



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE
LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LIBRARIE E DOCUMENTARIE – XXV CICLO
COORDINATORE: PROF. ALBERTO PETRUCCIANI

***I TRIBUNALI CIVILI DELLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA
E LA LORO ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
ALL'INDOMANI DELLA RESTAURAZIONE PONTIFICIA (1816-1831)***

DOTTORANDA

Dott.ssa Maria Carmela De Marino

TUTOR

Prof.ssa Marina Raffaelli

CO-TUTOR

Prof. Giovanni Paoloni

ANNO ACCADEMICO 2011-2012

INDICE

Premessa	5
Abbreviazioni	17
1 IL TRIBUNALE DELLA CAMERA APOSTOLICA. TRA MODERNITÀ E RESTAURAZIONE	19
1.1 Breve inquadramento storico.....	19
1.2 I precedenti: dall'origine alla soppressione napoleonica (1444-1809)	24
1.3 La fase di transizione: l'azione di ripristino (1814-1816)	29
1.4 Le riforme consalviane e il nuovo assetto giudiziario camerale (1816-1824).....	33
1.5 Verso la crisi: dalla riorganizzazione leonina del 1824 alla riforma gregoriana del 1831.....	40
2 IL NUOVO ASSETTO POST-RESTAURAZIONE. ISTITUZIONI E ARCHIVI.....	43
2.1 I due aspetti della ricerca.....	43
2.2 Aspetto storico-istituzionale	43
2.2.1 I tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere	44
2.2.2 Il tribunale collegiale.....	48
2.2.3 Il tribunale della piena camera	51
2.2.3.1 Il decano dei chierici di camera	52
2.2.3.2 Funzione giurisdizionale: giudice con facoltà di segnatura e giudice di merito	56
2.2.3.3 Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici	65
2.3 Aspetto archivistico	75
2.3.1 <i>Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)</i>	83
2.3.2 <i>Tribunale collegiale camerale (1818-1824)</i>	85
2.3.3 <i>Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)</i>	88
2.3.3.1 <i>Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831)</i>	91
2.3.4 <i>Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)</i>	92
3 IL TRIBUNALE DELL'ANNONA. UNA MAGISTRATURA PARTICOLARE E PRIVILEGIATA.....	97
3.1 I tribunali del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria: sviluppo istituzionale*	97
3.2 Il fondo (1818-1824)	102
4 NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA	105
4.1 Uno spaccato di vita sociale	105
4.2 Un esempio di ricerca negli atti processuali: causa Raggi-Gamberi Lancellotti	114
5 L'INVENTARIAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI CAMERALI	131
5.1 Avvertenze per la consultazione.....	131
5.2 Inventariazione analitica (cd-rom).....	131
APPARATI.....	133
Appendice I	133
Appendice II.....	202
Appendice III.....	204
Appendice IV	206
FONTI E BIBLIOGRAFIA	211
Manoscritti	211
Trattati e collezioni a stampa.....	211

Fondi archivistici	213
Bibliografia	214

TAVOLE FUORI TESTO

- TAV. I: assetto giudiziario civile camerale (1816-1831)
- TAV. II: tribunale dell'uditore del tesoriere (1816-1831)
- TAV. III: tribunale collegiale camerale (1816-1824)
- TAV. IV: tribunale della piena camera – decano (1816-1831)
- TAV. V: archivio del tribunale civile dell'annona
- TAV. VI: tribunale civile dell'annona (1816-1824)

RINGRAZIAMENTI

Quanto più un traguardo è importante tanto più diventa impossibile raggiungerlo da soli.

Non è possibile ricordare tutte le persone che hanno contribuito in modo speciale a far sì che questo lavoro potesse essere realizzato.

Desidero tuttavia esprimere la mia gratitudine nei confronti dei professori Marina Raffaelli e Giovanni Paoloni per aver sostenuto il progetto sin dall'inizio, condividendo il mio entusiasmo, e per l'aiuto in fase di redazione.

Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Maria Antonietta Quesada per la sua pazienza e la sua instancabile disponibilità, insostituibile guida nella ricerca e fonte di preziosi insegnamenti e consigli.

Sentiti ringraziamenti alla Pontificia Università Gregoriana per avermi accolta nel suo organico rendendo, tuttavia, possibile il prosieguo della ricerca; in particolare alla dott.ssa Marta Giorgi e al R.do P. Martin Maria Morales S.J., rispettivamente prefetto della Biblioteca e direttore dell'Archivio Storico, che si sono mostrati sempre disponibili a venir incontro alle mie esigenze.

Voglio inoltre ringraziare la mia famiglia in senso ampio e tutti gli amici, vicini e lontani, nonché i colleghi di lavoro con i quali giorno dopo giorno ho condiviso questo intenso cammino.

Vorrei dedicare questo lavoro ai miei straordinari genitori e alla mia sorellina; un pensiero speciale corre a mio padre, la cui assenza continua ad essere un vuoto incolmabile, con la speranza che possa gioire con me anche di questo "traguardo".

PREMESSA

Il nuovo assetto conferito al sistema giudiziario civile della Reverenda camera apostolica in un periodo storico di grande instabilità e cambiamento, quali furono gli anni della Restaurazione pontificia, costituisce l'oggetto d'interesse della presente ricerca.

Un aspetto, quello della giustizia civile esplicito dalla Camera apostolica, che, in ambito storiografico, risulta trascurato ancora oggi; mancano, difatti, studi che in maniera specifica e dettagliata abbiano preso in esame l'esercizio delle funzioni giurisdizionali esplicitate dal suo «Supremo Tribunale», più semplicemente noto come Tribunale della camera, nel lungo periodo intercorso dalla sua istituzione, che si data al 1444, alla soppressione napoleonica del 1809. Le ragioni di tale disinteresse sono innanzitutto da ascrivere alla complessità che contraddistingue questa magistratura e i diversi organismi di cui, a vario titolo, si compone. Disinteresse, peraltro, che trova ampia conferma e parziale giustificazione in un generale e condiviso orientamento storiografico, affermatosi con maggior vigore negli ultimi anni, che ha preferito concentrarsi sui secc. XVI-XVIII, e ha favorito lo sviluppo di un filone di ricerca a carattere unilaterale orientato verso il settore penale (che ne costituisce solo una parte). Sebbene le procedure civili siano più tecniche e meno d'immediata intuizione, sono anch'esse specchio del contesto istituzionale e sociale del tempo, per cui meritano di essere altrettanto approfondite ed indagate.

Si sono scelti come ambito di studio gli anni 1816-1831; un quindicennio estremamente significativo per lo Stato pontificio, nel corso del quale il settore giudiziario risulta uno dei primi ad essere al centro dell'azione riformistica avviata da Pio VII e, dopo la parentesi conservatrice del pontificato di Leone XII, attuata concretamente da Gregorio XVI. Le riforme di Pio VII coinvolgono direttamente anche l'organizzazione della giustizia civile facente capo alla Camera apostolica che, oggetto di una serie di modifiche strutturali, viene ad assumere un diverso assetto. La nuova struttura sarà costituita da una molteplicità di magistrature, caratterizzate da una sovrapposizione di competenze: i tribunali dell'Uditore del camerlengo, dell'Uditore del tesoriere, del Collegiale camerale, della Piena camera e del Decano e Sottodecano la cui documentazione si conserva presso l'Archivio di Stato di Roma.

Il progetto, quindi, partendo dallo studio di tali magistrature e dall'esame della relativa documentazione, ha approfondito le conoscenze sulla politica riformistica messa in atto dai pontefici, al fine di ricostruire il funzionamento della giustizia camerale civile nel periodo considerato.

Non capita sovente l'opportunità di poter analizzare di prima mano lo svolgimento della prassi giuridica attraverso la sedimentazione documentaria dell'intera attività giurisdizionale, in parallelo allo studio delle fonti normative e a quelle storiografiche. È stato possibile, in questo caso, per la felice circostanza che entrambi gli aspetti – istituzionale e archivistico – sono corredati delle fonti essenziali quindi possono essere studiati approfonditamente. Questa coincidenza ha permesso di soddisfare un duplice obiettivo: storiografico, in quanto l'apporto proveniente dalle storie istituzionali di ciascuno e l'analisi della documentazione prodotta ha chiarito aspetti diversi relativi alle specifiche competenze utili a delineare il generale assetto giudiziario; archivistico, perché, avendo i fondi una ragionevole consistenza documentaria, si è potuto intervenire curandone l'ordinamento e l'inventariazione di tutti. L'occasione ha permesso di corredarli delle opportune chiavi di ricerca, che facilitano la consultazione di materiale di così grande interesse storico.

Sin dalle prime fasi d'individuazione e reperimento delle fonti sono emerse alcune considerazioni significative che, successivamente, hanno determinato un progressivo ampliamento sia dell'orizzonte di ricerca sia dei suoi obiettivi iniziali; progetto peraltro già di per sé ampio, date le diverse sfaccettature di un tema così vasto come quello della giustizia pontificia. Innanzitutto, il peculiare e stretto legame dei tribunali figli della seconda Restaurazione con l'antico Tribunale della camera ha suggerito l'opportunità di fare un salto indietro nel tempo di ben quattro secoli per "avventurarsi" nello studio dell'evoluzione di questa magistratura, identificandone gli aspetti più salienti che hanno contribuito a determinarne la fisionomia ottocentesca. Si è cercato di ricostruirne, a grandi linee, i nodi istituzionali più importanti al fine di mostrarne il peso e il ruolo esercitato all'interno della giustizia civile d'antico regime, nella speranza che quanto prima ricerche più estese e approfondite riescano a saldare il "debito" nei confronti di questa plurisecolare magistratura. Lavoro che ha evidenziato chiari e sorprendenti segnali di una sua sopravvivenza modificando l'ipotesi, da sempre sostenuta dalla storiografia, della soppressione del Tribunale della camera dal gennaio 1818, vale a dire dall'entrata in vigore del codice di procedura civile del novembre 1817 che attua quanto disposto al riguardo dal *motu proprio* del 6 luglio 1816. Con quest'ultimo prende avvio la riforma amministrativa e giudiziaria voluta da Pio VII, che trova nel cardinale Ercole Consalvi, in qualità di segretario di Stato, il principale e vero artefice.

L'ipotesi della continuità istituzionale nasce, oltre che dalla constatazione dell'assenza nella normativa di riferimento di esplicite disposizioni in merito alla soppressione del tribunale, dall'aver riscontrato nel cap. I (Lib. IV) del codice, «della

competenza, e procedura nelle Cause d'interesse dell'Erario», l'uso della denominazione originaria «Tribunale della Camera» per descrivere la nuova struttura. È evidente come ciò sia espressione dell'intento di mantenere in vita l'antica magistratura, seppur modificata nella struttura, per far fronte alle esigenze di modernità ed efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

Altrettanto significativo si è rivelato il diverso assetto acquisito dal Tribunale della piena camera, una delle sue principali magistrature che la riforma del 1816-'17 lascia sopravvivere, modificandone composizione e funzione per farne il cardine della nuova struttura giudiziaria camerale. La vera novità riguarda l'effettivo funzionamento della magistratura che, oltre a quella specificatamente giurisdizionale, acquisisce anche una funzione di controllo e di sindacato finanziario sui conti dell'intera amministrazione dello Stato pontificio; funzione della quale era stata completamente esautorata dalla riforma giudiziaria attuata da Pio IV nel 1564 a favore di altri organismi creati al suo interno a partire dal sec. XVII per la cura delle specifiche esigenze: la Congregazione per la revisione dei conti e la Congregazione camerale, di poco successiva. In base alle competenze giurisdizionali e finanziarie che di volta in volta è chiamata a svolgere, la Piena camera si diversifica in due organismi con strutture e funzioni distinte: il Tribunale della piena camera in figura di segnature e appello (o ulteriore grado) al quale, peraltro, si collegano – come evidenziato dalla ricerca – il decano e sottodecano, e il Tribunale della piena camera per la revisione dei conti. L'emergere di tale aspetto è stato motivo di un ulteriore ampliamento del lavoro che ha portato a inserire, rispetto al progetto iniziale, l'esame analitico del menzionato Tribunale della piena camera per la revisione dei conti. Un aspetto che ha aperto la strada a un nuovo filone di studi finora ignorato, che si collega al delicato sistema degli appalti e più in generale all'intero sistema tributario dello Stato pontificio.

Inoltre, da uno studio precedente a questo che ha riguardato un'altra magistratura camerale, ovvero il Tribunale civile dell'annona, si era colto lo stretto legame istituzionale e archivistico con gli altri tribunali post-Restaurazione. Per ricostruire un quadro complessivo quanto più chiaro e ampio dell'assetto giudiziario camerale, si è deciso di completarlo inserendo anche l'Annona ed esaminandone in maniera dettagliata la peculiare natura.

La complessità del tema e la quantità delle informazioni emerse nel corso della ricerca hanno suggerito di adottare un criterio logico e il più possibile lineare nella strutturazione dell'elaborato in capitoli e paragrafi, distinguendo la parte istituzionale da quella archivistica ed articolandola in modo che già dall'indice si abbia immediata

percezione del ricostruito assetto giudiziario. Per rispondere ad un'esigenza di chiarezza e di semplificazione del discorso, in alcuni casi, si è scelto di integrare il testo anche con tabelle, schemi, grafici e fotografie.

Il primo capitolo ripercorre le tappe più significative del percorso istituzionale del Tribunale della camera, esaminando il modo in cui gli avvenimenti storico-politici dello Stato pontificio hanno inciso, più o meno profondamente, sulla sua organizzazione e sul suo funzionamento. Il capitolo prende le mosse dalle origini della magistratura – risalenti alla bolla *In eminenti* di Eugenio IV del 1444 – e prosegue analizzando le disposizioni che la riguardano, emanate dai pontefici nei secoli successivi; un aspetto che andrebbe approfondito in un successivo studio che consideri anche la documentazione prodotta da questo tribunale negli anni 1510-1817.

Si arriva alle esperienze francesi della prima Repubblica romana (1788-1799) e soprattutto della dominazione napoleonica (1809-1814), che ne affermò la soppressione insieme a tutte le altre magistrature pontificie: assumere la realtà francese come punto di partenza ha contribuito a comprendere i collegamenti che la storiografia giuridica ravvisa tra ordinamento giudiziario d'oltralpe e nuovo sistema pontificio.

Successivamente si entra nel vivo della ricerca con l'analisi del periodo della seconda Restaurazione: dal 10 maggio 1814, data dell'arrivo a Roma di Agostino Rivarola in qualità di delegato apostolico col compito di preparare il rientro di Pio VII, all'emanazione del *motu proprio* del 6 luglio 1816 con cui viene riorganizzato lo Stato pontificio. Si è reso quindi necessario passare in rassegna il *Bullarium* degli atti pontifici, ma anche la *Collezione dei bandi* disponibile presso la biblioteca dell'Archivio di Stato; peraltro, per i codici del 1816 e del 1824 non ci si è soffermati alla sola lettura del testo, ma è stata analizzata la documentazione attinente ai lavori preparatori svolti dalla *Commissione per la compilazione dei codici legislativi (1816-1867)*, appositamente nominata. È stata questa l'occasione anche per individuare un documento che si è rivelato di fondamentale importanza ai fini della ricerca, ragion per cui si è deciso di trascriverlo integralmente in ogni sua parte: si tratta di un volume che conserva nella prima parte le minute della corrispondenza di Agostino Rivarola con la Segreteria di Stato e nella successiva i verbali delle riunioni della Commissione di Stato, un organismo a carattere consultivo che il pontefice affianca al Rivarola per la definizione della nuova forma di «governo provvisorio». Proprio dai verbali della Commissione è emerso un aspetto di grande rilevanza che ha segnato una svolta decisiva nella ricerca: diversamente da quanto accade per le altre magistrature ripristinate nel giro di pochi giorni dall'insediamento della nuova compagine governativa, bisogna aspettare il 3 ottobre 1814 per il ripristino ufficiale

del Tribunale della camera. A tale ripristino segue il contemporaneo scioglimento della Commissione di Stato alla quale Pio VII, con un *motu proprio* del 26 giugno precedente, aveva conferito nientemeno che l'incarico di «rappresentare il tribunale della camera». La scelta del papa e il ritardo nell'effettivo ripristino del Tribunale sono indicativi di una difficoltà nell'azione che conferma il peso e, al contempo, la complessità di questa magistratura all'interno del sistema amministrativo e giudiziario pontificio.

Segue, nello stesso capitolo, la fondamentale questione della fisionomia che il Tribunale della camera assume dopo il 1816. Il rientro a Roma nel luglio del 1815 del cardinal Consalvi, in sostituzione del Rivarola, dà il via a una nuova politica riformistica che trova realizzazione nel *motu proprio* del 1816 e nel successivo codice di procedura civile del 1817. Rispetto al passato, le riforme consalviane intervengono in maniera incisiva sulla struttura e sulla modalità di funzionamento dell'apparato giudiziario camerale: pur rimanendo sostanzialmente immutate le procedure, la “macchina della giustizia civile camerale” prende il via in una nuova forma istituzionale caratterizzata da una maggiore articolazione per la nascita di magistrature diverse, alcune di durata limitata nel tempo. Queste magistrature sono strettamente correlate tra loro, talvolta in un rapporto di subordinazione. Accanto a questi aspetti, si registra una moltitudine e sovrapposizione di competenze che, in alcuni casi, impedisce di cogliere lo specifico ambito d'intervento, malgrado il codice stabilisca che l'attribuzione di una causa dipenda dal valore economico delle controversie espresso in scudi, oltre che dalla competenza territoriale. Una spiegazione a riguardo potrebbe essere la presenza all'interno dei tribunali delle stesse persone chiamate a giudicare singolarmente oppure riunite in collegio, come se ad ogni organo monocratico ne corrispondesse uno collegiale: ne sono un esempio evidente il rapporto che lega il Decano al Tribunale della piena camera, i due uditori del Tesoriere e del Camerlengo al Tribunale collegiale, il Prefetto dell'annona a quello della Deputazione annonaria. Una situazione che compromette negativamente l'efficienza dell'intera attività camerale e ci restituisce l'immagine di una complessa e intricata macchina giudiziaria che procede con grande lentezza e un diffuso malcontento. La documentazione, quindi, permette di cogliere un divario tra quanto esposto a livello normativo e la prassi giudiziaria. Né la situazione sembra evolvere in meglio con la morte di Pio VII nel 1823 e l'ascesa al soglio pontificio di Leone XII, al secolo Annibale della Genga, che si muoverà in un'ottica di assoluto conservatorismo al punto che aspetti innovativi, come ad esempio l'introduzione della lingua italiana in materia civile, saranno eliminati ripristinando gli antichi usi.

Il secondo capitolo, quello centrale e più corposo, analizza in dettaglio il funzionamento delle singole magistrature rappresentative del Tribunale della camera, nell'ordine in cui sono descritte nel codice: l'Uditore del camerlengo (1816-1831), l'Uditore del tesoriere (1816-1831), il Collegiale (1816-1824), la Piena camera nella duplice funzione giurisdizionale (1816-1831) e finanziaria (1816-1828), e quello del Decano e sottodecano. Vengono studiati i rispettivi uffici di cancelleria di cui sono responsabili i notai di camera, figure centrali nel processo di formazione, gestione e conservazione dei documenti: a loro si deve la tenuta delle carte processuali e la trascrizione delle decisioni e delle sentenze.

Nella prima parte del capitolo si ricostruiscono i diversi profili storico-istituzionali in uno stretto rapporto tra magistrature e fonti normative, queste ultime scomposte e analizzate in ogni singolo articolo con tutte le difficoltà di lettura e comprensione per l'uso di un linguaggio giuridico ambivalente e ormai desueto. In un percorso lineare che attraversa i pontificati da Pio VII a Gregorio XVI, si dà risalto ai cambiamenti introdotti durante i rispettivi periodi sottolineando, di volta in volta, il continuo oscillare tra tentativi di ritorno al passato e volontà di rinnovamento delle antiche strutture e procedure che, su impulso delle innovazioni francesi, necessitano di essere informate, snellite e velocizzate.

Nella seconda parte, invece, si valorizzano gli archivi del *Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)*, del *Tribunale collegiale camerale (1818-1824)*, del *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)* insieme al *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)*, per finire con quello del *Tribunale del Decano e Sottodecano (1818-1831)*. Archivi ancora oggi poco conosciuti e che rappresentano una fonte esclusiva per innumerevoli ricerche non solo di carattere storico e giuridico ma anche per studi di genere, economico e sociali, sul tessuto urbano dell'epoca. Per ciascun fondo si analizza la composizione dando conto della peculiare natura della documentazione. Si tratta di archivi costituiti da registri e buste di carte sciolte di diversa tipologia (*iura diversa*, citazioni in giudizio, sentenze) privi di repertori e/o indici che ne agevolino la consultazione. I registri riguardano le diverse fasi dell'*iter* processuale e i dati relativi a ciascun procedimento, mentre nelle buste di *iura diversa* si ritrovano gli atti più diversi che venivano presentati dalle parti e dai loro procuratori nel corso della discussione di una causa. È evidente come questa particolare tipologia archivistica richieda la sistematica consultazione delle singole unità documentarie per poter ricostruire lo svolgimento di ogni causa e quindi l'intero fascicolo processuale che la riguarda. Una tale situazione e l'insufficienza delle informazioni ricavabili dagli unici inventari redatti, che risalgono agli anni Settanta, e si limitano a descrivere sommariamente

i pezzi indicandone soltanto tipologia e date estreme, hanno reso a tutt'oggi pressoché impossibile la consultazione di tali fondi da parte degli studiosi. È sembrato quindi utile e opportuno procedere ad una nuova inventariazione analitica dei singoli archivi, corredandoli delle adeguate chiavi di ricerca sia cartacee che informatizzate. Inoltre, i dati confluiranno in un database relazionale che sarà consultabile sulla rete interna dell'Archivio di Stato di Roma, ma non si esclude possano avere una maggiore diffusione in linea con i progetti informatici dell'Istituto.

Questa fase si è rivelata una delle più lunghe e impegnative del percorso di ricerca, trattandosi di migliaia di dati, talvolta di difficile comprensione, da dover strutturare e descrivere, ma anche di grande soddisfazione contribuendo a conferire il giusto valore a documentazione di tale rilevanza storica, a lungo rimasta ignorata. La comune struttura documentaria che caratterizza questi fondi ha permesso, per quanto possibile, di uniformare la metodologia d'intervento a partire dal lavoro iniziale di schedatura a quello successivo di riordino e inventariazione: l'individuazione delle serie archivistiche e la loro successione all'interno dei fondi riflettono le procedure seguite dalle specifiche magistrature, ciascuna delle quali è stata ricostruita attraverso lo studio della normativa di riferimento. Inoltre, la schedatura ha permesso di ricostruire con esattezza il legame Piena camera-Decano segnalato dalla normativa del 1816 che riconosceva a quest'ultimo un ruolo chiave nell'andamento dell'attività giudiziaria, legame sino ad ora non compreso e che ha portato a considerarli, anche da un punto di vista documentario, due archivi distinti e separati.

Il terzo capitolo focalizza l'attenzione sul Tribunale civile dell'annona, una delle «magistrature particolari e privilegiate» sopravvissute alla soppressione di altri organismi decretata dal *motu proprio* del 1816. Il tema annonario, in particolare l'approvvigionamento del grano, è stato sempre una delle principali preoccupazioni dei pontefici, trattandosi di una questione di vitale importanza per una città simbolo di potere e prestigio come Roma. L'aspetto giudiziario è affidato alla magistratura dell'Annona che, già dal 1800, viene suddivisa in due organismi per un maggior disbrigo delle pratiche giudiziarie: al Prefetto dell'annona è affiancata la Deputazione annonaria. Significativo, rispetto alla situazione pregressa, risulta il fatto che la Deputazione venga sempre più ad assumere un notevole potere decisionale, al punto da ergersi ad unico organismo competente in materia annonaria su tutto il territorio dello Stato ecclesiastico e a guadagnare una posizione di supremazia rispetto allo stesso Prefetto. La nuova riforma giudiziaria del 1816-'17, che segue la soppressione napoleonica dei due organismi sancita nel 1809, delinea una situazione diversa e lascia intendere che il Tribunale civile

dell'annona sia un'unica magistratura presieduta dal Prefetto, in qualità di giudice di I e II grado. La documentazione del fondo, invece, non solo attesta il perdurare di entrambi gli organismi, ma testimonia anche il permanere di una separazione di competenze tra i due. La riforma di Leone XII del 1824, con la quale alcune competenze di questa magistratura vengono deferite ai tribunali ordinari e a quelli di commercio, ne sancisce la soppressione. Anche la documentazione termina a quella data.

Di tutt'altra impostazione, per contenuti e finalità, si presenta il quarto capitolo. La scelta del titolo, *Nuove prospettive di ricerca*, vuole essere di per sé esemplificativa di un diverso approccio al tema della giustizia pontificia e ancor più all'attività dei tribunali camerale attestata dai rispettivi archivi. Raccogliendo i frutti delle indagini e degli studi fin qui esposti, si guarda agli sviluppi futuri aperti dalla ricerca suggerendo possibili chiavi di lettura su argomenti che potrebbero risultare poco accattivanti agli occhi dello studioso. A tale scopo, la prima parte del capitolo presenta uno spaccato del contesto sociale ed istituzionale dei primi decenni dell'Ottocento, quale emerge dall'analisi di circa 2.000 processi estrapolati dai tribunali più significativi: storie di uomini e donne passati per lo più alla storia, che nella loro quotidianità contribuiscono ad arricchire le conoscenze in nostro possesso sulla società di allora, svelando particolari e curiosità sulla sfera familiare e patrimoniale di difficile reperimento altrove. Un altro aspetto, che apre a interessanti considerazioni, è quello sull'attività giudiziaria: se ne esamina l'andamento nel tempo in rapporto al numero delle sentenze emesse di anno in anno, o considerando gli intervalli 1818-1824 e 1825-1831 che circoscrivono i periodi delle riforme di Pio VII e Leone XII.

La seconda parte invece propone un *case study* ricostruendo virtualmente il fascicolo processuale della causa tra Saverio Raggi e il barone Pietro Gamberi Lancellotti. Ciascuna fase dell'*iter* giudiziario è ricostruita riproducendo fotograficamente i relativi documenti, in un meccanismo di rimandi e relazioni reciproche tra testo e immagini: una controversia sviluppata in più gradi di giudizio, che restituisce una visione generale del funzionamento di alcuni tribunali e delle loro intricate connessioni.

Si è optato per una versione digitale del lavoro d'inventariazione analitica. L'ingente quantità di documentazione ha fatto propendere per l'uso di un supporto informatico; il quinto capitolo contiene, dunque, una premessa introduttiva alla consultazione del cd-rom allegato con un prospetto cronologico e quantitativo dei singoli fondi.

Una parte significativa dei risultati delle indagini è confluita nelle corpose Appendici documentarie poste a chiusura della tesi; scelta che ha permesso di snellire il testo principale per favorirne la lettura, data la vastità e articolazione del tema affrontato. Le Appendici riportano la trascrizione integrale dei testi normativi ai quali si fa riferimento

nel corso della trattazione; le schede dei documenti d'interesse per la ricerca emerse dallo spoglio condotto sulle 200 buste di bandi che si conservano nella Biblioteca dell'Archivio di Stato; i risultati dell'indagine sulla documentazione delle Commissioni istituite dai pontefici Pio VII e Leone XII per la compilazione del codice del 1817 e della riforma del 1824 e dello studio sui manoscritti riguardanti l'attività giudiziaria della camera apostolica.

Chiude il lavoro una sezione relativa alle fonti e alla bibliografia, che si presenta suddivisa per tipologia: manoscritti, trattati e collezioni a stampa, fondi archivistici e materiale bibliografico.

Infine, si è ritenuto opportuno aggiungere alcune tavole fuori testo con funzione di raccolta e semplificazione dell'intero quadro giudiziario ricostruito sulla base delle relazioni esistenti tra le istituzioni e gli archivi, che ne testimoniano l'esistenza.

Questa prima, ambiziosa e pionieristica mappatura di un territorio sterminato qual è la produzione di carattere giuridico e archivistico dell'assetto giudiziario civile della Camera apostolica, è necessariamente limitata. Ma ci si augura che possa offrire un modello metodologico e costituire l'avvio di esplorazioni più estese. Come sempre nella ricerca, ogni punto di arrivo è anche un nuovo punto di partenza che affaccia su nuovi orizzonti da esplorare.

La Rivoluzione, bisogna persuaderselo, ha fatto nel mondo morale quello che il diluvio fece nel mondo fisico. Purtroppo tutto è cambiato sostanzialmente.

(Alessandro Roveri, *La missione Cosalvi e il Congresso di Vienna*, 1973)

La Rivoluzione aveva tutto cambiato e molto distrutto. Da questo male potevasi, nel ripristinare le cose, cavare un bene. Per quanto fossero sagge le istituzioni del governo pontificio, è però fuor di dubbio che alcune erano degenerate dalla loro primiera origine; altre erano state mescolate, alterate, corrotte; altre non convenivano più ai tempi, alle nuove idee, ai nuovi usi. Gli effetti stessi della Rivoluzione e lo spirito della medesima, che col cessare di lei non era cessato, dimandavano delle considerazioni e dei riguardi, per il vantaggio stesso del governo che si doveva ristabilire, non che dei governati.

(Ercole Consalvi, *Memorie*, 1950)

ABBREVIAZIONI

AC	<i>Auditor Camerae</i>
art./artt.	articolo/i
ASRm	Archivio di Stato di Roma
ASRm, Bibl.	Archivio di Stato di Roma, Biblioteca
ASV	Archivio segreto vaticano – Stato della Città del Vaticano
b./bb.	busta/e
Bibl.Al.	Biblioteca Alessandrina, Roma
cap.	capitolo/i
cart.	cartaceo
cass.	cassetta/e
c.p.c.	codice di procedura civile
DBI	Dizionario biografico degli italiani
doc./docc.	documento/i
fasc./fasc.	fascicolo/i
fig/figg.	figura/e
HC	<i>Hierarchia Catholica</i>
m.p.	<i>motu proprio</i>
ms./mss.	manoscritto/i
n./nn.	numero/i
p./pp.	pagina/e
prot./prott.	protocollo/i
RCA	Reverenda camera apostolica
reg./regg.	registro/i
rep.	repertorio/i
rubr.	rubrica/rubriche
s.d.	senza data
SRE	<i>Sanctae Romanae Ecclesiae</i>
t.	tomo
tab.	tabella/e
tit.	titolo/i
vol.	volume/i
§	paragrafo/i

IL TRIBUNALE DELLA CAMERA APOSTOLICA. TRA MODERNITÀ E RESTAURAZIONE

1.1 Breve inquadramento storico

La Restaurazione nello Stato pontificio si caratterizza per una generalizzata attività riformistica che coinvolge l'intero ambito della pubblica amministrazione. Uno dei primi settori ad essere interessato è quello giudiziario come rivelano gli interventi normativi che si susseguono tra il 1814 e il 1817. La storiografia individua nelle conseguenze, per la diversa tempistica nel recupero dei territori, uno dei motivi principali che spingono Pio VII (1800-1823) ad intervenire in maniera sostanziale in ambito giudiziario modificando l'iniziale proposito di ripristino dello *status quo ante*. Come evidenziato da Alvazzi Del Frate¹, il recupero nel luglio 1815 delle Marche, delle Legazioni di Bologna e Romagna nonché del territorio di Benevento (le cosiddette terre di «seconda recupera»), incorporate ai domini francesi sin dal 1796, è alla base del ripensamento rispetto alla volontà espressa dal cardinale Agostino Rivarola nella prima fase della Restaurazione. Questi, incaricato di preparare il ritorno a Roma di Pio VII, aveva, infatti, stabilito con l'editto del 13 maggio 1814, che:

il codice napoleonico civile e di commercio e il codice penale restano perpetuamente aboliti in tutto lo Stato eccetto il sistema ipotecario. È similmente richiamata in osservanza l'antica legislazione Civile e Criminale, e l'antica pratica vigente all'epoca della cessazione del Governo Pontificio².

Tale convinzione viene, però, messa in discussione dal recupero, un anno dopo, delle terre di «seconda recupera», da più tempo assuefatte all'ordinamento giudiziario francese rispetto ai territori di Lazio e Umbria riconsegnati al Papa nel maggio 1814, e dalla diversa convinzione del cardinale Ercole Consalvi³, dall'estate del 1815 incaricato della Segreteria

¹ Paolo Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di Anna Lia Bonella - Augusto Pompeo - Manola Ida Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 56-57.

² ASRm, Bibl., *Collezione dei bandi* (d'ora in poi, *Bandi*), b. 159.

³ Sulla personalità e le riforme del cardin Felici al Consalvi, esistono numerose fonti edite e inedite conservate in prevalenza presso l'ASR e l'ASV. Vi è anche una nutrita bibliografia della quale, per attinenza con la presente ricerca, si segnalano: *Nel I centenario dalla morte del card. Ercole Consalvi: 24 gennaio MDCCCXXIV-MDMXXIV*, Roma, Tipi Vaticani, 1924; Massimo Petrocchi, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze, Felice Le Monnier, 1941; John Tracy Ellis, *Cardinal Consalvi and anglo-papal relations 1814-1824*, Washington, D.C., Catholic University of America Press, 1942; Lajos Pásztor, *Ercole Consalvi prosegretario del conclave di Venezia*, «Archivio della Società romana di storia patria», 73 (1950), pp. 99-187; Richard Wichterich, *Napoleone fu il suo destino. Vita e tempi del Card. Segretario di Stato Ercole Consalvi (1757-1824)*, [Roma], Edizioni Paoline, [1954]; Alessandro Roveri, *La*

di Stato⁴, per il quale «le abitudini, gli usi, le idee, tutto è cambiato in quei luoghi»⁵. Alla iniziale complessiva abrogazione dell'ordinamento francese si va progressivamente sostituendo la consapevolezza dell'opportunità di ricercare un equilibrio assimilando, dagli istituti di stampo francese, quegli elementi che potevano adattarsi al nuovo regime per salvare «la unità e uniformità» dello Stato⁶. La cognizione di tale esigenza spinge, per primo, Pio VII «a porre un riparo agli inconvenienti [...] e a mettere i vari congegni dell'amministrazione centrale e provinciale in condizioni di poter esaurientemente rispondere alle esigenze della nuova situazione»⁷. Questa nuova politica di tipo riformistico trova nel cardinal Consalvi, rientrato a Roma alla conclusione del Congresso di Vienna, il massimo artefice e nel *motu proprio* (d'ora innanzi m.p.) del 6 luglio 1816, *Reformatio publicae administrationis et tribunalium ditionis Pontificiae*⁸, il primo e più significativo atto. La riforma, difatti, ispirandosi all'ordinamento francese, preannuncia l'intenzione di semplificare e razionalizzare il sistema giudiziario pontificio predisponendo una serie di codici⁹. Il primo, e tuttavia sino al 1831, l'unico ad essere pubblicato è il codice di procedura civile (d'ora innanzi c.p.c.) che viene emanato il 22 novembre 1817¹⁰. «Concepito come fonte unica delle norme processuali per adeguare tali norme alle disposizioni sull'ordinamento giudiziario previste dal motu proprio del 1816», questo codice è la prima chiara manifestazione del recupero della legislazione francese in particolare «per quanto riguarda l'impostazione generale del testo e la semplificazione e razionalizzazione delle norme processuali»¹¹. Ad esso, tra le altre cose, si deve

missione Consalvi e il Congresso di Vienna, vol. 3, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1973; Id., *Ercole Consalvi*, in *DBI*, cit., vol. 28, 1983, p. 33-43; Roberto Regoli, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Roma, Ed. Pontificia Università Gregoriana, 2006; Id., *Cardinale Ercole Consalvi, 250 anni dalla nascita. Atti del Convegno di Roma 8 giugno 2007*, «Neoclassico», 30 (2006), pp. 1-157.

⁴ Sulla storia e l'evoluzione della Segreteria di Stato, uno dei principali organi di governo dello Stato pontificio, e le vicende del suo archivio, cfr. in particolare Pásztor, *La Segreteria di Stato di Pio IX durante il triennio 1848-1850*, «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 3 (1966), n. 2, pp. 308-365; Id., *La Segreteria di Stato e il suo archivio (1814-1833)*, vol. I, Stuttgart, A. Hiersemann, 1984; Luigi Londei, *L'ordinamento della Segreteria di Stato tra antico regime ed età della Restaurazione*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», t. 110, 1998, 2, pp. 461-473; Monica Calzolari - Elvira Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, ASR, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 2003, pp. 76-86.

⁵ Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie*, cit., p. 57.

⁶ *Ivi*, p. 58.

⁷ Jader Spizzichino, *Magistrature dello stato pontificio (476-1870)*, Lanciano, G. Carabba editore, 1930, p. 451.

⁸ ASRm, Bibl., *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto*, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore RCA, [1816].

⁹ Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie*, cit., p. 59.

¹⁰ ASRm, Bibl., *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 22 novembre 1817. Sul nuovo codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto*, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore RCA, [1817].

¹¹ Alvazzi del Frate, *Riforme giudiziarie*, cit., pp. 60-61.

l'introduzione dell'obbligo della lingua italiana in materia civile ad esclusione dei tribunali della rota, della piena camera e della segnatura che devono continuare ad usare il latino¹².

Entrambi i provvedimenti sono il frutto dell'azione politica del Consalvi indirizzata «ad un disegno di rigenerazione degli assetti statali, vincendo le resistenze della corrente conservatrice della Curia romana»¹³. Rinascita che si fondava sui principi di unità e uniformità e sull'esigenza della «edificazione di un compiuto sistema giuridico»¹⁴. In ambito civile, l'art. 75 prevedeva l'istituzione di una serie di commissioni delle quali una delegata a concretizzare «i due codici di diritto civile, sostanziale e di rito» che venne presieduta da Vincenzo Bartolucci¹⁵. Il c.p.c. promulgato il 22 novembre 1817 è il risultato dei lavori della commissione nel quale trova soluzione l'esigenza, espressa dal Consalvi, di un «progetto “onde rendere più agevole il corso del giudizio nell'apertura dei nuovi tribunali” prevista per il 1 gennaio (1818)»¹⁶. Quanto stabilito dal codice porta a una ristrutturazione del potere giudiziario del tribunale della reverenda camera apostolica (d'ora in poi RCA)¹⁷. Di antichissima origine¹⁸, sino alla soppressione decretata il 17

¹² Per un approfondito studio sul codice di procedura civile del 1817, si rimanda a Sandro Notari, *Il “Codice Bartolucci” del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 203-221.

¹³ *Ivi*, p. 205.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Sulla figura di Vincenzo Bartolucci, cfr. *Ivi*, p. 206.

¹⁶ *Ivi*, p. 210.

¹⁷ Gaetano Moroni, erudito romano della seconda metà dell'Ottocento, nella sua imponente opera alla quale sarebbe per sempre rimasto legato il suo nome, definisce «La Reverenda Camera Apostolica rappresenta l'amministrazione pubblica dello Stato pontificio e del suo tesoro, o erario, e chiamasi anche *Camera pontificia*. Il nome di Camera ne' bassi tempi pigliossi sovente per luogo, ove custodivansi i tesori, e fu detto Camera il fisco imperiale, o reale, ed anche il provinciale [...]. Sotto il nome di Camera furono pure compresi e indicati talora i ministri ed i camerlenghi di essa, ond'è che da tal vocabolo si ripete l'origine del nome camerlengo, e dall'applicazione parziale di esso di questo stesso nome all'ufficio di custodire o amministrare le pubbliche rendite. Perciò camerarii apostolici si dissero quelli che avevano in cura i denari della Chiesa romana. Da Camera trasse pure origine il nome e l'ufficio de' prelati chierici di Camera, come camerale si disse qualunque cosa o persona attinente alla Reverenda Camera Apostolica, per lo più pigliata nel senso di fisco o tesoro pontificio»; cfr. Gaetano Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica: da San Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 7, Venezia, Tipografia Emiliana, 1841, pp. 4-17 [voce: “Camera Apostolica”]. Per informazioni su questo scrittore e sulla sua opera, cfr. Giuseppe Monsagrati, *Il peccato dell'erudizione. Gaetano Moroni e la cultura romana della Restaurazione*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX*, cit., pp. 649-663; Id., *Moroni Gaetano*, in *DBI*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 83-87. Un altro autorevole giudizio sulla camera è fornito dall'avvocato Filippo Ciabatta, segretario di camera, nell'opera del 1869: Filippo Ciabatta, *De Reverenda Camera Apostolica et SS. Pontificum principatu civili monumenta etiam inedita libri duo*, Roma, Stamperia della RCA, vol. I, [1869], p. 7.

¹⁸ L'istituzione del tribunale della camera si fa risalire ufficialmente al 1444, anno di emanazione della bolla in *Eminentissimi* di Eugenio IV. Sul fatto che quest'organismo funzionasse anche in precedenza, si evince dallo stesso provvedimento come sottolinea Guglielmo Felici nel suo studio storico-giuridico sulla camera apostolica degli anni Trenta del Novecento; cfr. Guglielmo Felici, *La Reverenda Camera Apostolica: studio storico-giuridico*, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1940.

giugno 1809 dalla *Consulta straordinaria per gli Stati romani*¹⁹, questo tribunale aveva rappresentato il principale organismo del potere giudiziario della camera apostolica:

questo Tribunale contiene in se vari altri Tribunali subalterni; e lo compongono il *Cardinal Camerlengo*, il *Tesoriere generale*, Dodici Chierici di Camera, cioè il *Presidente dell'Armi*, il *Prefetto dell'Annona*, il *Presidente della Grascia*, il *Presidente delle Strade*, il *Prefetto degli Archivi*, il *Presidente della Zecca*, il *Commissario del Mare*, il *Presidente delle Ripe*, il *Presidente delle Carceri*, e *tre altri Prelati*, ai quali toccano ogni anno i Governi di alcuni Feudi Camerali. Vi è poi il *Presidente della Camera*, il *Commissario della Camera*, l'*Avvocato Fiscale*, e *tre Sostituti Commissari*, che sono tre curiali di collegio²⁰.

Ai notai «che si chiamano Segretari di Camera» era affidato il compito di scrivere «gli atti delle cause civili che si agitano nel Tribunale della piena Camera, e degli altri Tribunali Camerali soprammenzionati, a riserva dei due Tribunali delle Strade, e delle Ripe, ciascheduno de' quali ha Notaro a parte»²¹. Struttura questa che sopravvive al ripristino del potere dei papi affermato con l'editto del 14 maggio 1814, sino all'avvio della riorganizzazione del tribunale che, preannunciata nel 1816 e attuata nel 1817, porta ad un nuovo assetto della funzione giudiziaria camerale molto più articolata per la creazione di nuove magistrature. Il nuovo stato di cose ridimensiona il ruolo del camerlengo, pur lasciandogli la presidenza del tribunale della camera da sempre esercitata:

l'ufficio del Cardinal Camerlengo può paragonarsi ad un grande, e maestoso Vascello, che provvisto già di abbondanti vettovaglie, dopo una lunga e fiera tempesta ha patito il naufragio per modo, che altro non ne sia rimasto, che poche tavole. Il male però maggiore non è che esse sien poche; più grave assai è che esse sieno disperse, onde non formino più un tutto, e che inoltre il possedimento di quei miseri avanzi non sia neppur pacifico, ma sia da più di uno contrastato²².

L'immagine del naufragio e della successiva dispersione del vascello usata dal Bartoli²³ per alludere all'indebolimento e decadimento del potere del camerlengo, ben si presta a descrivere la realtà del tribunale della camera. In questo caso, però, la “dispersione” porta all'istituzione *ex novo* dei tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere formalizzando una prassi che, già nel passato, affidava loro la reggenza degli organi giurisdicenti del camerlengo e del tesoriere, attivi sin dal sec. XVI. Un altro collegio giudicante, figlio della riforma del 1816-'17, è il tribunale collegiale camerale formato dai

¹⁹ Sulla consulta, cfr. ASRm, Bibl., *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati romani*, 13 vol., Roma, Luigi Perego Salvioni Stampatore, 1809-1810.

²⁰ [Alessandro Villetti], *Pratica della Curia romana, che comprende la Giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato; e l'Ordine Giudiziario, che in essi si osserva [...]*, t. 1, In Roma MDCCXV, pp. 119-120; la prima edizione è uscita a Roma nel 1781 e la seconda nel 1797. Anche il Ventrone si muove nella stessa direzione descrivendo il «tribunale superiore della Piena Camera»; cfr. Alfonso Ventrone, *L'amministrazione dello Stato pontificio dal 1814 al 1870*, Roma, Ed. universitarie, 1942, p. XIX.

²¹ *Ivi*, p. 118.

²² ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, b. 5, fasc. 9, p. 1.

²³ Giuseppe Luigi Bartoli, avvocato fiscale della camera, è autore di una *Memoria sulle giurisdizioni ed incombenze dei Cardinali Camerlenghi di Santa Romana-Rapporto sulle attribuzioni del Cardinale Camerlengo*, scritta intorno al 1831, da cui è tratto il brano sopra citato; cfr. *Ibidem*.

due uditori del tesoriere e del camerlengo e dal presidente della camera che, oltre a giudicare le cause di Roma e Comarca, ha competenza sulle controversie giudicate dagli assessori camerale ai quali viene affidato il giudizio in prima istanza nelle delegazioni pontificie²⁴; un tribunale che sembra svolgere il ruolo d'intermediazione e di collegamento tra il centro e la periferia²⁵. La riforma lascia sopravvivere il tribunale della piena camera ma ne modifica la composizione e la funzione diventando, ancor più che in passato, il vero cardine della nuova struttura giudiziaria camerale. I chierici di camera, che riuniti in collegio compongono la piena camera, si confermano giudici di primo grado nelle materie di pertinenza delle prefetture, delle presidenze o dei commissariati, che ricadono sotto la loro responsabilità.

Tale struttura si mantiene stabile sino al 1824, quando Leone XII (1823-1829)²⁶ interviene riformando ulteriormente l'amministrazione della giustizia, la procedura civile e le tasse relative ai giudizi e ripristinando, tra l'altro, l'uso del latino per tutti i tribunali²⁷. La riforma leonina punta soprattutto ad accelerare la procedura per cui vengono soppressi la maggior parte degli organismi collegiali ritenuti causa delle lungaggini processuali, tra cui il tribunale collegiale camerale.

Ma è solo, nel 1831, che gli interventi riformatori di Gregorio XVI (1831-1846) apporteranno modifiche sostanziali all'apparato giudiziario camerale. Alla soppressione dei tribunali dell'uditore del tesoriere e dell'uditore del camerlengo si affianca una nuova regolamentazione del tribunale della piena camera, che ne determina la perdita di prestigio

²⁴ Nell'ambito dell'organizzazione governativa promossa da Pio VII, nel 1816, lo Stato pontificio viene ripartito in diciassette delegazioni, a loro volta suddivise in tre classi diverse: quelle di prima classe, rette da un cardinale, prendono il nome di Legazioni e sono Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Urbino e Pesaro; alla seconda classe appartengono Frosinone, Viterbo, Perugia, Spoleto, Macerata, Fermo, Ancona; infine, alla terza classe Rieti, Civitavecchia, Camerino, Ascoli, Benevento. Il Distretto di Roma è invece composto dal Suburbio, da Tivoli e Subiaco. Ogni delegazione è suddivisa in governi di *primo e secondo* ordine, con a capo un governatore non necessariamente ecclesiastico e gli assessori camerale, quali giudici di prima istanza per le controversie non superiori ai 200 scudi; cfr. *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. I, artt. 1-23; Alberto Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, «Archivio della Società romana di storia patria», 78 (1955), p. 142.

²⁵ Un importante studio sul rapporto tra il potere centrale e i poteri locali in ambito finanziario si deve a Stefano Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007.

²⁶ Su Annibale della Genga e il suo pontificato si è tenuto, nel 1990, un importante convegno a Genga che ha riportato all'attenzione questo personaggio e il ruolo avuto nelle vicende religiose e politiche dello Stato pontificio; cfr. Francesco Leoni - Pietro Palazzini - Emo Sparisci, *Il pontificato di Leone XII: Annibale della Genga*, Atti del convegno, Genga, 24 marzo 1990, a cura di Galliano Crinella, Urbino, Ed. QuattroVenti-Fabriano, Centro Studi don Giuseppe Riganelli, 1992.

²⁷ ASRm, Bibl., *Moto proprio della Santità di N.S. Papa Leone XII. In data 5. ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei giudici esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30. del mese ed anno suddetto*, Roma, Stamperia della RCA, [1824].

ed autorità di cui aveva goduto per secoli rispetto ai tribunali della rota romana²⁸ e della segnatura di giustizia²⁹.

1.2 I precedenti: dall'origine alla soppressione napoleonica (1444-1809)

La bolla *In eminenti* di Eugenio IV (1431-1447) del 6 luglio 1444³⁰ è il primo intervento di una certa rilevanza nella plurisecolare storia del tribunale della camera apostolica in quanto, con quella norma, viene, per la prima volta, disciplinato l'organismo giudiziario e ne sono regolate le modalità di funzionamento. Prende cioè corpo una prima struttura, seppur ancora embrionale, del tribunale che risulta formato dal camerlengo che ne presiede le assemblee, dal tesoriere generale, dagli *assistentes*³¹, da sette chierici di camera³² ed altri funzionari quali l'avvocato dei poveri³³ e l'avvocato del fisco³⁴. Comincia a delinearsi il ruolo dell'ufficio del decano³⁵, carica ricoperta dal prelado più anziano per nomina all'interno del collegio dei chierici, le cui attribuzioni acquisteranno particolare

²⁸ Sul tribunale della rota e il suo archivio, cfr. Elio Lodolini, *Giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di archivi (secc. XVI-XVIII)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 42 (gen.-apr. 1982), n. 1, pp. 7-33.

²⁹ Il tribunale della segnatura di giustizia si compone del «cardinal prefetto, di dodici Prelati Votanti, e di un Prelato Uditore; e rappresenta lo stesso Principe». Sulle origini, gli sviluppi e il funzionamento di questa magistratura, si rimanda al Villetti; cfr. Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cit., pp. 158-200.

³⁰ *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio: collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a s. Leone Magno usque ad praesens*, vol. 5, Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 1860, pp. 31-80 (d'ora in poi *Bullarum Taurinensi*).

³¹ Gli *assistentes* sono i chierici elevati a maggiori dignità secondo quanto disposto dalla bolla *In eminenti*; cfr. Appendice I, pp. 133-135. In generale sull'argomento, cfr. Maria Grazia Pastura-Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, con contributi di Paolo Cherubini, Luigi Londei, Marina Morena e Daniela Sinisi, Archivio di Stato di Roma, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 1984, p. 56.

³² Il numero è fissato dallo stesso Eugenio IV con la bolla *Inter coetera gravia* del 9 luglio 1438. Pio V, nel 1571, lo aumenta a dodici con la bolla *Romanus Pontifex tamquam providus Pater familias* e, dopo varie diminuzioni, è riconfermato a dodici da Sisto V con la bolla *Sic humani* del 5 settembre 1587; *Ivi*, p. 58.

³³ Sull'avvocato dei poveri, il cui compito era quello di difendere gratuitamente i diritti delle vedove, dei minorenni e dei derelitti, cfr. Ottavio Pio Conti, *Origine, fasti e privilegi degli avvocati concistoriali. Memorie storiche*, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1898, pp. 64-65; Carlo Bartolomeo Piazza, *Eusevologio romano ovvero delle opere pie di Roma*, Roma, Cesaretti e Paribeni, 1968, p. 189.

³⁴ Questo funzionario si occupava degli interessi del fisco nelle cause presso i vari tribunali; cfr. Girolamo Lunadoro, *Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi magistrati & offitij, con la loro distinta giurisdizione. Del Sig. Cav. Girolamo Lunadoro*, in Padova, per P. Frambotto 1650, p. 50.

³⁵ Nell'ambito del funzionamento del tribunale della camera apostolica, il decano svolge un ruolo di primo piano. Sin dalle origini, infatti, a lui sono attribuite varie mansioni, dalla potestà di riunire tutti i chierici, alla facoltà di promuovere le cose da farsi e di esigere i loro voti, di occuparsi dell'altare del collegio, dei suoi diritti pecuniari e di quelli del sacerdote; e ancora di detenere il sigillo del collegio e il libro delle costituzioni. Sul cerimoniale che si tiene ad ogni seduta del tribunale, in cui il decano svolge quasi un ruolo da protagonista, e sulle complesse procedure giudiziarie si rimanda, in particolare, a Giovan Battista De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae, De Iudiciis*, Par. I, *Relatio Romanae Curiae forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, Romae Typis Haeredum Corbelletti, MDCLXXIII, disc. XXXIII, n. 15 e 16.

rilevanza nella nuova organizzazione post-Restaurazione, e del «mensario», ossia il chierico del mese cui spetta, in particolare, la tenuta dei registri sui quali annotare le proposte e le risoluzioni prese³⁶. Eugenio IV inoltre afferma il principio che la discussione deve avvenire collegialmente e in maniera informale, *sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*.

Si deve, invece, a Leone X (1513-1521) la puntualizzazione delle funzioni del tribunale, sino ad allora descritte genericamente dalle costituzioni pontificie. In particolare, con la bolla *Sicut prudens* del 3 gennaio 1518³⁷, questo pontefice affida alla camera la vigilanza sul corretto esercizio della giustizia nelle province nonché sull'operato dei tesoriere provinciali³⁸ e la gestione degli appalti e il controllo sul movimento del denaro pubblico tra le amministrazioni coinvolte, con l'ausilio dell'ufficio di computisteria³⁹. Di conseguenza, la camera acquisisce anche la giurisdizione economica, vale a dire il controllo ed il sindacato sui conti pubblici, che va ad aggiungersi a quella giurisdizionale.

Significativo per la definizione delle competenze è l'intervento attuato da Pio IV (1559-1565) con le due costituzioni *Romanus pontifex, Christi vicarius* del 27 maggio 1562⁴⁰ e la *Cum inter coeteras* dell'1 novembre 1564⁴¹. A questo pontefice, infatti, si deve l'assegnazione al tribunale della camera dell'esclusiva competenza sulle questioni giudiziarie relative ad interessi camerale; l'introduzione del principio della distribuzione delle competenze in base al quale le cause in primo grado sono dibattute davanti al camerlengo, al tesoriere o ai singoli chierici secondo le reciproche competenze, mentre quelle in secondo grado sono discusse in piena camera cui compete anche il sindacato finanziario⁴². Con i provvedimenti di Pio IV prende il via una nuova fase nel corso della quale sarà progressivamente sottratto alla piena camera ogni tipo di competenza nello

³⁶ Il mensario, oltre ad assistere il decano nelle sue funzioni, si occupa della tenuta dei libri camerale. Anche il decano avrebbe avuto questa incombenza, essendo il chierico del mese di gennaio; tuttavia, per via dei tanti impegni, ne viene esautorato e per suo conto agisce il chierico di dicembre; cfr. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 155-165.

³⁷ *Sicut Prudens*, 3 gennaio 1518, in *Bullarium privilegiorum diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio, opera et studio Caroli Cocquelinus* (d'ora in poi *Bull. Rom.*), t. 3, Romae, typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronymi Mainardi, 1741, p. 455; cfr. Appendice I, pp. 135-136.

³⁸ Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 58.

³⁹ Sulla computisteria generale, si veda il contributo di Paolo Cherubini, *La Computisteria generale*, in Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 179-192; Pastura, *L'archivio della Computisteria generale della Camera apostolica dopo la riforma di Benedetto XIV (1744): ipotesi di ricerca*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981.

⁴⁰ *Romanus pontifex, Christi vicarius*, 27 maggio 1562, in *Bull. Rom.*, t. 4, parte II, p. 77; cfr. Appendice I, pp. 136-137.

⁴¹ *Cum inter coeteras*, 1 novembre 1564, in *Bull. Rom.*, t. 4, parte II, p. 139. Si tratta di uno dei provvedimenti più significativi della storia dello Stato pontificio, che ribadì alcuni dei principi basilari della struttura della pubblica amministrazione; per il testo nella sua versione integrale, cfr. Appendice I, pp. 137-144.

⁴² Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 58-60.

specifico settore finanziario, trasferendone le funzioni a congregazioni istituite *ex novo* all'interno del tribunale della camera⁴³.

Un'iniziale stabilizzazione del tribunale della camera si ha con Sisto V (1585-1590) e rimarrà tale, pur se con leggere modificazioni, fino alla riforma del 1816 di Pio VII, con la seguente struttura: il camerlengo, il tesoriere, i dodici chierici e il presidente della camera, il commissario generale, l'avvocato fiscale, tre sostituti commissari e i notai segretari e cancellieri di camera⁴⁴.

I pontificati successivi sono caratterizzati dal susseguirsi di altri provvedimenti, bolle e costituzioni che porteranno ad una lenta ma sempre più puntuale definizione dei compiti del camerlengo, del tesoriere e dei singoli chierici. Nel quadro della giustizia camerale, occupa un certo rilievo la riforma settecentesca di Benedetto XIV (1740-1758) del 18 aprile 1746⁴⁵, che apporta ulteriori modifiche alle funzioni giudiziarie delle magistrature camerali e al sistema delle finanze.

Com'è noto, l'occupazione francese ha un peso rilevante sulla giustizia romana e nell'evoluzione del sistema giudiziario post-Restaurazione. La breve parentesi della prima Repubblica Romana (1798-1799) va individuata come il momento iniziale del processo di penetrazione dell'ordinamento giuridico francese in territorio romano⁴⁶. Un tentativo di ritorno alla tradizione viene sperimentato, durante la prima Restaurazione pontificia (29 settembre 1799-16 maggio 1809), da Pio VII che con la costituzione *Post diuturnas* del 30

⁴³ Sull'argomento, si veda quanto riportato alle pp. 51-52.

⁴⁴ Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, vol. 3 (N-R), Roma, Le Monnier, 1986, pp. 1089-1090.

⁴⁵ *Apostolicae Sedis Aerarium*, 18 aprile 1746, in *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, vol. 2, Venetiis, Bartholomaei Occhi, MDCCLXVIII, p. 15; cfr. Appendice I, pp. 144-152.

⁴⁶ Sull'argomento cfr. ASRm, Bibl., *Collezione di carte pubbliche, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana*, 5 vol., Roma, Luigi Perego Salvioni, 1798-1799. Sulle novità apportate all'organizzazione giudiziaria ed amministrativa, cfr. Mario Battaglini, *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica romana del 1798-1799*, Milano, Giuffrè, 1998; Alvazzi Del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, «Rivista di storia del diritto italiano», 64 (1991), pp. 217-232; David Armando - Massimo Cattaneo, *Una rivoluzione difficile. La Repubblica Romana del 1798-1799*, Pisa - Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000; Luigi Fiorani - Domenico Rocciolo, *Chiesa romana e Rivoluzione francese 1798-1799*, Roma, Ecole française de Rome, 2004. Per studi di settore, cfr. Louis Madelin, *La Rome de Napoleon. La nomination française à Rome de 1800 à 1814*, 2 vol., Paris, 1927 [4^a ed.]; Vittorio Emanuele Giuntella, *La giacobina repubblica romana (1798-1799). Aspetti e Momenti*, «Archivio della Società romana di storia patria», 73 (1950), n. 1/4, pp. 1-213; Carlo Ghisalberti, *Le costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano, Giuffrè, 1957; Battaglini, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Milano, Giuffrè, 1971; Alessandro Miniero, *Il «Monitore di Roma»: un giornale giacobino?*, «Rassegna storica del Risorgimento», 71 (apr.-giu. 1984), n. 2, pp. 132-169; Marina Formica, *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994; Anna Maria Rao, *Roma e Napoli nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, a cura di Philippe Boutry, Francesco Pitocco, Carlo Maria Travaglini, Napoli, E.S.I., 2000, pp. 442-454; Lucy Riall, *Rivoluzione, repubblicanesimo e Risorgimento: Roma e i suoi storici, 1798-99 e 1849*, «Roma moderna e contemporanea», 9 (2001), n. 1/3, pp. 285-306.

ottobre 1800⁴⁷ cerca di riorganizzare lo Stato. Tra l'altro, al camerlengo, oltre alle precedenti competenze, viene attribuito il «ministero della legislazione economica»⁴⁸ dal quale dipendono il tesoriere generale e altri ufficiali camerari, mentre il sistema delle finanze e le imposte vengono assegnate al tesoriere; vengono inoltre soppresse la congregazione per la revisione dei conti e la congregazione camerale, i cui poteri passano al tribunale della piena camera⁴⁹. Nel complesso, con la *Post diuturnas* la giustizia resta ancora molto legata alla tradizione.

Il processo di penetrazione dell'ordinamento francese riprende ed ha la massima diffusione con l'occupazione del 1809 e l'annessione all'Impero francese, quando Pio VII viene arrestato e resta prigioniero in Francia fino al maggio 1814. Il decreto imperiale 17 maggio 1809, pubblicato a Roma il 10 giugno, segna la fine del potere temporale e l'inizio della dominazione napoleonica: Roma è solennemente dichiarata «libera città imperiale»⁵⁰ e ne viene affidata la gestione ad un organo provvisorio, la *Consulta straordinaria per gli Stati romani*⁵¹, che avrebbe dovuto compiere le operazioni preparatorie d'inserimento dei territori pontifici nell'Impero francese entro l'1 gennaio 1810⁵².

⁴⁷ *Post diuturnas*, 30 ottobre 1800, in *Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII. Andreas Advocatus Barbèri; additis summaris, adnotationibus, indicibus, opera, et studio comitis Alexandri Spetia* (dal vol. 6: *opera, et studio Rainaldi Segreti*), vol. 11, Roma, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1846, da p. 48; cfr. Appendice I, pp. 152-155, XII.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. quanto riportato alle pp. 51-52.

⁵⁰ ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 151. Il decreto del 17 maggio 1809 è pubblicato nel *Bollettino delle leggi e decreti imperiali della Consulta Straordinaria negli Stati Romani*, poi *Bollettino delle leggi*, attraverso il quale il governo francese diffonde i suoi provvedimenti; cfr. ASRm, Bibl., *Bollettino delle leggi e decreti imperiali della Consulta Straordinaria negli Stati Romani*, vol. 1, Roma, Luigi Perego Salvioni Stampatore, 1809, pp. 2-4.

⁵¹ La consulta, presieduta dal generale Mollis, governatore di Roma e composta di personalità di spicco come Joseph de Gérando, Laurent Janet, Cristoforo Saliceti, Ferdinando Dal Pozzo e Cesare Balbo, è prorogata fino all'1 aprile 1810 e sciolta il 31 dicembre seguente. Sull'attività politico-amministrativa da essa svolta e l'archivio, cfr. Carla Nardi, *Napoleone a Roma. La politica della Consulta romana*, Roma, École française de Rome, Palais Farnèse, 1989; Ead., *Consulta Straordinaria per gli Stati Romani*, Roma, ASRm, 1990. Si rimanda anche al già menzionato studio di Alvazzi Del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale*, cit.

⁵² Il territorio viene suddiviso basata sul modello francese, *Départements, Arrondissements, Cantons e Communes* con decreto del 15 luglio 1809; a capo vi è il prefetto di nomina imperiale, con ampio potere politico e amministrativo nel dipartimento. Napoleone paragona la figura prefettizia alle «masse di granito», che considera l'anello ferreo di congiunzione tra il centro e la periferia; ponendo l'accento sulla differenza tra il prefetto dell'unità italiana e quello francese, lo studioso Melis parla di «centralismo debole» per la realtà italiana; cfr. Guido Melis, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, da p. 75. Il prefetto napoleonico è assistito da un consiglio di prefettura con sede nel capoluogo del dipartimento; ad ogni circondario è preposto un sottoprefetto, obbligato a risiedere nel capoluogo del circondario stesso; cfr. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio*, cit., p. 447. Con il decreto 2 agosto 1809, l'ex Stato pontificio è suddiviso nei due dipartimenti del Tevere e del Trasimeno. Il Dipartimento del Tevere comprende i circondari di Tivoli, Velletri, Frosinone, Viterbo e Rieti; mantiene tale denominazione sino a che, con il Senato-consiglio organico 17 febbraio 1810, Roma perde lo status di «città libera» per diventare capoluogo dell'omonimo dipartimento e «seconda città dell'Impero». Il Dipartimento del Trasimeno con capoluogo Spoleto comprende invece i circondari di Perugia, Todi, Spoleto e Foligno. L'1 gennaio 1811, Roma e i territori ex-pontifici vengono inseriti a tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell'Impero

Dell'organizzazione della nuova struttura giudiziaria è incaricato il magistrato piemontese Ferdinando Dal Pozzo⁵³, per la notevole esperienza maturata nel campo. Il decreto 13 giugno 1809 stabilisce che il *Code Napoléon* sarebbe entrato in vigore dal successivo agosto. Sciolta la camera apostolica il 15 giugno, la consulta si occupa dell'organizzazione della giustizia e sopprime tutte le magistrature pontificie, vale a dire i tribunali camerale di prima istanza e di piena camera, i tribunali della segnatura, della rota, del buon governo e tutte le altre giurisdizioni incaricate dell'amministrazione e dell'esercizio della giustizia sia civile che criminale. Al loro posto, ad imitazione della realtà parigina, sono create nove «giustizie di pace», il tribunale di primo grado, il tribunale di commercio e la corte d'appello a Roma, per i ricorsi contro le sentenze che quelli avrebbero emesso; in materia penale nascono tribunali di polizia semplice, altri correzionali e la corte di giustizia criminale per ciascun dipartimento⁵⁴.

Viene, inoltre, stabilito che le nomine di giudici, procuratori generali, cancellieri e difensori, ad eccezione dei giudici di pace, spettino all'imperatore. Aspetti quali la severità, il rigore e la celerità di giudizio, l'organizzazione unitaria e gerarchica, la rapidità delle procedure e la sommarietà di alcuni tipi di giudizi non potranno essere più ignorati. Elementi che, con la caduta del sistema napoleonico, condizioneranno il ritorno all'antico regime nello Stato pontificio⁵⁵; numerose le difficoltà che si dovranno affrontare nel ripristinare la vecchia forma di governo e nel ristabilire la sovranità temporale del pontefice.

La situazione in cui versa lo Stato rende, di fatto, impossibile l'adozione di un ordinamento che sia in grado di far fronte alle necessità, presenti e future, dell'intero territorio statale; a questo si aggiungono le trattative per le condizioni diplomatiche di rientro del pontefice e definiti i confini dei suoi domini, per cui il cardinal Consalvi, in qualità di segretario di Stato, parte per Parigi facendo ritorno a Roma solo nell'estate del 1815.

francese, costituendo la XXX^a Divisione Militare; cfr. Alvazzi Del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli «Stati Romani» nel periodo napoleonico(1808-1814)*, Roma, Euroma La Goliardica, 1990, p. 49.

⁵³ Marco Gosso, *Dal Pozzo Giuseppe Maria Ferdinando*, in *DBI*, cit., vol. 32 (1986), pp. 229-233.

⁵⁴ Alvazzi Del Frate, *Le istituzioni giudiziarie*, cit., p. 55.

⁵⁵ Per il quadro ecclesiale del periodo, cfr. Anton van de Sande, *La Curie Romaine au début de la restauration: le problème de continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie, 1814-1817*, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979.

1.3 La fase di transizione: l'azione di ripristino (1814-1816)

La precarietà del momento spinge Pio VII a favorire una fase transitoria, che viene affidata al cardinal Rivarola il quale giunge a Roma il 10 maggio 1814 in veste di delegato apostolico, con l'incarico di organizzare e installare un governo provvisorio:

riassumendo Nostro Signore il libero esercizio della Sovranità nei suoi Stati, si è degnata in virtù di Speciale Chirografo in Cesena li 4 del corrente Maggio di destinare a tale onorevole incarico Monsignore Agostino Rivarola colla qualità di Delegato Apostolico, e con ordine di stabilire per ora un Governo provvisorio da durare a suo piacimento, finché tornato alla sua Sede, dopo aver preso le necessarie cognizioni di tutto sia in grado di dare quelle provvidenze, che crederà più convenienti al miglior bene dè suoi amatissimi Sudditi⁵⁶.

Al Rivarola si deve la decisione di recuperare le magistrature pontificie soppresse dai francesi e il netto rifiuto di quanto era stato fatto durante la dominazione napoleonica. L'*iter* seguito nel ripristino del tribunale della camera è ben descritto in un volume⁵⁷ che riunisce la corrispondenza del cardinal Rivarola e le risoluzioni prese nel periodo maggio-settembre 1814, durante il quale ha la guida dello Stato pontificio e la presidenza della *Commissione di Stato*⁵⁸, l'organismo che lo affianca nella gestione del governo.

La commissione, sin dalla prima riunione dell'11 maggio, dopo aver deliberato sui vari rami dell'amministrazione, prende atto dell'esigenza di un pronto intervento in ambito giudiziario. Nell'immediato «tre giudici sono perciò stati provvisoriamente nominati con le facoltà, e con le attribuzioni dell'AC nelle persone degli avvocati Galimberti, Colapietro e Chiodi» e vengono, tra gli altri, ripristinati il tribunale della segnatura e il tribunale ecclesiastico del vicariato⁵⁹. Per quelle che possono essere le immediate esigenze d'intervento viene ripristinata anche la giurisdizione civile delle presidenze camerali

⁵⁶ ASRm, *Congregazioni diverse*, b. 1, vol. 4.

⁵⁷ *Ibidem*. Si tratta di un volume intitolato *Governo Provvisorio in Roma dal 10 maggio al 25 settembre 1814 Protocollo e Copia lettere del Pro-Segretario dal 27 maggio al 25 settembre 1814 e del Delegato apostolico monsignor Rivarola, Presidente della Commissione di Stato dal 10 maggio al 14 giugno 1814*, composto di tre parti: «Registro di Biglietti dal Pro Segretario di Stato Cardinal Pacca a Monsignor Rivarola Presidente della Commissione di Stato»; «Registro di Biglietti del governo provvisorio dal 10 maggio 1814»; «Risoluzioni di Monsignor Rivarola di concerto colla Commissione di Stato nel 1814». È un documento di grande importanza, perché conservando i verbali della commissione di stato, nonché le minute della corrispondenza di Agostino Rivarola con la segreteria di Stato permette di ricostruire giorno dopo giorno le fasi della riorganizzazione del governo di Roma e in generale pontificio nel periodo che precede l'effettivo rientro di Pio VII.

⁵⁸ La Commissione, che viene istituita da Pio VII con chirografo 4 maggio 1814, si compone di importanti personalità del tempo, sia laiche che ecclesiastiche: «monsignor Rusconi, monsignor Sanseverino, monsignor Pedicini, monsignor Cristaldi, monsignor Barberi, Cavalier Don Giacomo Giustiniani, Marchese Ercolani, Conte Parisani, e del Segretario Francesco Franci»; ciascuno ha competenza in un determinato settore dell'amministrazione pontificia; cfr. *Ivi*, p. III, c. 1r.

⁵⁹ Sulle risoluzioni prese dalla Commissione nel corso di questa prima seduta, cfr. *Ivi*, p. III, c. 3r.

incaricandone monsignore Stanislao Sanseverino⁶⁰; nei fatti, però, il ripristino avviene distribuendo le presidenze tra i membri della commissione⁶¹.

Al ristabilimento delle presidenze si collega la decisione di assegnare al neo ripristinato tribunale della segnatura i ricorsi contro le sentenze non appellabili da esse emesse, che in precedenza erano di competenza della piena camera in figura di segnatura⁶².

Un altro tema che richiede un sollecito intervento da parte della commissione, per la delicatezza della materia, è quello della revisione dei conti delle amministrazioni pontificie, sino ad allora spettante alla piena camera⁶³. Se ne affida l'incarico ad una "squadra" composta dall'avvocato Pier Maria Gasparri, come primo sostituto della Camera, e da Giovanni Sala, Francesco Brancadoro e Giuseppe Vassalli, come computisti⁶⁴.

Colpisce l'assenza, nella seduta dell'11 maggio, di ogni riferimento al tribunale della camera; si può spiegare tale silenzio pensando all'impossibilità, per i membri della commissione, di poter pervenire al suo ripristino immediato, data la complessa e intricata articolazione che lo contraddistingueva. In quest'ottica, l'intervento sulle presidenze può essere letto come il primo passo, quello meno impegnativo, da cui partire nel processo di ripristino dell'intera struttura giudiziaria camerale.

Sintomatico delle difficoltà di procedere al definitivo ripristino risulta il m.p. 26 giugno 1814⁶⁵, con il quale Pio VII sancisce che il tribunale della camera venga «attualmente» rappresentato dalla commissione. Riferimento esplicitato in maniera

⁶⁰ «Per le materie, e controversie relative alle Presidenze Camerali, che meritano più pronti, ed istantanei provvedimenti, è stata ripristinata la Giurisdizione Civile delle medesime, la di cui sistemazione è stata commessa a Monsignor Sanseverino»; *Ibidem*.

⁶¹ Nei *Bandi* conservati nella biblioteca dell'ASRm si conservano le notificazioni emesse dai membri della Commissione per riattivare le singole presidenze. Nello specifico, Sanseverino è responsabile del commissariato delle armi e del mare, della presidenza delle strade, delle ripe, degli archivi e della zecca; Rusconi è incaricato della sorveglianza delle università Sapienza e Gregoriana, delle scuole e delle biblioteche, delle poste, delle antichità e lavori per l'abbellimento della città; Pedicini e Barberi si occupano delle attribuzioni della S. Consulta e della sanità; Cristaldi, degli affari della Congregazione del buon governo e della beneficenza di Roma; Giustiniani s'interessa del governo di Roma e del suo distretto, e della Presidenza delle carceri; infine, Ercoloni e Parisani si occupano rispettivamente del tesorerato e di Annona e Grascia. Quanto detto si evince dalla notificazione del Rivarola del 14 maggio 1814, con la quale rende nota la struttura del governo provvisorio e la ripartizione tra i suoi componenti dei diversi rami dell'amministrazione; cfr. ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 159.

⁶² ASRm, *Congregazioni diverse*, b. 1, vol. 4, p. II, cc. 29v-30r. Si tratta del biglietto del governo provvisorio del 22 maggio 1814 per il «signor Avvocato Ceccopieri, prefetto del Tribunale Provvisorio della Segnatura».

⁶³ La *Post diuturnas* del 1800 sopprime le congregazioni dei conti e camerale ed attribuisce al tribunale della piena camera il sindacato finanziario sui conti delle amministrazioni pubbliche, funzione che non aveva più esercitato a partire dalla emanazione della costituzione *Cum inter coeteras* di Pio IV del 1564; cfr. Appendice I, pp. 137-144.

⁶⁴ ASRm, *Congregazioni diverse*, b. 1, vol. 4, p. II, c. 24v. Si tratta del biglietto del 20 maggio 1814 spedito a Gasparri, Brancadoro, Vassalli e Sala.

⁶⁵ Di questo provvedimento, si apprende notizia dal biglietto del Pacca del 27 maggio 1814; cfr. *Ivi*, p. I, c. 6r.

inequivocabile nel biglietto del 27 giugno seguente del cardinale Bartolomeo Pacca, pro segretario di Stato, al Rivarola per la convocazione della commissione per la cerimonia di riscossione dei censi e tributi:

dovendo seguire secondo l'inveterato costume nella vigilia, o mattina della Solenne Festività de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo la prestazione, e il pagamento de' consueti Censi, e Tributi a favore della Santa Sede, e della Cammera (*sic*) Apostolica, la Santità di Nostro Signore considerando, che il Tribunale della piena Cammera (*sic*) non è stato ancora ripristinato, e ch'Esso all'incontro è attualmente rappresentato dalla Commissione di Stato con Suo Motu proprio in data di ieri mentre ha autorizzato il Signor Cardinale Camerlengo ad intervenire alla sodisfazione dei detti Censi, e Tributi, quantunque non sia stato ancora preconizzato in Concistoro, ha similmente determinato, che in luogo del Tribunale della Cammera (*sic*) v'intervengano per questo anno tutti li Membri componenti l'enunciata Commissione di Stato, e che l'atto della prestazione abbia la sua validità come se vi assistesse il Tribunale suddivisato della piena Cammera (*sic*). Se ne porge pertanto il riscontro a Monsignor Presidente della Commissione di Stato, affinché deduca a notizia degl'Individui componenti la medesima questa Sovrana deliberazione⁶⁶.

Solo il 16 agosto sempre il Pacca comunica al Rivarola la volontà del pontefice di ristabilire «ben presto» anche il tribunale della camera preannunciando che, di conseguenza, sarebbero cessate le attribuzioni della commissione⁶⁷ e con notificazione del 19 agosto seguente si procede anche al ripristino del tribunale del camerlengo⁶⁸. Finalmente il 3 ottobre monsignore Alessandro Lante, decano dei chierici di camera, comunica l'avvenuto ripristino del «Pieno Tribunale della Camera»:

per Sovrana determinazione della Santità di Nostro Signore comunicataci per organo della Segreteria di Stato con Biglietto del 23 settembre prossimo passato, il Pieno Tribunale della Camera, interrotto dalle ben luttuose vicende, è stato ripristinato in tutte le sue Presidenze, Giurisdizioni e Privilegi a norma delle Costituzioni apostoliche. Ci facciamo pertanto solleciti di prevenirne il Pubblico a sua istruzione per tutti i rapporti sì giudiziari, che extragiudiziali, ed economici⁶⁹.

Ripristino che viene attuato nell'antica struttura, la stessa che gli era stata conferita dalle diverse costituzioni pontificie che ne hanno disciplinate la composizione e le funzioni dal sec. XV in poi. Pur con le due interruzioni francesi del 1798-1799 e del 1809-1814, si riscontra, dunque, una sostanziale continuità nell'attività fiscale e amministrativa del tribunale dalla sua istituzione, che risale agli inizi del Cinquecento, fino al settembre del 1816, data d'avvio della nuova organizzazione amministrativa e giudiziaria introdotta da Pio VII, che interverrà modificandone sensibilmente la struttura. Una riorganizzazione resa

⁶⁶ *Ivi*, p. I, c. 7v. Con biglietto precedente del 23 giugno, si comunica che dovranno intervenire alla cerimonia di riscossione dei tributi «il Cardinal Camerlengo, o in di Lui mancanza il Cardinale Segretario di Stato, il Tesoriere pro tempore, Monsignore Fiscale della Camera, e Mons. Fiscale del Governo», in modo da legalizzare l'atto in quanto componenti del soppresso tribunale della camera.

⁶⁷ *Ivi*, p. I, c. 16.

⁶⁸ ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 160. Oltre alla citata notificazione del camerlengo Bartolomeo Pacca del 19 agosto 1814, nella *Collezione dei bandi* è possibile trovare riferimenti espliciti al ripristino delle singole magistrature.

⁶⁹ *Ibidem*, notificazione del decano Alessandro Lante, del 3 ottobre 1814.

inevitabile dalla profonda penetrazione nel tessuto sociale, in parte dello Stato, degli istituti giuridici francesi e nonostante l'atteggiamento di opposizione del cardinal Rivarola e del partito "zelante" cui apparteneva, ma in linea con le richieste che giungono dalla società per le mutate condizioni di vita. Una commistione di fattori evidenzierà, ben presto, l'urgente necessità di un rinnovamento delle antiquate e complesse procedure giudiziarie che coinvolga, significativamente, tutte le magistrature pontificie senza distinzione alcuna. Vi risponde prontamente il Consalvi all'indomani del suo rientro a Roma nel 1815, al termine della missione diplomatica che come segretario di Stato lo aveva impegnato per lungo tempo a Parigi nelle trattative di rientro del pontefice e di restituzione dei suoi territori. Riassunta l'effettiva direzione degli affari interni e forte dell'appoggio di Pio VII, il Consalvi dà corso in breve tempo al progetto di riforma dello Stato ecclesiastico, che trova concreta attuazione nei 248 articoli del m.p. 6 luglio 1816, *Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, e nei regolamenti annessi⁷⁰. Il provvedimento, riconoscendo il valore della legislazione francese, preannuncia tra l'altro l'intenzione di riformare l'ordinamento giudiziario prevedendo in tempi brevi la compilazione di una serie di codici⁷¹. In attesa della loro elaborazione, il m.p. affronta diversi aspetti sia in campo civile che penale introducendo la pubblicità delle procedure, l'obbligatorietà della motivazione nella formulazione delle sentenze, l'organizzazione gerarchica dei tribunali e una puntualizzazione delle rispettive competenze, nell'ottica di una decisa semplificazione del sistema giudiziario. Questi primi contenuti enunciati nel testo della riforma sarebbero stati, poi, ampliati e regolamentati dal c.p.c. promulgato da Pio VII il 22 novembre 1817, che rimane l'unico codice sino al 1831⁷².

⁷⁰ Il m.p. è suddiviso in sei titoli, per un totale di 248 articoli. Seguono la *Tabella del riparto territoriale*, un'appendice con il regolamento per i ricorsi da presentarsi relativamente a tale riparto e poi i regolamenti sul bollo, sulle ipoteche e sul registro, nonché una particolare normativa disposta per la città di Bologna. Si segnala anche il regolamento sulla revisione dei conti spettante al tribunale della piena camera, di cui si parlerà diffusamente nelle pagine successive. Il tit. I (artt. 1-74) riguarda l'*Organizzazione governativa*; il tit. II (artt. 24-75) affronta l'*Organizzazione dei tribunali civili*; il tit. III (artt. 76-101) l'*Organizzazione dei tribunali criminali*; il tit. IV (artt. 102-146) fissa varie *Disposizioni legislative*; il tit. V (artt. 147-188) comprende l'*Organizzazione delle Comunità*, infine, il VI ed ultimo titolo (artt. 189-238) contiene l'*Organizzazione finanziaria*; cfr. *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit.

⁷¹ Cfr. *Ivi*, II, art. 75: «colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale legislazione, al quale effetto sono deputate tre commissioni composte di soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti codici legislativi, che comprenderanno l'intera legislazione da osservarsi nei giudizi civili, criminali e commerciali, ed i metodi di attivazione e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.». Sull'argomento si veda Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie*, cit., p. 59; Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio*, cit., p. 146.

⁷² Sebbene ultimata, la codificazione civile e penale non vede la pubblicazione a causa della forte opposizione del partito degli zelanti. La questione è affrontata in maniera dettagliata da Aquarone, a cui si rinvia; cfr. *Ivi*, p. 162.

1.4 Le riforme consalviane e il nuovo assetto giudiziario camerale (1816-1824)

Nell'ambito della riforma dei tribunali civili trova ampio spazio anche la riorganizzazione del tribunale della camera.

Nello specifico il m.p. del 1816, nel definire un primo, seppur ancora provvisorio assetto della funzione giudiziale della camera apostolica, rappresenta un momento di svolta importante nel processo evolutivo del tribunale della camera. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni giudiziarie⁷³, infatti, esso cessa definitivamente di esistere nel modo e nella maniera in cui aveva funzionato per secoli. Un mutamento significativo va individuato nell'istituzione *ex novo* di magistrature (i tribunali dell'uditore del tesoriere, quello dell'uditore del camerlengo e il collegiale) preposte a singoli e definiti ambiti della giustizia camerale, che vanno ad affiancarsi a quelle che sopravvivono (il tribunale della piena camera, le presidenze o le prefetture), ma sulle quali s'interviene modificandone la composizione e le funzioni; per ognuna viene, però, riaffermata l'esclusiva competenza in materia camerale e si esclude ogni possibile forma d'intervento in merito da parte di tribunali diversi⁷⁴. Un altro elemento d'innovazione è strettamente collegato alla recente suddivisione del territorio, per via della quale si rende necessaria la redistribuzione di ruoli tra i vecchi e nuovi colleghi giudicanti che sembra tradursi nella prevalenza dell'elemento laico nell'esercizio della funzione giudiziaria svolta nelle delegazioni, mentre la giustizia in Roma e Comarca è in mano agli ecclesiastici⁷⁵. Nessuna innovazione, invece, viene introdotta rispetto alle procedure che, in sostanza, conservano la complessità e il formalismo di sempre. Lo si evince dalle stesse disposizioni che, salvo rare eccezioni, nel descrivere le modalità di giudizio delle singole magistrature richiamano esplicitamente all'osservanza dei «metodi già stabiliti» dalle antiche costituzioni.

⁷³ Le disposizioni del 1816 sarebbero dovute entrare in vigore l'1 settembre dello stesso anno. Tuttavia, l'installazione della nuova organizzazione giudiziaria viene prorogata all'1 novembre con notificazione del cardinal Consalvi del 23 agosto 1816 l'alto numero delle cause irrisolte, per non «arrecare grave pregiudizio alle parti» dal cambiamento dei giudizi alla fine dell'anno forense. Questa notificazione si conserva in ASRb, *Bandi*, b. 165.

⁷⁴ Viene, quindi, riconfermata al Tribunale della camera la competenza «limitatamente agli affari e alle questioni aventi per oggetto l'interesse del *fisco*, cioè dello Stato», secondo quanto sancito dalla costituzione *Romanus pontifex, Christi vicarius* di Pio IV del 1562, cui si è fatto cenno a p. 16; cfr. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 58.

⁷⁵ Il m.p. del 1816 dedica un'attenzione particolare alle qualità che devono possedere i giudici (art. 68 e successivi). Un'indagine dettagliata sui giudici pontifici nel sec. XIX si deve a Luigi Lacchè, che nel suo studio ne esamina la carriera e il ruolo alla luce della dominazione napoleonica e delle riforme consalviane, evidenziando proprio la prevalenza dell'elemento laico nelle province; cfr. Luigi Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale"*, in *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 167-201.

Il nuovo quadro strutturale della giurisdizione civile ordinaria⁷⁶, dall'1 novembre 1816, data dell'effettiva installazione dei nuovi tribunali, è il seguente:

- l'*assessore camerale* è giudice di primo grado per le cause **inferiori** alla somma di 200 scudi nelle delegazioni;
- l'*uditore del camerlengo* e l'*uditore del tesoriere* giudicano le cause di valore **non superiore** agli 825 scudi nei territori di Roma e della Comarca;
- il *tribunale collegiale camerale*, composto dagli uditori del camerlengo e del tesoriere nonché dal presidente della camera, giudica le cause di ammontare **superiore** agli 825 scudi in Roma e Comarca; inoltre, acquisisce la competenza esclusiva come giudice di primo grado per le cause di valore **superiore** ai 200 scudi nelle delegazioni, dove rappresenta anche il grado di appello nei ricorsi contro le sentenze degli assessori camerali;
- il *tribunale della piena camera*, conservando la composizione dei dodici chierici e del presidente della camera, giudica in appello contro le sentenze di valore **superiore** ai 300 scudi pronunciate da un uditore oppure dall'altro, e contro quelle di valore **superiore** agli 825 scudi emesse dal tribunale collegiale; peraltro, mantiene la funzione di segnat⁷⁷ nei confronti delle magistrature sottoposte alla sua giurisdizione nelle quali si individua il tribunale della camera, e gli viene riconfermata la competenza circa la revisione e il sindacato finanziario sui conti delle amministrazioni pubbliche dello Stato, funzione già attribuita con la prima Restaurazione, ma di fatto mai esercitata.

Le norme del 1816 coinvolgono anche le presidenze e le prefetture camerali stabilendo che, nelle materie di esclusiva competenza, non potranno più giudicare singolarmente le cause di valore superiore ai 300 scudi. Per alcune, come nel caso dell'annona e della grascia, si dichiara esplicitamente il mantenimento delle rispettive giurisdizioni e, per di più, si richiamano in vigore le precedenti costituzioni che avevano provveduto a disciplinarne le attribuzioni⁷⁸.

Nella nuova realtà giudiziaria del tribunale della camera, seppure persistano richiami al passato, non mancano aspetti che dall'altra ne denunciano in maniera esplicita il cambiamento in atto⁷⁹. Innanzitutto l'istituzione dei tribunali dell'uditore del camerlengo e

⁷⁶ *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. II, artt. 56-62.

⁷⁷ Per l'analisi delle attribuzioni del tribunale della piena camera in figura di segnat⁷⁷, quali la concessione degli appelli in sospensivo o in devolutivo oppure la circoscrizione degli atti e delle sentenze emesse dai tribunali camerali sottoposti alla sua giurisdizione, cfr. pp. 56-65.

⁷⁸ Cfr. *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. II, art. 64.

⁷⁹ In proposito, riferisce il Ciabatta: «Il 6 di questo mese (Luglio 1816) fu pubblicato il così detto Moto proprio di N.S. che portò moltissimi cambiamenti non solo nell'amministrazione, ma nel giudiziario dei Tribunali di Roma e dello Stato. Molte furono le variazioni che ha sofferto il Tribunale della Camera.

dell'uditor del tesoriere che attesta il grado di autonomia e credibilità da essi raggiunto in ambito giudiziario, dopo una plurisecolare reggenza effettiva dei tribunali del camerlengo e del tesoriere. Particolarmente significativa risulta, poi, la scelta di assegnare al neo istituito tribunale collegiale una competenza territoriale ampia, che lo vede intervenire sia nelle cause del centro che in quelle della periferia, e tale ruolo lo caratterizza in maniera specifica. Soprattutto è innovativa la suddivisione del collegio della piena camera in due turni che l'avvocato Filippo Ciabatta, segretario di camera, così descrive:

in aumento a tutte l'altre innovazione portata dal Moto proprio 1816 vi fu quella, che il Pieno Tribunale dovesse essere diviso in due Turni, e quindi che l'interno regolamento del modo di giudicare fosse adattato alle massime ordinate dal Moto Proprio sud. ed alla qualità del metodo già stabilito nel Pieno Tribunale da tanto tempo⁸⁰.

La piena camera, quindi, cessa di essere un organo unitario dal punto di vista dell'articolazione interna e assume una nuova modalità di giudizio, che sia in appello che in segnatura lascia al ricorrente la facoltà di scegliere se proporre la propria controversia davanti ad un turno o all'altro. Strettamente connessa alla divisione in turni è la decisione di ripartire i chierici in quattro sezioni nei casi in cui la piena camera sia chiamata a revisionare e sindacare sui conti pubblici; attività che viene disciplinata autonomamente rispetto a quella giurisdizionale con apposito regolamento allegato al m.p. del 1816⁸¹.

Nel complesso e nonostante le numerose difficoltà in un contesto storico come quello dei primissimi anni della seconda Restaurazione, l'intervento del Consalvi del 1816 riesce a conferire al tribunale della camera una fisionomia diversa, che resterà in linea di massima immutata fino al 1831 quando, con la riforma di Gregorio XVI (1831-1846), avrà attuazione la vera riforma giudiziaria.

Il c.p.c. 22 novembre 1817 non fa altro che riaffermare quanto disposto nel m.p. del 1816: un esempio emblematico in tal senso appare il permanere di una certa confusione nella distinzione tra "Tribunale della camera" e "Tribunale della piena camera", per lo stretto e sfuggente legame tra le due realtà. Il codice si pone in evidente continuità con le disposizioni del 1816 e consente di affermare la non soppressione del tribunale della camera contrariamente all'opinione di quanti, assumendo come discrimine la sola

Perdette la *Presidenza delle Carceri*, perdette la *giurisdizione de' Feudi spettanti alla R.C.A.*, perdette il diritto alle *Sportule o Propine* in grazia degli uffici di Registro e d'Ipoteche mantenute dopo il Governo Francese, e della continuazione della Carta Bollata»; Ciabatta, *De Reverenda Camera Apostolica*, cit., vol. 2, p. 500.

⁸⁰ *Ivi*, pp. 501-502.

⁸¹ *Regolamento per li rendiconti de' conti, che devono presentarsi al Tribunale della Camera per essere sindacati*, 6 luglio 1816, in *Bull. Rom.*, cit., t. 14, pp. 193-196; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

regolamentazione del 1817, ne hanno asserito il mancato ripristino all'indomani dell'entrata in vigore del codice l'1 gennaio 1818⁸².

Un chiaro indizio che il tribunale della camera non venga soppresso lo si individua nel constatare la sopravvivenza del manuale e del brogliardo, antica prassi in uso presso le magistrature camerali dalla fine del sec. XVII, abolita dal Regolamento del 1818⁸³. Lo testimonia il volume, *Tribunalis Camerae Manualis Audientiae ab anno 1818 ad anno 1827*⁸⁴, pervenuto annesso al fondo *Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)*⁸⁵, che attesta il perdurare dell'uso del manuale per la registrazione delle udienze. In esso, infatti, come nel passato, si conserva la registrazione delle citazioni in giudizio promosse davanti al tribunale collegiale, alla piena camera e al decano. Peraltro, questo manuale permette di ricostruire la composizione dell'intero tribunale della camera poiché registra i cambiamenti avvenuti nel passaggio da un anno giudiziario all'altro. Significativa è anche l'esistenza del «brogliardo» relativo alla registrazione degli atti prodotti dalle parti, e riferentisi alle cause riportate nel manuale, per gli anni 1818-1831 inserito nel fondo *Tribunale della camera apostolica*⁸⁶, nella serie di brogliardi e manuali che si data a partire dal sec. XV. A questi due volumi se ne aggiunge un terzo, a sua volta conservato nel fondo *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e deputazione annonaria (1818-1824)*⁸⁷, composto sia dal brogliardo che dal manuale e relativo alle cause discusse davanti ai tribunali dell'uditore del camerlengo, dell'uditore del tesoriere, del tribunale del prefetto dell'annonna e della deputazione annonaria per gli anni 1818-1824, che non rientrano nei volumi analizzati in precedenza. Se la loro esistenza è sintomatica della non soppressione del tribunale della camera, la diversificata collocazione suggerisce una serie di considerazioni sulle problematiche connesse alla provenienza e alla situazione archivistica di questi archivi. Aspetti, questi, di estremo interesse ci si propone di approfondire in futuro a integrazione della presente ricerca.

Nel loro complesso, i volumi individuati rendono possibile la ricostruzione dell'esatta composizione del corpo camerale e consentono di seguire l'attività giudiziaria esercitata quotidianamente dalle singole magistrature. Essi forniscono, dunque, un'inattesa

⁸² In proposito, l'opinione comune tra gli studiosi è che il tribunale della camera venga soppresso nel 1817. Nelle pagine della *Guida generale* si parla esplicitamente di soppressione: «Con l'editto del 13 mag. 1814 e successivamente con il motuproprio 6 lu. 1816 veniva ripristinato il potere giudiziario della Camera apostolica che poi veniva regolamentato nel codice di procedura civile emanato il 22 nov. 1817. In base a tale regolamento veniva così soppresso il Tribunale della camera apostolica»; *Guida generale*, cit., p. 1200.

⁸³ Si veda, al riguardo, quanto riportato a p. 77.

⁸⁴ Il manuale è stato redatto dall'ufficio notarile facente capo a Giuseppe Mauri ed è relativo agli anni 1818-1827, ad eccezione degli anni 1824-1826 che invece risultano mancanti.

⁸⁵ Cfr. la nota archivistica corrispondente alle pp. 88-90.

⁸⁶ ASRm, *Tribunale della camera apostolica*, vol. 491.

⁸⁷ Cfr. la nota archivistica corrispondente alle pp. 102-104.

e originale prova documentaria all'ipotesi sulla continuità del tribunale della camera: soppresso nel 1809 e ufficialmente ripristinato il 3 ottobre 1814, esso è riconfermato e riorganizzato nella sua struttura e nelle sue competenze dal m.p. 6 luglio 1816; dal novembre successivo, la "macchina della giustizia civile camerale" prende il via nella nuova forma istituzionale e procedurale, ripresa e confermata dal c.p.c. del 1817, ad esclusione di parziali modifiche o integrazioni⁸⁸.

Difatti, in analogia con quanto disposto in precedenza, il codice stabilisce ancora una volta che «la giurisdizione del Tribunale della Camera si estende a tutte le Cause, in cui la Camera ha, o può avere interesse»⁸⁹. L'esercizio della giurisdizione ordinaria appartiene sempre agli assessori camerale nelle delegazioni fino alla somma di 200 scudi, e si descrive il tribunale, definendolo in maniera esplicita «Tribunale della Camera in Roma», come formato dai due uditori del camerlengo e del tesoriere, dal tribunale collegiale e dalla piena camera che conservano le già descritte competenze secondo la materia, il valore e il territorio⁹⁰.

Quando il tribunale si riunisce nel suo insieme, come accade in occasione della riscossione dei tributi alla vigilia dei santi Pietro e Paolo, ne fanno sempre parte in ordine gerarchico il camerlengo che conserva l'antica presidenza⁹¹, il governatore di Roma nonché vice-camerlengo, il tesoriere generale, l'uditore generale, il presidente della camera, il procuratore generale del fisco e il commissario generale; seguono i dodici chierici e i notai della camera apostolica.

È risaputo che i notai ricoprono il ruolo di cancellieri dei tribunali e in questa veste spetta loro la trascrizione delle decisioni prese, delle sentenze e in generale di tutti gli atti prodotti⁹². Pertanto, anche la loro attività si uniforma alle disposizioni del *Regolamento di disciplina per i tribunali civili* del 27 gennaio 1818, con cui si vuole «provvedere al buon ordine, e regolamento dei Tribunali Civili Camerali con la relativa sistemazione degli

⁸⁸ Tra le altre, una correzione è apportata all'art. 58 del m.p. del 1816, dove l'utilizzo del futuro «continueranno», in riferimento alle competenze dell'uditore del camerlengo e di quello del tesoriere, lasciando intendere un esercizio pregresso, aveva dato luogo all'ennesima disputa tra il camerlengo ed il tesoriere. Nel complesso, si tratta soprattutto d'integrazioni che vengono effettuate, con provvedimenti specifici, subito dopo la pubblicazione del m.p. del 1816 e conseguentemente recepite nel c.p.c. del 1817.

⁸⁹ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, art. 834.

⁹⁰ *Ivi*, artt. 833-835.

⁹¹ Il camerlengo, pur conservando la presidenza del tribunale della camera, vede un ridimensionamento delle sue attribuzioni a vantaggio dei rivali di sempre, i chierici e soprattutto il tesoriere. Sull'argomento, cfr. la nota storica sui tribunali dell'uditore del camerlengo e del tesoriere riportata alle pp. 83-85.

⁹² Oltre all'attività privata, questi notai rogano per il papa, il camerlengo, il tesoriere e i chierici di camera preposti alle presidenze dell'annona e della grascia, le uniche a non avere un proprio ufficio notarile: cfr. Maria Antonietta Quesada, *I notai camerale*, in *Archivio di Stato di Roma*, a cura di Maria Antonietta Quesada e Luisa Salvatori, coordinamento scientifico Anna Pia Bidolli, [Viterbo], Betagamma, 2009, pp. 48-49.

Ufficj de' Segretarj, e Cancellieri della Reverenda Camera»⁹³; settore del quale si era già occupato il m.p. del 1816 prescrivendo, tra le altre cose, l'introduzione della lingua italiana per la stesura degli atti giudiziari ad esclusione dei tribunali della piena camera, della rota e della segnatura che, al contrario, dovevano continuare ad usare il latino⁹⁴.

Nello specifico dei tribunali camerale, Pio VII si fa promotore di un significativo intervento, il 27 giugno 1818, con la notificazione a firma del camerlengo Pacca che stabilisce la riduzione, da tre a due, degli uffici notarili per l'accorpamento del 2° al 3° avvenuto alla morte del titolare Luigi Salvatori⁹⁵. Rimangono attivi, pertanto, il 6° e 3° ufficio che sono affidati rispettivamente a Luigi Nardi, e ai due suoi sostituti, e a Giuseppe Mauri⁹⁶, che si avvale a sua volta di tre sostituti, e rimangono due sino al 1871. L'ufficio del Nardi funge da cancelleria per i tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere, mentre il Mauri serve il tribunale collegiale e i tribunali della piena camera e del decano. La stessa notificazione prevede che lo svolgimento dell'attività giudiziaria segua un calendario stabilito delle udienze: il tribunale dell'uditore del camerlengo di martedì e giovedì, mentre quello del tesoriere di mercoledì e sabato; il tribunale Collegiale si riunisce il giovedì, alternandosi tra il giudizio in primo grado e il giudizio d'appello; il tribunale della piena camera due volte a settimana, il lunedì e venerdì e solo nel mese di marzo anche il mercoledì; infine, il decano ogni lunedì. L'esame della documentazione permette di riconoscere che l'*iter* del procedimento giudiziario sancito dal codice del 1817 è seguito fedelmente anche nelle cancellerie camerale⁹⁷ e di rilevare gli ambiti di interesse del tribunale dell'uditore del camerlengo in gabelle, strade, poste, spezierie, università, depositaria urbana⁹⁸, pascolo, caccia, e del tribunale dell'uditore del tesoriere su quanto in generale afferisce al sistema delle imposte e delle finanze, appalti, dogane, gabelle, luoghi

⁹³ ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del motu proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, vol. 2, Roma, Stamperia della RCA, 1818, pp. 325-329: notificazione Bartolomeo Pacca camerlengo, 27 giugno 1818. Questa notificazione, che si conserva anche in ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 172, interviene significativamente in materia di gestione e conservazione documentaria; cfr. l'introduzione archivistica riportata alle pp. 75-82.

⁹⁴ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 102: «Tutti gli atti inclusivamente alla Sentenza, come pure le Scritture de' Difensori dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' Tribunali della Rota, della piena Camera, e della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina».

⁹⁵ ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 172.

⁹⁶ Al Nardi, morto nel marzo del 1820, succede nella gestione dell'ufficio notarile Francesco Romani; il Mauri, invece, è sostituito nel 1819 da Gioacchino Maria Farinetti, alla cui morte subentra invece Filippo Apolloni, nel 1827; cfr. Quesada, *Notai degli uffici della Curia Romana*, in *Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall'elenco di Achille Francois*, a cura di Romina De Vizio, Roma, Fondazione Marco Besso, 2011, pp. XVII-XXIV.

⁹⁷ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. I, art. 1 e sgg.

⁹⁸ La depositaria viene istituita, nel 1574, da Gregorio XIII per la custodia dei beni che venivano pignorati nel corso dei procedimenti giudiziari; cfr. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 19 (1843), pp. 245-250 [voce: "Depositaria urbana dei pegni di Roma"].

di monte e simili⁹⁹. Così come di cogliere la complessità della struttura del tribunale collegiale e di quello della piena camera. Peraltro, emerge che l'attribuzione di una causa ad un tribunale anziché ad un altro dipende dal valore economico delle controversie espresso in scudi, oltre che dalla competenza territoriale. Si coglie, con netta evidenza, lo stretto legame che collega un tribunale agli altri che, in alcuni casi, impedisce di cogliere lo specifico ambito di competenza. Una spiegazione, al riguardo, potrebbe essere la presenza come componenti di più tribunali delle stesse persone, legittimate secondo il grado di giudizio ad agire singolarmente oppure collegialmente lasciando intravedere come se ad ogni organo monocratico ne corrispondesse uno collegiale. Ne sono un esempio evidente il rapporto che lega il decano alla piena camera, i due uditori al collegiale, il prefetto alla deputazione annonaria; in realtà, tale situazione di compresenza degli stessi giudici sembra in netto contrasto con lo spirito delle riforme che auspicano il rispetto della massima correttezza, imparzialità ed equità nei giudizi.

Accanto a questi aspetti si registra, altresì, una moltitudine e sovrapposizione di competenze in un'evidente commistione tra vecchio e nuovo che aggrava il lavoro delle singole magistrature sulle quali, peraltro, pesa la gestione delle cause rimaste irrisolte dopo il 1814, rallentando e ritardando il regolare andamento dei giudizi. Una situazione che compromette negativamente l'efficienza dell'intera attività camerale e ci restituisce l'immagine di una complessa e intricata macchina giudiziaria che procede con grande lentezza e un diffuso malcontento. La documentazione, quindi, permette di cogliere un divario tra quanto disposto a livello normativo e la prassi giudiziaria.

Né la situazione sembra evolvere in meglio con la morte di Pio VII, nel 1823, e il conseguente allontanamento del Consalvi per le sue idee progressiste e moderniste. Con l'ascesa al soglio pontificio di Leone XII, nuove disposizioni si aggiungono alle precedenti in un'ottica di assoluto conservatorismo, al punto che sono riportati in auge i parametri introdotti dalla costituzione *Post diuturnas* del 1800, alimentando ancor più lo scollamento tra norma e prassi.

⁹⁹ Sulle «privative» competenze dei due uditori, si veda la nota storica nella quale quest'aspetto è affrontato in maniera dettagliata; cfr. pp. 44-48.

1.5 Verso la crisi: dalla riorganizzazione leonina del 1824 alla riforma gregoriana del 1831

L'avversione contro le riforme consalviane del 1816 e del 1817, più volte manifestata dagli zelanti durante il pontificato di Pio VII, induce il neoeletto pontefice Leone XII ad intervenire e ad elaborare una nuova riforma del sistema giudiziario¹⁰⁰.

Sull'esempio del suo predecessore, il nuovo papa, con m.p. 5 ottobre 1824, *Reformatio tribunalium Status Ecclesiastici, codicis Judicarij et praxeos cum praefinitiones novarum taxarum Judicialium*, a pochi anni di distanza dal 1817, conferisce un diverso assetto al settore giudiziario camerale¹⁰¹.

Dall'entrata in vigore del m.p., l'1 gennaio 1825, gli uffici del tribunale della camera sono oggetto di una nuova riorganizzazione. Gli effetti più evidenti della riforma leonina si colgono nel ripristino dell'uso della lingua latina, esteso indistintamente a tutte le magistrature, e ancor più nella contrazione della collegialità che in ambito camerale porta alla soppressione del tribunale collegiale, uno degli organismi creati *ex novo* nel 1816. Ciò determina ancora una volta il rimaneggiamento della giurisdizione ordinaria, con conseguente redistribuzione delle competenze tra i riconfermati tribunali dell'uditore del camerlengo, dell'uditore del tesoriere e della piena camera.

L'uditore del camerlengo e l'uditore del tesoriere giudicano in primo grado le cause camerali in Roma a prescindere dal loro valore economico e rappresentano il grado di appello contro le sentenze per le cause di somma non superiore ai 300 scudi, emesse nelle delegazioni da governatori, assessori, luogotenenti e pretori che giudicano in sostituzione degli aboliti assessori camerali¹⁰².

Un cambiamento di un certo rilievo coinvolge anche la piena camera a partire dal numero dei chierici che la compongono, portato a sette¹⁰³. Il maggiore intervento viene attuato con l'eliminazione della divisione del collegio giudicante in primo e secondo turno nella convinzione che ciascun giudice debba conoscere e decidere tutte le cause portate in tribunale. Da questo momento, quindi, la piena camera recupera la sua antica organicità di

¹⁰⁰ A tale scopo, Leone XII nomina una commissione composta da esperti giureconsulti, con il compito di elaborare la nuova riforma della giustizia partendo dai due testi di legge del 1816 e del 1817. Un membro della commissione così descrive il c.p.c. del 1817: «Io non dirò che sia una cosa da disprezzarsi, ma sostanzialmente è una copia dei sistemi francesi; volendoli amalgamare coi nostri, è venuto un mostro. Ed è tanto ciò vero, che ogni articolo ha avuto bisogno di dichiarazione, e tante dichiarazioni tra loro collidono, perché il caso non è stato rappresentato sempre come si doveva.»; cfr. ASRm, *Commissione per la compilazione dei codici legislativi*, b. 2, fasc. 9, doc. 11, c. 8v. Per un esame approfondito, cfr. Appendice IV, pp. 206-210.

¹⁰¹ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit.

¹⁰² *Ivi*, lib. IV, tit. II, art. 434.

¹⁰³ *Ivi*, art. 435.

giudizio. Viene reimpostato anche il valore economico delle cause ad essa spettanti, soprattutto quando giudica in figura di segnatura e in terzo grado, aumentandolo rispettivamente a 300 e 825 scudi¹⁰⁴. Per quanto riguarda poi il sindacato finanziario, si registra l'abolizione anche della suddivisione della piena camera in quattro sezioni nella stessa ottica seguita per l'eliminazione dei turni. Anzi, per evitare che tale semplificazione possa avere ricadute sull'attività giurisdizionale e alleggerire i chierici dai troppi incarichi, Leone XII con il m.p. 21 dicembre 1828, *Metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione*¹⁰⁵, sottrae alla piena camera la funzione sindacatoria devolvendola ad un organo appositamente istituito, la *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione*, composto dai chierici esonerati dalla partecipazione a qualsiasi altra attività che non fosse quella finanziaria¹⁰⁶.

La questione della soppressione del tribunale della camera, che è sempre stata mascherata dalle varie riforme esaminate, avrà definitiva soluzione solo nel 1831 con l'elezione al soglio pontificio di Gregorio XVI. Un aspetto che, pur non rientrando nell'ambito di questa ricerca, si ritiene comunque opportuno descrivere.

Il 5 ottobre 1831, l'editto del cardinale Tommaso Bernetti, segretario di Stato del neo eletto pontefice Gregorio XVI, annuncia la pubblicazione dei «regolamenti risguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici, e i tribunali, che dovranno conoscerle, e giudicarle»¹⁰⁷.

Queste norme, che saranno poi riprese e ampliate dai successivi provvedimenti, stabiliscono che le cause di primo grado, «nelle quali ha interesse la Reverenda Camera», siano giudicate nelle provincie dai tribunali civili mentre in Roma e Comarca dalla congregazione civile dell'AC¹⁰⁸. L'appello contro i loro giudicati compete alla piena camera «residente in Roma»; qualora la sentenza d'appello sia difforme da quella emessa in prima istanza, si ricorre al tribunale della rota «in terzo ed ultimo grado». Per i ricorsi in segnatura, invece, le competenze sino ad allora esercitate dalla piena camera passano al

¹⁰⁴ *Ivi*, art. 437.

¹⁰⁵ *Metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione*, in *Raccolta delle leggi pontificie*, 1831-1833, vol. 2, Appendice, p. 337.

¹⁰⁶ Cfr. la nota istituzionale sul tribunale della piena camera per la revisione dei conti riportata alle pp. 65-75.

¹⁰⁷ *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, vol. 5, Roma, Stamperia della RCA, 1835, p. V.

¹⁰⁸ La congregazione civile dell'AC, poi tribunale civile di Roma, è un tribunale collegiale formato da tre prelati luogotenenti e tre togati col titolo di consiglieri, chiamato a conoscere e giudicare al meglio le cause ecclesiastiche: cfr. *Guida generale*, cit., p. 1197.

«tribunale supremo di Segnatura», cui spetta la definizione tanto delle «cause fiscali» quanto delle «altre cause civili», comprese quelle già pendenti¹⁰⁹.

Lo stesso editto, inoltre, esplicita la soppressione di tutte le magistrature non menzionate. Dei tribunali camerale sopravvive alla riforma gregoriana la sola piena camera che, tuttavia, è radicalmente trasformata con il venir meno delle sue attribuzioni parte delle quali demandate alla rota, la restante parte alla segnatura. Saranno proprio queste due magistrature ad acquisire un ruolo di primo piano nell'ambito della giustizia pontificia.

È quindi con il 1831 che si può parlare di effettiva abolizione del tribunale della camera e, difatti, non si troverà più menzione alcuna di una delle più antiche e prestigiose magistrature dello Stato pontificio né nei testi di legge tantomeno fra le carte d'archivio.

¹⁰⁹ *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione*, cit., vol. 5, pp. 2-34, § 1-88.

IL NUOVO ASSETTO POST-RESTAURAZIONE. ISTITUZIONI E ARCHIVI

2.1 I due aspetti della ricerca

L'assetto istituzionale del tribunale della camera e l'esercizio della funzione giurisdizionale dei suoi tribunali viene esaminato da un duplice punto di vista, e cioè sia sotto il profilo storico-istituzionale sia sotto quello archivistico. Quindi, storia delle istituzioni e storia degli archivi procedono in parallelo per far emergere, da un lato, il quadro generale del sistema giudiziario camerale in un periodo particolarmente instabile come quello dei primissimi anni della seconda Restaurazione pontificia, dall'altro, l'importanza e l'esclusività di un patrimonio documentario a lungo ignorato e che merita la giusta valorizzazione.

I risultati conseguiti rientrano nel più ampio progetto che coinvolge, da tempo, archivisti e ricercatori finalizzato alla ricostruzione del complesso funzionamento legislativo, giudiziario, finanziario ed amministrativo della Camera apostolica, il cui archivio costituisce il nucleo fondamentale e più antico dell'ASRm.

2.2 Aspetto storico-istituzionale

Nell'ambito della giustizia civile pontificia, si prende in considerazione il nuovo assetto conferito al settore giudiziario camerale a partire dalle riforme consalviane del 1816 e del 1817, proseguendo con le modifiche introdotte da Leone XII nel 1824, per concludere con la riforma di Gregorio XVI del 1831.

Nella ricostruzione dei profili storici ed istituzionali dei singoli tribunali si segue l'ordine con il quale sono descritti nell'art. 836 del c.p.c.:

il Tribunale della Camera in Roma è formato da due Giudici singolari, da un Tribunale Collegiale, e dalla piena Camera¹.

Ciascuna nota istituzionale fornisce informazioni sull'istituzione e sulle funzioni svolte sia come organismi giudiziari autonomi, sia come parte integrante del tribunale della camera, evidenziandone le principali modifiche intervenute nel corso del tempo fino alla definitiva soppressione. Ove si è rivelato necessario, come nel caso del tribunale della piena camera

¹ *Moto proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, art. 836.

la cui struttura si presenta particolarmente articolata e complessa, per ricostruire la procedura giudiziaria si ricorre all'ausilio di tabelle, schemi o quant'altro possa contribuire ad inquadrare l'attività della magistratura e il senso specifico delle funzioni esercitate.

2.2.1 I tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere

Sorti per aiutare il camerlengo e il tesoriere a giudicare le cause di loro attribuzione², man mano l'uditore del camerlengo e l'uditore del tesoriere vengono a formare un ufficio a sé, sino a divenire, ciascuno, il responsabile di un distinto tribunale nell'ambito della riorganizzazione istituzionale del tribunale della camera avviata nel 1816: il tribunale dell'uditore del camerlengo e il tribunale dell'uditore del tesoriere.

Questa progressione può aver tratto vantaggio, oltre che dal progressivo aumento delle liti giudiziarie, anche dal protrarsi dei conflitti che per secoli hanno visto il camerlengo scontrarsi con il tesoriere per la definizione delle specifiche competenze e che, solo nel corso del sec. XVIII, sembrano trovare soluzione con Benedetto XIV. Papa Lambertini, difatti, dopo gli interventi del 1740 e 1741³, delinea con m.p. 1 marzo 1742 il confine tra la *privativa* giurisdizione del camerlengo e quella del tesoriere in campo civile, criminale e misto⁴. Viene attribuito al primo «il regolamento e governo delle poste tanto in Roma, che negli altri luoghi dello Stato»⁵, in aggiunta alle altre funzioni. Al tesoriere ed al suo tribunale, invece, viene riconosciuta «l'amministrazione ed economia della nostra Camera con facoltà e giurisdizione parimente *privativa*», in altre parole, la competenza assoluta ed esclusiva su tutto ciò che riguarda l'erario pubblico⁶. Un ulteriore passo raccolto alla definizione degli ambiti giurisdizionali del camerlengo e tesoriere si ha con Pio VII e la *Post diuturnas* del 1800, alla quale si collegano il m.p. del 1816 e il c.p.c. del 1817. Il nuovo assetto assegna al tribunale dell'uditore del camerlengo la competenza su gabelle,

² Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 110, 124, 209 per quanto riguarda l'uditore del camerlengo; a p. 75 per l'uditore del tesoriere.

³ I provvedimenti cui si fa riferimento sono il m.p. 19 ottobre 1740 e l'altro del 12 agosto 1741 emessi, rispettivamente, a favore del tesoriere e del camerlengo.

⁴ Da una memoria del tesoriere (in ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, b. 4, fasc. 30), intitolata «Monsignor Tesoriere generale. Sulla competenza dei Tribunali del Camerlengato, e del Tesorierato», si ricava che i due «dettero luogo a diverse questioni rapporto alle materie di rispettiva giurisdizione *privativa*. Quindi a precidere radicalmente ogni competenza fra i due Tribunali quel sommo Pontefice dichiarò solennemente con un terzo Motu proprio del 1 Marzo 1742 quali materie dovessero intendersi di giurisdizione *privativa* del Camerlengo, quali di *privativa* giurisdizione del Tesorierato»; inoltre, si legge: «comacchè una tal disposizione togliesse in gran parte il disordine, e la confusione che nasceva dalla promiscuità degli oggetti, e delle materie, lasciò peraltro alcuna cosa a desiderare introno ai rapporti d'intelligenza o di subordinazione che legar dovevano necessariamente questi due dicasteri».

⁵ *Ibidem*.

⁶ Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 70-71, 178.

strade, poste, spezierie, università, depositaria urbana, pascolo, caccia, bestiame, estrazione di generi vari e conserva l'antica giurisdizione sui mercati di piazza Navona e sul Collegio dei fabbricatori di drappi di lana⁷. Spetta al tribunale dell'uditore del tesoriere, invece, giudicare sulle controversie che afferiscono alle dogane generali di Roma, ai lotti e più in generale su tutto il sistema delle imposte e delle finanze⁸.

Ricadono, poi, sotto la giurisdizione *cumulativa* degli uditori le controversie d'interesse camerale di valore inferiore agli 825 scudi limitatamente a Roma e Comarca, come indicato dall'art. 58 del m.p. del 1816:

in Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulativamente monsignor uditore del camerlengato, e l'uditore di monsignor tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825⁹.

Mentre l'art. 62 conferma, sempre in ambito di giurisdizione cumulativa degli uditori, l'antica competenza a rilasciare ed eseguire i mandati di mano regia derivanti da crediti fiscali provenienti da dazi e dogane¹⁰.

In particolare, queste due norme sottintendono l'esercizio pregresso da parte del tesoriere e del camerlengo di tali competenze e aggiungono motivi di discussione al mai sopito rapporto conflittuale tra i due e innesta una nuova disputa¹¹ dai toni molto accesi; in essa si coglie quel clima di progressivo cambiamento istituzionale in ambito camerale, che raggiungerà il culmine con il pontificato di Gregorio XVI e, tra le altre cose, vedrà il camerlengo del tutto privato dell'antica funzione giurisdizionale civile e criminale. Nella disputa interviene anche il commissario generale, che si esprime a favore del tesoriere. La loro posizione si basa sul fatto che, prima di allora, «il Tribunale del Camerlengato non aveva mai esercitata alcuna giurisdizione né civile, né criminale nelle materie che Benedetto XIV aveva col m.p. del 1742 privatamente riservate alla giurisdizione criminale, civile e mista del Tesorierato», tantomeno si era occupato di mandati di mano regia. Concludono asserendo che quanto disposto in merito dal m.p. del 1816 «si appoggia ad un *falso supposto*», ragion per cui la legge non può avere efficacia¹².

Di tutt'altra posizione è il camerlengo, che imposta la sua difesa appellandosi alla fase di elaborazione del testo del m.p. del 1816. Nel corso delle varie sessioni tenute dalla

⁷ L'uditore del camerlengo tiene seduta nei giorni di martedì e venerdì purché non festivi; di venerdì, si tiene anche l'informazione delle cause.

⁸ L'uditore del tesoriere ha udienza due volte a settimana, di mercoledì e sabato.

⁹ *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. II, art. 58.

¹⁰ *Ivi*, art. 62. Questa facoltà è riconosciuta anche agli assessori camerali nelle delegazioni.

¹¹ ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, cit., b. 4, fasc. 30.

¹² *Ibidem*.

Congregazione economica¹³ incaricata di esaminare il testo di legge del m.p. del 1816, viene sollevato un dubbio dal segretario di Stato: «se le cause d'interesse Camerale debbano agitarsi in Roma presso Monsignor Uditore dell'Emo Camerlengo, e nelle Provincie avanti gli Assessori Camerali in prima istanza, e presso il Tribunale della Piena Camera in grado di appello, e con quel metodo, che si propone dall'Articolo 31 e 35»¹⁴. In risposta la congregazione ritiene che debba essere, in Roma, l'uditore del camerlengo il giudice di prima istanza nelle cause d'interesse camerale, senza alcun riferimento al tesoriere, carica all'epoca ricoperta dal cardinale Luigi Ercolani¹⁵. Questi, non contento della decisione e dopo essersi confrontato anche con il titolare della Congregazione del buon governo, si rivolge direttamente al Consalvi, sollecitando l'intervento della Segreteria di Stato¹⁶. Nella sua difesa il camerlengo addebita, a questo specifico intervento della segreteria, l'uso del verbo «continueranno» nella redazione finale degli artt. 58 e 62 del m.p. del 1816, formula che è all'origine del nuovo conflitto con il tesoriere.

Il c.p.c. del 1817, prendendo atto della disputa, cerca di dirimerla abrogando ciò che era stato oggetto di contenzioso e confermando agli uditori la facoltà di giudicare in prima istanza le cause di Roma e della Comarca di valore non superiore agli 825 scudi¹⁷. L'eventuale appello compete al tribunale collegiale per le controversie di valore non superiore ai 300 scudi e a quello della piena camera per i giudizi eccedenti tale somma¹⁸. Nei casi di difformità di giudizio tra il tribunale collegiale e uno degli uditori, la piena camera è giudice di terzo grado¹⁹. Allo stesso modo il codice ripristina la competenza sul rilascio e sulla firma dei mandati di mano regia e delle citazioni speciali al solo uditore del tesoriere²⁰. Negli anni successivi non si registrano interventi di particolare interesse se non nel 1820, quando viene istituita la *Commissione delle belle arti per la conservazione de'*

¹³ Sul contributo della congregazione economica all'organizzazione della riforma: cfr. Gabriella Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, Torino, Giappichelli Editore, 1996. Sulle responsabilità invece degli organismi che partecipano alla fase preparatoria di elaborazione dei testi di legge, cfr. Appendice IV, pp. 206-210.

¹⁴ ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, cit., b. 4, fasc. 31. Il documento si data intorno al 1830-1831 ed è così intitolato: *Difesa dei diritti del Cardinal Camerlengo di Santa Chiesa contro le pretese del Tesorierato contenute nei fogli di Monsignor Tesoriere Generale dei 20 settembre, e 4 Ottobre 1820, e nei rilievi di Monsignor Commissario della Camera, trasmessi alla Segreteria di Stato*.

¹⁵ Cfr. Guido Fagioli Vercellone, *Ercolani Luigi*, in *DBI*, cit., vol. 43 (1993), pp. 85-89.

¹⁶ ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, cit., b. 4, fasc. 31, pp. 17-18: «L'E.mo Cardinale Ercolani allora Tesoriere Generale mal soffriva che fosse tolta al suo Tribunale la giurisdizione di trattar le Cause Civili Camerali. Quindi con quella urbanità ch'era propria del suo grado, e della educazione sua, prima di portare alla Segreteria di Stato alcun richiamo, ne fece parola per mezzo del defunto Monsignor Bacili Segretario della Congregazione del Buon Governo col Cardinale sottoscritto. Questi facile a piegarsi alle altrui ragionevoli domande, mostrò di non essere alieno dall'aderirvi. Fu dunque stabilito per Legge Sovrana con intelligenza dell'E.mo Segretario di Stato all'Articolo 58 del Motu Proprio, che "In Roma e sua Comarca continueranno [...]».

¹⁷ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, art. 838.

¹⁸ Cfr. la nota istituzionale sul tribunale collegiale riportata alle pp. 48-51.

¹⁹ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, art. 850.

²⁰ *Ivi*, artt. 888-889.

monumenti antichi, per gli acquisti d'oggetti d'antichità ad ornamento de' Pontificii musei, di cui è dichiarato presidente l'uditore del camerlengo.

Nel 1821, Pio VII è chiamato nuovamente ad intervenire sulla questione in seguito alle sollecitazioni del tesoriere, che ancora una volta lamenta la persistente ingerenza del camerlengo nelle materie di sua esclusiva competenza. Con biglietto della Segreteria di Stato del 6 febbraio²¹, viene ribadito l'obbligo per il camerlengo e il tesoriere di attenersi «tassativamente» a quanto prescritto in materia di competenze dalle disposizioni benedettine del 1742.

Rispetto a quanto detto, la riforma di Leone XII del 1824 introduce alcune variazioni di rilievo²². Nelle cause di Roma e Comarca, l'uditore del camerlengo e quello del tesoriere giudicano cumulativamente, in prima istanza, tutte le controversie senza alcun limite di somma²³. Le sentenze emesse in primo grado da uno di essi, fino alla somma di 825 scudi, si appellano all'altro uditore; qualora il giudizio emesso prima dall'uno e poi dall'altro non concordi, la definizione della causa spetta al tribunale del decano come giudice di terzo grado. Trattandosi invece di cause superiori alla somma di 825 scudi, il giudizio di merito compete alla piena camera.

Ciascun uditore, peraltro, acquisisce il grado di appello per le sentenze di valore non superiore ai 300 scudi emesse dal nuovo corpo giudicante²⁴ istituito nelle delegazioni²⁵; in caso di giudizio difforme, il terzo grado è di competenza dell'uditore che non si è espresso.

I tribunali degli uditori continuano a funzionare nel modo descritto fino al pontificato di Gregorio XVI, quando l'editto 5 ottobre 1831 del cardinale Tommaso Bernetti, toglie al

²¹ ASRm, *Camerale II, Camerlengato e Tesorierato*, cit., b. 4, fasc. 43. Nello specifico, si tratta della minuta di un biglietto del 6 febbraio 1821 scritto dal Consalvi all'Ercolani, nel quale sono riportati i motivi di discussione; tra gli altri, la firma del commissario generale in calce ai documenti obiettata dal camerlengo. Al riguardo, Pio VII dispone che tale firma «non può essere supplita da quella di Monsignor Uditore del Camerlengato, non essendo la detta firma una formalità per attestare l'autenticità del carattere del Cardinal Camerlegno, ma un attributo conferito da Pontificie disposizioni al Commissario, il quale è il Procuratore della Camera, e del Fisco, e come tale deve essere inteso in qualunque atto che possa essere di giovamento, o di danno all'Erario»; cfr. *Ivi*, fasc. 10.

²² Le competenze spettanti singolarmente ai due uditori del camerlengo e del tesoriere vengono ribadite negli stessi termini del c.p.c. del 1817; esempio evidente, è la conferma al camerlengo della giurisdizione sul mercato di piazza Navona. Tuttavia, lo stato di malcontento tra camerlengo e tesoriere non si placa: in estrema sintesi, il primo dei due denuncia la perdita di potere avviata con la *Post diuturnas* del 1800 e proseguita con il m.p. del 1816, che, a suo parere, lo menziona soltanto per limitarne la giurisdizione civile alle cause non superiori agli 825 scudi e quella criminale alle cause di frodi e danni contro l'erario (artt. 58 e 89); il secondo, denuncia la solita ingerenza dei ministri del camerlengato nei suoi affari tanto civili che criminali. Per placare i toni particolarmente accessi, Leone XII emana il 4 novembre 1827 un biglietto per il tramite della Segreteria di Stato, con cui richiama in osservanza quanto prescritto fino ad allora dai suoi predecessori.

²³ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit., lib. IV, tit. IV, art. 434 e sgg.; il codice aveva fissato la soglia massima degli 825 scudi, sopra la quale era competente il soppresso tribunale collegiale.

²⁴ In sostituzione degli assessori camerale, vengono istituiti i luogotenenti, i governatori, gli assessori ed i pretori in qualità di giudici di prima istanza. In realtà, gli assessori non vengono eliminati del tutto; per necessità pratiche, essi sopravviveranno ma sotto altra denominazione; cfr. p. 51, nota 43.

²⁵ Anche questo tipo di competenza deriva agli uditori dall'abolizione del tribunale collegiale.

camerlengo e al tesoriere qualunque giurisdizione negli affari civili. Un successivo editto del 5 novembre ne limita anche la giurisdizione criminale già circoscritta alle sole cause di frodi e contrabbando, per il resto le loro competenze vengono assorbite dai tribunali civili provinciali, ora reintrodotti, e dalla congregazione civile dell'AC²⁶.

2.2.2 Il tribunale collegiale

Il «pieno Tribunale Collegiale Camerale»²⁷ viene istituito *ex novo* nel 1816 come organismo giudiziario con il compito di conoscere e giudicare le controversie d'interesse fiscale sorte nel territorio di Roma e della Comarca e nelle varie delegazioni dello Stato pontificio. È costituito dal presidente della camera e dagli uditori del tesoriere e del camerlengo al quale, peraltro, è affidata la presidenza con il compito di organizzarne nel modo migliore l'attività e di garantirne il corretto funzionamento, nell'osservanza di quanto prescritto dalla nuova disciplina giudiziaria²⁸.

In caso di assenza di un membro, per ragioni di malattia e infermità oppure di semplice lontananza da Roma, interviene come supplente l'avvocato dei poveri a garanzia della massima imparzialità di giudizio in quanto componente della camera che «non ha parte nella difesa dei diritti Camerali»²⁹. Inoltre, non potendosi ricorrere ad uno dei chierici, dal momento che si tratta di un tribunale gerarchicamente inferiore rispetto a quello della piena camera, l'avvocato dei poveri soddisfa il requisito che non possono ricoprire il ruolo di giudice persone estranee al corpo camerale.

Questo tribunale, in particolare, giudica in primo grado tutte le cause di Roma e della Comarca di valore superiore agli 825 scudi, e quelle delle delegazioni di ammontare superiore ai 200; al di sotto di tale valore, sono competenti in prima istanza gli assessori camerali³⁰. Viene, così, ad avere un'ampia competenza territoriale e soprattutto a svolgere un'importante funzione di collegamento tra l'amministrazione della giustizia camerale civile in Roma e quella nelle delegazioni che compete ai suoi assessori. Il collegiale è anche tribunale d'appello: come giudice di secondo grado, è chiamato ad esaminare le cause giudicate dai detti assessori (sino ai 200 scudi), e a conoscere e valutare i ricorsi

²⁶ Si veda al riguardo quanto riportato a p. 61.

²⁷ Cfr. ASRm, Bibl., *Regolamenti per il pieno Tribunale Collegiale Camerale*, in *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 1, 1816, pp. 193-195; si tratta del regolamento emesso il 4 gennaio 1817 da Domenico Attanasio, uditore del camerlengo.

²⁸ Cfr. *Motu proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. II, art. 58. Si veda poi *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, art. 839.

²⁹ *Ivi*, art. 844.

³⁰ *Ivi*, artt. 840-841.

contro le sentenze emesse da uno dei due uditori nelle cause non superiori ai 300 scudi³¹; inoltre, ad esso sono deferiti una parte degli appelli contro i giudizi emessi dal prefetto dell'annona, mentre il merito della restante parte è di competenza del tribunale della piena camera³². Nel giudizio in appello è escluso l'uditore che ha emesso la sentenza in primo grado e al suo posto interviene l'avvocato dei poveri.

Le udienze si tengono in una delle sale del palazzo della Cancelleria apostolica, dove il tribunale si riunisce soltanto un giorno a settimana, di giovedì mattina «alle ore trè prima di mezzo giorno»³³; nella nota stampata ad inizio anno è riportato il calendario delle sedute. Non potendo occuparsi contemporaneamente sia delle cause di prima istanza che di quelle in appello e per garantire l'ordine e la disciplina necessaria al suo buon funzionamento, le discussioni avvengono a settimane alterne³⁴.

La procedura generale da osservarsi per promuovere le istanze è quella consueta: il giorno precedente all'udienza, la parte interessata a procedere in giudizio si reca in cancelleria e produce l'atto di citazione³⁵; nel frattempo, i difensori delle parti esibiscono le copie della documentazione di cui si sono serviti ai fini della lite. Le controversie di facile risoluzione vengono definite stesso durante il primo incontro, mentre quelle che necessitano di approfondimenti e verifiche sono rinviate alla prima udienza utile nel corso della quale, come per le cause di facile risoluzione, viene emanato il decreto o sentenza definitiva con il metodo del «Proservato»³⁶.

Nel caso, invece, delle citazioni che richiedono urgente risoluzione, la procedura prevede che la citazione sia prodotta direttamente davanti al presidente del tribunale, ossia l'uditore del camerlengo. Se si tratta di cause che ritiene opportuno giudicare egli stesso prendendo un provvedimento del tutto momentaneo, il presidente procede autonomamente,

³¹ *Ivi*, artt. 842-843; per le cause di valore superiore, è competente il tribunale della piena camera.

³² Dalle disposizioni normative non è possibile determinare il valore pecuniario che delimita la competenza in giudizio del collegiale da quella della piena camera; nell'art. 868 del c.p.c., relativo al tribunale dell'annona, si legge: «l'appello dai giudizi di Monsignor Prefetto in prima istanza si deferirà o al Tribunale Collegiale Camerale, o a quello della Camera, secondo le rispettive loro competenze». Anche lo Spizzichino dà un'indicazione molto generica; infatti, si limita a descrivere che al tribunale della camera spettassero gli appelli contro le sentenze emesse dalle prefetture dell'annona e grascia; cfr. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio*, cit., p. 456.

³³ *Regolamenti per il pieno Tribunale Collegiale Camerale*, cit., art. 1.

³⁴ ASRm, *Tribunale Collegiale camerale (1818-1824)*, *Registri d'atti*, b. 18, docc. 1-4. Si tratta dei calendari d'udienza del tribunale per gli anni 1818 e 1821-1823.

³⁵ Cfr. *Regolamenti per il pieno Tribunale Collegiale Camerale*, cit., art. 3: «sono eccettuate la Contraiura, che potrà riprodursi ogni giorno giuridico, e le Citazioni in cui a norma dell'attuale sistema suole porsi dal notaro il decreto, ben'inteso però, che queste debbino riprodursi nello stesso giorno in cui si aduna il tribunale».

³⁶ *Ivi*, art. 4: «Le citazioni, che si leggeranno innanzi il detto Tribunale saranno rimesse ad una Udienza da destinarsi, se meritassero maggior discussione: se all'incontro l'affare non include questioni si terrà il Proservato, ad effetto, che quella Parte a favore di cui si è manifestato il sentimento, possa rinnovarlo, ed ottenere secondo le solite regole il Decreto, o Sentenza definitiva, ovvero si potrà rimettere la discussione alla prima Udienza, se il Tribunale lo crederà necessario, per la verificaione di qualche fatto, o altro motivo: dopo ciò per altro dovrà tenersi il *Proservato* simpliciter, come si è sopra espresso».

diversamente rimette la decisione al pieno tribunale la cui discussione, però, potrà avvenire solo dopo l'iscrizione al ruolo da farsi in cancelleria dalla parte interessata al proseguimento del giudizio³⁷. Nel registro di ruolo, il notaio che serve il tribunale indicherà il titolo della causa, il nome delle parti e dei difensori, e la data d'udienza; per le cause di primo grado si utilizzano due registri di ruolo separati, uno per le cause ordinarie e l'altro per quelle esecutive e sommarie, mentre per le cause d'appello vi è un registro unico per i tre tipi di giudizi³⁸.

Altro caso particolare riguarda quelle cause, già pendenti al momento dell'entrata in attività del collegiale nel gennaio del 1818, che sulla base delle nuove disposizioni normative rientrano sotto la sua competenza. In questa evenienza si procede con la produzione della citazione in cancelleria un giorno prima dell'udienza, ma è necessaria l'iscrizione al ruolo. Spetta, poi, all'uditore del camerlengo, in qualità di presidente, stabilire quante delle vecchie controversie potranno essere esaminate in ogni udienza in considerazione delle nuove, alle quali è riconosciuto il diritto di precedenza. Quindici giorni prima della discussione ne è data notizia attraverso una "nota delle cause", che viene affissa in ciascun ufficio di camera nella quale sono riportate solo le vecchie cause nell'ordine di proposizione. Dieci giorni prima, il difensore che ha iscritto la causa al ruolo deve intimare l'avvenuta proposizione al difensore dell'altra parte, e negli otto giorni precedenti all'udienza deve produrre e distribuire ai giudici le scritture necessarie³⁹.

Ciascun'udienza deve svolgersi nel massimo silenzio e rispetto dei giudici e delle parti. I difensori v'intervengono in «abito lungo»⁴⁰ e sono i primi a prendere la parola, dopo di che i giudici si ritirano per deliberare. La decisione presa è promulgata dall'uditore presidente e ai difensori è fatto divieto di replicare, salvo che non gli sia concesso; la parte che abbia ottenuto un giudizio favorevole è tenuta a «rinnovare» l'istanza per consentire al tribunale di emettere la sentenza definitiva. Per essere valida, ogni sentenza deve essere sottoscritta da tutti i membri del tribunale: per cui, al presidente spetta il compito di fissare un giorno a settimana in cui i giudici possano riunirsi per apporre le proprie firme, mentre il notaio deve essere pronto con le citazioni per la spedizione⁴¹.

Riguardo all'attività giudiziaria, la documentazione prodotta da questo tribunale attesta, già a partire dal gennaio del 1818, una rilevante quantità di processi esaminati, un

³⁷ *Ivi*, artt. 6-7.

³⁸ ASRm, *Tribunale Collegiale camerale (1818-1824)*, *Registri d'atti*, bb. 1-17, regg. 1-17. Per la schedatura di questi registri, si rimanda al cd-rom in allegato alla presente tesi.

³⁹ *Regolamenti per il pieno Tribunale Collegiale Camerale*, cit., artt. 8-10; cfr. Appendice I, pp. 177-178.

⁴⁰ *Ivi*, art. 1.

⁴¹ *Ivi*, artt. 11-14.

dato davvero significativo trattandosi di una magistratura che dura in carica solo fino al dicembre del 1824. Le istanze riguardano perlopiù pagamenti di crediti, premi e onorari, consegne di grano e altri generi alimentari, inadempimenti contrattuali specie di locazioni, manutenzioni in particolare su forni e macine, liquidazione di spese, liberazione da molestie; trattandosi, peraltro, di un tribunale d'appello, non si riescono ad individuare delle materie esclusive. Prevalgono le cause relative a Roma e al suo Distretto, anche se un numero cospicuo proviene anche dalle delegazioni, prime fra tutte Macerata e Camerino, a seguire Civitavecchia, Viterbo, Ancona, Ascoli, Fermo, Ravenna, Ferrara e in ultimo Bologna⁴².

Dal gennaio del 1825, il tribunale collegiale viene soppresso come gran parte degli organismi a struttura collegiale, perché ritenuti da Leone XII e dai suoi collaboratori causa di lungaggine e lentezza dei processi. Le sue competenze vengono acquisite dagli uditori del camerlengo e del tesoriere e in parte dal tribunale della piena camera, ad esclusione del grado in appello contro le sentenze giudicate, in prima istanza, dagli assessori camerale, ora aboliti⁴³.

2.2.3 Il tribunale della piena camera

Il tribunale della piena camera è un organismo che la riforma giudiziaria del 1816 lascia sopravvivere apportando modifiche che ne rendono, ancor più che in passato, artificiosa e complessa l'articolazione interna, pur lasciandone inalterata la composizione, e che incidono sensibilmente sul funzionamento della magistratura. La piena camera, infatti, si conferma quale organo collegiale del tribunale della camera composto di dodici chierici – di cui il più anziano per nomina esercita la carica di decano – e dal presidente della camera⁴⁴, il cui voto rimane non decisivo nelle sedute ordinarie. Non costituisce una

⁴² I dati sono stati ricavati dall'esame della documentazione che compone il fondo del tribunale collegiale, possibile grazie alla schedatura analitica consultabile sul cd-rom in allegato alla presente tesi.

⁴³ Non è possibile trattare, in questa sede, dell'abolizione degli assessori camerale. Tuttavia, si segnala che il quanto disposto del m.p. del 1824, in merito all'abolizione degli assessori, viene disatteso in quanto essi continuano ad esistere sebbene con la denominazione di giudici fiscali; infatti, nella minuta di circolare inviata dalla Segreteria di Stato ai diversi legati e delegati, è specificato come si ritenga «conveniente destinare otto Giudici Fiscali provvisoriamente da prendersi dal numero dei soppressi Assessori Camerale in tutta l'estensione del territorio che sarà loro assegnato, sian tali, che mediante l'intervento, e l'opera di questi Magistrati, il passaggio della Giudicatura delle Cause interessanti la R.C.A. al Tribunale dei Giudici locali a ciò delegati dal M.P. Sovrano succeda gradatamente e nel modo che sia più conducente ad assicurare la conservazione del già stabilito vigente ordine interno della generale Amministrazione delle Finanze»; cfr. *Camerlengato e Tesorierato*, cit., b. 5, fasc. 4, c. 1.

⁴⁴ Cfr. *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 845: il presidente era un prelado di rango inferiore rispetto ai chierici e nelle sedute ordinarie della piena camera non partecipava con proprio voto alle discussioni delle cause. Fino al 1828, anno in cui Leone XII istituisce la *Congregazione per la revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione*, il presidente aveva «la particolare incombenza di attendere alla revisione de' conti dell'erario apostolico per la medesima reverenda Camera, e fu da Pio VII

novità neppure il fatto che, oltre a quella specificatamente giurisdizionale, la piena camera abbia anche una competenza di tipo finanziario, della quale era stata completamente esonerata dalla riforma giudiziaria attuata da Pio IV nel 1564⁴⁵: sino alla metà del sec. XVIII, ha avuto luogo il lento ma progressivo processo che, lasciandone inalterato il funzionamento ma modificandone sensibilmente l'attività e il potere, porta la piena camera a mantenere la sola funzione giurisdizionale privandola di quella finanziaria fino ad allora di sua competenza, che viene progressivamente demandata ad organismi creati al suo interno a partire dal sec. XVII, per la cura di specifiche competenze. È il caso della *Congregazione camerale*, attiva dal 1692, alla quale vengono delegati gli affari relativi agli appalti, e della *Congregazione dei conti*, attestata dal 1671, che si è occupata delle controversie di natura contabile superiori ai 200 scudi.

La vera novità del nuovo assetto istituzionale riguarda l'effettivo funzionamento della magistratura che, in base alle competenze giurisdizionali e finanziarie che di volta in volta è chiamata a svolgere, si diversifica in due organismi con strutture e funzioni distinte: il tribunale della piena camera in figura di segnatura e appello o ulteriore grado al quale, peraltro, è collegato quello del decano e sottodecano, e il tribunale della piena camera per la revisione dei conti.

2.2.3.1 Il decano dei chierici di camera

Il decano⁴⁶ può essere considerato una figura giudiziaria estremamente complessa, ma di grande esclusività ed interesse all'interno della piena camera.

Si è accennato al fatto che l'ufficio di decano dei chierici di camera fosse assegnato al prelado più anziano, per nomina, del collegio giudicante di cui si componeva la piena camera; fino alla fine del sec. XVII, aveva rappresentato un ufficio venale attribuito dietro pagamento di una somma di denaro e a condizione che l'aspirante vacabilista fosse gradito al pontefice come, peraltro, avveniva per tutti gli uffici della camera⁴⁷. Del resto, si trattava

specialmente incaricato della corrispondenza del tribunale della Camera cogli altri dicasteri sopra tale materia»; Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 7 (1841), p. 13 [voce: "Camera Apostolica"].

⁴⁵ *Cum inter coeteras*, 1 novembre 1564, in *Bull. Rom.*, t. 4, parte II, p. 139. Con questa costituzione, Pio IV riformò per la seconda volta il tribunale della piena camera. Dallo smembramento delle sue funzioni, viene istituita la congregazione per la revisione dei conti e più tardi, nel 1677, la congregazione camerale; cfr. Appendice I, pp. 137-144.

⁴⁶ Non va confuso con questa figura l'altra del *Decano del Sacro Collegio cardinalizio*, vescovo e governatore perpetuo di Ostia e Velletri. Il decano del sacro collegio presiede un suo tribunale, che si trova a Velletri e Roma e si occupa principalmente delle cause sorte tra gli ecclesiastici; cfr. Villetti, *Pratica della Curia Roma*, cit., pp. 81-82.

⁴⁷ Innocenzo XII (1691-1700), prima con l'emanazione della costituzione *Romanum decet Pontificem* del 13 giugno 1692 e poi con la costituzione *Ad hoc unxit Deus* del 22 ottobre 1692, mise fine alla diffusa pratica della venalità degli uffici di camera.

di un ufficio che assicurava indubbio prestigio e non solo all'interno della magistratura d'appartenenza quanto della stessa Curia se, dalla metà del sec. XVI, presso i pontefici era invalsa la pratica di elevare i decani alla porpora cardinalizia in considerazione dell'anzianità nel chiericato di camera⁴⁸. Ciò lascia supporre che il decanato costituisse il trampolino di lancio verso il grado cardinalizio e pertanto fosse una carica prelatizia ambita.

Il primo provvedimento che attesti in modo chiaro la presenza del decano all'interno della piena camera risale al 1444: si tratta della menzionata costituzione *In eminenti Apostolicae Sedis specula, licet immeriti* di Eugenio IV, emessa dallo stesso pontefice per regolare l'andamento degli affari proposti in camera⁴⁹. Da questa costituzione in poi, lo specifico ambito di competenza del decano è sempre descritto in rapporto alla composizione e alle funzioni della piena camera⁵⁰. Nella stessa direzione si muovono il m.p. del 1816 e il successivo c.p.c. del 1817. Il decano presiede il primo turno di cui si compone la piena camera, per cui è autorizzato ad agire in via disciplinare nei confronti degli altri giudici; inoltre, assiste alle riunioni del secondo turno, pur non facendone ufficialmente parte, con facoltà di richiamare i giudici all'ordine e alla disciplina in caso di necessità. Il suo ruolo dunque è anche di controllo e vigilanza a ché l'attività giudiziaria della magistratura si svolga in maniera regolare e conforme a quanto prescritto dalla legge.

Dal punto di vista giurisdizionale, il decano è partecipe di ogni attività esercitata dalla piena camera al pari di tutti gli altri giudici. Oltre a ciò, dall'ufficio che ricopre derivano competenze esclusive, come la facoltà di convocare il tribunale, anche a suo piacimento, di spostare i giorni in cui si tiene camera, decidere al riguardo della tassazione e liquidazione delle spese a conclusione di un giudizio.

⁴⁸ Il Moroni al riguardo scrive: «il più anziano di questo collegio è decano, anzi in considerazione della sua anzianità, nel chiericato di Camera, sogliono i Pontefici crearlo Cardinale, come rilevasi da' seguenti esempi: Antonio Maria Salviati fatto chierico di Camera nel 1570, da Pio V, e divenuto decano, nel 1583, da Gregorio XIII fu fatto Cardinale; Giulio Gabrielli, dichiarato in età giovanile chierico di Camera, giunto al decanato, da Urbano VIII, nel 1641, fu promosso alla porpora; Lazzaro Pallavicini, decano de' chierici di Camera, e prefetto dell'annona e grascia, da Clemente IX, nel 1669, venne creato Cardinale; Giambattista Altieri, dopo venti anni di chiericato di Camera, come decano di essa, nel 1724, da Benedetto XIII fu elevato alla dignità Cardinalizia. E per non dire di altri, Pio VI creò Cardinali tre decano de' chierici di Camera, nel suo lungo Pontificato, cioè, Bernardino de Vecchi, nella sua prima promozione del 1775; Paolo Massei, nel 1785; e Gio. Battista Bussi de Pretis, presidente delle armi, nel 1794. Viviano Orsini decano di Camera, e prefetto dell'annona nel 1823, fu fatto Cardinale da Pio VII. Finalmente ad egual dignità il regnante Pontefice elevò due decani di Camera; cioè, nel 1824, Luigi Bottiglia presidente delle zecche ec., e nel 1838, Giuseppe Ugolini, presidente delle armi, attuale legato apostolico di Ferrara»; cfr. Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 7 (1841), p. 13 [voce: "Camera Apostolica"].

⁴⁹ *In eminenti*, 6 luglio 1444, in *Bull. Rom.*, cit., t. 3, parte III, p. 48; cfr. Appendice I, pp. 133-135.

⁵⁰ Nella costituzione *Cum inter coeteras* di Pio IV del 1564, sono descritte le specifiche funzioni del decano quando si riunisce la piena camera: tra le altre, officiare messa prima di ogni seduta; distribuire le cause al chierico indicato dal camerlengo o estratto a sorte; ascoltare il parere prima dei camerlari e, poi, dei chierici partendo dal più giovane di nomina, subito dopo che il ponente abbia esposto la causa al collegio; cfr. Appendice I, pp. 137-144.

Nell'organigramma del tribunale della piena camera in segnatura, il decano acquista un ruolo predominante. Per le sentenze non appellabili, di valore superiore ai 200 scudi, la parte interessata deve presentare, a lui o al suo uditore, un'istanza con la quale chiede il rilascio del decreto che ne permetta la prosecuzione *in gradu appellationis*, ossia la *citatio specialis*⁵¹ o più semplicemente citazione speciale. Questa citazione, se approvata dal decano⁵², ha l'immediato effetto di inibire la condanna emessa in precedenza rimettendo la causa alla «quarta Segnatura», vale a dire alla quarta riunione del tribunale⁵³; spetta al decano valutare se l'istanza abbia fondamento giuridico, in caso contrario respingerla⁵⁴. Nelle cause inferiori ai 200 scudi, essendo di sua esclusiva competenza, egli agisce in figura di segnatura come organo autonomo e indipendente dalla piena camera.

La sua attività giurisdizionale è così complessa, per via del fondamentale ruolo che ricopre nel tribunale, da non poter essere mai interrotta. Difatti, in caso di assenza o nei

⁵¹ La citazione speciale era scritta in latino e conteneva le seguenti formule: si apriva con «Universis, et singulis ad quem, seu quos praesentes Nostrae Litterae pervenerint salutem. Noveritis fuisse coram Nobis comparitum pro parte», cui seguivano il nome dell'appellante e dell'appellato separato dall'avverbio «ad versus». Proseguiva poi con «Ideo ad Nos recursum habuit humiliter supplicando ut de opportuno juris remedio providere, et presentem Citationem Specialem pro prosecutione Causae in gradu appellationis concedere, velle dignemur. Nos igitur petitioni huiusmodi annuentes Vobis omnibus et singulis praedictis tenore praesentium committimus et mandamus, ut statim visis seu receptis praesentibus citetis citarique curatis et mandatis [nome dell'appellato], ad comparendum post [tre, otto o quindici giorni, a seconda del luogo di elezione del domicilio da parte dell'appellato] ab exequatione praesentium Romae coram Nobis, sive infrascripto R.P.D. Camerae Apostolicae Decano [a partire dal 1825, alternato a «Sub-Decano»] in actis infrascripti eiusdem Camerae Secretarii et Cancellarii, et videndum mandari servari in suspensivo appellationem in actis interpositam, et interim inhibeat in forma ne quidquam audeant innovare seu innovari facere sub poenas». In calce sono riportate: data topica e cronica, *visa* del commissario generale della camera o del suo sostituto commissario, sottoscrizione del notaio e notifica del cursore all'appellato. Il fatto che gli atti siano intestati al camerlengo e corroborati con il suo sigillo mentre il nome del decano, preceduto dall'avverbio «pro», è riportato soltanto in calce trova fondamento nella costituzione *Quae a Romanis* di Gregorio XIII (1572-1585) del 5 dicembre 1584: questa costituzione stabiliva che tutti i membri della camera dovessero scrivere, sottoscrivere e spedire gli atti prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni sotto il nome e il sigillo del camerlengo; quelli che ne fossero stati privi, non sarebbero stati considerati validi. Per quanto riguarda le forme e modalità di esecuzione sono le stesse previste dalla legge per le semplici citazioni, con la differenza che essa è scritta in latino, non si produce in cancelleria né viene letta in udienza (artt. 1034-1055). In seguito al suo rilascio, l'esecuzione della condanna resta inibita per motivi di circoscrizione o di competenza sino a quando non si esprima il tribunale della segnatura di giustizia, per il suo ambito di competenza, o quello della piena camera in figura di segnatura, per il proprio; cfr. ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 1, pp. 188-190: notificazione A. Lante, decano, 17 gennaio 1817. Per il periodo pre-Restaurazione: cfr. Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cit., pp. 117-171.

⁵² Sul modo di procedere del decano in figura di segnatura, si osserva quanto disposto dal c.p.c. per il tribunale della segnatura di giustizia. Gli artt. 1025-1126 stabiliscono che l'uditore e il prefetto della segnatura, cui corrispondono nel tribunale della piena camera il decano e il camerlengo, rilascino e sottoscrivano una citazione speciale contenente il tenore dell'istanza ed i motivi sui quali è fondata. Nei casi di appello in suspensivo, la citazione deve contenere anche la «sostanza del giudizio» contro il quale si appella e l'indicazione della data.

⁵³ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 1056: «nelle cause superiori agli 200 scudi, tanto Monsignor Uditore, quanto l'Uditore dell'E.mo Prefetto non potranno interporre decreto, ma dovranno rimetterne la decisione al pieno Tribunale, destinando la quarta Segnatura, a riserva dei decreti provvisionali, come si dirà in appresso».

⁵⁴ In tal caso, la parte sarebbe potuta ricorrere al camerlengo in figura di segnatura, al quale spettava pronunciarsi definitivamente.

periodi di ferie, subentra l'uditore come dispone la notificazione del cardinale Bartolomeo Pacca del 27 giugno 1818⁵⁵, che ne fissa al lunedì il giorno d'udienza.

A conferma dell'uso assai frequente nello Stato pontificio di affidare «cumulativamente» più funzioni ad uno stesso organo, e non «esclusive» ad uno solo, non va dimenticato che a queste competenze il decano affianca anche le responsabilità, amministrative e giurisdizionali, di una prefettura o presidenza che gli derivano dall'essere un chierico di camera. È il caso, ad esempio, di Viviano Orfini nominato cardinale da Pio VII nel concistoro dell'8 maggio 1823⁵⁶, decano quasi ininterrottamente dal ritorno del papa a Roma nel 1814 fino agli inizi del 1823, ricopre al contempo la carica di presidente delle acque e strade dal 1816 e quella di prefetto dell'annona dal 1819; e così Luigi Bottiglia dei conti di Savaoulx⁵⁷, presidente della zecca pontificia durante il suo incarico a decano che ha ricoperto intorno al 1825.

A seguito della riforma leonina del 1824 e della soppressione dei turni, il decano perde la presidenza del primo turno in cui si suddivideva la piena camera. Tuttavia, conserva la facoltà di giudicare in segnatura per le cause inferiori ai 300 scudi rispetto ai 200 precedenti e acquisisce quella di giudice di terzo grado nelle cause di valore inferiore agli 825 scudi nei casi di giudizio difforme tra gli uditori, a seconda che l'uno o l'altro si sia espresso in primo oppure in secondo grado.

L'introduzione del ruolo del sottodecano, che affianca e in alcuni casi sembra sostituisca il decano, è tra gli aspetti più innovativi della riforma leonina ma anche il meno chiaro. Eccetto un unico riferimento presente all'art. 437 del m.p., in cui si stabilisce che entrambi debbano giudicare in figura di segnatura nelle controversie inferiori ai 300 scudi con ricorso al camerlengo in caso di difformità di giudizio⁵⁸, non si evince quale sia la sua effettiva funzione. Anch'esso, tuttavia, ha un uditore che lo assiste e sostituisce in caso di necessità o assenza.

La subordinazione del sottodecano al decano, insita nella stessa denominazione, lascia ipotizzare si tratti di una carica comunque inferiore. La costante e simultanea presenza delle sottoscrizioni dell'uno e dell'altro nella documentazione d'archivio sottende che tra i due giudici vi sia un rapporto gerarchico. Inoltre, la coincidenza dell'unificazione dei turni, alla quale si aggiunge la conseguente assenza nella normativa di ogni riferimento al chierico che fino a quel momento aveva presieduto il secondo turno, fa nascere il

⁵⁵ ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 2, pp. 325-329: notificazione, 27 giugno 1818.

⁵⁶ Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 49 (1848), pp. 96-97 [voce: "Orfini, Viviano"].

⁵⁷ *Ivi*, vol. 6 (1840), p. 72 [voce: "Bottiglia, Luigi"].

⁵⁸ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit., art. 437.

sospetto che, in fondo, la figura del sottodecano non sia altro che il recupero all'interno della nuova struttura del ruolo soppresso.

Con la riforma del 1831, perdendo la piena camera quasi del tutto le sue plurisecolari funzioni e venuta meno la segnatura, le cariche di decano e sottodecano non hanno più ragion d'esistere, per cui vengono soppresse.

Rispetto all'antico regime, con la seconda Restaurazione si assiste ad un vero e proprio potenziamento del suo ruolo e del suo tribunale, tale che il decano rappresenta il vero e proprio punto di raccordo e di smistamento tra la piena camera, le parti che agiscono in giudizio e i giudici e tribunali della camera a vario titolo coinvolti.

2.2.3.2 Funzione giurisdizionale: giudice con facoltà di segnatura e giudice di merito

Nell'ambito della funzione giurisdizionale, il tribunale della piena camera mantiene l'esercizio delle precedenti attribuzioni di giudice con facoltà di segnatura e di giudice d'appello o ulteriore grado.

Indipendentemente dal tipo di giudizio su cui è chiamata ad esprimersi, dalla riforma del 1816 la piena camera giudica suddivisa in primo e secondo turno, ciascuno dei quali si compone di sei chierici⁵⁹. Entrambi i turni hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri ma distinte presidenze: quella del primo turno è affidata al decano, mentre la presidenza del secondo spetta al membro più anziano d'età. Un'altra differenza tra un turno e l'altro afferisce al tipo di cause da giudicare: al momento dell'iscrizione della causa al ruolo, si lascia alla parte che ricorre in giudizio l'assoluta facoltà di scegliere il turno davanti al quale proporre la propria controversia e pure di indicare il nominativo del chierico che dovrà esaminarla in qualità di «ponente»⁶⁰. A questi spetta la stesura della relazione sulla causa e di sottoporre il proprio parere agli altri giudici sulla decisione da adottare. È chiaro che la decisione sul merito della causa è di competenza del turno scelto o dell'intero tribunale nei casi in cui esso è chiamato a giudicare a turni riuniti⁶¹. Per la discussione e decisione finale è, tuttavia, obbligatorio che nel turno scelto siano presenti

⁵⁹ *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., art. 60: «il Tribunale della camera procederà coi metodi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di chierici di camera, al primo de' quali presiederà il decano, al secondo il più anziano». Questa disposizione trova piena conferma nel c.p.c. del 1817, art. 845.

⁶⁰ Cfr. ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 1, p. 111: editto declaratorio, 30 ottobre 1816, art. 8. Qualora il ricorrente non avesse indicato né il turno né il ponente, il decano avrebbe proceduto *ex officio* all'assegnazione di entrambi.

⁶¹ Cfr. p. 59.

almeno quattro chierici; in caso contrario, quelli che siedono per ultimi nell'altro turno sono chiamati a supplire fino al raggiungimento del minimo di presenza necessario⁶².

Le udienze si tengono in una delle stanze del Quirinale⁶³, nei giorni di lunedì e venerdì, e nel mese di marzo anche il mercoledì, eccetto se festivi. L'attività giudiziaria s'interrompe solo per le ferie estive o autunnali, come riportato nella tabella stampata annualmente dalla Tipografia camerale nella quale, oltre al calendario delle udienze, è descritta la composizione dei turni⁶⁴.

La competenza di questa magistratura, indipendentemente che eserciti l'attribuzione di segnatura o si esprima come giudice di merito, si estende a tutte le controversie riguardanti il fisco, sorte in Roma e nel territorio della Comarca, che siano state giudicate in primo grado nei competenti tribunali camerale. Di conseguenza, le materie del contendere sono le più varie: contratti d'affitto di beni camerale, appalto e subappalto di macinato o altri dazi, per i quali siano stati emessi i mandati di mano regia, obbligazioni derivanti da scritture pubbliche o private, multe per spese di registrazione di atti, debiti di canoni camerale, acquisti di generi alimentari, diritti di pascolo, riconoscimenti di privilegi o agevolazioni, strade, poste, depositaria, dogane, e in generale tutto ciò che attiene al fisco.

Possono verificarsi casi giudiziari particolari il cui esame, ad esempio, richieda competenze specifiche o un'attenzione diversa per svariati motivi. In linea generale, qualora lo ritenga opportuno, alla piena camera è riconosciuta la discrezionalità di delegare il proprio giudizio ad un altro giudice con specifico decreto⁶⁵; al riguardo, sembra essere

⁶² ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 1, pp. 187-190: notificazione 17 gennaio 1818; si fa qui riferimento alla notificazione del decano Alessandro Lante con la quale, riprendendo quanto disposto nel m.p. del 1816 e nell'editto declaratorio del Consalvi del del 30 ottobre seguente, si danno precisazioni nei casi in cui «non competa l'appellazione sospensiva per disposizione di Legge».

⁶³ Il Ciabatta fornisce una descrizione dettagliata della prima riunione del tribunale della piena camera, dopo la riforma del 1816: «fu celebrata l'adunanza della Piena Camera il giorno 5 luglio 1817 nelle solite Camere (al Quirinale) ove fu trovata la Tavola quadrata [...]. Ne venne addotta la ragione ed è, che nelle stanze addette al Tribunale della Camera ora si radunano anche il Tribunale della Segnatura di Giustizia, e le altre Congregazioni Cardinalizie degli affari ecclesiastici»; cfr. Ciabatta, *De Reverenda Camera Apostolica*, vol. 1, pp. 500-502. Nella precedente opera del De Luca si legge, invece, che la piena camera non solo usufruisse in maniera abituale di una stanza ad essa riservata, ma in più che i chierici, durante il cerimoniale di apertura delle sedute, curato dal decano, sedevano ad una tavola di forma rotonda per evitare distinzioni di qualsiasi genere nel caso in cui fossero intervenuti altri ministri camerale, oltre ad stessi chierici; cfr. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit.

⁶⁴ ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 2, pp. 325-329: notificazione 27 giugno 1818. L'art. 1 dispone che: «il Tribunale della piena Camera terrà le sue Adunanze secondo la Tabella solita a stamparsi in cadaun anno». Le tabelle cui si riferisce l'articolo si conservano in ASRm, Biblioteca, *Bandi*, bb. 170 e sgg. Per informazioni sui nominativi dei chierici della piena camera quando essa agisce in segnatura, si veda quanto riportato nella tab. 1 a p. 61.

⁶⁵ Una simile circostanza è attestata soprattutto nelle controversie vertenti sul rilascio delle patenti di esenzione fiscale ai padri di 12 figli; ASRm, *Tribunale civile della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)*, *Iura diversa*, bb. 7-19; si rimanda al cd-rom in allegato alla presente tesi.

abbastanza frequente il ricorso a congregazioni particolari che il pontefice istituisce per l'esame di una determinata controversia⁶⁶.

Sulle attribuzioni della piena camera, l'art. 846 del c.p.c. così dispone:

giudica tanto in grado d'appello sul merito, quanto in figura di Segnatura. In figura di Segnatura accorda le appellazioni, e giudica dalla competenza, e dalla circoscrizione quando la questione di pertinenza insorge solamente fra gli stessi Giudici, e Tribunali Camerali, ed in quelle di circoscrizione, quando si tratta di Decreti, Sentenze, ed atti fatti avanti li detti Giudici, e Tribunali Camerali, eccettuata la piena Camera⁶⁷.

Quindi la piena camera, per i giudici e tribunali camerale soggetti alla sua giurisdizione⁶⁸, conserva la facoltà di agire in segnatura o «super modo inhibendi»⁶⁹ in rapporto a quelle cause che per loro natura non sono appellabili⁷⁰. In tali casi, essa è legittimata a procedere allo stesso livello della segnatura di giustizia, per cui il suodecano e camerlengo fanno rispettivamente le veci dell'uditore e del prefetto della segnatura⁷¹.

Tale facoltà fa sì che la piena camera possa rivedere, innanzitutto, le sentenze e i decreti emessi da quei tribunali ad essa soggetti per accordare o negare le appellazioni⁷² nei giudizi di valore superiore ai 200 scudi; per quelli di somma inferiore, il decano procede da sé con facoltà di segnatura. Oltre ad accordare gli appelli, alla piena camera spetta l'esame e la decisione sui conflitti di competenza tra due organi giudiziari della camera per stabilire

⁶⁶ Nella documentazione, a conferma di una prassi in uso già in antico regime, come suggerisce l'esistenza di un organismo quale la congregazione della piena camera (ASRm, *Congregazione della piena Camera (1677-1766)*, 61 vol.), sono attestati casi diversi di ricorsi a congregazioni istituite ad hoc. Ne è un esempio la *Congregazione deputata per le cause del marchese Pallavicini*; cfr. ASRm, *Tribunale civile della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)*, *Iura diversa*, bb. 7-19; si rimanda al cd-rom in allegato alla presente tesi.

⁶⁷ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 846.

⁶⁸ Si ricorda, ancora una volta, che sotto la giurisdizione del tribunale della piena camera ricadono i tribunali degli assessori camerale, degli uditori del tesoriere e del camerlengo, il tribunale collegiale camerale e le prefetture o residenze con a capo i chierici. Nel caso di conflitto di competenza tra uno di quelli e gli altri tribunali dello Stato pontificio, o qualora si fosse trattato di circoscrivere i suoi stessi giudizi, la competenza spettava al tribunale della segnatura di giustizia.

⁶⁹ Cfr. Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cit., p. 134; con questa formula s'intende la facoltà della piena camera di inibire o circoscrivere i giudizi emessi dai tribunali ad essa sottoposti nei casi di cui si dice alla p. 58, nota 73.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 144-145: si definiscono appellabili «tutte le Sentenze assolutorie emanate anche in giudizio esecutivo; le Sentenze revocatorie di un'altra; le sentenze pronunziate per Cedola, e nelle quali il mandato è rilasciato nella Sentenza medesima [...]. L'altre Sentenze, e Decreti emanati in giudizi esecutivi, e Sommarissimi, ne' quali è rilasciato il mandato per Decreto non sono appellabili, ma il Soccombente deve ricorrere in Segnatura». Inoltre, bisogna tener presente della differenza tra cause di valore appellabile e quelle ricorribili: «Di valore appellabile sono tutte le Cause di Roma, e Distretto, l'importo delle quali passa la somma di scudi 50 romani, e fuori del Distretto la somma appellabile è di scudi cento, le altre poi sono ricorribili».

⁷¹ Per le diverse fasi dell'*iter* procedurale seguito dal tribunale della piena camera in figura di segnatura, si veda la tab. 2 a p. 62.

⁷² L'appello può essere di due tipi: sospensivo oppure devolutivo. Al riguardo, l'editto declaratorio del Consalvi del 30 ottobre 1816 prevede che il ricorso in sospensivo sia emesso nelle cause contro un solo giudicato, ovvero nelle cause che si fossero concluse con due giudicati difformi, l'uno emesso in prima istanza e l'altro in seconda; l'appello in devolutivo, invece, è consentito nei casi di giudicati conformi. In generale, il sospensivo si chiede nei casi di «decreti provvisionali» portanti condanna, mentre il devolutivo è previsto nei casi di sospetto di fuga, apposizione di custode e simili tendenti ad assicurare un giudizio; cfr. ASRm, *Bibl., Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 1, pp. 109-110, art. 2.

a quale dei due spetti il compito di pronunciarsi sul merito; circoscrivere gli atti giudiziari, i decreti o le sentenze⁷³ emessi da un tribunale rimettendo la causa a quello competente; giudicare sulle domande di *restitutio in integrum*, cioè sulla possibilità di un ritorno completo allo stato di cose precedenti alla produzione dell'atto giudiziario qualora siano state emesse due sentenze di uguale giudizio in prima e in seconda istanza. Data la portata e le conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento di una richiesta del genere, il c.p.c. prevede che in tali casi la piena camera proceda a turni riuniti⁷⁴.

Qualunque sia il tipo d'istanza, la parte interessata ad adire la piena camera in segnatura deve sempre introdurre la questione davanti al decano, e per esso al suo uditore. È chiaro che trattandosi di affari molto delicati, quali possono essere quelli di competenza, oppure di cause di esclusiva spettanza della piena camera, il decano vi rimette direttamente la decisione, diversamente decide da sé. Qualora la piena camera sia già intervenuta in segnatura e il giudizio prosegua con il grado di appello, la parte mantiene lo stesso turno e ponente⁷⁵.

La piena camera, sempre con la stessa suddivisione in turni, giudica anche come tribunale «super meritis»⁷⁶, in seconda o ulteriore istanza. Nello specifico essa è chiamata a esprimersi, in seconda istanza, sulle impugnazioni contro le sentenze di valore superiore ai 300 scudi pronunciate nei giudizi ordinari da un uditore oppure dall'altro, e contro quelle di valore superiore agli 825 scudi emesse dal tribunale collegiale e di somma altrettanto appellabile dal tribunale dell'annona. Verificandosi difformità di giudizio tra la sentenza emessa dal turno che il ricorrente ha scelto per proporre la sua causa e quella precedente di primo grado emessa dal tribunale collegiale o da uno degli uditori, l'ulteriore appello compete a quel turno che non ha giudicato; nel caso di ulteriore difformità, tale che sia necessario che la causa venga nuovamente revisionata, l'intero tribunale è chiamato ad esprimersi a turni riuniti. In questa evenienza, il presidente della camera partecipa alla discussione e alla votazione della causa con parere decisivo⁷⁷. La giudicatura in ulteriore istanza, invece, vede la piena camera pronunciarsi in terzo grado nelle cause in cui il

⁷³ La circoscrizione può avvenire per tre capi di nullità, ossia per difetto di citazione, di giurisdizione o di mandato; il rescritto deve essere sempre motivato con la specifica del capo di nullità che ha portato alla circoscrizione dell'atto. Per le diverse fasi dell'*iter* procedurale seguito dal tribunale della piena camera in appello e terzo grado, si veda la tab. 3 a p. 65.

⁷⁴ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 853: «domandosi la restituzione in intero dopo le due conformi a tenore dell'art. 53 del Motu-proprio dei 6 Luglio 1816, dovrà la piena Camera in figura di Segnatura procedere a turni riuniti».

⁷⁵ Trattandosi invece del solo appello, la parte è tenuta a scegliere entrambi nel momento in cui presenta l'atto d'interposizione al tribunale che ha emesso la condanna. Mentre per il giudizio in segnatura gli atti preparatori si producono davanti al decano, per quello sul merito vanno prodotti davanti al ponente; cfr. *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 856.

⁷⁶ Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cit., p. 134.

⁷⁷ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., art. 851.

giudizio del collegiale sia difforme o da quello dell'assessore camerale della delegazione, oppure da quello emesso dall'uditore del camerlengo o dall'uditore del tesoriere⁷⁸.

Questa struttura, ad eccezione del numero dei chierici che Pio VII riduce a undici nel 1822, rimane inalterata sino alla riforma giudiziaria di Leone XII entrata in vigore nel gennaio 1825.

Ancora una volta si agisce sul numero dei chierici che viene ridotto a sette⁷⁹, ma tra essi emerge una nuova figura giudiziaria, il sottodecano. La riforma leonina interviene, in particolare, sull'aspetto della procedura giudiziaria che il pontefice cerca di snellire e velocizzare il più possibile. A tale scopo, un intero articolo stabilisce il modo e i tempi di riunione della magistratura, fissandolo «indeclinabilmente» a due giorni settimanali «ed in tutti i giorni notati nella tabella⁸⁰, ancorché non vi fossero materie a discutersi», fatta eccezione per le ferie autunnali e le consuete festività religiose; viene eliminata la divisione in primo e secondo turno, poiché ciascun chierico deve conoscere e giudicare tutte le controversie proposte in tribunale; per fronteggiare il problema delle loro ripetute assenze, si stabilisce che, a parità di voti e qualora non si giunga ad una risoluzione comune per mancanza di uno di essi, sarebbe stato decisivo il voto espresso dal presidente nella seduta immediatamente successiva⁸¹.

Per il resto, le attribuzioni di questo tribunale restano invariate eccetto qualche lieve differenza: l'aumento a 300 scudi del valore delle cause appellabili in segnatura; l'assegnazione del giudizio di terzo grado nelle cause eccedenti gli 825 scudi qualora il tribunale dell'uditore del tesoriere e quello dell'uditore del camerlengo si siano espressi in maniera difforme, a seguito della soppressione degli assessori camerale e del tribunale collegiale.

Le successive riforme leonine, quella del dicembre 1827 e l'altra del 1828⁸², non apportano di fatto grossi cambiamenti alla funzione giurisdizionale della piena camera. Nuovamente ne è modificato il numero dei chierici fissato a nove dal 1828, ma di essi quattro sono esentati dalla partecipazione all'attività giudiziaria⁸³.

⁷⁸ *Ivi*, art. 850.

⁷⁹ Dagli atti preparatori della commissione incaricata della revisione dei testi di legge consalviani, si desume che il numero dei chierici fosse stato inizialmente fissato a cinque; cfr. ASRm, *Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1816-1867)*, b. 2, fasc. 11; cfr. Appendice IV, 206-210.

⁸⁰ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit., art. 59.

⁸¹ *Ivi*, art. 58: «sarà questo composto di soli sette chierici compreso il decano. Non sarà più diviso in turni. Tutti premessa la prestazione del giuramento *de decreto servando* dovranno conoscere, e giudicare tutte le cause. E se per legittimo impedimento, o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascesse risoluzione, nella camera immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritte il prelado presidente della medesima, in qual caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo».

⁸² *Metodo da tenersi dai chierici di Camera*, cit., p. 337.

⁸³ Di conseguenza, anche il numero delle prefetture è ridotto a cinque, ossia la presidenza dell'annona e della grascia, degli archivi ed ipoteche, delle armi, delle strade, acque e ripe, infine della zecca a garanzia

È solo con Gregorio XVI che viene attuata una vera riforma della piena camera, e più in generale del tribunale della camera apostolica. In base al più volte menzionato *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, pubblicato con editto 5 ottobre 1831 del cardinal Bernetti, delle attribuzioni della piena camera tanto in segnatura che in appello non rimane quasi nulla: il regolamento le concede il ricorso in appello soltanto per quelle controversie d'interesse fiscale, sorte in Roma e Comarca, sulle quali si sia espressa, in grado inferiore, la congregazione civile dell'AC stabilendo, in caso di difformità di giudizio tra le due, il ricorso al tribunale della sacra rota come giudice di terzo ed ultimo grado⁸⁴. Ancora più incisiva è la disposizione in base alla quale tutte le cause pendenti in via di segnatura davanti ad essa oppure ad altri giudici vengano sottratte alla loro competenza per essere riassunte e decise dal pieno tribunale della segnatura, qualunque ne fosse stata la somma o il valore⁸⁵.

In concreto, la piena camera diviene dal 1831 in poi un tribunale sempre più inferiore, per importanza e funzioni, sia a quello della segnatura che a quello della rota, perdendo così quella condizione di superiorità e indipendenza giudiziaria, oltre che amministrativa, che l'aveva caratterizzata e contraddistinta per secoli in seno alla camera apostolica.

La procedura – Il confronto tra la normativa e la documentazione giudiziaria prodotta dal tribunale della piena camera nell'espletamento della funzione giurisdizionale, come giudice con facoltà di segnatura e giudice di merito (secondo e terzo grado di giudizio), rende possibile ricostruirne l'organigramma per alcuni anni (tab. 1) e le distinte fasi della procedura giudiziaria seguita dal 1817 al 1831. Per una maggiore comprensione della procedura, il testo è strutturato in due tabelle l'una che si riferisce alla facoltà di giudice con figura di segnatura (tab. 2) e l'altra alla funzione di giudice di appello e di terzo grado (tab. 3).

Tab. 1 – *Organigramma del tribunale della piena camera in figura di segnatura e appello (1820-1823)*⁸⁶.

degli ori e degli argenti; cfr. *Notizie sulle presidenze camerale*, 1825 in ASRm, *Miscellanea della Soprintendenza*, b. 10, fasc. 21. Gli altri quattro chierici, completamente esentati dall'attività giudiziaria della piena camera, confluiscono nella congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione; cfr. Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 16 (1842), p. 272 [voce: "Congregazione della Revisione de' Conti"].

⁸⁴ *Regolamento per le cause del Fisco e della R.C.A.*, pp. 34-38, in *Raccolta delle leggi e disposizioni*, cit., p. 34: § 4.

⁸⁵ *Ivi*, p. 37, § 11.

⁸⁶ In grassetto, è evidenziato il decano. Il primo ad essere attestato è Viviano Orfini, che ricopre la carica di decano dal gennaio 1818 al marzo 1823, affiancato dall'uditore avv. Vincenzo Pescetelli. Succedono Domenico Campanari, che ricopre il decanato dall'aprile 1823 al settembre 1824, con l'uditore

Data	I turno	II turno
1820	Viviano Orfini Domenico Campanari Pio Ferrari Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai Cesare Nembrini	Giuseppe Zambelli Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti Francesco Marazzani Luigi Lancellotti Domenico De Simone
1821	Viviano Orfini Domenico Campanari Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai Cesare Nembrini	Giuseppe Zambelli Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti Francesco Marazzani Luigi Lancellotti Domenico De Simone
1822	Viviano Orfini Domenico Campanari Basilio Ciccalotti Francesco Marazzani Luigi Lancellotti Domenico De Simone	Giuseppe Zambelli Marco Antonio Olgiati Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai Cesare Nembrini Giuseppe Ugolini
1823	Viviano Orfini Marco Antonio Olgiati Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai Cesare Nembrini Giuseppe Ugolini	Domenico Campanari Basilio Ciccalotti Francesco Marazzani Luigi Lancellotti Domenico De Simone

Tab. 2 – Schema esemplificativo dell'iter procedurale seguito davanti al tribunale della piena camera in figura di segnatura (1817-1831).

Tribunale della piena camera in figura di segnatura: giudizi sommari ed esecutivi non appellabili		
Fase procedura	Data	Descrizione
Interposizione d'appello	22 nov. 1817 (art. 979)	L'appellante aveva a disposizione 10 giorni di tempo, computabili dalla data in cui era stata notificata la sentenza contro la quale voleva ricorrere, per presentare (o interporre) appello al giudice o tribunale camerale che aveva emesso la condanna.
	5 ott. 1824 (art. 514)	
Rilascio- spedizione citazione speciale	22 nov. 1817 (artt. 980-989, 1034-1042)	Interposto l'appello e prodottone il rispettivo estratto, l'appellante si rivolgeva al decano per ottenere il rilascio di una citazione speciale, con la quale si chiedeva che l'appello fosse ammesso in sospensivo e che fosse circoscritto (o inibito) in tutto o in parte il contenuto della sentenza:

Teodosio Bencivenga Barbaro; Basilio Ciccalotti, decano dal settembre al dicembre 1824, con l'uditore Antonio Pierdonati. Dal 1825, al decano si affianca il sottodecano. Tale carica è ricoperta prima da Luigi Bottiglia, dal gennaio 1825 al 1827, a sua volta coadiuvato dall'uditore Luigi Achilli (gennaio-novembre 1825) e poi da Vincenzo Puccini (gennaio 1826-novembre 1827); ad egli segue Luigi Lancellotti, sottodecano dal 1828, affiancato dall'uditore Giuseppe Liberi.

	5 ott. 1824 (artt. 515-520, 553-569, 572-576)	<p>- <i>accoglimento della richiesta</i>: il Decano emetteva il decreto contenente la citazione speciale da spedirsi entro 15 giorni e rimettendo la decisione della causa alla «quarta Segnatura», ossia alla quarta riunione della piena camera in segnatura (<i>Dies Decreti</i>), ordinando che restasse inibita qualsiasi innovazione (qualora non fosse stato già espresso nella speciale);</p> <p>- <i>rigetto della richiesta</i>: non sussistendo a giudizio del decano un valido e fondato motivo, l'istanza era rigettata; la parte poteva ricorrere al camerlengo in figura di segnatura, ma il decreto da questi emesso era decisivo.</p> <p>Dichiarando nell'atto d'interposizione di essere contento del solo devolutivo, l'appellante poteva proseguire col giudizio davanti al tribunale d'appello competente senza essere tenuto alla spedizione della citazione speciale.</p>
Iscrizione al ruolo e notifica	22 nov. 1817 (artt. 990-991, 1070-1073)	Dopo la remissione in piena camera e la destinazione della quarta segnatura, il ricorrente era tenuto ad «iscrivere la causa in Rollo» nell'arco di 5 giorni e a scegliere turno e ponente; le cause erano proposte in tribunale in base al numero di ruolo (non prima di un mese). La notifica dell'avvenuta iscrizione doveva essere fatta entro lo stesso termine di 5 giorni e poi prodotta in cancelleria, altrimenti la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo ed il decreto di remissione sarebbe decaduto.
	5 ott. 1824 (artt. 439, 584-587)	Il ricorrente era tenuto a indicare il ponente (eliminata la divisione in turni).
Produzione <i>Proponam</i>	22 nov. 1817 (artt. 1077-1086)	Il ponente produceva un foglio con la formula del« <i>proponam</i> », in cui annotava di proprio pugno titolo della causa, nomi delle parti e giorno in cui l'avrebbe proposta; il rescritto del <i>Proponam</i> doveva essere prodotto in cancelleria dal ricorrente o dalla controparte, a secondo di chi l'avesse ritirato, 15 giorni prima della proposizione, altrimenti la causa sarebbe stata esclusa dal ruolo (<i>Dies productionis Rescripti Proponam</i>). Il cancelliere, dopo averne annotata la produzione nel registro delle iscrizioni, lo consegnava al decano che, a sua volta, riportava in un foglio tutte le cause da proporre nella prima segnatura utile. Il <i>Proponam</i> , infine, era affisso in cancelleria 10 giorni prima della proposizione della causa.
	5 ott. 1824 (artt. 589-599)	
Intimazione e notifica proposizione causa	22 nov. 1817 (artt. 1087-1089)	La proposizione della causa doveva essere intimata 12 giorni prima della segnatura destinata; il giorno immediatamente successivo, una parte o l'altra dovevano produrne la rispettiva notifica, pena irradiazione dal ruolo.
	5 ott. 1824 (artt. 600-602)	
Produzione documentazione	22 nov. 1817 (artt. 1090-1094)	<p>Contemporaneamente all'intimazione, occorreva produrre in cancelleria la documentazione da esibire in tribunale:</p> <p>- <i>per la circoscrizione degli atti</i>: il ricorrente, 12 giorni prima della segnatura destinata, produceva «l'intero Estratto autentico», ed il Cancelliere, da cui era stato rilasciato, era tenuto a dichiarare che l'estratto contenesse «tutti, e singoli gl'Atti fatti in Causa»;</p> <p>- <i>per la circoscrizione del solo giudicato o l'appello</i>: era sufficiente produrre agli atti «l'Estratto autentico del Giudicato medesimo».</p>
	5 ott. 1824 (artt. 603-607)	

		Sei giorni prima della proposizione, «le Allegazioni» andavano distribuite tra tutti i membri della piena camera, come pure al procuratore, ma con l'obbligo di non superare il numero di tre fogli (a seguito di motivata richiesta, il decano poteva concedere il permesso di stampa di più fogli, fino ad un massimo di cinque).
Stampa istanza	22 nov. 1817 (artt. 1095-1100)	Il ricorrente, «presso le Allegazioni, o in fronte del Sommario», era tenuto a stampare l'istanza promossa davanti al decano e da questo, poi, rimessa alla piena camera:
	5 ott. 1824 (artt. 608-613)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>per la circoscrizione degli atti</i>: il ricorrente doveva riprodurre gli atti di cui sosteneva la nullità. Se l'istanza si fosse limitata al solo giudicato, era sufficiente riportarne il tenore per intero; - <i>nelle questioni di competenza</i>: il ricorrente doveva riportare gli atti introduttivi del giudizio che sosteneva aver prodotto davanti al giudice o al tribunale «incompetente»; - <i>nelle domande di riunione di cause</i>: il ricorrente era tenuto a riportare gli atti sostanziali fatti davanti ai diversi giudici o tribunali «e che egli pretende far rimettere ad un solo»; - <i>nelle questioni di appellazione o restituzione in intero</i>: doveva riportare il giudicato oppure i giudicati che erano stati emanati in causa.
Interrogatorio difensori	22 nov. 1817 (artt. 1101-1106)	Nel quarto giorno precedente alla proposizione della causa, il Ponente ed i votanti del turno ascoltavano i difensori di entrambe le parti, esponendo loro le difficoltà o i dubbi riscontrati in fase di revisione, per avere così gli opportuni chiarimenti.
	5 ott. 1824 (art. 614-616)	Si ascoltavano i difensori il martedì precedente alla proposizione.
Proposizione causa	22 nov. 1817 (artt. 1107-1111)	Finalmente, davanti al turno scelto dal ricorrente, si procedeva alla discussione della causa, nel corso della quale, il presidente della camera presiedeva al buon ordine. Il decano assisteva alle riunioni di entrambi i turni, ed era tenuto ad annotare le risoluzioni emesse, compresi i voti (annotati anche dal ponente) senza però indicare i nominativi delle persone, dato che sarebbero stati mostrati alle parti.
	5 ott. 1824 (artt. 617-619)	
Votazione	22 nov. 1817 (artt. 1113-1117)	In caso di unanimità di voti era apposta la clausola «amplius» e non era concessa al ricorrente la facoltà di ritornare, eccetto il caso in cui fosse emerso un nuovo documento; in caso di parità o discrepanza tale da impedire la risoluzione della causa, il Tribunale giudicava a turni riuniti ed il presidente partecipava col proprio voto.
	5 ott. 1824 (artt. 620-623)	Il tribunale non era più diviso in turni; nei casi di non risoluzione, interveniva il presidente.
Risoluzione	22 nov. 1817 (artt. 988, 1118)	Ottenendo dalla piena camera il ricorso in sospensivo, l'appellante doveva proseguire il giudizio in appello entro sei mesi computabili dal giorno del rescritto; le risoluzioni prese erano trascritte in un registro tenuto dal notaio o dal sostituto del turno, e nell'altro tenuto dal decano.
	5 ott. 1824 (artt. 624-629)	
Tassazione e liquidazione spese giudiziarie	22 nov. 1817 (artt. 1124-1125)	Nelle cause di circoscrizione o di competenza, le spese giudiziarie erano a carico del soccombente in giudizio; la tassazione e liquidazione spettava al decano o, in grado di ricorso, al camerlengo.
	5 ott. 1824	

	(artt. 630-631)	
--	-----------------	--

Tab. 3 – *Procedura seguita davanti al tribunale della piena camera in appello (1817-1831).*

Tribunale della piena camera in appello: giudizi ordinari		
Fase procedura	Data	Descrizione
Interposizione d'appello	22 nov. 1817 (artt. 953-962)	Entro 10 giorni dalla data di notifica della sentenza contro la quale si ricorreva, l'appellante interponeva appello al tribunale che aveva emesso la condanna e ne dava comunicazione, mediante notifica, al procuratore della controparte; scaduto detto termine, il giudicato era eseguibile. Il diritto d'appello decadeva qualora non fosse stato interposto nell'arco di 6 mesi. Viceversa, l'appellante aveva a disposizione lo stesso termine per proseguire col giudizio d'appello.
	5 ott. 1824 (artt. 497-505)	
Produzione citazione	22 nov. 1817 (artt. 963-966)	Il giudizio proseguiva mediante citazione, in cui l'appellante era tenuto ad esporre la propria istanza, che poteva essere o di revoca o di riforma del giudicato. Oltre alla citazione, presso la cancelleria del tribunale della piena camera, doveva essere prodotto l'estratto degli atti fatti davanti al giudice o tribunale di I grado.
	5 ott. 1824 (art. 506-508)	
Comparsa cancelleria in	22 nov. 1817 (artt. 972-974)	Nel termine previsto dalla citazione, sia che essa fosse stata trasmessa dall'appellante o dall'appellato, l'altra parte doveva «fare la comparsa» in cancelleria e costituire il procuratore. Non comparendo, si proseguiva in sua contumacia.
	5 ott. 1824 (artt. 511-512)	
Trasporto atti	22 nov. 1817 (art. 970)	Dal giorno della costituzione del procuratore, l'appellante aveva un mese di tempo a procedere al trasporto degli atti, altrimenti poteva essere effettuato dall'appellato.
	5 ott. 1824 (art. 510)	
Iscrizione causa al ruolo e proposizione	22 nov. 1817 (artt. 975-978)	La parte «più diligente» iscriveva la causa al «Rollo»; le cause venivano proposte in udienza secondo il numero di ruolo, tuttavia non prima di un mese da detta iscrizione.
	5 ott. 1824	Non prevista l'iscrizione.
Tassazione e liquidazione spese giudiziarie	22 nov. 1817 (artt. 976-978)	La tassazione e liquidazione delle spese, per le quali si emetteva un mandato di pagamento, erano di competenza del decano.

2.2.3.3 Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici

La corretta gestione delle finanze è stata sempre avvertita dai pontefici come esigenza prioritaria e impellente; lo stesso accade al termine della dominazione napoleonica, nel periodo che segue il ritorno del pontefice a Roma. Infatti, nell'ambito del

riordinamento dello Stato pontificio promosso nel 1816, Pio VII si fa promotore anche di una riforma dell'amministrazione finanziaria che, tra gli altri, interessa il tribunale della piena camera. Nel 1816, quindi, la piena camera si vede attribuire anche una funzione di controllo e di sindacato finanziario sui conti dell'intera amministrazione dello Stato pontificio. Funzione che, in realtà, aveva già esercitato dalla sua istituzione sino all'emanazione della costituzione *Cum inter coeteras* del 1564, con la quale Pio IV, riorganizzando tutto il sistema procedurale contabile, interviene riformandola e togliendole le competenze sia amministrative, soprattutto in materia di appalti e rendite camerali, sia giurisdizionali, su tutte le questioni attinenti agli interessi camerali⁸⁷. Ne consegue la creazione di un organo più articolato, la *Congregazione per la revisione dei conti*⁸⁸, alla quale vengono delegate le funzioni di controllo, sui conti di appaltatori e amministratori di gabelle, e giurisdizionale sul contenzioso scaturito dalle cause relative al saldo di questi conti, procedure sino ad allora di competenza della piena camera.

Nel corso dei secoli successivi si assistette ad un processo che vide la congregazione aumentare le proprie prerogative soprattutto sul piano giurisdizionale, acquisendo sempre più autonomia rispetto alla piena camera. Un tentativo di ridimensionarne le funzioni si ebbe sul finire del sec. XVII con Innocenzo XI, cui si deve l'istituzione *ex novo* della *Congregazione Camerale*⁸⁹ col compito di occuparsi delle controversie eccedenti i mille scudi che, di conseguenza, vengono sottratte alla giurisdizione della congregazione di revisione dei conti.

All'inizio del sec. XIX, al termine della Repubblica Romana del 1798-1799, si assiste, invece, al processo inverso, che vede il tribunale della piena camera riappropriarsi

⁸⁷ *Cum inter coeteras*, 1 novembre 1564, in *Bull. Rom.*, t. 4, parte II, p. 139; cfr. Appendice I, pp. 137-144.

⁸⁸ Organo collegiale della camera apostolica, la congregazione per la revisione dei conti viene istituita da Pio IV con m.p. del 1561, *Romanum decet Pontificem*, con la facoltà di esaminare e rivedere i conti riguardanti gli interessi camerali tanto saldati che quelli da saldare, e le cause contenziose che ne sarebbero scaturite. Inizialmente, la congregazione fu presieduta dal camerlengo e in seguito dal tesoriere generale; era composta da cinque chierici di camera, dall'avvocato fiscale, dal computista e dal commissario generale. Le sue competenze furono variamente disciplinate nei secoli successivi; con l'avvento della prima Repubblica Romana, la congregazione fu soppressa e mai più ripristinata. La documentazione frutto della sua attività si conserva in ASRm, *Congregazione dei conti (1671-1795)*, 96 bb.; cfr. in particolare Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cit., p. 254; Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 42; Ministero del Tesoro, Ragioneria Centrale dello Stato, *Istituzioni finanziarie, contabili e di controllo dello Stato pontificio dalle origini al 1870*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1961, p. 139; Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 62.

⁸⁹ L'atto d'istituzione fu la costituzione *Romanus Pontifex* di Innocenzo XI del 14 agosto 1677. La congregazione camerale era formata dal tesoriere generale, tre chierici di camera, l'avvocato fiscale e il commissario generale. Le sue competenze furono definite in maniera precisa dallo stesso pontefice con chirografo 24 gennaio 1699, in base al quale essa doveva occuparsi del contenzioso nelle controversie eccedenti i 1000 scudi relative ad appalti, esenzioni, vertenze con le amministrazioni camerali autonome, immunità da tasse, dazi ed altro. Anche questa congregazione camerale viene soppressa durante la fase repubblicana. Il fondo si conserva in ASRm, *Congregazione camerale (1692-1766)*, 98 vol.; per approfondimenti sull'attività di questo organismo, cfr. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 69.

del «diritto della revisione de' conti camerali»⁹⁰ e il venir meno delle due congregazioni. Il cambiamento viene sancito dalla più volte menzionata costituzione *Post diuturnas*, emessa da Pio VII nel 1800 su ispirazione del Consalvi, con la quale si interviene anche sull'aspetto della pubblica amministrazione e si stabilisce:

siano sopresse le Congregazioni così dette dei Conti, e Camerale composte di mons. Tesoriere, di altri camerali suoi subalterni e di alcuni Chierici di Camera a tali ingerenze destinati; e le funzioni dell'una e dell'altra si esercitino dal pieno Tribunale della Camera⁹¹.

In base a tale decisione, le funzioni delle sopresse congregazioni sarebbero tornate di competenza della piena camera alla quale, peraltro, la costituzione *Post diuturnas* attribuisce anche il compito di revisionare e giudicare i resoconti esibiti dalle diverse amministrazioni dello Stato pontificio, recependo nel suo dettato gran parte delle disposizioni contenute nelle precedenti riforme del sistema contabile: quella cinquecentesca di Pio IV e in particolare quella settecentesca di Benedetto XIV, al quale si deve l'aver individuato nella fase di controllo e in quella processuale i due momenti qualificanti all'interno del processo contabile⁹².

Di fatto, però, la *Post diuturnas* non ha piena applicazione per le difficoltà della piena camera a far fronte alle nuove e consistenti competenze, che si trova a dover gestire senza un graduale passaggio di funzioni. La questione viene affrontata dal commissario generale, che si fa promotore presso il pontefice della creazione di una congregazione particolare della durata di un anno, alla quale affidare l'esame ed il saldo dei conti, trascorso il quale sarebbe subentrata la piena camera. Con rescritto dell'11 maggio 1804, Pio VII istituisce una *Congregazione deputata per la revisione dei conti di appaltatori e amministratori*: suoi componenti sono il tesoriere generale, due chierici dell'AC, l'avvocato fiscale ed il commissario generale; si stabilisce, peraltro, che due sostituti commissari e il computista abbiano voto consultivo⁹³.

⁹⁰ Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 9 (1841), p. 187 [voce: "Chierici di Camera"].

⁹¹ *Post diuturnas*, 30 ottobre 1800, in *Bull. Rom.*, t. 11, p. 58, art. XVIII; cfr. Appendice I, pp. 152-155.

⁹² *Apostolicae sedis Aerarium*, 18 aprile 1746, in *Benedicti papae XIV Bullarium*, cit., Venezia, 1768, t. 2, p. 15; cfr. Appendice I, pp. 144-152. Nel riformare la gestione delle finanze, Benedetto XIV riprese alcuni principi fissati da Pio IV con la *Cum inter coeteras*, che altri pontefici successivi avevano cercato di definire. La sua riforma, che ebbe come principale artefice Francesco Simonetti, computista della dataria apostolica, si basò principalmente sulla riorganizzazione dell'ufficio di computisteria generale, affidata ora ad un solo computista, e sulla definizione di un moderno sistema di scritture contabili, basato sulla suddivisione dei diversi libri contabili a seconda della materia trattata e sulla stesura del libro mastro; cfr. Appendice I, pp. 137-144.

⁹³ Sulla composizione, cfr. ASRm, *Congregazione deputata per la revisione dei conti di appaltatori e amministratori camerali* (1804-1808), 3 vol. Ciascun volume contiene le posizioni delle vertenze e consta di una prima parte, in cui sono riportati i regesti dei decreti emessi dalla congregazione, e di una seconda che invece raccoglie le posizioni delle diverse cause. Il vol. 1 si apre con un «Avvertimento» (c. I-IV) contenente notizie interessanti sulla composizione e le funzioni della congregazione, cui seguono gli «Strumenti di esibita con copie autentiche», vale a dire i testi dei provvedimenti ad essa relativi, quali il «Memoriale e

L'attività della nuova congregazione, che inizialmente doveva limitarsi ai conti successivi al 1804, viene estesa anche a quelli precedenti all'epoca repubblicana e non ancora saldati, il che spinge il segretario di Stato a prorogarne la durata prima per un altro anno (a cominciare dall'11 maggio 1805), poi per il biennio 1806-1808⁹⁴. Com'è noto, l'irrompere della seconda dominazione francese nel 1809 porta alla soppressione di tutti gli organismi pontifici, compresa la congregazione che deve interrompere la propria attività.

Ad avvenuta Restaurazione, nel corso dell'opera riformatrice portata avanti dal Consalvi, il governo pontificio si trova a dover riaffrontare il problema della gestione delle finanze. Si procede nel solco tracciato dalla *Post diuturnas*: le disposizioni finanziarie in essa contenute confluiscono quasi interamente nel nuovo *Regolamento per li rendiconti de' conti, che devono presentarsi al Tribunale della Camera per essere sindacati*, emanato in allegato al m.p. del 1816⁹⁵. Questo regolamento, oltre a porre fine a un periodo caratterizzato dal succedersi di una congregazione all'altra in materia contabile, è decisivo soprattutto per il definitivo assetto istituzionale della piena camera in ambito finanziario. Viene precisato il quadro di quali debbano essere le sue competenze e la sua composizione, che vede i dodici chierici suddividersi in quattro sezioni giudicanti⁹⁶, a ciascuna delle quali spetta la revisione dei conti su specifici settori dell'amministrazione camerale attribuiti annualmente dal presidente della camera in accordo col camerlengo⁹⁷. Un assetto che però verrà modificato negli anni successivi da Leone XII.

Inizialmente, la riforma promossa da questo pontefice e dai suoi collaboratori con m.p. 5 ottobre 1824 riguarda la composizione della piena camera sia nel numero dei chierici – con inevitabili ripercussioni anche sulla funzione giudiziaria –, sia in quello delle sezioni che vengono eliminate⁹⁸. Successivamente, il m.p. 21 dicembre 1828, *Metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione*, interviene in maniera decisiva sulle competenze. Leone XII, conscio che

Rescritto pontificio sui Rendimenti dei conti degli Appaltatori Camerali, amministratori ed altri detentori di rendite spettanti alla Rev. Cam. Apostol. Notar Nardi Segr. di Camera 19 maggio 1804» (c. VI-XVIII) e gli «Atti del Cardinale Segr. di Stato che proroga ad altro anno, la Congregazione istituita per la revisione dei conti dei debitori delle rendite dell'Erario pubblico – Not. Nardi Segr. di Camera 5 maggio 1805» (c. XXXII-XXXV); l'ultimo volume contiene l'indice alfabetico delle parti, delle località e delle materie delle cause, dato dalla denominazione delle tenute, dei terreni, degli appalti, delle province, delle città, castellanie e simili.

⁹⁴ Per accelerare i tempi, il commissario generale propone che la congregazione emani le sentenze sui conti saltando il giuramento prescritto dalla costituzione di Benedetto XIV, cfr. *Apostolicae sedis Aerarium*, cit., p. 15; cfr. Appendice I, pp. 144-152. Questa notizia è contenuta in ASRm, *Congregazione deputata per la revisione dei conti di appaltatori e amministratori camerali (1804-1808)*, vol. 1, c. IIv.

⁹⁵ *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., t. 14, pp. 193-196; Appendice I, pp. 172-175.

⁹⁶ Per la composizione di ciascuna sezione, si veda la tab. 4 riportata a p. 74.

⁹⁷ Sulla procedura per il controllo e il sindacato contabile, cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.3 *Il Tribunale della piena camera*, 2.2.3.3 *Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici*, pp. 65-75.

⁹⁸ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit., art. 60.

l'eccessivo carico di lavoro gravante sui chierici rischiava di compromettere e ritardare la stessa procedura giudiziaria, esautorando la piena camera dall'esercizio contabile, che viene assegnato ad un nuovo organo, la *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione*⁹⁹, appositamente istituita nell'ambito della piena camera.

Questa congregazione è un tribunale di seconda istanza, alle cui riunioni prende parte il tesoriere. Si compone di quattro chierici che a turno ne assumono la presidenza per un anno, col compito di relazionare direttamente al papa sull'attività svolta¹⁰⁰. La sua competenza si estende a tutte le materie riguardanti gli appalti, compreso l'esame e le rettifiche dei contratti, le sindacazioni e le sentenze sul consuntivo nei conti dell'amministrazione della camera e di tutte le altre pubbliche amministrazioni¹⁰¹. Modificata con editto del segretario di Stato del 21 novembre 1831¹⁰², quest'organismo viene soppresso nel 1847 e le sue competenze passano alla *Consulta di Stato per le finanze*¹⁰³, ad eccezione di alcune attribuzioni contenziose che sono devolute al riformato «Tribunale della Camera»¹⁰⁴.

Al momento della soppressione il lavoro della congregazione era stato completato solo fino al 1834, per cui, su proposta della consulta di Stato, Pio IX ne istituisce una nuova nel febbraio del 1848, la *Congregazione per la revisione dei conti consuntivi arretrati al 1848*¹⁰⁵, alla quale spetta il compito di completare la revisione dei conti per gli esercizi finanziari dal 1835 al 1847, che era rimasta in sospenso.

La procedura – Con ben maggiore incisività e rigore rispetto ai provvedimenti presi nei secoli precedenti¹⁰⁶, il Regolamento del 1816 delinea, nelle sue distinte fasi, la procedura per il controllo e il sindacato finanziario, cui la piena camera e gli altri organi

⁹⁹ *Metodo da tenersi dai chierici di Camera*, cit., p. 337. L'archivio di questa congregazione si conserva in ASRm, *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione (1828-1847)*, 210 bb., 30 vol.

¹⁰⁰ Moroni, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. 16 (1842), p. 272 [voce: "Congregazione della Revisione de' Conti"]: «il primo Presidente di revisione è stato il Cardinale Vincenzo Macchi, porporato di Leone XII, dichiarato tale dal regnante Gregorio XVI, il quale poscia nominò i seguenti Cardinali, già prima fregiati da lui di tal dignità, cioè Giuseppe Alberghini, Ugo Pietro Spinola, e Giacomo Luigi Brignole, ch'è l'attuale presidente. Questo Cardinal presidente della congregazione della revisione de' conti ha l'udienza ordinaria dal Papa ogni martedì sera».

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 271-272.

¹⁰² *Raccolta Stato pontificio*, 1831-1833, II, p. 133.

¹⁰³ ASRm, *Miscellanea della Soprintendenza*, cass. 15/4, editto 28 ottobre 1850.

¹⁰⁴ *Raccolta Stato pontificio*, 1846-1847, p. 381 (ordinanza della Segreteria di Stato del 31 dicembre 1847).

¹⁰⁵ Claudio Pavone, *L'archivio di una poco nota magistratura pontificia: la Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848*, «Notizie degli Archivi di Stato», 10 (1950), n. 1/2, p. 87-90. Il fondo si conserva presso ASRm, *Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati al 1848*, 6 bb. (1848-1853, con documenti precedenti).

¹⁰⁶ Il riferimento è, in particolare, alle riforme del sistema contabile attuate nei sec. XVI e XVIII rispettivamente da Pio IV e da Benedetto XIV ed alla *Post diuturnas* di Pio VII.

camerali coinvolti devono attenersi. Come organo di controllo, alla piena camera spettano la revisione dei conti e dei bilanci che annualmente vengono esibiti in camera da chiunque abbia amministrato tasse e ricevuto erogazioni in denaro dall'erario, e come organo giudiziario, la facoltà di giudicare i conti controversi nell'ambito del contenzioso amministrativo.

Il Regolamento fissa al primo aprile di ogni anno il termine per le congregazioni, i tribunali e i dicasteri pubblici a presentare il resoconto della propria amministrazione al presidente della camera, perché lo trasmetta al tesoriere. Stessa scadenza grava su enfiteuti, affittuari, amministratori, appaltatori camerali e simili che invece esibiscono direttamente al tesoriere il rendiconto dell'anno precedente, con le relative giustificazioni di spesa¹⁰⁷.

Spetta al tesorierato l'esame dei resoconti forniti dalle varie amministrazioni, che deve aver luogo entro due mesi dalla consegna al termine dei quali il tesoriere compila lo spoglio dei debitori e restituisce al tribunale della piena camera, e per esso al suo presidente, il conto generale giustificativo delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, nonché i conti parziali di amministratori, appaltatori, affittuari ed enfiteuti con le rispettive annotazioni, e infine il bilancio generale di cassa verificato attraverso lo stato dei debitori e dei creditori¹⁰⁸. Il Regolamento prescrive l'invio di questa documentazione al tribunale nella prima sessione utile, per consentire a quest'organo di poter espletare al meglio il successivo controllo e sindacato¹⁰⁹.

Per l'espletamento di queste funzioni, i chierici della piena camera si dividono equamente in quattro sezioni secondo il grado di anzianità: alla I sezione appartengono i tre chierici più anziani, e così via per le successive. I conti sono loro assegnati dal presidente che, alla fine di ciascun anno, compila un progetto di riparto per l'affidamento tra le

¹⁰⁷ Gli inadempienti, rispetto alla scadenza fissata per l'esibizione dei conti, erano individuati e sanzionati. Per le congregazioni, i tribunali e i dicasteri, le responsabilità ricadevano sui capi delle rispettive computisterie e sugli agenti delle amministrazioni; contro di essi, agiva il presidente della camera sospendendone l'onorario fino all'adempimento del proprio dovere; per quanto riguarda invece amministratori e appaltatori, procedeva il tesoriere spedendo «gravatorie» d'importo proporzionato all'importanza dell'azienda; cfr. *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 193, artt. 2-4; Appendice I, pp. 172-175.

¹⁰⁸ Spizzichino al riguardo scrive: «tutte le congregazioni, i tribunali, gli amministratori e gli appaltatori furono obbligati a presentare i rendiconti annuali al Tesoriere Generale che doveva esaminarli entro due mesi; indi tutti riuniti, e riassunti in un conto generale, dovevano presentarsi al tribunale della Camera apostolica; ed i Chierici di Camera, ciascuno per il proprio reparto, ne facevano la revisione ed il controllo con facoltà di interrogare direttamente gli interessati, ordinare inchieste ed emettere giudizi dai quali era permesso il ricorso, in prima istanza, al tribunale Camerale senza pregiudizio di mora da eventuali pagamenti ordinati nella sentenza impugnata; il conto Generale era sottoposto al giudizio del tribunale di Piena Camera ed indi coi rilievi, i pareri e le proposte di esso, veniva presentato al Pontefice per la definitiva approvazione, insieme col bilancio generale, accompagnato dal prescritto parere e sindacato dal pieno Tribunale Camerale, e sottoscritto dal Camerlengo»; lascia intendere una supervisione nel conto generale da parte dell'intero tribunale della camera per quanto, di fatto, sia la piena camera ad occuparsi della revisione dei conti; cfr. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio*, cit., p. 458.

¹⁰⁹ *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 193, artt. 6-7; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

sezioni dei vari rami dell'amministrazione camerale, procedendo in ordine crescente di sezione e in maniera variabile di anno in anno, in modo che ciascun chierico avesse ampia cognizione del tutto. Non può essere assegnato un conto ad una sezione qualora, tra i membri di questa, vi sia il chierico incaricato in tutto o in parte dell'amministrazione di riferimento¹¹⁰. L'approvazione definitiva del riparto spetta al camerlengo, il cui parere è quello decisivo¹¹¹. Successivamente, il presidente compila e poi trasmette, mediante lettera, la cosiddetta "nota delle pendenze", ossia l'elenco dei conti ripartiti tra le sezioni; per ciascun conto, inoltre, deve essere individuato un chierico di riferimento, vale a dire il "ponente".

Il ponente esamina per primo il conto che poi passa agli altri chierici della sua sezione, perché lo analizzino¹¹²; segue la discussione, al termine della quale la sezione pronuncia il proprio giudizio davanti all'intero tribunale della piena camera, che per l'occasione viene straordinariamente convocato dal decano¹¹³. La fase processuale finisce con la redazione della sentenza sindacatoria, anch'essa di competenza del ponente,

¹¹⁰ *Ivi*, p. 194, art. 8. A titolo d'esempio, si riporta il prospetto di riparto delle sezioni relativo al bilancio generale del 1815 con le amministrazioni di riferimento, prospetto che il camerlengo aveva approvato il 7 marzo 1818. Alla I sezione, formata da Viviano Orfini, Giuseppe Zambelli e Domenico Campanari, spettavano i conti di: «Amministrazione delle Poste pontificie; Impresa generale dei lotti; Tassa delle successioni ereditarie e legati; Dazio del bollo sulle carte da gioco; Amministrazione della calcografia camerale; Ufficio dell'archivio del Tribunale dell'AC; Amministrazione camerale di Gubbio; Amministrazione di Fano e Pesaro». Alla II sezione, composta da Marco Antonio Olgiati, Pio Ferrari e Luigi Cicalotti: «Dogane generali di Roma e suoi appalti; Appalto della fabbrica di nitri e polveri; Appalto del provento della neve e ghiaccio; Assento del tiro con i bufali dei legni naviganti fino al porto di S. Francesco; Regalie dei Sali e Tabacchi; Aumento di due quattrini a libbra sul sale; Amministrazione camerale della Provincia del Lazio; Amministrazione camerale della Provincia di Marittima; Archivio Urbano». Alla III sezione, formata da Luigi Bottiglia, Francesco Marazzani e Nicola Maria Nicolai, concernevano quelle relative a: «Offici dei Segretari di Camera; Offici notarili dell'AC; Presidenza del Tribunale dell'Annona; Presidenza del Tribunale della Grascia; Presidenza del Tribunale delle Strade; Amministrazione dei Beni ecclesiastici; Amministrazione camerale dell'Umbria e Spoleto; Amministrazione camerale di Viterbo; Amministrazione camerale della Sabina». Per finire, alla IV e ultima sezione formata da Luigi Lancellotti, Cesare Nembrini e Domenico De Simone, spettavano: «Ufficio del Tribunale di Ripetta; Ufficio vacabile della Presidenza dei Sollecitatori di lettere apostoliche, detto "Il Pallotta"; Offici dei Cursorati apostolici; Mezze annate e quindenni di Cancelleria; Offici del Tribunale della Sacra Rota; Amministrazione camerale di Campagnano; Amministrazione camerale di Orvieto»; cfr. ASRm, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1814-1828)*, b. 1, fasc. 1, doc. 1.

¹¹¹ Quest'attribuzione competeva al camerlengo in virtù del «ministero della legislazione economica» riconosciuto dalla *Post diuturnas* rispetto al tesoriere e alle prefetture dei chierici; cfr. Mirella Mombelli Castracane, *Dalla Post Diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, «Le carte e la storia», III (1997), n. 1, p. 149; cfr. Appendice I, pp. 152-155.

¹¹² All'occorrenza, le sezioni avevano facoltà d'interpellare le persone interessate come pure il tesoriere o altri dicasteri pubblici per i necessari chiarimenti. I destinatari delle sentenze potevano, a loro volta, far valere le proprie ragioni in giudizio anche se per il solo effetto devolutivo qualora il voto di sezione fosse stato ritenuto ingiusto; cfr. *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 194, artt. 10-11; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

¹¹³ ASRm, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti*, cit., b. 1, fasc. 1, doc. 2. Al riguardo, si precisa che l'approvazione finale del tribunale della piena camera sul giudizio enunciato dalla sezione competente era piuttosto un atto formale, in quanto i chierici delle altre sezioni non avevano facoltà d'interloquire in merito.

sottoscritta anche dagli altri due chierici corresponsabili, e con la sua consegna nelle mani del presidente¹¹⁴.

Ciascuna delle quattro sezioni deve attenersi rigorosamente alla procedura descritta, in modo che, non più tardi dell'1 settembre, le sentenze emesse e raccolte dal presidente possano essere consegnate al tesoriere¹¹⁵. È consentito ai chierici, prima di esprimere il giudizio, se lo ritengono necessario, richiedere ispezioni e controlli da parte di altri organi, quali la computisteria generale e la depositaria, il cui parere finale deve pervenire per iscritto al presidente¹¹⁶.

Il processo contabile si esaurisce ad inizio novembre con la presentazione e consegna al pontefice del bilancio generale dell'anno successivo¹¹⁷ per l'approvazione finale.

Una tale procedura presuppone quindi che ciascun organo adempia il proprio dovere nei tempi previsti. Fondamentale è, al riguardo, il ruolo svolto dal presidente (carica ricoperta tra il 1814 e il 1828 da Giuseppe Ugolini e poi da Ludovico Conventati), che interviene in tutte le fasi della procedura, assolvendo molteplici funzioni, e rappresenta l'anello di congiunzione tra il tribunale e gli altri uffici camerali. Lo stesso non può dirsi per l'attività specificatamente giurisdizionale della piena camera, dove viceversa prevale il ruolo del decano per competenze e responsabilità.

Quanto prescritto dalla normativa non trova, tuttavia, conferma nella documentazione prodotta dalla piena camera nel corso della sua attività. Già nei primi anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni si evidenzia, infatti, un ritardo significativo nell'espletamento dell'attività sindacatoria sui bilanci¹¹⁸. Una spiegazione va individuata nel fatto che il Regolamento rende retroattivo al 1814 (data del ripristino del governo pontificio) l'operato della piena camera per quei conti che non siano stati ancora saldati e sanzionati; in tal modo si va ad aggravare il lavoro delle computisterie in un momento di per sé complesso, quale quello della seconda Restaurazione. Basti pensare che nel gennaio del 1818 non si sia messo insieme neanche il materiale necessario per il sindacato del 1815. Altri elementi concorrono a ritardare la regolarità nell'azione della piena camera: la

¹¹⁴ *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 194, artt. 8-9; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

¹¹⁵ Per la corretta compilazione del bilancio generale e della tabella preventiva dell'anno seguente, era fondamentale che il tesoriere avesse cognizione dell'intero sindacato della piena camera. Fattone l'uso opportuno, egli stesso si faceva carico di rimettere le sentenze sui conti delle congregazioni, dei tribunali e dei dicasteri ai rispettivi uffici amministrativi nell'arco di otto giorni; cfr. *Ivi*, pp. 194-195, artt. 13-14.

¹¹⁶ In tal caso, attraverso il presidente, il tribunale istruiva una commissione su un determinato conto; terminate le verifiche, i referenti commissionati erano tenuti a redigere una relazione sul lavoro svolto; cfr. *Ivi*, p. 195, art. 18. Questa documentazione inoltre si conserva in ASRm, *Computisteria generale, Bilanci (1816-1870)*, 553 bb.; per la parte monografica, si rimanda a Pastura, *L'archivio della Computisteria generale*, cit.

¹¹⁷ Il bilancio era accompagnato da un'appendice corretta e sottoscritta dal camerlengo, dal tesoriere, dal decano e dal presidente della camera, il cui contenuto doveva essere trascritto nei libri della computisteria; cfr. *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 195, art. 15; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

¹¹⁸ ASRm, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti*, cit., b. 1, fasc. 1.

diversità tra le scritture contabili dovuta alle differenti metodologie della computisteria generale e di quelle locali nella gestione della contabilità giornaliera¹¹⁹; la negligenza di appaltatori e subappaltatori nel fornire la documentazione probatoria relativa alla propria amministrazione; la delicatezza di alcune questioni legate ai più importanti appalti dello Stato pontificio. Solo a partire dall'aprile del 1819, la documentazione testimonia il raggiungimento di una regolarità nell'esame dei bilanci pur mantenendo un ritardo rispetto alle scadenze previste dal Regolamento: comunque l'*iter* dura circa due anni, dalla fase iniziale di raccolta della documentazione a quella finale del voto di sezione.

Quello raggiunto è l'assetto che, in realtà, viene mantenuto nella pratica anche dopo il 1824, quando viene modificata la composizione della piena camera. Il numero dei chierici è ridotto da dodici a sette e si stabilisce di eliminare la divisione in sezioni nella convinzione che i conti, a maggior garanzia e tutela dell'interesse camerale, debbano essere esaminati e valutati dall'intero tribunale:

lo stesso tribunale, non più diviso in sezioni, ma riunito esaminerà e sindacherà i conti riguardanti gl'interessi della camera apostolica, astenendosi sempre dall'esame e sindacazione suddetta quel chierico di camera, della cui amministrazione si tratta¹²⁰.

La prassi documentaria, però, evidenzia il protrarsi della suddivisione in sezioni e consente di affermare che la procedura fissata dal Regolamento del 1816 si mantiene pressoché inalterata. Lo testimoniano la lettera del presidente della camera al camerlengo, con la quale trasmette il prospetto di riparto per l'esame del bilancio del 1823 e la risposta positiva del secondo che acconsente «provvisoriamente» a che il tribunale continui a giudicare in sezioni¹²¹. Si può leggere nell'atteggiamento favorevole del presidente e del camerlengo a mantenere in vita l'ormai soppresso sistema delle sezioni, l'intento di voler evitare d'interrompere il processo contabile in corso per non ritardare ulteriormente lo svolgimento dell'amministrazione, che finalmente ha assunto un andamento regolare nell'esame annuale del bilancio. Sistema che, malgrado la provvisorietà espressa dal camerlengo, la piena camera mantiene per gli esercizi finanziari degli anni successivi, con l'unica differenza che il numero delle sezioni viene ridotto in linea con il ridimensionamento di quello dei chierici.

¹¹⁹ Il regolamento del 1816 intervenne su quest'aspetto prescrivendo la massima uniformità nella tenuta delle scritture e dei registri delle congregazioni, dei tribunali e dei dicasteri pubblici che avessero reso conto al tribunale della piena camera; cfr. *Regolamento per li rendiconti de' conti*, cit., p. 195, art. 19; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

¹²⁰ *Moto proprio*, 5 ottobre 1824, cit., art. 60.

¹²¹ ASRm, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti*, cit., b. 1, fasc. 1, docc. 5-6: si tratta delle lettere scritte da Pietro Francesco Galleffi, camerlengo, a Ludovico Conventati, presidente della camera, e datate rispettivamente 10 gennaio e 5 febbraio 1825.

La schedatura analitica del fondo, *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)*, ha permesso di ricostruire la composizione che la piena camera assume nell'esercizio della sua funzione finanziaria negli anni 1815-1825 (tab. 4)¹²².

Tab. 4 – *Organigramma del tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1815-1825)*.

Presidente della camera		-1817 ca.	1818-1823	1823-1828
		Vincenzo Brenciaglia	Giuseppe Ugolini	Ludovico Conventati
Data bilancio	I sez.	II sez.	III sez.	IV sez.
1815	Viviano Orfini (decano) Giuseppe Zambelli Domenico Campanari	Pio Ferrari Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti	Luigi Bottiglia Francesco Marazzani Nicola Maria Nicolai	Cesare Nembrini Luigi Lancellotti Domenico De Simone
1816	Giuseppe Zambelli Viviano Orfini Domenico Campanari	Marco Antonio Olgiati Pio Ferrari Basilio Ciccalotti	Luigi Bottiglia Francesco Marazzani Nicola Maria Nicolai	Luigi Lancellotti Cesare Nembrini Domenico De Simone Viviano Orfini Luigi Lancellotti Cesare Nembrini
1817	Domenico Campanari Viviano Orfini Giuseppe Zambelli	Basilio Ciccalotti Pio Ferrari Marco Antonio Olgiati	Luigi Bottiglia Francesco Marazzani Nicola Maria Nicolai	Luigi Lancellotti Cesare Nembrini Domenico De Simone
1818	Viviano Orfini Giuseppe Zambelli Domenico Campanari	Luigi Lancellotti Giuseppe Ugolini Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti Viviano Orfini	Luigi Bottiglia Francesco Marazzani Nicola Maria Nicolai	Cesare Nembrini Luigi Lancellotti Domenico De Simone
1819	Giuseppe Zambelli Viviano Orfini Domenico Campanari	Basilio Ciccalotti Marco Antonio Olgiati Luigi Bottiglia	Luigi Lancellotti Francesco Marazzani Nicola Maria Nicolai	Domenico De Simone Cesare Nembrini Giuseppe Ugolini
1820	Domenico Campanari	Luigi Bottiglia	Francesco Marazzani	Giuseppe Ugolini

¹²² In grassetto, è indicato il decano. Per il 1814, non è stato possibile individuare con certezza l'appartenenza dei chierici ad una sezione oppure all'altra, per cui si è ritenuto opportuno omettere questo tipo d'informazione. Le sentenze del 1814 sono state emesse da: Giuseppe Zambelli, Alessandro Lante decano, Viviano Orfini; Marco Antonio Olgiati, Pio Ferrari, Antonio Frosini; Basilio Ciccalotti, Luigi Bottiglia, Francesco Marazzani; Giuseppe Ugolini, Silvestro Bergagnati, Giovanni Merli; Giuseppe Zambelli, Domenico Campanari, A. Piccardi.

	Basilio Ciccalotti Luigi Bottiglia	Marco Antonio Olgiati Basilio Ciccalotti	Nicola Maria Nicolai Luigi Lancellotti	Cesare Nembrini Domenico De Simone
1821	Domenico Campanari Basilio Ciccalotti Luigi Bottiglia	Nicola Maria Nicolai Luigi Lancellotti Cesare Nembrini	Domenico Attanasio Domenico De Simone Giuseppe Ugolini	Domenico Campanari Gherardo Federici Silvestro Bergagnati
1822	Domenico Campanari Basilio Ciccalotti Luigi Bottiglia	Cesare Nembrini Nicola Maria Nicolai Luigi Lancellotti	Domenico Attanasio Domenico De Simone Giuseppe Ugolini	Domenico Campanari Gherardo Federici Silvestro Bergagnati
1823	Basilio Ciccalotti Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai	Luigi Lancellotti Domenico De Simone Giuseppe Ugolini	Basilio Ciccalotti Gherardo Federici Silvestro Bergagnati	Basilio Ciccalotti Bernardino Luzi Giovanni Merli
1824	Basilio Ciccalotti Luigi Bottiglia Nicola Maria Nicolai	Basilio Ciccalotti Luigi Lancellotti Giuseppe Ugolini	Basilio Ciccalotti Giovanni Merli Bernardino Luzi	
1825	Luigi Bottiglia (pro-decano) Luigi Lancellotti	Domenico De Simone Giuseppe Ugolini	Giuseppe Ugolini Silvestro Bargagnati Giovanni Merli	

2.3 Aspetto archivistico

Nell'ambito della riorganizzazione amministrativa e giudiziaria che caratterizza la seconda Restaurazione pontificia, gli archivi del *Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)*, del *Tribunale collegiale camerale (1818-1824)*, del *Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)* e del *Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831)*¹²³ - ancora oggi poco conosciuti - rappresentano una fonte esclusiva per più settori disciplinari: non solo storico e giuridico, ma anche economico e sociale per gli spunti che offrono ai fini di una ricostruzione del tessuto urbano dell'epoca. Difatti essi coprono l'arco cronologico 1818-1831, gli anni che seguono immediatamente alla dominazione napoleonica, nel corso dei quali l'assetto delle istituzioni pontificie subisce continui e successivi interventi strutturali tra volontà di rinnovare le vecchie procedure giudiziarie e l'insorgere di tentativi di ritorno all'antico regime. Questa nuova realtà che, com'è noto, oscilla repentinamente tra un cambiamento e l'altro si riflette all'interno della documentazione. In particolare, i documenti permettono di penetrare più profondamente tale contesto lasciando peraltro trasparire come, nell'ambito della prassi, la

¹²³ Il progetto d'inventariazione comprende anche il fondo *Tribunale dell'uditore del camerlengo (1818-1831)*, oggetto di un precedente e isolato lavoro di schedatura, e l'altro fondo *Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)*. Quest'ultimo fondo, è entrato a far parte del progetto in un momento successivo, in considerazione dell'importanza che riveste la sua documentazione per la conoscenza del funzionamento dell'intero tribunale della piena camera.

norma sia frequentemente disattesa soprattutto per ragioni di carattere pratico: da un lato, il rispecchiarsi del funzionamento delle magistrature camerali con gli intrecci e le forti interrelazioni che le contraddistinguono, dall'altro il ruolo chiave degli uffici notarili cui è demandata la gestione delle cancellerie e che in concreto si trovano a dover mettere in pratica quanto disposto a livello normativo, destreggiandosi tra le trasformazioni che si succedono in brevi intervalli di tempo.

Il primo e unico intervento d'inventariazione che abbia preso in considerazione questi fondi risale agli anni Settanta del Novecento, quando, per ciascuno, venne compilato un inventario dattiloscritto¹²⁴ che descrive in maniera sommaria i pezzi limitandosi alle sole indicazioni della tipologia e degli estremi cronologici senza alcun riferimento al funzionamento della magistratura.

Si tratta di archivi costituiti da registri e da buste di carte sciolte di diversa natura (*iura diversa*¹²⁵, citazioni, sentenze) privi di repertori e/o indici che ne facilitino la consultazione. Questa situazione e l'insufficienza delle informazioni ricavabili dagli inventari hanno reso, a tutt'oggi, estremamente difficile la consultabilità di tali fondi da parte degli studiosi. Volendo ovviare a questa tendenza, si è ritenuto opportuno affrontarne lo studio e curarne l'inventariazione analitica e l'ordinamento corredandoli delle adeguate chiavi di ricerca sia cartacee che informatizzate.

La comune struttura documentaria che caratterizza questi fondi ha permesso, per quanto possibile, di uniformare la metodologia d'intervento a partire dal lavoro iniziale di schedatura, consistito nella descrizione analitica delle singole unità documentarie su supporto informatico¹²⁶; nel corso della rilevazione dei dati si è proceduto considerando la tipologia e le modalità di conservazione del materiale da esaminare, che nel caso dei registri è consistita nell'individuazione delle parti e delle date, mentre si è reso necessario scendere ad un livello più dettagliato per le carte sciolte. La stessa metodologia improntata all'uniformità dell'intervento è stata adottata anche nelle successive fasi di riordino e inventariazione: l'individuazione delle serie e la loro successione all'interno dei fondi riflettono le procedure giudiziarie seguite dalle specifiche magistrature, ciascuna ricostruita attraverso lo studio della normativa di riferimento. Si rimanda alle singole note

¹²⁴ Redatti dal dott. Paolo Tognetti e ad oggi ancora consultabili presso la sala studio dell'ASRm, saranno ben presto sostituiti con gli inventari analitici frutto della presente ricerca.

¹²⁵ L'espressione *iura diversa* risale al Settecento, quando si diffonde in ambito cancelleresco per identificare la documentazione, più diversa, prodotta dalle parti nel corso del dibattimento di una causa.

¹²⁶ La schedatura è stata eseguita nel pieno rispetto dei criteri generali stabiliti dagli standard internazionali per la descrizione archivistica, cfr. Paola Carucci - Mariella Guercio, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2009, pp. 137-163.

archivistiche per gli specifici interventi adottati sui fondi, mentre si descriveranno ora gli aspetti comuni affrontati nel corso del lavoro.

A tale riguardo si è rivelato di fondamentale importanza il *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*¹²⁷, l'atto normativo emanato da Pio VII il 27 gennaio 1818 con il preciso intento di fornire vere e proprie linee guida applicative delle disposizioni del codice del 1817; precisazioni e chiarimenti per una corretta attuazione della giustizia, come espresso chiaramente nel preambolo:

nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla SANTITÀ SUA la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggiore istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all'ordine giudiziario, e per l'altra alla più felice, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima SANTITÀ SUA sopra l'uno, e l'altro oggetto disposto con il Motu-proprio dei 6 luglio 1816, e con il consecutivo Codice di Procedura Civile¹²⁸.

Il documento pone l'accento su diversi aspetti: la formazione dei giudici¹²⁹, il profilo curriculare dei procuratori, degli avvocati e dei cursori, gli onorari. In particolare si dettano le regole disciplinari per il funzionamento delle cancellerie e dei tribunali tanto di Roma che delle delegazioni fissando, con estrema chiarezza, i canoni archivistici e la tipologia delle carte da produrre all'interno di una determinata cancelleria arrivando a descrivere il modo in cui queste debbano essere organizzate e conservate. Il Regolamento chiarisce la struttura degli archivi e spiega l'introduzione dei registri che vanno a sostituire l'antica prassi dei notai di scrivere il «brogliardo» e il «manuale», termini con i quali dalla fine del XVII secolo s'indicavano rispettivamente il protocollo degli atti giudiziari e il protocollo delle citazioni¹³⁰, come ampiamente testimoniato nell'archivio dell'antico tribunale della camera apostolica. Rispetto al brogliardo, il Regolamento precisa che:

le produzioni, dichiarazioni, proteste, ed altri simili atti, che solevano trascriversi nel così detto "Brogliardo", a cui ora è sostituito il registro delle produzioni, come si dirà in appresso, dovranno dai rispettivi cancellieri, sostituti, o altri commessi trascriversi nell'atto medesimo a dettatura delle parti, o de' rispettivi procuratori, e non sarà loro permesso di riceverle in foglio volante, per quindi riportarle in registro a loro comodo¹³¹.

Puntualizzando, nel contempo, che i cancellieri o chi per essi devono riportare nei registri gli atti nello stesso istante in cui vengono presentati in cancelleria per evitare che andassero

¹²⁷ Cfr. *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., art. 77; cfr. Trattati e collezioni a stampa, ASRm, Bibl., p. 212.

¹²⁸ *Ivi*, p. 1.

¹²⁹ Per una sintesi sull'argomento, cfr. Luigi Lacchè, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale"*, in *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 167-201.

¹³⁰ Questa notizia è tratta da Hermann Hoberg, *Inventario dell'archivio della Sacra Romana Rota* (sec. XIV-XIX), a cura di Josef Metzler, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1994, p. 20.

¹³¹ *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., art. 61; cfr. Appendice I, p. 193.

perduti o che addirittura ne venisse travisato il contenuto, magari a vantaggio o svantaggio dell'altra parte litigante.

Per quanto riguarda il manuale, viene espressamente esplicitato che ad esso equivale il «registro di udienza»¹³², al cui interno deve essere trascritto il tenore delle citazioni lette in udienza e quindi il decreto interlocutorio emesso dal giudice. Per ogni magistratura, sia essa singolare o collegiale, si fornisce l'elenco analitico dei registri ribadendo la priorità che dovranno essere compilati con la massima esattezza; le pagine numerate e scritte continuativamente, dalla prima all'ultima, senza lasciare lacune né spazi bianchi tra esse o tra un'annotazione e l'altra.

Di non secondaria importanza l'attenzione dedicata alla documentazione sciolta, in merito alla quale si stabilisce che:

li documenti, ed altre carte, che verranno prodotte, dovrà il produttore inserirle in un foglio bianco, e formarne in fascicolo; quello, che frà gl'individui addetti alla cancelleria è in obbligo di trascrivere nel registro la produzione, dovrà nel foglio bianco contenente li documenti, e carte prodotte, notare il giudice, o tribunale, ed il nome tanto di quello, a di cui istanza, quanto dell'altro contro il quale è fatta la produzione; li suddetti fascicoli saranno numerati progressivamente, ed il numero di ciascun fascicolo dovrà riportarsi nel registro¹³³.

Viene qui descritta la modalità di formazione dei fascicoli di *iura diversa*, la cui massiccia presenza è attestata in tutti i fondi inventariati. Ma soprattutto trova piena conferma l'ipotesi, che era stata avanzata in una fase iniziale del lavoro, secondo cui il numero d'ordine presente sulle camicie di questi fascicoli corrisponda a quello riportato nel registro per la stessa causa: fattore fondamentale per il concetto di vincolo archivistico, poiché grazie a questo numero è possibile ricostruire il procedimento giudiziario e quindi l'intero fascicolo processuale. Il Regolamento, tra gli altri aspetti, disciplina anche il modo in cui essi devono essere conservati: «per serie progressiva di numeri» in filze da rimuovere mensilmente¹³⁴; la documentazione pervenuta, infatti, presenta le tracce dei fori che denotano proprio l'originaria pratica conservativa.

Anche le citazioni erano pressoché soggette alle stesse pratiche di formazione e conservazione dei fascicoli di *iura diversa*:

dovranno parimenti conservarsi nelle filze, ed essere notate e poste in serie numerica, con richiamarsi in ciascuna delle medesime il foglio del registro, in cui si trovano riportate¹³⁵.

Riguardo poi ai segretari di camera, che alla data di emissione del regolamento erano tre¹³⁶, si esplicita che tra loro vengono ripartite le cancellerie dei tribunali camerati¹³⁷: ad uno

¹³² *Ivi*, art. 97.

¹³³ *Ivi*, art. 62.

¹³⁴ *Ivi*, art. 64.

¹³⁵ *Ivi*, art. 69.

sono affidate le cause vertenti davanti al tesoriere ed anche all'uditore del camerlengo per il primo grado e l'appello; al secondo spettano le cancellerie del tribunale collegiale, del prefetto dell'annona, del presidente della grascia e dell'uditore del camerlengo per le materie di privativa attribuzione¹³⁸; al terzo, infine, compete la cancelleria del tribunale della piena camera tanto in segnatura che in appello. Questa disposizione, tuttavia, non ha lunga durata: a pochi mesi di distanza dal regolamento Pio VII riforma, con notificazione a firma del camerlengo Pacca del 27 giugno seguente¹³⁹, gli uffici notarili, riducendone il numero da tre a due, e interviene sul buon ordine e regolamento dei tribunali civili camerati.

Gli uffici notarili preposti alle cancellerie dei tribunali d'interesse sono così ripartiti: l'ufficio del notaio Nardi gestisce le cancellerie dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere mentre quello del Mauri è responsabile del tribunale collegiale e del tribunale della piena camera. Per entrambi si stabilisce, nel dettaglio, quale debba essere il personale chiamato ad operarvi tra sostituiti e novizi precisandone i compiti; tra gli altri aspetti, vengono stabiliti anche i giorni di apertura e i rispettivi orari.

Entrambe queste fonti si sono rivelate assolutamente indispensabili per ricostruire la struttura originaria dei fondi. In particolare, il *Regolamento di disciplina per i tribunali civili* è stato di grande utilità per la ricostituzione delle serie archivistiche, che diventa un'operazione piuttosto complicata quando ci si trova di fronte ad un contesto di continui cambiamenti e di elevata instabilità come quello in cui si colloca l'attività di questi tribunali. Inoltre, ha permesso di verificare se effettivamente il fondo sia giunto a noi nel rispetto della produzione e archiviazione delle sue carte.

Quello delle lacune è, infatti, un altro aspetto fondamentale comune a tutti i fondi. Certamente sul processo di sedimentazione documentaria hanno inciso in maniera significativa le travagliate e complesse vicende di formazione dell'ASR¹⁴⁰: a cavallo tra XIX e XX secolo, si sono verificati una serie di massicci interventi di scarto cui furono sottoposte anche le carte giudiziarie, secondo quanto riportato in diverse fonti

¹³⁶ Per la ricostruzione della vicenda, cfr. *Il Tribunale della camera apostolica. Tra modernità Restaurazione*, 1.4 *Le riforme consalviane e il nuovo assetto giudiziario camerale (1816-1824)*, pp. 31-39.

¹³⁷ *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., artt. 106-109.

¹³⁸ Sulle materie di privativa attribuzione del camerlengo, cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.1 *I tribunali dell'uditore del camerlengo e dell'uditore del tesoriere*, pp. 44-48.

¹³⁹ ASRm, Bibl., *Collezione di pubbliche disposizioni*, cit., vol. 2, pp. 325-329; cfr. Fonti e bibliografia, p. 212.

¹⁴⁰ Sulla nascita e formazione dell'ASRm, cfr. Armando Lodolini, *L'Archivio di Stato in Roma e l'Archivio del Regno d'Italia*, Roma, 1932; Id., *L'Archivio di Stato di Roma. Epitome di una guida degli archivi dell'amministrazione centrale dello Stato pontificio*, Roma, Istituto di studi romani, 1960; Elio Lodolini, *La formazione dell'Archivio di Stato di Roma*, estratto da «Archivio della Società romana di storia patria», XCIX (1976), pp. 237-332; Quesada, *La storia*, in *Archivio di Stato di Roma*, cit., pp. 5-15.

d'archivio¹⁴¹. Il Corvisieri¹⁴², archivista romano, nella sua relazione del 1871 sullo stato degli «archivi governativi di Roma», così descriveva la situazione in cui versavano:

invitato dalla Regia Luogotenenza nel novembre prossimo passato a visitare tutti gli archivi Governativi di Roma per quindi darne la relazione, e presenterne una qualche proposta di ordinamento, mi reco ad onore di sottoporre all'Eccellenza Vostra il risultato del mio operato. I nostri archivi governativi si possono considerevolmente ridurre a tre grandi depositi, ciascun de' quali verrebbe distinto da una appellazione propria del loro particolare contenuto, cioè Archivio diplomatico ed Amministrativo; Archivio generale de' Notari; Archivio generale de' tribunali. Esaminati bene gli elementi onde dovrebbero comporre, trovo che la loro sistemazione richiederà molto tempo poiché il numero delle carte è immenso, e grande il loro disordine nella parte antica¹⁴³.

Nello specifico degli archivi civili camerale si legge:

gli atti del Tribunale della Camera si trovano disordinatamente situati nell'Archivio de' Segretarii e Cancellieri di Camera, il quale come ho già detto altrove sia in due granari dell'Ospizio di San Michele a Ripa grande¹⁴⁴.

Che i registri non siano pervenuti nella loro totalità si evince chiaramente dal raffronto sistematico tra quelli elencati nel Regolamento e quelli effettivamente conservatisi. Un discorso a parte si rende necessario per le carte sciolte, sulle quali diventa ovviamente più difficile fare una stima seppur approssimativa delle mancanze; tuttavia, ad attestare le lacunosità emerse in fase di schedatura è la mancanza dei documenti prodotti nel breve intervallo compreso tra l'1 novembre 1816, data ufficiale dell'installazione dei riformati tribunali, ed il 31 dicembre 1817¹⁴⁵. Grazie ad una ricerca a campione mirata all'individuazione di questi documenti, dei quali si era ipotizzata la dispersione, è emerso che costituiscono gli ultimi faldoni di carte sciolte del fondo *Tribunale della camera apostolica*¹⁴⁶, contenente a sua volta la documentazione prodotta nell'antico regime. Non si hanno, al momento, elementi sufficienti per giustificare tale stato di cose, se cioè sia dovuto a una errata collocazione del materiale in occasione del definitivo assestamento dell'ASRm nella sede della Sapienza negli anni '30 del secolo scorso o, piuttosto, non sia

¹⁴¹ Intorno alla metà del sec. XIX, gli archivi dei tribunali camerale si trovavano presso la sede di palazzo Salviati, dove subirono scarti considerevoli prima di essere trasferiti all'ospizio di san Michele; cfr. ASRm, *Miscellanea camerale per materia, Archivio della Camera apostolica*, b. 4, fascicolo "Processo verbale relativo alla segregazione di diversa carta, filze, protocolli esistenti negli archivi di segretari e cancellieri della R.C.A. a palazzo Salviati".

¹⁴² Sulla personalità di Costantino Corvisieri (1822-1898), paleografo, storico e archivista presso l'ASRm, cfr. in particolare Elio Lodolini, *Gli istituti archivistici romani*, in *L'Archivio di Stato di Roma*, a cura di Lucio Lume, con la collaborazione di Eugenio Lo Sardo e Patrizia Melella, Firenze, Nardini, 1992, pp. 19-37.

¹⁴³ Cfr. ASRm, *Miscellanea della soprintendenza*, cass. 23, doc. 1 "Relazione della visita fatta agli archivi governativi di Roma, per ordine della regia Luogotenenza, da Costantino Corvisieri e progetto per la riduzione dei medesimi, 1871", ff. 1-2.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ Ne consegue l'impossibilità di individuare l'oggetto delle controversie già pendenti alla data del 1818.

¹⁴⁶ ASRm, *Tribunale della camera apostolica*, bb. 857-868.

il sintomo che tra gli archivi dei tribunali camerale figli della Restaurazione e l'archivio dell'antica magistratura vi sia una continuità?

L'indagine sommaria condotta in questa occasione non consente una risposta né era possibile pensare, nei tempi previsti, di estendere il lavoro anche a quella documentazione; se ne dà comunque notizia.

Nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento e nella successiva notificazione tutti gli archivi dei tribunali camerale risultano costituiti dalle seguenti serie:

- registri d'atti
- *iura diversa*
- citazioni e decreti
- sentenze

Per ognuna di esse, vengono di seguito fornite le informazioni di carattere generale e segnalate le particolarità che le contraddistinguono; viene in particolare evidenziato come l'accorpamento delle unità per tipologia documentaria permetta di ricostruire l'*iter* procedurale di ciascun tribunale. È tuttavia opportuno precisare che tali serie sono strettamente collegate e interdipendenti non soltanto a quelle che compongono lo specifico fondo, ma anche alle serie degli altri fondi dei tribunali camerale; inoltre, la documentazione che esse conservano contiene numerosi riferimenti a uffici e magistrature diverse oppre a tipologie di fonti varie (bandi, chirografi pontifici, ecc.), che si conservano presso l'ASRm.

La serie *Registri d'atti* è costituita dai vari registri sui quali i notai erano tenuti a annotare, di ciascuna causa, tanto la documentazione presentata in cancelleria che quella prodotta nel corso delle udienze. La loro funzione è pertanto duplice: presi singolarmente, identificano una precisa e specifica fase dell'*iter* processuale; considerati nel loro insieme, invece, consentono di ricostruire gli sviluppi della procedura giudiziaria. I registri si presentavano disposti con diversi criteri e variamente collocati ma, data la loro rilevanza ai fini della procedura, si è ritenuto opportuno collocarli sempre ad apertura dei fondi, riordinandoli sulla base del citato *Regolamento di disciplina dei tribunali civili* e di quanto emerso a livello istituzionale. Per quanto riguarda la descrizione, i registri presentano pressoché le stesse caratteristiche: la legatura è in quarto di pergamena con piatti di colore diverso secondo i tribunali¹⁴⁷; su di essi e sul dorso sono riportate diverse annotazioni, tra cui la segnatura, la denominazione del registro che ne identifica la tipologia e le date. Dal

¹⁴⁷ A titolo esemplificativo, si segnala l'utilizzo dei colori rosso per i registri del fondo *Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)*, blu per il fondo *Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)*, giallo ocra per il *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*.

punto di vista della struttura interna, possono talvolta presentarsi su carta bollata ma dipende esclusivamente dal tipo di atti che vi sono contenuti¹⁴⁸; tuttavia, sono introdotti sempre da una rubrica alfabetica che facilita la ricerca dei nominativi all'interno degli stessi¹⁴⁹. Le registrazioni dei dati si presentano piuttosto omogenee grazie alla divisione in finche che ne rende più agevole la compilazione; nel margine superiore è indicato il contenuto della finca. Le cause sono numerate progressivamente; tuttavia, nonostante le disposizioni del Regolamento di disciplina che prescrivevano la massima corretta nella compilazione, non mancano salti, ripetizioni e addirittura doppie o triple numerazioni; per cui in fase descrittiva è stato ritenuto opportuno dare una nuova numerazione di corda affiancandola a quella originale. Un aspetto da evidenziare è quello della continuità nella tenuta dei registri nel passaggio da un pontificato all'altro, sebbene vengano riportate le notizie sulla morte del vecchio pontefice e l'elezione del suo successore. Soprattutto nel caso dei registri di ruolo, si conserva l'antico uso d'identificare le cause con il nome della diocesi da cui le parti provengono, seguito dalla materia oggetto di contenzioso e dalla data¹⁵⁰; nel caso specifico del tribunale della piena camera, il cui collegio si divide in due turni fino al 1824, è presente anche l'indicazione del turno e del ponente.

Particolarmente varia ed eterogenea per tipologia e contenuti si presenta la documentazione della serie *iura diversa*. Al suo interno infatti si conservano i documenti presentati nel corso dello svolgimento del processo, dagli atti squisitamente giudiziari (citazioni semplici, citazioni speciali, estratti giudiziari, mandati di procura, fedeli, computi di spese) a materiale di varia natura e di interesse progettuale, patrimoniale, cartografico che vi veniva allegato; questi documenti sono attestati in modo particolare nel fondo del tribunale della piena camera. La maggior parte della documentazione è suddivisa in fascicoli condizionati nelle camicie originali¹⁵¹, sulle quali sono annotati gli elementi identificativi delle cause: denominazione del giudice o del tribunale, i nominativi delle parti e dei loro procuratori o avvocati separati dall'avverbio latino *contra* in forma

¹⁴⁸ Il Regolamento di disciplina dispone anche quali debbano essere i registri su carta bollata. L'introduzione dell'uso della carta bollata in Roma risale al pontificato di Benedetto XIV con editto dell'8 febbraio 1740, per essere abolito dopo pochi anni con m.p. del 9 agosto 1743; cfr. Nicola Barone, *La carta bollata: contributo alla storia di essa*, Nola, Tip. ed. D.co Basilicata, 1913, p. 9. Nell'ambito dell'azione di riforma, Pio VII disciplina anche il dazio del bollo nei suoi aspetti (tipologie, stemmi, dimensioni, apposizione, scritture esenti, falsi, etc.), con regolamento annesso al m.p. 6 luglio 1816: *Regolamento sul bollo della carta*, 6 luglio 1816, *Bull. Rom.*, cit., t. XIV, pp. 185-192. Un altro intervento, altrettanto importante, interessa la registrazione dei documenti; cfr. *Regolamento sulla registrazione ossia archiviazione*, 6 luglio 1816, *Bull. Rom.*, cit., t. XIV, pp. 149-165.

¹⁴⁹ Si precisa che nella rubrica dei registri sono riportati soltanto i nomi degli attori delle cause, non i convenuti.

¹⁵⁰ Per esempio: «Romana Circumscriptionis et appellationis» (causa di Roma di circoscrizione ed appellazione), «Bononiensis pecuniaria» (causa di Bologna di pagamento), «Beneventana Circumscriptionis» (causa di Benevento di appellazione).

¹⁵¹ Mancando le camicie, i dati sono riportati direttamente sui documenti.

abbreviata, data e nome del notaio e naturalmente il numero d'ordine che li collega al registro¹⁵²; in alcuni casi è possibile trovarvi l'elenco degli atti che vi sono contenuti, il *visa* del Commissario generale o di un suo sostituto, qualche annotazione di cancelleria.

Una singolare struttura caratterizza le citazioni in giudizio, che vanno a formare la serie *Citazioni e decreti*. Si tratta di una quantità rilevante di fogli di piccolo formato scritti su carta bollata e in latino, che contengono da un lato la citazione che veniva letta in udienza e di solito, dall'altro, il decreto interlocutorio emesso al termine della seduta; si presentano molto spesso di ardua lettura per via del testo in latino, fortemente abbreviato e costellato di termini tecnici ormai desueti, e per le tante annotazioni di segreteria riportate in più parti del documento.

La serie *Sentenze* è posta a chiusura di tutti i fondi. Contiene, secondo i casi, gli originali o le minute delle sentenze con la sporadica presenza delle citazioni e dei decreti che probabilmente vi sono state inserite per sopperire qualche mancanza. È da segnalare l'esigua consistenza del materiale in rapporto alla mole di controversie che venivano dibattute in ciascun tribunale, ampiamente attestata dalla documentazione di cui si compongono le altre serie. Prova evidente del fatto che, come del resto accade oggi, non tutti i processi giungevano effettivamente a compimento: le parti spesso rinunciassero a proseguire in giudizio contro i presunti colpevoli per insufficienza di prove, ma anche a causa delle lungaggini processuali di cui non di rado si trova denuncia nella documentazione.

2.3.1 Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)

Il grado di credibilità e autorevolezza raggiunto in ambito giudiziario dall'uditore del tesoriere, all'indomani della Restaurazione pontificia, è ampiamente riflesso dalla documentazione del fondo archivistico che ne attesta l'attività giurisdizionale dal 1818 sino alla soppressione nel 1831.

Nell'ambito dei tribunali camerale si tratta indubbiamente del fondo più cospicuo per consistenza, con i suoi 25 registri e le oltre 4.811 unità documentarie per un totale complessivo di 56 faldoni. La documentazione si presentava suddivisa in tre serie; due di carte sciolte, nell'ordine *iura diversa* e sentenze, e la terza di registri. La schedatura analitica ha permesso di evidenziare come questa suddivisione non fosse funzionale

¹⁵² Nei casi di assenza del numero d'ordine sulla camicia, partendo dall'individuazione della tipologia di atti racchiusi nel fascicolo e attraverso i nominativi delle parti e/o la data, si è risaliti al registro corrispondente integrando il dato mancante. In generale, si è fatto ricorso a questo sistema ogniqualvolta si sia verificata la necessità di integrare altri tipi d'informazione.

all'attività svolta dalla magistratura non rispettando, nell'organizzazione dell'archivio, l'*iter* procedurale. Va segnalato, inoltre, nel caso di questo tribunale, l'assenza degli originali cartacei delle citazioni di udienza, tipologia documentaria regolare negli altri archivi esaminati, della quale rimane memoria unicamente nei 10 volumi relativi alla loro registrazione (regg. 4-13), per un numero complessivo di 3.325 ordini di comparizione. L'assenza di tutti gli esemplari cartacei lascia ipotizzare che fosse una prassi della cancelleria del tribunale la distruzione dell'originale dopo la registrazione, anche se non si hanno elementi per escludere l'eventuale dispersione della documentazione nel tempo.

Nel corso delle attività di riordinamento e inventariazione del fondo, quindi, si è provveduto a dare nuovo ordine alle serie individuando nei registri la prima, ordinati per fase di procedura¹⁵³, e rispettando la sequenza delle altre due (*iura diversa* e sentenze).

La prima serie è costituita da:

- regg. 1-2, entrambi denominati «Registro delle prime citazioni e rispettive comparse di procure» (5 gennaio 1818-19 novembre 1831): riguardano la produzione delle prime citazioni in giudizio e dei mandati di procura rilasciati dalla parte al proprio procuratore;
- reg. 3, «Registro contenente le cause in rollo» (4 luglio 1819-1 agosto 1831): concerne l'iscrizione al ruolo che la parte interessata era tenuta a fare in cancelleria pena il decadimento della causa¹⁵⁴;
- regg. 4-13, tutti denominati «Registro contenente le citazioni e decreti di udienza» (12 gennaio 1818-20 novembre 1831): riportano il testo delle citazioni e dei decreti dell'uditoro al termine dell'udienza e costituiscono l'unica fonte da cui è possibile ricavare informazioni in merito, essendo andata perduta la rispettiva documentazione cartacea;
- regg. 14-16, «Registro delle produzioni, dichiarazioni e proteste» (5 gennaio 1818-17 novembre 1831): conservano memoria dei documenti prodotti su richiesta dell'uditoro o a discrezione delle parti perché utili alla loro difesa;
- regg. 17-19, denominati rispettivamente «Citationes introductivae ad lites et mandata procurae coram thesaurario in gradu appellationis», «Regestrum iurium productorum coram thesaurario in gradu appellationis», «Regestrum decretorum

¹⁵³ Questa metodologia di riordino dei registri per fase procedurale, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di disciplina del 1818, è stata rispettata in tutti i fondi inventariati soddisfacendo così alla duplice necessità di uniformare le descrizioni e di rendere facilmente ricercabile la documentazione. Nel caso dell'uditoro del tesoriere, per la tipologia di registri bisogna far riferimento a quanto stabilito per gli assessori del tribunale dell'AC; cfr. *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., artt. 106-107.

¹⁵⁴ Non si hanno elementi che possano spiegare l'assenza della documentazione riguardante l'anno 1818; si segnala la mancanza del numero progressivo di registrazione nella parte finale del volume.

audientiae coram thesaurario in gradu appellationis»: riguardano la funzione di appello che l'uditore del tesoriere acquisisce a partire dal 1825 in conseguenza della soppressione del tribunale collegiale stabilita dalla riforma leonina¹⁵⁵;

- regg. 20-25, tutti denominati «Registro dei decreti definitivi e sentenze» [1818-1831]¹⁵⁶, nei quali sono trascritte le sentenze.

L'attuale ordinamento tiene conto anche di un antico numero di corda¹⁵⁷ presente sul dorso di tutti i registri, ignorato dalla precedente sistemazione del fondo.

La seconda serie è composta da 4.155 fascicoli di *iura diversa*, datati 5 gennaio 1818-19 novembre 1831, nei quali si conservano i documenti originali prodotti durante le fasi centrali del processo e presentati in cancelleria dagli avvocati e procuratori delle parti litiganti: testimonianze, perizie, mandati di procura, contratti di appalto, copie di atti di compravendita, interposizioni d'appello. Si tratta di documentazione eterogenea e soprattutto riferibile a diverse fasi del procedimento sino ad ora di difficile reperimento, ma che la schedatura informatizzata permette di individuare e collegare al rispettivo registro arrivando a ricostruire, per ogni causa, il fascicolo.

La terza serie è quella delle sentenze: costituita da 656 unità documentarie, copre l'arco cronologico 23 gennaio 1818-7 novembre 1831; le sentenze, distribuite in cinque faldoni, seguono l'ordine cronologico dalla più antica alla più recente rispecchiando, di fatto, la sequenza in cui si succedono nei rispettivi registri del fondo (regg. 20-25).

2.3.2 Tribunale collegiale camerale (1818-1824)

L'archivio del tribunale collegiale abbraccia il periodo compreso tra il 1818 e il 1824, anno in cui, a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni da parte di Leone XII, la magistratura cessa di esistere¹⁵⁸.

A fronte del breve arco di tempo in cui opera, la documentazione prodotta si presenta piuttosto cospicua: 17 registri ed oltre 3.300 unità documentarie tra fascicoli e carte sciolte

¹⁵⁵ Situazione analoga si riscontra nel fondo *Tribunale dell'Uditore del camerlengo (1818-1831)*. Questa peculiarità è conseguenza della riforma giudiziaria del 1824, che sopprime il tribunale collegiale la cui competenza abbracciava i primi due gradi di giudizio. Pertanto, le sue funzioni vengono assorbite principalmente dagli uditori del tesoriere e del camerlengo, che fino a quella data non avevano esercitato il grado d'appello; il collegiale si esprimeva per le cause di valore inferiore ai 300 scudi da essi giudicate in primo grado, mentre il la piena camera per quelle di valore superiore a tale somma.

¹⁵⁶ La data è stata dedotta non essendo esplicitata.

¹⁵⁷ Nell'inventario, si riporta puntuale notizia della vecchia segnatura; tuttavia, il fatto che essa non corrispondesse all'effettiva successione dei registri, riscontrata al momento dell'intervento, permette di affermare che il fondo non sia giunto a noi nel rispetto dell'ordine originario; si rimanda al cd-rom in allegato alla presente tesi.

¹⁵⁸ Al riguardo, cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 Aspetto storico-istituzionale, 2.2.2 Il tribunale collegiale, pp. 48-51.

condizionati in 45 faldoni. Una consistenza documentaria che conferma l'importanza delle funzioni attribuite a questo tribunale dalle riforme del '16 e del '17 e contribuisce a delinearne la valenza all'interno del sistema giudiziario civile della camera apostolica. Quest'organismo, infatti, non solo aveva giurisdizione sui territori di Roma e della Comarca¹⁵⁹, ma era chiamato a pronunciarsi anche sul merito delle questioni appartenenti alle delegazioni pontificie. In questo caso fungeva da tribunale di primo grado per le cause superiori ai 300 scudi e da tribunale d'appello sulle sentenze di valore inferiore a tale somma, emesse dagli assessori camerari¹⁶⁰. Peraltro, va considerata l'incidenza, sul carico di lavoro di questo tribunale, delle cause ancora pendenti alla data del 1816 che, al momento dell'istituzione, rientrano sotto la sua competenza contribuendo, di fatto, a un incremento della documentazione.

Al termine del nuovo ordinamento, il fondo si presenta suddiviso in quattro serie.

La prima è costituita dai registri ordinati cronologicamente, secondo la successione delle fasi della procedura¹⁶¹:

- reg. 1, «Registro delle produzioni delle citazioni e rispettive comparse. Prima istanza e appello» (20 gennaio 1818-29 dicembre 1824);
- regg. 2-3, «Registro delle produzioni, e dichiarazioni, e proteste» (9 gennaio 1818-30 dicembre 1824);
- regg. 4 e 5, denominati rispettivamente «Registro del ruolo delle cause ordinarie» (7 febbraio 1818-30 agosto 1824) e «Registro del ruolo delle cause sommarie ed esecutive» (3 gennaio 1818-23 luglio 1824): riguardano entrambi il primo grado di giudizio;
- reg. 6, «Registro delle cause di ruolo ordinarie, sommarie ed esecutive in grado di appello» (5 gennaio 1818-19 novembre 1824)¹⁶²;
- regg. 7-11, tutti denominati «Registro di udienza delle cause non iscritte in ruolo» (22 gennaio 1818-29 dicembre 1824)¹⁶³;
- regg. 12-15, tutti denominati «Registro di udienza delle cause iscritte in ruolo» (12 febbraio 1818-23 dicembre 1824);

¹⁵⁹ *Ibidem.*

¹⁶⁰ Si ricorda che gli assessori camerari erano giudici di primo grado per le cause non superiori alla soglia dei 300 scudi; cfr. *Ibidem.*

¹⁶¹ Il Regolamento stabilisce che presso la cancelleria del tribunale collegiale vengano tenuti i registri prescritti per il tribunale collegiale dell'AC; cfr. *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., art. 108.

¹⁶² Rispetto al primo grado che distingueva i registri per tipo di giudizio, in appello vi era un registro unico.

¹⁶³ Per la documentazione originale, allegata ai prospetti delle cause, cfr. ASRm, *Tribunale collegiale camerale (1818-1824), Prospetti e citazioni*, bb. 37-42; si rimanda al cd-rom in allegato alla presente tesi.

- regg. 16-17, entrambi «Registro di tutte le sentenze e decreti definitivi» [1818-1824] e gli unici a essere scritti su carta bollata;
- b. 18, nella quale sono riuniti i calendari delle udienze tenute dal tribunale nel corso del 1818 e negli anni 1821-1823, rinvenuti in disordine tra i fascicoli di *iura diversa*; importanti perché da essi si evince chiaramente il modo di procedere della magistratura che, settimanalmente, alternava i giudizi di primo grado a quelli d'appello.

La seconda serie *iura diversa* contiene 1.576 unità documentarie riunite in fascicoli, datate 9 gennaio 1818-30 dicembre 1824. Si ricorda, ancora una volta, che si tratta dei documenti che gli avvocati e i procuratori delle parti litiganti presentavano in cancelleria e che venivano registrati in base alla tipologia degli atti. La loro schedatura analitica ha permesso, con non poche difficoltà data la consistenza e i casi d'incoerenza o imprecisione dei dati riportati nella documentazione, di individuare il rapporto tra questa documentazione e il registro relativo: un primo nucleo di documentazione, fasc. 1-846, si collega al registro delle produzioni, delle citazioni e comparse (n. 1); i fasc. 847-1504 afferiscono ai due registri delle produzioni, dichiarazioni e proteste (nn. 2 e 3); il fasc. 1505 trova corrispondenza con il registro delle cause ordinarie da iscrivere al ruolo (n. 4). Non si è, invece, trovata alcuna corrispondenza, sulla base dei dati disponibili, per i fasc. 1506-1576.

Rispetto all'articolazione originaria, che prevedeva solo tre serie (registri, *iura diversa* e sentenze), il nuovo ordinamento introduce la serie *Prospetti e citazioni*, peculiare di questo fondo, costituita da 6 faldoni nei quali sono stati riuniti in ordine cronologico i 197 prospetti rinvenuti in disordine nei fascicoli di *iura diversa*, con all'interno un numero considerevole di citazioni in giudizio. Si presentano nella forma di tabelle di grande formato, datate tra il 20 gennaio 1818 e il 29 dicembre 1824, suddivise nelle seguenti finche prestampate: «numero d'ordine»; «titolo della causa»; «nomi e cognomi delle parti»; «nomi e cognomi dei procuratori», «osservazioni». In realtà, questi prospetti riportano l'elenco delle cause per le quali non era obbligatoria l'iscrizione al ruolo; non di rado però sono incompleti o addirittura non compilati. Anche le citazioni si riferiscono alla stessa tipologia di cause; tuttavia, non vi è sempre esatta corrispondenza con quanto elencato nel prospetto, come pure non sono infrequenti casi di citazioni conservate in prospetti lasciati in bianco. Per quanto riguarda la descrizione, per il prospetto si è ritenuto opportuno riportare ciascuna causa secondo l'ordine di elenco; per le citazioni, invece, si è scelto d'indicare soltanto il numero d'ordine che rimanda direttamente al registro. L'analisi ha permesso di appurare che tali atti trovano esplicita corrispondenza nei regg. 8-11 del

fondo. La situazione è delle più varie: vi sono citazioni che fanno riferimento a cause riportate nell'elenco del prospetto, a fronte di altre citazioni che si conservano in prospetti non compilati o che afferiscono a giudizi diversi.

La quarta e ultima serie del fondo è costituita da sentenze che si riferiscono agli anni 19 febbraio 1818-31 dicembre 1824. In fase di riordinamento e inventariazione si sono distinti due nuclei: il primo, formato da 215 sentenze, sono in italiano come l'intera documentazione del fondo e sono contrassegnate da una numerazione progressiva che si richiama ai regg. 16-17; il secondo, meno consistente, è costituito da 55 sentenze in latino e prive di alcun tipo di numerazione che si è scelto di differenziare perché, pur trattandosi di cause spettanti al tribunale collegiale come emerso dall'analisi condotta su un campione significativo, non è stato possibile collegarle ad alcun registro.

2.3.3 Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)

La complessa articolazione di questa magistratura che dal 1818 al 1831, quando viene completamente esautorata delle sue plurisecolari attribuzioni dalla riforma giudiziaria di Gregorio XVI¹⁶⁴, fungeva da tribunale di segnatura nei confronti delle magistrature camerali ad essa sottostanti e da tribunale d'appello e di ultima istanza¹⁶⁵, è ampiamente testimoniata dalla documentazione. Nel più generale funzionamento del sistema giudiziario che vede le competenze della piena camera intrecciarsi con quelle di altri giudici e tribunali camerali, questa documentazione si presta a ricostruire il quadro dei rapporti intercorsi tra di essi contribuendo, in maniera significativa, a puntualizzarne e meglio definirne le singole attribuzioni; ancor più che in altri fondi, è possibile cogliere il passaggio da un grado di giudizio all'altro lasciando emergere il ruolo chiave delle cancellerie dei tribunali e la duplice funzione dei chierici di camera, che potevano ricoprire l'incarico di ponenti di una determinata controversia oltre a quello ordinario di giudici partecipi di ogni attività spettante nell'insieme al tribunale.

La schedatura, oltre ad aver evidenziato che la documentazione era organizzata distinguendo la fase della segnatura da quella di merito – anche se non mancano casi in cui nuclei di documenti afferiscano sia all'una che all'altra competenza –, ha permesso di ricostruire con chiarezza il legame piena camera-decano segnalato dalla normativa del

¹⁶⁴ Cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.3 *Il tribunale della piena camera*, 2.2.3.2 *Funzione giurisdizionale: giudice con facoltà di segnatura e giudice di merito*, pp. 56-65.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

1816, che riconosceva a quest'ultimo un ruolo chiave nell'andamento dell'attività giudiziaria. Un rapporto, quello tra le due magistrature, sino ad ora non compreso e che ha portato a considerarli, anche da un punto di vista documentario, due archivi. Che tra i due organi giudiziari ci fosse una relazione era già emerso in occasione del lavoro di schedatura e riordinamento condotto sul fondo *Tribunale del Decano e Sottodecano (1818-1831)*, il primo ad essere stato preso in considerazione nel corso della presente ricerca; già allora si era evidenziato come quella documentazione fosse incompleta e disorganica e si era ipotizzato che quel tribunale non fosse autonomo¹⁶⁶. L'analisi della documentazione della piena camera, e l'individuazione di registri che si riferiscono all'attività anche del decano e sottodecano, consente di ricostruire quel legame e di collegare i due archivi. Si è scelto, però, di non intervenire materialmente sulla documentazione ma di lasciare la distinzione tra i due facendo seguire, al complesso documentario della piena camera, quello del decano e sottodecano.

Il fondo concernente la piena camera, condizionato in 22 faldoni, si presenta articolato in tre serie.

La prima è composta di registri che si riferiscono alla sola attività di segnatura, riordinati per fase di procedura in modo che dalla loro corretta successione sia possibile cogliere l'*iter* processuale¹⁶⁷:

- reg. 1, «Registro delle produzioni, delle citazioni speciali e rispettive comparse» (23 gennaio 1818-19 novembre 1831): riguarda gli atti (tra cui, interposizioni d'appello, citazioni speciali, mandati di procura) prodotti nella fase iniziale d'interposizione d'appello; fase preliminare, perché soltanto dopo di essa poteva essere avanzata richiesta al decano di rilascio della citazione speciale che, inibendo il giudizio di primo grado, consentisse la prosecuzione in piena camera. Si segnala che la numerazione nel registro ricomincia da 1 nel 1825 e nel 1827 in concomitanza con i cambiamenti introdotti a livello normativo da Leone XII;
- reg. 2, «Registro delle dichiarazioni, proteste, produzioni e altri atti fatti davanti al Decano, Sottodecano e Camerlengo Met» (28 febbraio 1818-5 ottobre 1831): si riferisce alla maggior parte della documentazione conservata nella successiva serie *iura diversa*;

¹⁶⁶ Per tale ragione, come secondo fondo, è stato schedato quello della piena camera che qui si sta esaminando, scelta che ha portato all'individuazione del fondo che afferisce al tribunale della piena camera per la revisione dei conti. L'intervento d'inventariazione ha poi riguardato, nell'ordine, i fondi del tribunale collegiale, quello dell'uditor del tesoriere e per finire quello dell'annona.

¹⁶⁷ Il Regolamento stabilisce che il cancelliere adetto alla piena camera dovrà tenere, per la funzione di segnatura, i registri prescritti nel caso del tribunale della segnatura di giustizia; cfr. *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, cit., art. 109.

- reg. 3, «Registro delle citazioni e decreti di Udienza emanati dall'E.mo Camerlengo in figura di Segnatura» (22 agosto 1818-23 marzo 1822): riporta le citazioni promosse davanti al camerlengo a cui l'appellante era solito ricorrere qualora il decano avesse espresso parere negativo sul rilascio della citazione speciale;
- regg. 4-5, denominati rispettivamente «Registro delle cause iscritte in ruolo avanti il primo turno, produzione del proponam ed intimatione» (29 aprile 1818-21 luglio 1827) e il «Registro delle cause scritte in ruollo avanti il secondo Turno (*sic*), produzioni del proponam ed intimazioni»¹⁶⁸ (24 aprile 1818-22 settembre 1831); entrambi i registri afferiscono a due momenti centrali della procedura: l'iscrizione al ruolo¹⁶⁹ della causa, pena il suo annullamento, e la successiva produzione del rescritto autografo del chierico ponente (*proponam*) nel quale, come di prassi, si ritrova il formulario in latino con il titolo originale della causa preceduto dall'indicazione della diocesi e seguito dai nomi delle parti e dalla data in cui sarebbe stata proposta in tribunale;
- reg. 6, «Registro dei rescritti» (3 aprile 1818-27 febbraio 1826), l'unico ad essere scritto su carta bollata.

La seconda serie, *iura diversa*, è costituita da 652 fascicoli che si datano 7 gennaio 1818-1 dicembre 1824. Riguarda i documenti di cui si ritrova fedele annotazione nei registri da parte dal notaio, costituiti per la maggior parte da citazioni speciali, interposizioni d'appello, estratti giudiziari, mandati di procura, note di spese. Si segnala la presenza anche di materiale a stampa (tra cui bandi e notificazioni, certificati di battesimo, procure), di progetti di rinomati architetti come Giuseppe Valadier, di mappe catastali e piante. La disomogeneità nel condizionamento dei documenti e il fatto che, una parte di questa documentazione era conservata nel fondo del decano e sottodecano, hanno reso necessario intervenire materialmente su questa documentazione. È stato così possibile individuare e ricondizionare separatamente il nucleo di documentazione (fasc. 1-71) riferibile al registro relativo alle produzioni, citazioni speciali e comparse (n. 1) e un secondo nucleo (fasc. 72-392) collegato al registro delle dichiarazioni, produzioni e proteste (n. 2). Un terzo nucleo di fascicoli (393-652), piuttosto consistente, non è invece collegabile ad alcun registro, circostanza che fa pensare possa trattarsi di documentazione relativa al giudizio di merito e rispetto al quale non si hanno registri.

¹⁶⁸ Nel titolo è stato depennato il riferimento al II turno in quanto, dopo l'unificazione del collegio dei chierici voluta da Leone XII con la riforma del 1824, a differenza dell'altro registro, questo continua ad essere utilizzato sino al 1831.

¹⁶⁹ Peculiarità dei registri di ruolo è quella di essere scritti a pagine affrontate, garantendo una buona visibilità, ma soprattutto di essere gli unici a riportare le date relative a tutte le fasi della procedura consentendo, in tal modo, di ricostruire l'*iter* della singola causa.

La serie *Citazioni e decreti* comprende 1.032 unità condizionate in un faldone e suddivise per anno dall'1 giugno 1818 all'1 marzo 1830, con l'assenza degli anni 1819 e 1822. Si tratta di documenti in latino, che riportano da un lato la citazione di comparizione in giudizio e dall'altro il disposto del decreto emesso nella stessa udienza. Riguardano soprattutto il giudizio d'appello, per quanto non manchino casi di ricorsi in segnatura.

L'ultima serie del fondo è quella delle *Sentenze*, per un totale di 96 unità ordinate cronologicamente (13 gennaio 1818-10 ottobre 1831) in un solo faldone, ciascuna nell'originaria camicia di cartone. Sono scritte su carta bollata, con il testo in lingua latina – come tutta la documentazione del fondo – disposto per la maggior parte dei casi in senso trasversale al lato corto; sul verso di ogni carta o bifoglio sono annotati gli elementi identificativi della controversia in oggetto e un numero d'ordine che fa pensare all'esistenza di specifici registri, che però non si sono conservati. Si tratta esclusivamente delle sentenze emesse dal tribunale della piena camera in secondo o ulteriore grado di giudizio né poteva essere il contrario dal momento che la fase della segnatura non prevede una sentenza definitiva. Talvolta manca la sentenza e si trovano atti di citazioni oppure, di una determinata causa, all'interno della sentenza si trova anche la citazione in giudizio.

Si segnala, infine, la presenza di un unico volume¹⁷⁰: si tratta del manuale delle citazioni promosse non soltanto davanti alla piena camera, ma anche al tribunale collegiale e al decano per il periodo 1818-1827; gli anni 1824-1826 risultano però mancanti¹⁷¹.

2.3.3.1 Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831)

La documentazione di questo fondo è costituita da circa 2.218 unità documentarie tra fascicoli e carte sciolte riguardanti gli anni 1818-1831 e condizionate in 6 faldoni, strettamente collegate al fondo della piena camera. Si tratta di due serie documentarie, *Iura diversa* e *Citazioni e decreti*, ciascuna relativa a una fase specifica dell'*iter* giudiziario in segnatura o in appello.

In origine le serie si presentavano nell'ordine inverso: i primi due faldoni del fondo racchiudevano le citazioni in giudizio con i decreti, mentre gli ultimi quattro faldoni contenevano i fascicoli di *iura diversa* nei quali predominavano le citazioni speciali, la tipologia documentaria specifica dell'attività giurisdizionale esercitata in segnatura sia dal

¹⁷⁰ Si rimanda, al riguardo, a quanto riportato alla p. 36.

¹⁷¹ Si segnala, ancora nel 1800, l'uso nello Stato pontificio di iniziare l'anno solare il 25 dicembre secondo l'antico stile della natività; cfr. Adriano Cappelli, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, Milano, Editore Ulrico Hoepli, 2011, p. XIII.

decano e sottodecano, nella quale si identifica il primo momento, quello obbligatorio, che consentiva all'appellante di proseguire col giudizio in segnatura davanti alla piena camera.

La prima serie, *Iura diversa*, riunisce 720 fascicoli relativi al periodo 23 gennaio 1818-22 ottobre 1831; dal 1825, in linea con le modifiche apportate dalla riforma di Leone XII¹⁷², si ritrova anche documentazione riguardante la figura del sottodecano. La documentazione di questa serie è quasi interamente trascritta nei registri della piena camera, sempre relativi alla procedura in segnatura. La schedatura analitica ha reso possibile l'individuazione di tale legame e quindi di procedere alla separazione della documentazione in rapporto al registro di riferimento: i primi tre faldoni conservano la documentazione (sfascc. 1-584, 585-716) segnalata nei due registri della piena camera (nn. 1 e 2), mentre il quarto conserva la documentazione (sfascc. 717-720) che – come per la piena camera – non ha un registro di riferimento e che probabilmente riguarda l'appello.

La serie *Citazioni e decreti* riguarda le citazioni semplici e alcune intimazioni di comparizione collegabili ad entrambe le attività della piena camera, segnatura e appello. È formata da 1.498 unità datate tra il 6 febbraio 1818 e l'11 marzo 1830, con la mancanza del 1822. Si segnala che questa documentazione, ed è l'unico caso, presenta ancora tracce evidenti del condizionamento originario in filze delle quali si conservano le tavolette lignee¹⁷³.

2.3.4 Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)

Il fondo copre gli anni 1814-1826¹⁷⁴ ed ha una consistenza di 10 faldoni, ciascuna delle quali relativa a un esercizio finanziario. La documentazione è organizzata in fascicoli, condizionati in camicie originarie, distinti per anno e per sezione di attività del tribunale, per un totale di 46 fascicoli numerati progressivamente.

Il nucleo principale è costituito dalla documentazione di natura giudiziaria prodotta da questo tribunale nel corso dell'espletamento della sua attività di revisione e sindacato finanziario esercitato sui conti dell'intera amministrazione pontificia dal 1817 al 1828¹⁷⁵.

¹⁷² In proposito, cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.3 *Il Tribunale della piena camera*, 2.2.3.1 *Il Decano dei chierici di camera*, pp. 52-56.

¹⁷³ Sulle due tavolette lignee sono riportate rispettivamente le seguenti diciture: «Citat(ione)s, et Decreta Decano et SubDecano R. Camerae 1818 ad 1821 Nardi Mauri, et Farinetti Mensarii»; «Citat(ione)s, et Decreta Decano, et SubDecano R. Camerae 1823 ad 1830 Farinetti, et Apolloni Mensarii».

¹⁷⁴ Il fondo era corredato da un inventario estremamente sommario, risalente alla seconda metà del Novecento e in consultazione presso la sala studio dell'ASR col n. 120.

¹⁷⁵ Cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.3 *Il Tribunale della piena camera*, 2.2.3.3 *Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici*, pp. 65-75. Ci si limita solo a ricordare che, ai fini della funzione sindacatoria, i chierici di camera si

Un secondo nucleo, meno consistente rispetto al primo, documenta l'attività delle amministrazioni pontificie attive ai primordi della seconda Restaurazione. Si tratta dei rendiconti presentati dalle varie amministrazioni dopo il 12 maggio 1814, data del ripristino del governo pontificio, e che al momento della riorganizzazione delle finanze del 1816 non erano stati ancora sindacati e di cui la piena camera ha quindi dovuto farsi carico prima di procedere all'esame regolare dei bilanci degli anni successivi¹⁷⁶. Un terzo nucleo, infine, riguarda la *Congregazione militare* – magistratura che dal 1784 al 1828, eccettuati gli anni di dominazione francese che ne hanno determinata la soppressione, ha amministrato le truppe di terra e di mare –, della quale la piena camera ha acquisito la documentazione in quanto posta alle sue dipendenze dal punto di vista contabile¹⁷⁷.

Per la maggior parte, i fascicoli contengono le sentenze sindacatorie, nella forma della minuta o della copia, emesse dalle rispettive sezioni di competenza al termine della loro attività di revisione dei conti, secondo l'attribuzione del presidente della camera, oltre alla documentazione di natura economica - in massima parte relazioni o pareri - che veniva prodotta e inviata dalla computisteria generale su richiesta delle singole sezioni, che se ne servivano per l'esame dei conti di propria competenza¹⁷⁸. In alcuni fascicoli, inoltre, si conserva anche il carteggio con gli altri uffici camerale che, a vario titolo, erano coinvolti nella procedura finanziaria e ai quali i chierici si rivolgevano per chiarimenti su conti di difficile risoluzione.

distribuibano in quattro sezioni che, nonostante la soppressione a livello normativo da parte di Leone XII del 1824, continuarono ad esistere nella prassi.

¹⁷⁶ Il *Regolamento per li rendiconti de' conti*, del 1816, retrocede l'inizio dell'attività del tribunale della piena camera al 1814; cfr. Appendice I, pp. 172-175.

¹⁷⁷ La congregazione militare è stata istituita stabilmente da Pio VI con il m.p. 19 maggio 1784, data a partire dalla quale essa, oltre a concentrare sotto il suo unico comando tutte le forze di terra e di mare, ha incominciato a custodire la propria documentazione contabile, fino ad allora conservata nell'archivio della computisteria - Divisione VIII. Era presieduta dal segretario di Stato e ne faceva parte un assessore, carica che inizialmente ha ricoperto il Consalvi, e inoltre sei membri selezionati fra nobili e ufficiali. I regolamenti emanati l'1 maggio 1797 le hanno assegnato il comando delle truppe di linea, delle milizie urbane e della marina. Dopo la soppressione della Repubblica Romana, nel 1800 Pio VII ne ha riconfermato la dipendenza del segretario di Stato, istituendo nel 1801 la guardia nobile pontificia e dando nuova struttura alla Scuola speciale di artiglieria. Nel 1804, al posto delle antiche milizie urbane, è stata istituita la truppa provinciale. Gli anni seguenti alla dominazione napoleonica hanno visto l'istituzione di un primo e secondo battaglione dei carabinieri (1816-1817), dei bersaglieri per la difesa dai briganti delle province di Marittima e Campagna, l'ampliamento della truppa di finanza (1817) e la ridefinizione di altri organi sia di terra che di mare. La congregazione militare è stata soppressa da Leone XII nel 1824, poco dopo che l'assessore alle armi Domenico De Simone era stato nominato prefetto dell'annona. Sull'attività della congregazione e le truppe da essa dipendenti, cfr. Donato Tamblé, *Esercito ed economia militare nello Stato Pontificio (secoli XVIII-XIX)*. *Profilo storico e fonti nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Storia economica della Guerra*, a cura di Catia Eliana Gentilucci, Atti del Convegno Varallo, 21-22 settembre 2007, Roma, Società Italiana di Storia Militare, 2008, pp. 217-236.

¹⁷⁸ Questa documentazione si conserva nel fondo ASRm, *Computisteria generale, Bilanci* (1826-1870), 553 bb. Le buste contengono i registri dei conti, di entrata e uscita distinti per luoghi e per servizi nei quali si trovano le sentenze originali spedite alle amministrazioni e la documentazione probatoria che, secondo i casi, è stata esibita al tesoriere o al presidente della camera.

La presenza, ma solo per alcuni anni, della «nota delle pendenze» aiuta a ricostruire l'attività sindacatoria delle sezioni e dell'intero tribunale dal momento che vi si trova l'elenco dei conti esaminati annualmente, da ciascuna di esse, dopo l'approvazione da parte del camerlengo del progetto di riparto predisposto dal presidente della camera¹⁷⁹. Ciascun'amministrazione indicata nella nota, generalmente, è contraddistinta da un richiamo, rappresentato da un numero o un asterisco, che si ritrova sulla minuta della sentenza relativa conservata nello stesso fascicolo; il raffronto tra la nota e le minute cui essa si riferisce consente di ricostruire il quadro di attività della singola sezione. Come detto, però, le note si conservano solo per pochi anni e, non sempre, c'è corrispondenza con le minute conservate nel fascicolo.

La struttura del fondo rispecchia la suddivisione in sezioni che caratterizza l'attività del tribunale. Fanno eccezione i primi quattro fascicoli della b. 1, il cui contenuto si presenta più eterogeneo: nel fasc. 1 sono conservati i documenti di carattere generale che attengono propriamente all'aspetto istituzionale, quali il progetto di riparto per la revisione del bilancio generale del 1815, la lettera di risposta del 5 febbraio 1825 del camerlengo al presidente con la quale acconsente «provvisoriamente» a procedere con la consueta suddivisione in sezioni, e il modello di una sentenza; gli altri tre riuniscono i rilievi e le osservazioni del computista generale sui conti degli anni 1814-1816 con le relative sentenze. Va inoltre segnalato che, nella b. 10, il fasc. 46 riguarda le accuse mosse da Belisario Cristaldi, tesoriere generale, alla congregazione militare che tra il 1821 ed il 1825 è rappresentata dal chierico Domenico De Simone, sulle irregolarità riscontrate sui conti della marina e sul ritardo nel saldo dei conti delle truppe di terra in sospeso dal 1818. Anche in questo caso, oltre a documenti di natura specificatamente contabile, si segnala la presenza di corrispondenza tra la segreteria di Stato, la congregazione militare, il tribunale della piena camera e il tesorerato.

In fase di riordinamento si è provveduto, quando necessario, a creare i sottofascicoli numerandoli progressivamente all'interno del fascicolo stesso; la loro successione rispecchia il modo in cui la magistratura ha esaminato i conti che le amministrazioni esibivano con cadenza semestrale o annuale¹⁸⁰. I documenti all'interno del fascicolo e del sottofascicolo sono stati disposti in ordine cronologico per data di minuta, seguiti da quelli

¹⁷⁹ Nella nota istituzionale relativa a questa magistratura è descritto tutto il sistema della distribuzione delle pendenze tra i chierici ed i ruoli svolti in questa fase dal presidente della camera e dal camerlengo; cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*, 2.2.3 *Il Tribunale della piena camera*, 2.2.3.3 *Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici*, pp. 65-75.

¹⁸⁰ Dal 1820 in poi, i conti erano esibiti al tesoriere per semestre e così venivano sindacati dalle sezioni della piena camera, ad eccezione di alcune amministrazioni, tra cui la zecca pontificia di Bologna che, non potendo suddividere il proprio resoconto in I e II semestre, inviavano quello dell'anno intero.

che ne erano privi e in ultimo dalle copie. Le note di pendenze e le rispettive lettere di trasmissione, ove presenti, sono state invece collocate ad apertura del fascicolo. Nell'inventario viene segnalata per ciascun documento la presenza di allegati e si dà notizia degli eventuali spostamenti che si sono resi necessari in corso di ordinamento¹⁸¹.

L'inventario, ordinato per numero di unità di conservazione e di fascicolo e sottofascicolo, riporta il titolo, se originario in corsivo, le date estreme ed eventuali annotazioni (ad es., la mancanza di documenti). I singoli documenti sono stati descritti riportando l'amministrazione cui la minuta si riferisce, la data¹⁸² e la consistenza, indicando il numero delle carte. Trattandosi sempre di minute di sentenze sindacatorie si è scelto di non riportarla, per non appesantire il testo, ma di segnalare la natura dell'atto solo se diversa.

Questa documentazione va a integrare quella del fondo *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, che conserva i documenti prodotti da questa magistratura nell'esercizio della funzione giurisdizionale, esercitata dal 1818 al 1831, come tribunale di appello e di segnaturo per controversie di natura fiscale. Il confronto incrociato tra le carte dei due fondi consente, difatti, di ricostruire il quadro completo sul funzionamento della piena camera in ragione e funzione delle sue svariate competenze. Va segnalato infine che la documentazione d'interesse militare, presente in questo fondo, integra quella conservata in altri fondi dell'ASRm quali, ad esempio: *Soldatesche e galere, Congregazione militare, Ministero delle Armi e Presidenza delle armi*.

¹⁸¹ Sono stati eseguiti i seguenti spostamenti: il fasc. 14, in origine non numerato perché nella busta che avrebbe dovuto contenere i fasc. dal n. 13 al n. 16, ne era stato erroneamente inserito uno in più (fasc. 19) che invece contiene documentazione del 1820 e quindi appartiene alla busta successiva; il fasc. 46 (ex 39), spostato alla fine del fondo perché contiene documentazione riguardante l'attività della Congregazione militare per più anni (1818-1825), per cui l'unità archivistica ad essa immediatamente successiva (ex fasc. 39bis) ha acquisito la collocazione della precedente.

¹⁸² La data topica è sempre Roma, per cui è stata omessa.

IL TRIBUNALE DELL'ANNONA. UNA MAGISTRATURA PARTICOLARE E PRIVILEGIATA

I corpi morali somigliano ai corpi fisici, e sono come questi soggetti alle malattie, alla caducità, ed alla morte. Un corpo umano, che spenda continuamente le sue forze senza aver cura di riprodurle, convienche perisca; uno Stato, che consumi nell'estero tutte le sue ricchezze senza aver riguardo alla riproduzione, forza è che vada a disciogliersi.¹

(Raffaele Colapietra, *La politica economica della Restaurazione romana*, 1966, p. 38)

3.1 I tribunali del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria: sviluppo istituzionale*

Sino alle riforme dell'Ottocento, il tribunale del prefetto dell'annona² rappresenta l'unico organismo deputato all'esercizio del contenzioso economico nell'ambito dell'importante settore statale dell'annona frumentaria³.

* Questo paragrafo riprende e integra, alla luce dei risultati emersi nel corso della presente ricerca, il lavoro sul tribunale del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria, argomento della tesi di laurea in "Archivistica pubblica e privata" discussa dalla scrivente nel febbraio 2009 presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" - Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. Le vicende istituzionali e archivistiche della magistratura annonaria completano il quadro delle conoscenze del funzionamento della giustizia civile camerale dal momento che descrivono un percorso diverso rispetto a quello dei tribunali fin qui delineati.

¹ Si tratta della descrizione fatta dall'avv. Alessandro Farricelli al pontefice Leone XII nel novembre 1823 sul terribile stato di crisi economica in cui versava lo Stato pontificio, privo di commercio attivo sia all'interno che verso l'esterno e di una industria nazionale. Le condizioni finanziarie già preoccupanti all'indomani del Congresso di Vienna si erano notevolmente aggravate come, del resto, avvenne altrove. Lo Stato pontificio viveva una difficile situazione finanziaria; preoccupava più di tutto il problema dell'approvvigionamento del grano, una questione di vitale importanza per una città capitale e simbolo di potere come Roma. Si veda, al riguardo, Daniela Felisini, *Le finanze pontificie e i Rothschild, 1830-1870*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990; Donatella Strangio, *Crisi alimentari e politica annonaria a Roma nel Settecento*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1999.

² Le notizie sull'evoluzione di questa magistratura, le cui origini si fanno risalire alla seconda metà del sec. XVI, sono piuttosto scarse. La fonte principale resta l'opera scritta da Nicola Maria Nicolai, *Memorie, leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, Roma, 1803, vol. 3. I mss. 216, 220 e 403, riportati in Appendice III, alle pp. 204-206, contengono alcuni capitoli sulla prefettura dell'annona nel periodo d'antico regime. Per una sintesi generale, cfr. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 75-89.

³ La bibliografia sull'annona e i mercati romani è piuttosto ampia; ci si limita a segnalare quelli ritenuti più significativi ai fini del nostro discorso, in particolare cfr. Renata Ago, *Popolo e Papi. La crisi del sistema annonario*, in *Subalterni in tempo di modernizzazione: nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano, 1985, pp. 17-47; Alfonso Ventrone, *L'amministrazione dello Stato pontificio*, cit., p. 107; Alberto Canaletti Gaudenti, *La politica agraria ed annonaria dello Stato pontificio da Benedetto XIV a Pio VII*, Roma, Istituto di Studi Romani Editore, 1947; Maria Raffaella Caroselli, *La campagna romana e la sua agricoltura in età moderna e contemporanea*, Siena, Monte dei Paschi di Siena,

All'indomani dell'esperienza della Repubblica Romana, l'esigenza di assicurare una maggiore celerità al commercio del grano e delle granaglie sia all'interno che fuori dallo stesso Stato ecclesiastico⁴ e di rendere più spedito il procedimento delle cause civili correlate a tali materie, viene concretamente affrontato dal m.p. 31 ottobre 1800⁵. Al tribunale del prefetto dell'annona viene affiancata come organo giudicante la deputazione annonaria, già preannunciata da altre disposizioni e in particolare dalla *Post diuturnas* emessa il giorno precedente.

La deputazione è un organo a carattere collegiale, presieduto dal prefetto dell'annona e composto da sei cavalieri, esponenti dell'alta nobiltà romana ai quali è affidato il disbrigo delle pratiche; tuttavia, solo due di essi partecipano alle decisioni finali del tribunale alternandosi trimestralmente con gli altri. Nel caso di assenza del prefetto subentra uno dei chierici di camera mentre, alla mancanza di uno dei due cavalieri deputati, si supplisce con uno degli altri quattro. La norma, inoltre, prescrive che le udienze debbano tenersi due volte a settimana, il martedì e il venerdì mattina, presso l'abitazione dello stesso prefetto.

Il provvedimento riconosce alla deputazione il diritto privativo «di conoscere e di ultimare tutte le controversie, e tutte le liti [...]» che abbiano attinenza con le materie annonarie e che «in addietro fosse solita a portarsi al Tribunale della Prefettura dell'Annona»⁶, con l'obbligo di procedere sommariamente *sola facti veritate inspecta* e senza le consuete formalità di giudizio, oltre alla raccomandazione che tutto debba concludersi nell'arco di otto giorni dalla data della comparsa o dell'intimazione⁷. Ne consegue, quindi, che l'antica giurisdizione del prefetto, fino a quel momento la sola esistente ed estesa a tutte le questioni d'interesse annonario, viene ridotta alle sole controversie che riguardano «le mole, gli affitti, ed acconcimi de' forni, etc.»⁸. Solo in caso di affari «urgentissimi», per i quali non è possibile attendere il giorno di udienza della deputazione per non arrecare pregiudizio alle parti, il prefetto può autonomamente prendere «l'opportuna provvidenza giudiziale», con l'obbligo di darne tempestiva

1979; Laura Francescangeli - Oriana Rispoli, *La memoria dei mercati: fondi e documenti sulla storia dell'Annona e dei mercati di Roma*, Roma, Nuove Tendenze, 2006; Petrocchi, *La Restaurazione romana (1815-1823)*, Firenze, Felice Le Monnier, 1943.

⁴ La novità più importante riguardò l'abolizione del sistema vincolistico e la solenne proclamazione di adottare il liberismo, specificamente richiamato nei successivi documenti pontifici dell'11 marzo e del 4 novembre 1801; cfr. Ago, *Popolo e Papi*, cit., p. 33; Mario Caravale - Alberto Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. 14, Torino, UTET, 1978, pp. 578-579.

⁵ *Motu proprio diei 31 octobris*, in *Bull. Rom.*, t. 7, parte I, pp. 66-70; cfr. Trattati e collezioni a stampa, ASRm, Bibl., p. 211.

⁶ *Ivi*, art. 4.

⁷ *Ivi*, art. 7.

⁸ Villetti, *Pratica della Curia romana*, cit., p. 121.

comunicazione alla deputazione nella prima udienza utile. Al prefetto, comunque, spetta la sottoscrizione dei mandati esecutivi e della mano regia⁹.

La deputazione annonaria è, inoltre, giudice di secondo grado per «le cause già giudicate dal nuovo Tribunale di Civitavecchia¹⁰, e che alla cognizione della Deputazione stessa potranno portarsi in via di appello»¹¹. Contro il giudizio da essa emesso è concesso il ricorso al tribunale della piena camera in figura di segnatura ma solo per ottenere l'appello in devolutivo, più rapido e meno impegnativo, e non il sospensivo. Nei casi di conflitto di competenza, tra il tribunale del prefetto e quello della deputazione, il merito della questione spetta a quest'ultima e alla sua decisione è ammesso solo il ricorso all'uditore del papa¹².

Significativo rispetto alla situazione pregressa risulta il fatto che alla deputazione venga assegnato un notaio «privativo» per la stesura degli atti e la gestione della cancelleria e le venga attribuita, oltre alla nomina, anche la facoltà di rimuoverlo a suo piacimento dall'incarico¹³.

Il notevole potere decisionale attribuito dal m.p. contribuisce a fare della deputazione l'unico organismo competente in materia annonaria su tutto il territorio dello Stato ecclesiastico in posizione di supremazia rispetto al prefetto dell'annona, le cui competenze fino ad allora avevano interessato l'approvvigionamento di Roma e i conflitti con le autorità locali e le altre magistrature centrali, restie a perdere la tradizionale influenza sui prezzi di mercato e sulle esportazioni¹⁴.

Negli anni della dominazione napoleonica (1809-1814) i tribunali del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria vengono soppressi ma già durante il breve periodo di governo provvisorio, affidato al Rivarola in collaborazione con la commissione

⁹ *Motu proprio diei 31 octobris*, cit., artt. 18-19.

¹⁰ Sulle vicende di questa magistratura e del suo archivio, cfr. *Guida generale*, cit., p. 1195.

¹¹ *Motu proprio diei 31 octobris*, cit., art. 5.

¹² Cfr. Villetti, *Pratica della Curia romana*, cit., pp. 121-122.

¹³ *Motu proprio diei 31 octobris*, cit., art. 3. A tal riguardo si precisa che l'annona, nei secoli precedenti alla Restaurazione, non disponeva di un notaio privativo; difatti, gli atti prodotti si conservano frammentati a quelli di altre prefetture e presidenti; cfr. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 75, nota 29.

¹⁴ Esemplicativo, al riguardo, è un contrasto sorto nel 1818 tra il camerlengo, il tesoriere, la deputazione annonaria e la grascia sui dazi doganali dei cereali. Nella seduta della congregazione economica del 20 aprile, il tesoriere afferma che la determinazione delle misure per l'importazione ed esportazione di ogni prodotto sia di sua competenza, essendogli affidato il pubblico erario; la pubblicazione, però, il 13 dicembre della tabella dei prezzi medi dei generi annonari, da parte del tesoriere, provoca la reazione della deputazione annonaria spalleggiata dal camerlengo. La lite si risolve ribadendo che il tesoriere deve occuparsi esclusivamente di fissare i dazi di importazione ed esportazione, che alla deputazione annonaria spetta la pubblicazione dei prezzi dei cereali e confermando alla grascia e al camerlengo la precisazione dei prezzi dei generi di loro competenza; cfr. Domenico Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823)*, Macerata, Tipografia Biemmegraf, 1978, pp. 401-402.

di Stato¹⁵, le due magistrature vengono ripristinate con la notificazione del 25 maggio 1814¹⁶.

Il settore annonario è l'unico che sopravvive alla riorganizzazione amministrativa e giudiziaria promossa dal m.p. 6 luglio 1816, diversamente da quanto avviene per altre «giurisdizioni particolari e privilegiate»¹⁷, conservando le prerogative fissate dai chirografi del 31 ottobre 1800 e del 19 settembre 1802. Sarà il codice del 1817 che ne disciplinerà il funzionamento dedicando a questa magistratura un intero capitolo, «Del Tribunale dell'Annona di Roma» (artt. 865-881), all'interno del tit. IV relativo ai Tribunali di Roma. La denominazione lascia intendere che si tratta di un'unica magistratura, non più suddivisa in due organismi con composizione e funzioni differenti come era stato fino a quel momento. Una conferma, al riguardo, la si desume dalla lettura dell'intero testo nel quale manca ogni riferimento alla deputazione e come precisato nell'art. 865:

il Tribunale dell'Annona nelle controversie civili, che nascono in Roma, e nelle Province di sua competenza esercita la giurisdizione contenziosa¹⁸.

Viene delineata un'ampia giurisdizione con competenza su tutte le questioni che interessano lo sviluppo dell'agricoltura frumentaria e l'amministrazione annonaria nel suo insieme, dalle contrattazioni relative a grani, granturchi, farine e simili; alla libera circolazione, al trasporto e al pagamento dei generi di grascia; dall'esercizio dei forni pubblici di pan venale alla vendita e al prezzo del pane stesso; dall'esercizio di mulini a grano e granturco di Roma, al nolo dei bastimenti utilizzati per il solo trasporto dei grani.

Quale giudice di primo grado il prefetto dell'annonna, reintrato nel pieno potere quale principale responsabile, è chiamato ad intervenire su tutte le questioni sorte in Roma e nella Comarca nonché nelle delegazioni di Civitavecchia, Viterbo, Sabina e Frosinone, da sempre considerate le «province annonarie»; per le contese di valore superiore ai 100 scudi ma sorte fuori Roma, la competenza spetta ai governatori e agli assessori in qualità di giudici delegati¹⁹, ai quali è consentito esprimere, ma solo in caso di urgenza, il giudizio anche nelle cause superiori ai 100 scudi; in questo caso, però, è necessaria la definitiva approvazione del Prefetto²⁰. Tale evenienza non riguarda le delegazioni territorialmente

¹⁵ Quest'argomento è ampiamente affrontato nel cap. 1, *Il Tribunale della camera apostolica. Tra modernità Restaurazione*, 1.3 *La fase di transizione: l'azione di ripristino (1814-1816)*, pp. 29-32.

¹⁶ La notificazione è a firma del conte Francesco Saverio Parisani, nominato provvisoriamente prefetto dell'annonna e presidente della grascia. Con questo provvedimento, ripristina entrambe le magistrature stabilendo che le rispettive deputazioni avrebbero tenuto udienza di martedì mattina presso la residenza di San Luigi dei Francesi, al civico 34; per la sola annonna anche di venerdì. Ne affida, inoltre, le cancellerie ai notai Nicola Nardi e Mattia Toschi; cfr. ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 159.

¹⁷ *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., tit. II, art. 64.

¹⁸ *Moto proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, cap. II, art. 865.

¹⁹ *Ivi*, art. 866.

²⁰ *Ivi*, art. 879.

più distanti dal centro dove, per le cause di somma maggiore ai 100 scudi, è, invece, previsto l'intervento dei tribunali di prima istanza presenti sul territorio²¹.

Riguardo al giudizio in appello, il prefetto dell'annona agisce nei confronti delle sentenze pronunciate in primo grado dai governatori e dagli assessori e in caso di difformità di giudizio l'ulteriore grado è assegnato al tribunale collegiale. Contro il giudizio pronunciato dallo stesso prefetto in primo grado, il ricorso in appello spetta al tribunale collegiale oppure al tribunale della piena camera, secondo l'ambito di competenza²².

I due articoli del codice relativi la procedura²³ evidenziano come sia sentita l'esigenza di procedere con la massima celerità; nell'evenienza, infatti, di una causa di primo grado assegnata al prefetto, se il reo è domiciliato a Roma, la comparsa in giudizio deve avvenire nella prima udienza utile dal giorno della notifica, in caso contrario gli vengono concessi dieci giorni per consentirgli di giungere in città. I tempi previsti per il processo, comunque, non possono superare i trenta giorni.

Quanto stabilito dal codice di procedura civile, tuttavia, trova riscontro solo parzialmente nella documentazione archivistica pertinente all'attività di questa magistratura e relativa agli anni 1818-1824. Vari gli aspetti discordanti che si possono evidenziare.

Innanzitutto, traspare il permanere di una separazione, a livello di competenze e funzioni, tra il prefetto dell'annona e la deputazione annonaria contraria al codice²⁴ ma confermata dalla notificazione del 27 giugno 1818 sulla sistemazione degli uffici notarili, che fissa i giorni d'udienza per entrambe le magistrature²⁵. Al prefetto risultano competere in particolare le istanze promosse in tema di funzionamento, manutenzione e l'eventuale locazione a terzi di mulini oppure di macine di grano o granturco non pagate; l'esercizio, l'affitto o l'amministrazione di forni di pan venale; le multe emesse dal prefetto ai fornai a causa di errori nel peso del pane. La Deputazione, invece, interviene soprattutto nelle cause relative a mancati o residui pagamenti di grano, granturco, biada, fava o favetta, pane, semola e simili. La maggior parte delle cause verte su quantitativi di grano o granturco

²¹ *Ivi*, art. 867. Contro le sentenze da essi emesse in primo grado si ricorre in giudizio ai rispettivi tribunali d'appello.

²² Cfr. *Il nuovo assetto post-Restaurazione. Istituzioni e archivi*, 2.2 *Aspetto storico-istituzionale*; in particolare, si vedano 2.2.2 *Il Tribunale Collegiale* e 2.2.3 *Il Tribunale della piena camera*, 2.2.3.3 *Funzione finanziaria: organo di revisione e sindacato sui conti pubblici*, pp. 65-75. Si ricorda tuttavia che, nelle cause di tipo sommario ed esecutivo, per la sospensione di un giudicato emesso in primo grado è assolutamente necessario chiedere il rilascio della citazione speciale al decano.

²³ *Motu proprio*, 22 novembre 1817, cit., lib. IV, tit. IV, cap. II, artt. 870-871.

²⁴ In diverse occasioni è la stessa prefettura dell'annona ad essere citata in giudizio oppure a costituirsi parte civile.

²⁵ Cfr. ASRm, Bibl., *Bandi*, b. 172; cfr. Appendice III, p. 201.

pagati al valore corrente del rubbio sul mercato ma non consegnati al compratore, per cui viene meno il contratto stipulato; molte le situazioni in cui la parte citata in giudizio è obbligata a ritirare e, però, a pagare il bene pattuito che da tempo giace nel granaio o nel magazzino dell'istante a risarcimento delle spese da questo sostenute per la manutenzione e conservazione a proprie spese. Inoltre, la deputazione è competente anche in merito a cambiali scadute o protestate, assicurazioni, noli di bastimenti. Questa manifesta autonomia dell'azione giudiziaria del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria non è, però, assoluta: intervengono congiuntamente nei casi riguardanti i mandati di subasta e la delibera sui beni, mentre spetta al solo prefetto la decisione sulle spese giudiziarie anche per le cause di esclusiva competenza della deputazione.

Anche rispetto all'*iter* processuale si possono cogliere discordanze con la norma. Emerge in maniera inequivocabile, dall'esame delle sentenze²⁶ emanate dal prefetto e dalla deputazione, che, contrariamente a quanto auspicato dal codice, i processi non si concludono in tempi brevi. Nei decreti del prefetto si riscontra un numero elevato d'istanze differite a più udienze successive e, il più delle volte, la decisione definitiva viene rimandata per mesi e addirittura per anni. In deputazione, invece, il processo giudiziario si svolge sicuramente in modo più celere, ma non mancano nemmeno situazioni inverse.

Il tribunale dell'annona viene soppresso da Leone XII nel 1824 quando al prefetto rimane la sola giurisdizione amministrativa ed economica in materia annonaria e molte cause, una volta di competenza della magistratura, vengono deferite ai tribunali ordinari e a quelli di commercio.

3.2 Il fondo (1818-1824)

Quanto evidenziato nella premessa istituzionale trova conferma nel lavoro archivistico, dal quale si rileva la presenza di documentazione afferente sia all'attività del prefetto dell'annona che della deputazione annonaria; circostanza di cui si dà conto nella denominazione del fondo rispetto a quella con cui è pervenuto. Infatti, la precedente denominazione, *Tribunale del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria (1818-1824)*, non permetteva di cogliere che si trattasse di due organismi autonomi interni allo stesso tribunale. Ciò ha suggerito di modificarne l'intestazione in *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*.

²⁶ ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*, Sentenze, b. 18.

Il fondo è costituito da 12 registri e circa 1.293 unità documentarie tra fascicoli di *iura diversa* e sentenze²⁷, per un totale di 19 buste che coprono l'arco cronologico 1818-1824; nel complesso, si articola in tre serie archivistiche.

Per quanto riguarda la prima, essa comprende i registri ordinati in base alle fasi della ricostruita procedura:

- regg. 1-2, «Registro delle Comparse e prime Citazioni» (4 febbraio 1818-feb. 23 dicembre 1824): conservano separatamente le prime citazioni in giudizio fatte davanti al prefetto (n. 1) e alla deputazione (n. 2);
- regg. 3-7, tutti denominati «Registro delle Citazioni e Decreti d'Udienza» (12 gennaio 1818-20 dicembre 1824): riguardano le successive citazioni promosse davanti al prefetto (nn. 3-5) e alla deputazione (nn. 6-7);
- regg. 8-9, denominati «Registro delle Produzioni dichiarazioni, e Proteste» (12 gennaio 1818-23 dicembre 1824): l'uno si riferisce al prefetto (n. 8) e l'altro alla deputazione (n. 9);
- reg. 10, «Registro degli Esami de Testimoni, ed Accessi» (18 marzo 1818-16 dicembre 1824): si tratta di un registro unico per prefetto e deputazione;
- regg. 11-12, «Registro de Decreti Definitivi, e Sentenze» [1818-1824], entrambi per prefetto e deputazione insieme.

Come si evince dalla documentazione, contrariamente da quanto indicato nel codice, il tribunale continua a svolgere la propria attività attraverso la deputazione annonaria e il prefetto. Ciò, peraltro, consente di precisare la diversa competenza giurisdizionale dei due organismi; distinzione che viene mantenuta in due registri (nn. 10-12) intestati a entrambe le magistrature. Anche in questi casi, infatti, i provvedimenti risultano emanati autonomamente dal singolo organismo e vengono registrati in maniera distinta.

Allo stesso modo la documentazione della seconda serie, *Iura diversa*, è costituita da 1.069 fascicoli contenenti atti riferibili sia al prefetto che alla deputazione e collegati al registro corrispondente (regg. 1, 8-9, vol. 19).

Stesso discorso interessa l'ultima serie *Sentenze*, anch'essa distinta tra i due organismi. Comprende 224 documenti che si datano tra il 16 gennaio 1818 e il 30 dicembre 1824.

L'archivio è completato da un volume nel quale sono individuabili l'antico brogliardo degli atti e il manuale delle citazioni, che si riferiscono anche ai tribunali del camerlengo e del tesoriere²⁸.

²⁷ Mancano le citazioni e decreti, una delle tipologie documentarie più attestate nei fondi dei tribunali camerale; di esse, si conserva traccia esclusivamente nei regg. 3-6 del fondo.

Un altro aspetto, infine, che caratterizza in maniera specifica questo fondo è l'attenzione alla descrizione del particolare che si coglie soprattutto nelle registrazioni, dove non ci si limita all'indicazione dei nominativi delle parti e a quello dei procuratori che li assistono, come invece si riscontra negli altri fondi, ma vengono riportati anche i mestieri («fornaro», «oste all'Archetto», «vermicellaro», «acquavitaro», «macellaro») e l'indirizzo di residenza o domicilio espresso in maniera dettagliata²⁹. Inoltre, la scrittura del notaio Nardi che gestisce la cancelleria del tribunale, oltre ad essere in lingua italiana, è leggibile ed elegante il che indubbiamente agevola la consultazione della documentazione.

²⁸ Questo aspetto andrebbe approfondito in maniera opportuna, comparandolo con la circostanza simile del ritrovamento del manuale delle citazioni fatte davanti al tribunale collegiale e a quello della piena camera nel fondo ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, vol. 22.

²⁹ In molti casi, il domicilio viene eletto a Roma presso un albergo, un'osteria, una bottega oppure addirittura presso l'abitazione del proprio legale per consentire il proseguimento del giudizio. In caso contrario, il prefetto oppure i giudici della deputazione prefissano al citato un termine entro il quale procedere all'elezione del domicilio e a nominare un procuratore facilmente rintracciabile, allo scadere del quale si sarebbe proceduto «per affissione» in luogo pubblico.

NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

4.1 Uno spaccato di vita sociale

La giustizia civile può apparire un tema non particolarmente accattivante e, forse, ancor meno, può esserlo quella pontificia che ruota attorno ai tribunali camerale attivi nel periodo della Restaurazione. Le sue procedure più tecniche non sono d'immediata percezione né appassionano anche per la mancanza dei retroscena cruenti e macabri del processo penale¹. Pur tuttavia, i giudizi civili rivelano ugualmente aspetti interessanti in quanto specchio del contesto istituzionale e sociale del tempo. Rivelano aspetti non secondari delle storie di uomini e donne i cui umili vissuti, per lo più passati indifferenti alla storia, ci restituiscono uno spaccato di vita del tempo; storie che nella loro quotidianità contribuiscono ad arricchire le conoscenze in nostro possesso sulla società di allora, svelando particolari e curiosità sulla sfera familiare e patrimoniale diversamente di difficile reperimento. Riflettono le scelte del governo temporale dei papi in un contesto storico e giuridico particolarmente complesso, permeato dalla percezione dell'inadeguatezza del passato e dall'urgente necessità di modernizzare l'ormai vecchio e farraginoso sistema amministrativo e giudiziario. Presentano personaggi che occupano posti centrali nella gerarchia ecclesiastica, vescovi e cardinali preposti al controllo e alla giustizia chiamati a presiedere le magistrature o semplicemente a farne parte come giudici, con tutti i riti e cerimoniali che si ripetono di volta in volta a ogni udienza; come pure lasciano intravedere le altre figure coinvolte nelle diverse fasi procedurali, dai notai con il loro seguito di sostituti e novizi, ai cursori cui spetta la notifica dei provvedimenti costretti a spostarsi da un luogo all'altro, ai procuratori e agli avvocati che assistono le parti in giudizio, ed ancora ai computisti che si occupano delle spese di registrazione degli atti.

In che modo e in che misura i dati emersi dai tribunali camerale riflettono tutto questo? Qual è l'immagine della società di cui essi attestano l'esistenza? La documentazione può davvero aprire la strada a studi di altro genere?

¹ Sui tribunali criminali e le loro procedure, cfr. Michele Di Sivo, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, a cura di Monica Calzolari, Michele Di Sivo, Elvira Grantaliano, Roma, Gangemi, 2002, pp. 13-35; per un quadro sulla giustizia criminale di antico regime cfr. invece Irene Fosi, *La giustizia e i suoi riti a Roma in età moderna*, in *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 39-50.

Per rispondere a tali domande, si sono analizzati i dati di circa 2.000 processi estrapolandoli dai tribunali più significativi². La predisposizione di un campione si è rivelata necessaria perché, trattandosi di migliaia di processi, sarebbe stato impossibile far fronte a una rilevazione totale dell'intera documentazione. Questo campione, per quanto parziale, offre interessanti considerazioni.

Rispetto alla natura delle cause prevalgono nettamente quelle mosse contro le persone fisiche rispetto a quelle contro le istituzioni statali rappresentative della camera apostolica (Fig. 1):




Fig. 1 – Tipologia delle parti in causa

Considerando lo *status* sociale, sul campione di 976 individui ben 797 sono persone comuni. Si tratta di gente del popolo costituita da contadini, pastori, artigiani e qualche medico ma anche donne, per lo più vedove alle prese con numerosi debiti, oppure minorenni, rappresentati in causa da curatori che ne difendono il patrimonio; inoltre, una discreta fetta è rappresentata da ebrei che vivono nel Ghetto di Roma, che agiscono nelle cause tanto a titolo personale quanto in qualità di rappresentanti della loro Università. Al riguardo degli ebrei, il quadro che emerge su un campione ristretto di 56 processi è il seguente (Fig. 2):

² I dati si riferiscono alla documentazione conservata nei fondi *Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)*, *Tribunale collegiale camerale (1818-1824)*, *Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831)*, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*.




Fig. 2 – Comunità degli ebrei

Ritornando all'analisi dei dati sullo *status* sociale, ben 144 sono i casi in cui sono coinvolti esponenti della nobiltà romana rappresentata da importanti famiglie, tra cui i Colonna, Barberini, Doria Pamphilj, Bernini, e da baroni, marchesi, conti che provengono, oltre che da Roma, da diverse località dello Stato pontificio e non. In questo caso, le cause vertono prevalentemente su questioni legate a scambi di generi alimentari oppure locazioni o enfiteusi su terreni e proprietà varie. Soltanto 35 i casi di ecclesiastici e religiosi, non legati ad alcuna attività di tipo amministrativo e giudiziario dello Stato (Fig. 3):




Fig. 3 – Persone fisiche

La RCA è rappresentata dalle presidenze dell'annona, delle acque, delle armi, delle ripe e delle strade; da congregazioni³ ed amministrazioni tra cui quelle sui beni ecclesiastici e camerari, sui sali e tabacchi, sui dazi e consumi, sul bollo e registro, i lotti, le polveri nicosiane oppure sulle poste generali. Ben 173 i casi che vedono la RCA, assistita dal suo procuratore fiscale, parte in causa a difesa degli interessi dell'intera struttura amministrativa, giudiziaria e finanziaria di cui si compone. Contro di lei agiscono anche le comunità, rappresentate dai rispettivi gonfalonieri, soprattutto per questioni legate a pagamenti di canoni e dativa reale (Fig. 4):




Fig. 4 – Istituzioni dello Stato pontificio

Un dato interessante riguarda le diocesi di provenienza delle parti. La Comarca di Roma si colloca al primo posto con 230 cause, seguita dalle delegazioni di Ancona, Ascoli, Benevento, Camerino, Civitavecchia, Fermo, Frosinone, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Rieti, Spoleto e Viterbo che ne stimano 157, per finire con le 58 provenienti dalle legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna (Fig. 5):

³ Nei processi individuati è attestata la sola presenza della Congregazione *de Propaganda fide*, sebbene ve ne siano molte altre. Stesso discorso va fatto per le istituzioni ecclesiastiche (soprattutto diocesi rappresentate dal capitolo o dalla mensa vescovile) e religiose (in particolare, ordini regolari e secolari), assenti nel campione esaminato.




Fig. 5 – Diocesi di provenienza delle parti

Rispetto alla Comarca, Roma si attesta come il luogo da cui proviene il maggior numero di processi (Fig. 6):




Fig. 6 – Comarca di Roma

Per quanto riguarda le delegazioni, la più ricorrente è Macerata seguita da Frosinone, Viterbo e Camerino, di poco inferiori, mentre risulta decisamente esiguo il numero di cause riguardanti Rieti (Fig. 7). Nel complesso, si tratta di questioni che hanno come oggetto appalti e subappalti di dazi di generi di prima necessità e della dativa reale, dei

beni camerali ed ex comunitativi ma anche materie prime come l'allume, le cave di pozzolana oppure le polveri nicosiane.




Fig. 7 – Delegazioni

Per quanto riguarda le legazioni, territorialmente più vaste delle delegazioni ma rispetto ad esse più distanti da Roma, le situazioni si bilanciano con l'unica eccezione rappresentata da Forlì, da dove proviene il minor numero di cause (Fig. 8); anche in questo caso, vertono principalmente su appalti e subappalti.




Fig. 8 – Legazioni

La ricerca potrebbe essere ristretta ulteriormente fino al rilevamento del luogo di residenza delle parti oppure dell'ubicazione delle botteghe, osterie, forni di pan venale, consentendo di ricostruire un panorama delle vie cittadine e delle campagne dell'Agro romano oggi scomparso, essendo cambiata l'urbanistica della città e la toponomastica di alcuni luoghi. Si possono ricavare dati interessanti anche sui corsi dei fiumi lungo i quali erano dislocate le mole soprattutto per la macina del grano, del granturco e del sale. In questi casi l'oggetto del contenzioso è rappresentato dal pagamento dell'affitto alla RCA o dal mal funzionamento o ancora da mancati interventi di riparazione necessari nei periodi di maggiore piena; non mancano anche gli episodi di deviazione delle acque Paola e Mariana, casi in cui gioca un ruolo chiave la relativa presidenza.

Un diverso campione è fornito da 1.240 processi giunti all'emissione della sentenza, riferibili ai tribunali della piena camera, dell'uditore del tesoriere, al collegiale e all'annona (nei grafici indicati come TPC, TUT, TCC e TCA), da cui si ricavano aspetti interessanti sull'attività giudiziaria.

Dall'incrocio tra i dati cronologici relativi ai quattro tribunali scelti, emerge un significativo aumento negli anni 1818, 1823 e 1829 in coincidenza con l'epoca delle riforme toccando, invece, i livelli più bassi negli anni 1826 e 1828 (Fig. 9):




Fig. 9 – Andamento dell'attività giurisdizionale (TPC, TUT, TCC, TCA)

Considerando gli intervalli 1818-1824 e 1825-1831, che circoscrivono rispettivamente i periodi cruciali delle riforme di Pio VII e di Leone XII, si evidenzia il prevalere del primo con 730 processi a fronte del secondo con i suoi 520 (Fig. 10):




Fig. 10 – Andamento dell'attività giurisdizionale (TPC, TUT, TCC, TCA)

Va, però, precisato che la rilevazione riferita al primo periodo riguarda l'attività dei quattro tribunali, mentre nel secondo considera solo i tribunali dell'uditore del tesoriere (TUT) e della piena camera (TPC), in quanto gli unici sopravvissuti alla soppressione leonina. Tale aspetto e la valutazione che l'uditore del tesoriere acquisisca parte delle attribuzioni del soppresso tribunale collegiale (TCC) ridimensionano il valore dello scarto tra i due periodi.

L'analisi del lavoro svolto dai singoli tribunali si evince in maniera chiara dalla lettura del grafico successivo (Fig. 11), dove ancor più trova conferma quanto detto sull'acquisizione delle nuove attribuzioni da parte dell'uditore del tesoriere (TUT). Questo, dal 1825 in poi, registra un aumento dei processi che raggiunge l'apice nel 1829 per calare bruscamente nel biennio successivo.




Fig. 11 – Andamento delle singole attività giurisdizionali

L'attività del tribunale della piena camera (TPC), invece, si mantiene costantemente bassa nell'intero periodo preso in esame; tuttavia, va tenuto presente che si tratta soltanto dei processi d'appello dal momento che l'attività come tribunale di segnature, non concludendosi con l'emissione di una sentenza finale, non può esservi contemplata.

Per quanto riguarda gli altri due tribunali, si evidenzia una tendenza opposta tra loro. Il collegiale (TCC) emette un numero di sentenze che tende ad un aumento, eccetto per alcuni anni, raggiungendo il suo picco più alto nel 1823 per attestarsi poco al di sotto in prossimità della soppressione. Mentre il tribunale dell'annona (TCA) mostra il picco nel 1818 diminuendo improvvisamente nel 1820, per terminare con un calo della sua attività nel 1824, quando viene abolito.

Tutti i dati evidenziati potrebbero essere ulteriormente incrociati, confrontati, integrati. Dall'analisi si possono ricavare informazioni sui mestieri, sui costi di fabbricazione del pane, sulla circolazione dei generi alimentari e sui loro prezzi, sui sequestri di beni e ipoteche, sulle vendite all'asta e anche su episodi di danneggiamento di opere pubbliche. Tra gli argomenti principali delle cause vi sono mancati pagamenti di tasse, assegni, canoni camerale, dazi doganali; non mancano nemmeno processi riferibili al riconoscimento di diritti spettanti a padri di famiglia con dodici figli, a vedove citate in giudizio per questioni pendenti sui defunti mariti, a minorenni che talvolta hanno ereditato patrimoni ingenti ma carichi di debiti. Sono dati che rivestono un valore unico per chi si appropria a ricerche di genere; sullo sfondo non vi sono carcerazioni o condanne a morte per aver commesso un grave reato, come accade nel criminale. Emerge, invece, il ruolo chiave della famiglia in una società di tipo patriarcale, dove donne e figli sono forza

lavoro, alle prese con il fisco camerale; famiglie che non potendo pagare i debiti contratti si vedono sequestrare la casa o la bottega, l'osteria, il forno dove lavorano; nei casi più disperati si procede con l'arresto personale. Quindi, temi non solo di grande umanità ma anche fortemente attuali, ieri come oggi.

Questa documentazione non è soltanto per motivi storico-giuridici una fonte importante per il periodo della Restaurazione, ma è anche un terreno vergine sotto il profilo delle ricerche di genere, geografico-politiche, oltre che delle comunicazioni economiche e sociali. Una testimonianza del lento ma progressivo processo di modernizzazione dello Stato pontificio, continuamente alle prese con la scarsità di risorse finanziarie e con l'inadeguatezza delle strutture, in cui i continui contatti politici e commerciali tra le diverse realtà territoriali ricoprono un ruolo fondamentale.

4.2 Un esempio di ricerca negli atti processuali: causa Raggi-Gamberi Lancellotti


L'informatizzazione degli atti processuali soddisfa l'esigenza primaria di valorizzare il patrimonio documentario facilitandone la consultazione. Nel caso in esame, inoltre, l'uso del supporto informatico consente la ricostruzione del cosiddetto fascicolo processuale.

Va considerato, infatti, che il particolare metodo di archiviazione adottato dalle cancellerie prevedeva la registrazione degli atti in registri distinti per tipologia e quindi non dà immediata percezione dell'intera procedura. La nuova inventariazione, invece, permette di individuare nell'intera documentazione di riferimento i singoli segmenti di una causa e d'identificare i tribunali a vario titolo coinvolti: l'aver schedato in maniera analitica le unità costitutive dei fondi consente il recupero di quelle afferenti ad un determinato processo e di seguire l'eventuale *iter* che segue alla prima condanna. Dal punto di vista della ricerca è una svolta fondamentale: lo studioso avrà finalmente a disposizione uno strumento in grado di recuperare i dati a lui necessari dai nomi delle parti, cosa impossibile se non si fosse compiuto tale lavoro.

Il caso concreto che si presenta, oltre ad offrire una panoramica di alcune delle tipologie documentarie conservate in questi archivi, ha l'obiettivo principale di mostrare lo sviluppo di una causa nelle sue diverse fasi, suggerendo possibili percorsi di ricerca in questo campo. Si tratta della controversia scoppiata tra il barone Pietro Gamberi Lancellotti di Monte Leone in Sabina, rappresentato in giudizio dal procuratore Antonio Sciarra, e Saverio Raggi domiciliato a Roma in via di Monte Giordano, a sua volta difeso dal procuratore Antonio Pagnoncelli. Oggetto della lite è una partita di grano che Gamberi

vende a Raggi per la somma di 160 scudi, ricevendone da questi i soldi ma senza consegnargli la merce pattuita: il processo che viene istruito presso il tribunale della deputazione annonaria, dopo l'emanazione della condanna di Gambari al pagamento della somma suddetta, prosegue su sua istanza davanti a quello del decano per il rilascio della citazione speciale che gli consenta di ricorrere al tribunale della piena camera ed ottenere l'appello in sospensivo.

*La causa Raggi-Gamberi Lancellotti**



Per
Il Signor Laverio Raggi
Contro
Il Signor Pietro Gamberi

* L'immagine è tratta da ASRm, Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824), Sentenze, b. 18, fasc. 32 (33), camicia.

1. *Condanna in primo grado*

Tribunale civile dell'Annona. Deputazione annonaria

Sentenza in originale, 18 agosto 1818


Fig. 12 – ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*, *Sentenze*, b. 18, fasc. 32 (33)


Registrazione del decreto definitivo e della sentenza, 18 agosto 1818

Fig. 13 – ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*, *Registri d'atti*, reg. 11 “E.mo Prefetto dell'Annona ed E.ma Deputazione Annonaria. Registro de' Decreti Definitivi, e Sentenze”, n. 33, ff. 57-58r

I documenti¹ qui riprodotti fanno riferimento alla fase finale del processo che si conclude con l'emanazione della sentenza da parte della deputazione annonaria, composta dal prefetto Pio Ferrari che la presiede e da due giudici deputati nelle persone di Luigi Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino, e del barone Giuseppe Piccolomini. La deputazione condanna il barone Pietro Gamberi Lancellotti per la mancata consegna a Saverio Raggi di un quantitativo di grano, come pattuito da àpoca privata del dicembre 1817, con l'obbligo di restituire la somma di 160 scudi avuta anticipatamente da quest'ultimo e di risarcire tutte le spese processuali.

¹ Il numero d'ordine (in questo caso il “33”), che dopo aver registrato la produzione dell'atto veniva riportato sulla camicia del fascicolo o sul verso del documento, mostra il legame con la documentazione sciolta.


 Eccma. Deputazione Annunziata in prima grado
 di Giurisdizione
 Ho istruito del Signor Luovico Raggi domiciliato nella
 Via di Monte Sordani N. 11. So sottoscritto Curatore ho con-
 to il Signor Pietro Samboni domiciliato in Via del Guano
 quale impetra l' Interdizione Num. 16. a comparire nella
 prima Udienza dopo il termine di un solo giorno dalla da-
 ta della presente per rispondere alle dimande del de-
 citato dicitore ed essere la restituzione della somma
 di Scudi centogreganzati, ricevuti in pagamento di tante
 grane non consegnate a forma dell'aperta registrata
 li 9. dicembre 1817. col pagamento di Scudi tre, e Coppi
 che riguarda del Defesso Costanzo, e servirsi perche
 vengano l'aperta mandata reale, e personale della
 Cassazione nelle spese giudiziali, ed esecutive. Ho
 sottoscritto che il Signor Antonio Rognonello Procuratore,
 e Agente per l' Stato = Nardi = Agente Stato marzo 1818
 lo sottoscritto Curatore ho liquidato la presente, sulla Copia
 rimessa al domicilio del Citato Signor Samboni, consegnata
 solo al suo Procuratore Signor Martini = Martini G.
Coppi = Registrata a Roma li 9. marzo 1818. con la
 Nota di fog. 158. v. Cop. 1. e con i foglietti sotto il No.
 del citato Defesso = Fatto la relazione, e guardato l' Ordine
 l' Interdizione e compare il Signor Antonio Rognonello Dicitore
 e avendo fatto l' Interdizione dicitore il giorno 10. marzo 1818.



 Eccma. Deputazione Annunziata
 Per
 Il Signor Luovico Raggi
 Curatore
 Il Signor Pietro Samboni
 addi 18. Agosto 1818
Nardi

Fig. 12

Tenore della Sentenza = 1817
 Considerando che dalla sentenza del 20. luglio 1817. è
 stato ordinato che il detto Dicitore resti
 in custodia del proprio domicilio, e che
 sia provveduto a sua sussistenza, e che
 sia nominato un Curatore, e che
 sia liquidata la presente, e che
 sia fatta la relazione, e guardato l' Ordine
 l' Interdizione e compare il Signor Antonio Rognonello Dicitore
 e avendo fatto l' Interdizione dicitore il giorno 10. marzo 1818.

Tenore della Sentenza = 1817
 Ho istruito del Signor Luovico Raggi domiciliato nella
 Via di Monte Sordani N. 11. So sottoscritto Curatore ho con-
 to il Signor Pietro Samboni domiciliato in Via del Guano
 quale impetra l' Interdizione Num. 16. a comparire nella
 prima Udienza dopo il termine di un solo giorno dalla da-
 ta della presente per rispondere alle dimande del de-
 citato dicitore ed essere la restituzione della somma
 di Scudi centogreganzati, ricevuti in pagamento di tante
 grane non consegnate a forma dell'aperta registrata
 li 9. dicembre 1817. col pagamento di Scudi tre, e Coppi
 che riguarda del Defesso Costanzo, e servirsi perche
 vengano l'aperta mandata reale, e personale della
 Cassazione nelle spese giudiziali, ed esecutive. Ho
 sottoscritto che il Signor Antonio Rognonello Procuratore,
 e Agente per l' Stato = Nardi = Agente Stato marzo 1818
 lo sottoscritto Curatore ho liquidato la presente, sulla Copia
 rimessa al domicilio del Citato Signor Samboni, consegnata
 solo al suo Procuratore Signor Martini = Martini G.
Coppi = Registrata a Roma li 9. marzo 1818. con la
 Nota di fog. 158. v. Cop. 1. e con i foglietti sotto il No.
 del citato Defesso = Fatto la relazione, e guardato l' Ordine
 l' Interdizione e compare il Signor Antonio Rognonello Dicitore
 e avendo fatto l' Interdizione dicitore il giorno 10. marzo 1818.

Fig. 13

2. *Interposizione d'appello*

Tribunale civile dell'Annona. Deputazione annonaria

Atto d'appello, 28 agosto 1818

Figg. 14/14a – ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824), Iura diversa*, b. 13, fasc. 157 (55), doc. 1

Registrazione della produzione dell'atto d'appello, 28 agosto 1818

Fig. 15 – ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824), Registri d'atti*, reg. 9 “E.ma Deputazione Annonaria. Registro delle Produzioni, Dichiarazioni e Proteste”, n. 55, f. 14r

I documenti a fronte fanno riferimento al momento in cui Antonio Sciarra, procuratore del Gamberi Lancellotti, compare in cancelleria per interporre appello contro la sentenza di primo grado emessa dalla deputazione a favore del Raggi. Le prime foto riproducono il fascicolo di *iura diversa* contenente l'atto d'appello; l'ultima riguarda il registro all'interno del quale è riportata notizia della produzione dell'atto.

L. num. 55
 Lucia Depulofond Annonaria
 Per
 Il P. Pietro Barzani Gambini Cancelliere
 &
 Il P. Saverio Raggi
 Li 18. agosto 1818. Nord.
 Nota d'appello

Avanti il Tribunale di purgazione Annonaria di...
 con grado di...
 a di...
 Atto di...
 Per il...
 D'impone in questa...
 Provocatore...
 Lanalotti...
 emarsa...
 questa...
 giudice...
 Regioni...
 D. Fiancato...
 Il...
 prope...
 D'inter...
 gli...
 nelle...
 non...
 consueti...
 giorni...
 Antonio...
 Per...
 =

14a

Fig. 14

Giorno di Anno	Nome e cognome dell'atto	Tenore dell'atto	Giorno di Anno	Nome e cognome dell'atto	Tenore dell'atto
	54
53	1818 Agosto 1819	Per Il P. Saverio Raggi Cancelliere Il P. Saverio Raggi	55	Agosto 1818	Per Il P. Saverio Raggi Cancelliere Il P. Saverio Raggi

Fig. 15

3. Rilascio della citazione speciale

Tribunale della piena camera in figura di segnaturo - Decano

Citazione speciale, 2 settembre 1818

Figg. 16/16a – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, *Iura diversa*, b. 8, fasc. 73 (46), doc. 1

Copia dell'atto d'appello del 28 agosto 1818

Figg. 16/16b – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, *Iura diversa*, b. 7, fasc. 73 (46), doc. 2

Copia della citazione speciale

Figg. 17/17a – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, *Iura diversa*, b. 8, fasc. 76 (49), doc. 1

Registrazione della citazione speciale e della copia dell'atto d'appello, 2 settembre 1818

Figg. 18/18a – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, *Registri d'atti*, reg. 1 “Tribunale della Piena Cammera in figura di Segnaturo. Registro delle Produzioni, delle Citazioni Speciali, e Respettive Comparse”, n. 46, f. 5r

Registrazione della citazione speciale e della copia dell'atto d'appello, 2 settembre 1818

Figg. 18/18b – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)*, *Registri d'atti*, reg. 1, n. 49, f. 5v

Nel momento in cui la parte soccombente interponeva appello al tribunale che l'aveva condannato doveva rivolgersi al decano per ottenere il rilascio di una citazione speciale, attraverso la quale chiedere che il ricorso in secondo grado al tribunale competente fosse ammesso in sospensivo o in devolutivo; intanto, la condanna veniva sospesa in attesa di giudizio. Prendeva così avvio la procedura in figura di segnaturo che, oltre al decano, coinvolgeva il tribunale della piena camera. Nel caso specifico, il decano Viviano Orfini emette il 2 settembre 1818, su istanza del Gamberi Lancellotti, il decreto contenente la citazione speciale con cui si ordina al Raggi di comparire in giudizio tre giorni dopo la rispettiva notifica; vengono inoltre circoscritti tutti gli atti prodotti davanti alla deputazione «*ex defectu citationis et jurisdictionis*», rimettendo il prosieguo della causa alla decisione del tribunale della piena camera. Le immagini qui riprodotte fanno riferimento a due fascicoli di *iura diversa* conservati nella stessa busta, il primo contenente la suddetta citazione speciale con notifica al Raggi del cursore Vincenzo Agostini e la copia dell'atto d'appello prodotto dal procuratore Sciarra il 28 agosto 1818; il secondo, una copia della citazione speciale. Inoltre, riproducono le registrazioni di tali atti.

4. *Comparizione in giudizio*

Tribunale del decano

Tavoletta lignea di chiusura della filza

Fig. 19 – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnatore e giudici delegati (1818-1831), Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831), Citazioni e decreti*, b. 5

Citazione in giudizio con decreto, 16 novembre 1818

Fig. 20 – ASRm, *Tribunale della piena camera in figura di segnatore e giudici delegati (1818-1831), Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831), Citazioni e decreti*, b. 5, doc. 127 (130)

Il giudizio prosegue con la citazione di comparizione davanti al decano per Antonio Pagnoncelli, rappresentante legale del Raggi, al fine di sentirsi circoscrivere gli atti giudiziari emessi dalla deputazione. Dopo diversi rinvii in giudizio, il decano si pronuncia con decreto del 7 dicembre 1818 rimandando il giudizio di altri dieci giorni.

5. *Liquidazione delle spese processuali*
Tribunale civile dell'Annona. Deputazione

Citazione in giudizio con decreto, 9 febbraio 1819

Fig. 21 – ASRm, *Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824)*, *Registri d'atti*, reg. 6 “E.ma Deputazione Annonaria. Registro delle Citazioni, e de' Decreti di Udienza”, n. 134, ff. 50v-51r

Si riproduce l'immagine della registrazione dell'atto di comparizione in udienza, previo il permesso del prefetto dell'annona, nei confronti del Gamberi Lancellotti per la liquidazione delle spese processuali. Questo lascia supporre, in mancanza della documentazione prodotta tra dicembre 1818 e febbraio 1819, che il processo si sia concluso a favore del Raggi. Viene pertanto confermata la condanna di primo grado decretata dalla deputazione.




Fig. 21

L'INVENTARIAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI CAMERALI

5.1 Avvertenze per la consultazione

Si presenta la schedatura della documentazione di ciascun fondo in attesa che, terminato il riordinamento materiale delle carte, vengano redatti gli opportuni inventari analitici. Questi saranno completati da un repertorio ragionato della normativa di riferimento, delle fonti manoscritte e della bibliografia essenziale, e dall'indicizzazione analitica dei nominativi delle parti in causa e delle materie del contendere. I dati confluiranno con molta probabilità in un database relazionale che sarà consultabile sulla rete interna dell'ASRm, ma non si esclude possano avere una maggiore diffusione in linea con i progetti informatici dell'Istituto.

Per consentire una più agevole lettura e consultazione, le abbreviazioni sono state limitate al massimo. Nella descrizione dei singoli pezzi, il primo numero si riferisce al numero di corda progressivo, associato a ciascuna unità documentaria; seguono i nominativi delle parti e dei rispettivi procuratori, la data e il numero dei documenti; si indicano anche gli allegati quando presenti. Il numero che compare tra parentesi, nelle schede descrittive della documentazione sciolta, è relativo al numero di corda dato dai notai in fase di registrazione.

Si sono riportate le denominazioni originali dei pezzi nei casi dei registri e dei volumi, inserendole tra caporali; di questi si è indicato anche lo stato di conservazione, mentre non è stata data alcuna avvertenza per le carte sciolte se non in caso di particolari danni ai documenti.

Per la consultazione dei pezzi, si segnala che è in corso il riordinamento materiale delle carte; per cui, la collocazione di alcuni potrebbe non coincidere con quella che si riporta qui.

5.2 Inventariazione analitica (cd-rom)

La scelta di optare, sin da subito, per una versione digitale del lavoro d'inventariazione analitica è stata dettata dalla consapevolezza che i fondi fossero costituiti da un'ingente e variegata quantità di documenti, e dalle possibilità di ricerca che il supporto digitale avrebbe offerto.

Il cd-rom contiene quattro cartelle, ciascuna delle quali si riferisce a un determinato fondo, eccezion fatta per quella relativa al tribunale della piena camera che è suddivisa in due sottocartelle corrispondenti ai due organismi giurisdizionali e finanziari di cui essa si compone; all'interno delle cartelle, i *files* rispecchiano la struttura in serie.

Si presenta di seguito il prospetto cronologico e quantitativo che mostra a livello generale la consistenza dei fondi.

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA
<i>Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831)</i>	regg. 25, bb. 31
<i>Tribunale collegiale camerale (1818-1824)</i>	regg. 17, bb. 28
<i>Tribunale della piena camera in figura di segnaturo e giudici delegati (1818-1831)</i>	regg. 6, bb. 15, vol. 1
<i>Tribunale del decano e sottodecano (1818-1830)</i>	bb. 6
<i>Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1816-1828)</i>	bb. 10
<i>Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria</i>	regg. 12, bb. 6, vol. 1

APPARATI

Appendice I

Si riporta la trascrizione di alcuni documenti abbondantemente citati nel testo e riportati in bibliografia, data l'importanza che essi rivestono per inquadrare le competenze e l'attività dei tribunali tribunale della camera e delle sue magistrature (sec. XV-XIX).

Eugenio IV, costituzione *In eminenti apostolicae sedis specula, licet immeriti*, 8 luglio 1444

§ 3. Omne collegium, cui apostolici fisci incumbit cura, his personis concluditur: primum illorum caput est reverendissimus D. Camerarius, tum reverendus thesaurarius, post assistentes, qui ex patrum clericorum collegio ad ampliorem dignitatem evecti sunt. Post eos clerici, septem videlicet numero tantum, uti SS. dominus noster Eugenius quartus Pontifex instituit. Reliqui vero numero praefixo adiecti, nihil commodi capientes, a voto dando et a suscipiendis commissionibus absterneant, et solo clericorum nomine, habitu et pari sede remaneant contenti.

§ 4. Senectutem, quae apud maiores nostros semper venerabilis fuit, observare quoque nos decet. Cumque opportune inter clericos quispiam, caeterorum nomine, plurium rerum curam continuam habiturus sit, is erit merito, qui prius tempore ad collegium admissus fuerit, modo Curiam incolat: eo autem absente vel infirmo, proximior tempore subrogetur, huncque decanum appellare convenit. Potestas cogendi clericos Camerae, tam qui intra numerum sunt quam ultra, et agenda proponendi, et exigendi singulorum vota, et iuxta illa concludendi, exigente opportunitate, praeter causas fiscales et tempus quo maioribus occupatur, ad officium decani pertinet. Altaris et iocalium eius, ac divisi officii, atque sacerdotis, et quicquid spectet ad ea, decanus diligentius curet, sigillumque collegii et constitutionum volumen apud se retinens, exacto anno, semper singulorum rationem reddat.

§ 5. Nihil est quod tam rebus conducatur gerendis, quam ordo: ne qua igitur confusio, illo deficiente, occurrat, commode proponendum videtur, quo pacto in loco Camerae sedendum loquendumque sit. Cum igitur diebus Lunae, Mercurii et Veneris, quibus maiores nostri ius dicere soliti sunt, convenerint reverendissimus camerarius, aut illius vicesgerens, thesaurarius, assistentes et clerici, reliquive ministri fisci; primo et digniori loco sedeat camerarius aut substitutus illius, assistentes, decanus et quidam ex clericis; e regione vero thesaurarius, post reliqua pars clericorum, eorum sane, qui intra numerum sunt, hique omnes pro tempore dignitatis aut admissionis eorum. Super numerum autem electi novissimi consideant; nec quisquam eorum sine alba veste atque cappa, loco suo, sed inter pares ultimo sedeat. Post hos autem auditor fisci, clerici sacri collegii, tum advocatus pauperum, postremo advocatus ac procurator fisci. Praeter hos autem omnes, nemo ex ministris fiscalibus sedeat, sed recti omnes assistant, ut honor ac decus huius magistratus gravius observetur. Quicquid a singulis horum proponendum, agendumque fuerit, iuxta sedium et temporis ordinem absolvatur, tam in exigendis votis, quam in causarum delegationibus, relationibusque fiendis: ita ut pro modestia Patrum, uno loquente, caeteri observato silentio audiant. Nemo loquentem turbet. Nec intra has solum species consistit huius constituti sententia. Quocumque enim hoc celebre collegium convenerit, idem ordo, eadem gravitas ac modestia illibata permaneat. Cum autem ius dicitur, observent ostium tres cursores ad mandata patrum parati.

§ 6. Si plures mandata negotia serius tardiusque absolvant; profecto maiori commodo cedit, uni exequendum committere, quod probatum est plurium iudicio atque consensu. Pro more igitur prisco solitoque maiorum nostrorum, singulo mense uni ex clericis demandetur cura praecipua exequendi

quaeque negocia inter ipsos conclusa atque definita. Et is quidem primum constituator decanus, tum illi proximiori tempore, atque ita, servato ordine, praeficiantur caeteri sibi invicem succedentes. Quod autem istius fidei atque diligentiae incumbit, id est ut bullas maiorum Ecclesiarum ac monasteriorum curet concludi capsae sub duarum clavium custodia, quarum alteram apud se teneat, alteram servientes armorum: reliquorum autem beneficiorum, quae supplicatione impetrantur, obligationem iuxta ritum Camerae accipiat; localia undecumque venerint, huic postea dividenda mandantur. Iste tandem omnium vices agens, quicquid inter collegas communicandum distribuendumque acceperit, libello describat, et instante fine mensis inter collegas, coeterosque Curiae officiales aequa lance partiatur.

§ 7. Sunt igitur minuta quinque, quorum distribuendi onus nostro incumbit officio, hoc ordine partienda. Primo namque minuto, quod ad Camerae Apostolicam spectat, in quatuor partes aequales, tres partes dominus camerarius accipiat, diviso; reliqua vero clerici emolumenta percipientes inter se aequaliter metiantur. Aliud vero minutum Cancellariae assignatum, item in quatuor partes scindatur, quarum tres dominis protonotariis adscribantur: residua autem bipartita, una domino vicecancellario cedat; alia item aequaliter subdivisa, una litterarum apostolicarum correctori, altera vero pars contradictarum auditori detur. Est et tertium minutum in duas partes aequales dividendum, quarum una capellanis commensalibus assignata; reliqua quadripartitur, ex quibus cubicularii unam, tres autem alias scutiferi honoris sibi recipiant partes. Quarto minuto similiter quadripartito, una partium magistris hostiariis tribuatur; altera vero partium una custodibus portae ferrae, altera cursoribus distribuatur; duae reliquae huius minuti partes in septuaginta et unam particulas veniunt dividendae, ex quibus servientes armorum quadragintanovem, bullatores tres, panetterii tres, cubicularii tres. Item, magister equorum unam cum dimidia, clericus equorum unam, palafrenarius et scopatores quinque, magister pagnottae duas, hostiarii primae portae unam, primus coquorum unam cum dimidia, clericus coquinae unam, lotores utensilium coquinae unam partes excipiant. Reliquum quod superest minutum, officialibus et familiaribus cardinalium elargiatur.

§ 8. Quicumque ab Apostolica Sede clerici fisci designati fuerint, non prius a collegio admittantur, quam aureos viginti sex collegio Camerae numeraverint; admissos autem illos intelligimus, qui, etiam ultra numerum, ad sedem habitumque recipiuntur. Memorata vero summa hoc pacto distribuatur, ut aurei viginti ad usum altaris cedant, sex autem reliqui, pro veteri more, iure iocalium dividantur. Cum autem clericorum loca, qui intra numero sunt, vacaverint, priorem ex his, qui praeter numerum sunt, aut quem Summus Pontifex iusserit, in locum vacuum collegium subroget. Isque omnium lucrorum commoda, quemadmodum et reliqui, percipiat. Qui autem admittitur ad collegium, iureiurando polliceatur servare custodireque statuta et probatos mores huius celebris venerandique collegii.

§ 9. Quos vitae praestantia, clari mores aut excellentia doctrinae ad episcopalis vel alterius dignitatum gradum evexerit, summa veneratione et liberalitate prosequi convenit, quandoquidem honori et amplitudini nostrae plurimum cedat. Ille autem, qui e nostro collegio promotus translatusve etiam saepius fuerit, semper quicquid caeteri debent minorum sacri sigilli omnisque alterius solutionis camerario, thesaurario, clericis et notariis, minime solvat, sed ea omnia libera patrum donatione suscipiat. Quicquid autem illi ex communi lucro deberetur, exacto mense, omne ad altaris usum perveniat.

§ 10. Informos corpore pietatis officio amplecti humanum piisque videtur: propterea, si quem in Curia praesentem vexaverit morbus, a percipiendis lucris communibus, velut caeteri fisco servientes minime excludatur. Quod si ad balnea vel alia loca salubrioris aeris alium oportuerit secedere, cuiuslibet commodi particeps sit, integro mense. Cum vero diuturnior fuerit aegrotatio, bimestri tantummodo, accedente suffragio plurium ex collegio, lucra obvenientia excipiat. Absentes autem publicae vel privatae rei causa, nihil omnino percipere aut petere valeant, nisi duarum ex tribus partibus votis decernatur.

§ 11. Extremum huius vitae diem et mortem indubiam prudentis est praemeditari. Cumque omnibus sit communis sors et moriendi lex, pietatem summam praestare defunctis ad nos

potissimum pertinent, qui in sortem Domini vocati sumus. Si quem igitur ex nostro collegio mori contingat, praesentem aut absentem, qua die sepulchro mandatur, funus aut nuntium mortis advenerit, vel intra biduum proximum, exequiae solemniter celebrentur, quibus intersit omne collegium, et missae triginta dicantur, omnemque hanc impensam pro dignitate et gradu defuncti collegium exsolvat. Liberum autem sit haeredibus aut fideicommissariis defuncti, praeter eam summam, quicquid in piam causam voluerint erogare.

§ 12. Religionis causam semper et ubique praecipuam extitisse nemo nisi imperitus ignorat, legimusque Salomonem sapientissimum regem longe diligentiore fuisse in aedificanda domo Dei, quam regia. Hanc ergo ut cum singulari zelo et animi fervore prosequamur, decernimus collegium nostrum habere altare instructum omnibus, decenter quidem ac ornate, quae ad sacrificium celebrandum necessaria sunt, illaque, ut in anterioribus diximus, decani diligentiae mandentur, cuius vigilantia et studio semper incrementum divino cultui dedicata suscipiant. Omne autem collegium nostrum, praeter festa quae ab Ecclesia observantur, praecipua veneratione singulis annis celebret diem constantissimi ac felicis martyris Laurentii, ita ut vesperas et solemnem missam, adstantibus reverendissimis dominis cardinalibus et caeteris praelatis, celebrari curent. Sacerdotem quoque, qui diebus festis, et quibus collegium convenit pro iure reddendo, missam celebret, collegium conducat, illique, in praesidium vitae, annum salarium constituatur. Nulli ergo *etc.*

Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini MCCCCXXXIV, 8 idus iulii, pontificatus nostri anno XIV.

Datum pontif. anno XIV, die 8 iul. an. 1444.

Leone X, costituzione *Sicut prudens paterfamilias cuncta*, 3 gennaio 1518.

Cap. IV. – Intus vero cum clerici ad utilitatem Camerae Apostolicae sint instituti, ante omnia, bullae, ex quibus iura Papae, Camerae et collegii solvenda sunt, una cum clericis ipsius collegii, expendantur. Deinde illis recedentibus, aliae bullae et negocia ipsius Camerae proponantur, et non ipsius Camerae utilitate, absque tamen iuris tertii praeiudicio, determinentur; et ibi omnia huiusmodi collegialiter tractentur, neque extra bullae per alium mensarium liberentur. Alia vero ad ipsam Cameram pertinentia, in eius praesertim praeiudicium, per aliquem ex clericis expediri non possint, nisi ad executionem manifestae eius utilitatis; et in contrarium gesta viribus non subsistant.

Cap. V. – [...] ideo negocia, tam Camerae quam privatorum personarum, per illum proponantur, cui illorum iura demandata fuerint; et inter proponendum nemo proponentem interrumpat, sed omnes silentio utantur, ut propositio bene intelligatur; et quia camerale consessum ex collegio personarum literatarum deducitur, quilibet, tam in proponendo causas pendentes in Camera aut materias camerales, quam respondendo et argumentando, latine loquatur, ut a consortio mechanicorum clarissimus iste locus differre videatur. Et ne causarum et negotiorum cognitio confundatur, cum alicui ex clericis alicuius causae examen commissum fuerit, nullus ex aliis in ea se intromittat, nisi talis primo deputatus impeditus fuerit, et tunc nova ipsius Camerae cum commissione et in impediti locum alicuius subrogatione.

Cap. VII. – Et quia ex iustitiae administratione a Deo iusto iudice, qui iustis copiosam mercedem praeparat in coelis, praemia expectanda sunt, in causis pauperum nullae propinae accipiantur, nec in causis divitum, nisi sint commissariae, in quibus, cum registra et dicta testium non possunt sine magno labore videri, aequum est ut tunc propina moderata, idest in exculentis et poculentis dumtaxat consistens, accipi possit, ut omnis infamiae et avaritiae nota penitus evitetur.

Cap. XV. – Item quia scriptum est: *Omnia cum consilio, et non poenitebit*, clerici aut aliqua eorum pars, saltem semel in mense, S. D. N. aut reverendissimum camerarium adeant, et cum

Sanctitate et dominatione reverendissima, de rebus arduis occurrentibus, consulant; et deinde talem consultationem et responsiones sive deliberationes in Camera referant.

Cap. XIX. – [...] examen ad sacros ordines promovendorum eidem Camerae committitur; [...] exquiratur itaque sufficiens titulus beneficialis, competens doctrina et praesentia et loquela promovendi, bonorum morum compositio [...] ne pro tali examine pecuniam aut munus aliquod accipiant, cum in sacris canonibus nihil tantopere prohibeatur, quantum sacrorum ordinum praedictorum nihil accipiant, nisi quantum de iura licet [...]. Cura autem examinandi non alterius sit, quam clerici, qui in locum suum non possit nisi collegas substituere.

Cap. XXI. – Advocatus vero pauperum ad causas miserabilium personarum in Camera Apostolica tractandas diligenter advertat, illasque, quantum licet, sine respectu tuetur et curet, ne contra iustitiam vexentur.

Cap. XXII. – Advocatus et procurator fiscalis, tam in Camera Apostolica quam extra, interesse ipsius Camerae studiose curent; et cum in ea vel alibi de praedicto interesse sermonem haberi audierint, illud, quantum iustitiam expostulaverit, sine aliquo respectu tueantur, etiam si super hoc, extra Cameram, aliqua causa sive iudicium civile vel criminale intentatum fuerit; et quando fiet aliqua declaratio incursus poenarum eidem Camerae applicatarum vel absolutio ab eisdem, de omnibus per ipsos advocatum et procuratorem detur Camerae Apostolicae opportuna notitia, ut possit in omnibus providere. Et quia eorundem advocati et procuratoris iudicium in omnibus et per omnia, et praesertim in causis fiscalibus, utile est, a Camera non descendant, nisi causis fiscalibus terminatis, quae, post examen bullarum, ante omnes alias causas terminentur.

Cap. XXIII. – Notarii autem Camerae Apostolicae, in quorum fide et diligentia magna cura rerum cameralium reposita est, infra notata servare teneantur.

Pio IV, costituzione *Romanus pontifex, Christi vicarius*, 27 maggio 1562.

§ 3. Quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, praedicti Guido Ascanius cardinalis ac pro tempore existentes camerarius ac praesidentes et clerici fisci nostri negociis diligenter incumbant; utque illud liberius et facilius facere et exequi possint, causis inter fiscum nostrum et privatos, iuxta propriam eorum tribunalis naturam, contenti sint, et propterea a cognitione causarum inter privatos, etiam per viam appellationis, etiam in terris Ecclesiae, ad Sedem Apostolicam interpositae, omnino abstineant, nisi causae a negociis fiscalibus dependeant, aut ab illis originem trahant.

§ 4. Similiter abstineant a commissionibus et avocationibus causarum, necnon literis monitorialibus et inhibitoriis, ac sequestrationibus et aliis huiusmodi, ubi non agitur de interesse fisci, etiam in terris Ecclesiae, cum haec ad signaturam nostram spectare noscantur, et alias ordo iudiciorum multipliciter confundantur. Permittimus tamen illis, pro minori pauperum dispendio, ut causas appellationum a sententiis definitivis vel earum vim habentibus interlocutoriis, intra quadraginta milliaria ab Urbe, in rebus minimis et profanis, summam viginti quinque ducatorum non excedentibus, de qua dispositione mentionem facere teneantur, per simplices literas, alias iuxta formam iuris, committere possint.

§ 5. Interdicimus etiam illis commissiones alienationum de bonis ecclesiasticis in forma, quae dicitur *Si in evidentem*, pro rebus, quarum redditus annuus summam quinque ducatorum auri de Camera excedat, de quo reddito similiter expressa mentio in dispositiva literarum habeatur, et commissiones huiusmodi semper ordinario loci et alteri personae in dignitate ecclesiastica constitutae coniunctim committantur [...].

§ 6. Insuper ne delicta impunita remaneant, ab absolutionibus et remissionibus delictorum quorumlibet, etiam levium, aut illorum commissionibus, necnon salvisconductibus pro delinquentibus, etiam de delictis extra terras Ecclesiae commissis, omnino abstineant.

§ 7. Et similiter a moratoriis dilationibus, nisi ad modicum tempus et non ultra mensem, ac data idonea cautione, et pro his debitoribus tantum, qui aliam dilationem non obtinuerint.

§ 8. Hebraeis vero tolerantias aut alia privilegia praeiudicium christianorum quomodolibet concernentia.

§ 9. Et quibusvis personis, frumentorum aut aliorum victualium ex Urbe vel aliis terris Ecclesiae (asportationem).

§ 10. Et tam in illis quam extra eas ad cuiusvis instantiam, repraesalias, etiam pro debitis fiscalibus, nisi de particulari et expresso mandato nostro aut Pontificis pro tempore existentis.

§ 11. Necnon literas camerales pro adipiscenda possessione beneficiorum ecclesiasticorum, etiam nobis et Sedi Apostolicae reservatorum; et prorogationem temporis ad expediendas literas apostolicas quarumcumque gratiarum, aut ad solutionem annatarum vel aliorum iurium collegio cardinalium aut officialibus debitorum minime concedere valeant.

§ 12. Caveant etiam ab impositione vel augmento vectigalium seu datiorum vel illorum diminutione aut alteratione ex quacumque causa, etiam publicam utilitatem concernente.

§ 13. Sed nec spolia clericorum decedentium, aut decimas vel alia regalia aut credita fiscalia in toto vel in parte donare vel remittere possint. Commissarii vero ad praemissa exigenda et recuperanda, non nisi idonei et probatae vitae, nullum habentes in ea re interesse, constituentur, qui etiam iureiurando ac idoneis cautionibus de eorum officio fideliter et diligenter exercendo adstringantur.

§ 14. Clerici vero Camerae, cum nullam iurisdictionem ut singuli, sed tantum collegialiter et in plena Camera habere noscantur, nihil expediant privatim et singulariter, nec aliquas literas aut patentes de quacumque re subscribant, nisi ex commissione eis facta in eadem plena Camera, in qua omnia clare et distincte proponi, ac in libro propositionum annotari debeant.

§ 16. Sed et tam camerarius quam clerici ipsi, ultra prohibita in praesenti reformatione, a quibuscumque licentiis, gratiis et indultis de rebus spiritualibus in forma gratiosa vel commissaria, etiam cum clausulis iustificativis et alias, tam in terris Ecclesiae quam extra illas, omnino abstineant.

§ 17. Et similiter a quibuscumque aliis expeditionibus, quae sibi, ratione suae ordinariae iurisdictionis, propter publicam utilitatem vel alias, expresse per literas suarum facultatum concessae non reperiuntur. Nec praetextus consuetudinis aut quasi possessionis, etiam antiquissimae et immemorabilis, in similibus concedendis eis suffragetur, etiam si consuetudo et quasi possessio huiusmodi per literas aliquorum Pontificum generaliter approbatae fuerint.

Pio IV, costituzione *Cum inter coeteras*, 1 novembre 1564.

§ 8. Causae vero coniunctorum et propinquorum alicuius clerici, ad dictum quartum gradum exclusive, ipsi clerico nullatenus committantur, nec quisquam eorum sibi commissas audiat, sed eas, expressa causa, recuset. Nec etiam in discussionibus et decisionibus, tam illarum quam aliarum quarumcumque causarum, in quibus aliquod interesse praetendere posset, sive clericus sive assistens ille ullo modo interesse nec ullum votum habere, sed statim a dicta Camera, etiam dum causa proponitur, etiam iniussus, cum in hoc ignorantiam praetendere non possit, egredi debeat; et si secus fecerit, clericus per mensem suspensionem ab exercitio et perceptione emolumentorum sui

officii, aliis clericis applicandorum, ipso facto incurrat; assistens vero, iocalium et salarii exactione, aliis assistentibus applicanda, ipsiusque Camerae ingressu trium mensium spatio mulctetur.

§ 9. Quicumque autem, sive ex clericis, sive ex aliis cameralibus praefatis, ab aliquo suspectus in causa recusatus fuerit, accusans, non nisi expressa suspicionis causa, audiri; illaque expressa, absente recusato ut suspecto, in Camera discuti, eaque a pluribus approbata, suspectus ipse in huiusmodi causa nullo modo se intromittere aut interesse debeat. Si vero suspitio probari nequiverit, nulla eius allegata ratio habeatur.

§ 11. Ac omnia res, proventus et iura Camerae iuxta formam aliarum literarum a nobis, super hoc, motu simili emanatarum, quas etiam per praesentes innovamus, sub hasta licitari omnino debeant. Quae omnia per dictos vicecamerarium, thesaurarium, clericos et alios supranominatos, sub excommunicationis poena, non nisi a nobis et successoribus nostris, praeterquam in mortis articulo, relaxanda, exacte servari mandamus, declarantes vota et iuramenta ipsorum aliter praestita eosdem non ligare. Ac contractus et omnia inde secuta nullius roboris vel momenti existere, quinimmo per Cameraam quaecumque revocari, et contractus ipsos, servata eadem forma, de novo celebrari debere.

§ 12. Cumque fidei, curae et iudicio dictae Camerae, tamquam praedictae Curiae et totius ecclesiasticae ditionis, necnon ipsius principis in huiusmodi rebus et bonis supremo tribunali, Status ipse universus commissus sit, agnoscere laborandum est ut munus iustitiae, virtutum omnium dominae et reginae, ac publici privatique tutricis optima, non solum imperio, sed etiam maiestate et dignitate fulciatur; et tamquam in bene composito corpore purus sanguinis, ita in illa religionis, iustitiae et aequitatis quasi sanitas perpetuo constet, quod, statutis diebus, quibus dicta Camera in Palatio Apostolico et ubicumque haberi consuevit, quisque in ea interveniens, summo mane et hora ab ipsa Camera statuta, sicuti alii bene constituti magistratus dictae Curiae, convenire debeat.

§ 13. Cursores vero, iubente ipso camerario seu vicecamerario, ipsam Cameraam, certis loco et hora, sive ordinaria sive extraordinaria fuerit, pridie, sub poena amissionis salarii menstrui, singulis tam clericis quam aliis cameralibus, personaliter vel per cedula domui dimissam, omni tempore praenunciare teneantur.

§ 14. Et cum absentia ipsa per se damno et incommodo maximo omnibus sit, cum non solum rerum gerendarum cursus retardet, sed ipsa quoque negotia in discrimen manifestum constituat et plerumque destituat, quod nullus deinceps, sive clericus sive alias cameralis, ab ipsa Camera, sine expressa camerarii vel eiusdem Camerae decani licentia, impune abesse possit, excepta publicae utilitatis privataeque necessitatis causa, quam tamen absens per nuncium eidem Camerae significare debeat. Qui vero id semel et iterum neglexerit, fructibus et emolumentis illius mensis, aut iocalibus et regalibus, aliis applicandis, quae, vel uno ex eisdem contradicente, illi nequaquam remitti vel condonari possint, et alias ipsius Camerae arbitrio privari debeat, nec, nisi de expressa nostra aut successoris nostri licentia ceteris in Camera significata, ab Urbe abesse possit, statutis et decretis, quae de absentia clericorum et aliorum praefatorum disponunt, integris permanentibus per praesentes innovatis. Illis tamen, quae a Tridentino concilio super residentia statuta sunt, salvis et illaesis manentibus.

§ 15. Clerici autem et qui alias rochetto et cappa utuntur, eisdem in qualibet Camera; reliqui vero solitis vestibus rubeis et violaceis, nulla deinceps consistorii habita distinctione, induantur; aliter vero induti excusari aut admitti non possint.

§ 16. Omnes itaque sic induti dicta hora, pulsata campanella, ad missam accedant, quae decano et alio clerico, vel, absente decano, duobus clericis ad minus assistentibus, incipi debeat, eaque peracta, praeventibus duobus cursoribus, omnes Cameraam versus tendant, alius post alium, servato ordine, incedentes, quo quisque commodius ab agentibus et colligantibus de rebus pertractandis valeat informari.

§ 17. Ubi vero ad locum propositionum causarum pervenerint, imperato omnibus per camerarium seu, eo absente, vicecamerarium vel decanum silentio, advocati, procuratores et alii, quibus id incumbit, causas huiusmodi non turbate aut confuse, ut plerumque consuevit, sed

singulatim et ita diserte, reverenter et sine strepitu proponant, ut ab omnibus commode intellegi et a clerico mensario notari possint. Quod si illi, a camerario seu vicecamerario vel decano semel et iterum moniti, non obtemperaverint, ad hoc munus deinceps non admittantur.

§ 18. Cumque notarii dictae Camerae, turpi lucro inhiantes, ex procurationibus causarum plerumque per eos vel eorum substitutos precibus, amicitia vel pecunia factis, causas ipsas non modo affectare, sed in eis quoque notarii et procuratoris officia, in detrimentum partium, coniunctim exercere noscantur, quod illi deinceps ab eisdem procuratoribus, sub poena ducentorum ducatorum Camerae praefatae applicanda, prorsus abstineant; sed procuratores causarum vel sollicitatores ipsarum ad eas procurandas dumtaxat admittantur.

§ 19. Quodque pauperum et miserabilium personarum causae, quarum in dicta Curia quo maior est numerus, eo maior, praesertim quoad impensas, ratio est habenda, de cetero a procuratore pauperum, qui in eodem loco, ubi describantur, continue assistat, gratis et quandocumque voluerit, etiam extra ordinem, favore paupertatis proponantur. Qui pro eisdem, ad consulendum et informandum advocatum eorumdem pauperum, ut eos in ipsa Camera defendere possit, accedere teneatur. Et si ab officio suo sic sibi iniuncto quoquomodo defecisse, et pariter si advocatus ipse suo officio gratis pro pauperibus exhibendo et pro nullo alio qui contraxerit aut litiget cum Camera patrocinando defuisse apparuerit, prima vice, si legitime impeditus non fuerit, salario trium mensium mulctetur, et si reinciderit in idipsum, officio suo perpetuo privatus existat eo ipso.

§ 20. Clerici autem ceterique camerales Camera ipsam, priusquam omnes propositiones eadem die occurrentes per clericum mensarium descriptae fuerint, non ingrediantur.

§ 21. Ipsi vero, illis expletis, ingressi, cum sine Dei auditorio et Spiritus Sancti gratia nihil boni sperandum sit, erecta ad Deum omnipotentem mente, illiusque ac beatissimae semper virginis Mariae genitricis suae, advocatae nostrae, toto corde ab omnibus invocato, flexis genibus, suffragio, ea oratio B. Isidori episcopi, quae incipit *Adsumus, Domine Sancte Spiritus*, per novissimum clericorum tunc praesentem alta et intelligibili voce legatur. Qua finita, quicumque in plena Camera audiri voluerit, liceat illi eam tunc ingredi ac proloqui et informare, isque ab omnibus aequo animo ac benigne audiatur.

§ 22. Quibus sic rite peractis, Camera ipsa claudatur. Et quia valde incommodum, quin etiam indecorum, videtur, ut postea quisque indifferenter ad tantum tribunal, sine illius praesidentium licentia, admittatur, quod saltem unus ex cursoribus praefatis ante ostium eiusdem Camerae assidue maneat, illudque custodiat. Nec quemcumque, cuiuscumque gradus et conditionis, nisi praemonito per eum vice-camerario seu decano praefato, indeque deliberato, admittere vel introducere audeat, sed talis aut licentiam expectare, aut omnino recedere debeat. Ceterum, clausa dicta camera, nulla propositio, nisi forte procuratoris fisci vel commissarii Camerae seu procuratoris pauperum, quibus iure merito quandoque est indulgendum, ulterius audiatur, neque describatur.

§ 23. Demum, ceteris semotis, et quibuscumque sermonibus et collocationibus ad res Camerae minime facientibus, quae expeditiones camerales impedire vel in longum protrahere consueverunt, prorsus omissis, omnes toto animo ad propositiones audiendas et decreta facienda incumbant. Quod, ut commodius et facilius expediri possit, Camera ipsa per duas horas continuas, posito prae oculis horologio, ad minus habeatur; et si negotia exegerint, ulterius producat; ex qua interim nemo, nisi a Papa seu cardinale, curam negotiorum gerente, inde expresse evocatus, aut aliqua urgenti necessitate ingruente, egredi debeat.

§ 24. Moxque, silentio a camerario seu, eo absente, a vice-camerario vel decano omnibus imposito, dictus mensarius de more propositiones adscriptas legat.

§ 25. Et quoad eas, quae distributionem causarum concernunt, ipse solus decanus respondeat; nec quisquam illum causas distribuentem quoquomodo interrumpere, vel aliquid dicere audeat, quo uni magis quam alteri vel sibi potius causam aliquam committat, sed causas ipsas omnes et singulas per turnum distribuat, incipiente tamen turno ab eo clerico quem camerarius praesens nominaverit, vel, eo absente, sors educta praetulerit, exceptis causis, quarum universitas, ratione guberniorum

diversorum vel officiorum, quotannis unicuique clerico distribuitur, eisdem clericis omnino relinquendis.

§ 26. In causis autem expediendis haec ratio habeatur, ut quae iudicalem indaginem requirunt, nullus clericorum, nisi prius eis in Camera communicatis, et parte ad informandum citata, audeat illas de cetero expedire. Quin etiam rescripta omnia, etiam manu Papae signata, ac dictae Camerae decreta, quibus cognitio causarum ipsis clericis demandatur, nisi in eis dicatur expresse quod per solum se ipsum audiat et decidat, ita intelligi aut interpretari volumus quod ipsis clericis illas in plena Camera referre et de voto omnium expedire teneantur. Verum, ut prolixa litium dispendia quo potest compendio arceantur, clericus, qui iudex vel commissarius fuerit, causam aliquam propositurus, partibus prius auditis, diligenter factum discutiat, illoque bene et sufficienter instructo, cedula manu sua subscriptam parti agenti et instanti contra fiscum vel alium seu procuratori fisci contra partem de more tradat, qua etiam clericos et camerales omnes certiores faciat se huiusmodi causam praestituto die propositurum, ut unusquisque in eam intendere, et ad dicendum sententiam suam instructus accedere possit; dataque ipsa cedula et adversario intimata, iudicibusque ostensa, si die propositionis per ipsam cedula statuto adveniente, per fiscum vel per partem expeditionem petentem, omnibus iudicibus datae fuerint informationes, licet per adversarium illam diffugientem idem factum non fuerit, causae nihilominus proponantur, discutiantur, et, si id negotium patiat, etiam altera parte non informante, terminentur. Quod si unus ex iudicibus, in partis vel fisci gratiam, odium vel favorem, causae huiusmodi expeditionem, praetextu quod in ea informatus non sit, impedire aut in longum protrahere moliatur, si talem constiterit informationes habuisse, illa pariter ab aliis iudicibus expediatur. Verum si, adveniente die propositionis, informationes a parte vel fisco expeditionem desiderante omnibus datae non fuerint, cum id illi ad culpam debeat imputari, causae huiusmodi propositio atque expeditio, donec omnes fuerint informati, suspendatur et interea supersedeatur. Et si, praefato propositionis die adveniente, informationes huiusmodi ab utraque parte omnibus datae fuerint, iudicibus tamen, pro negotii difficultate et gravitate, de causa non liqueat, ipsi propositionem huiusmodi ad alium diem differre valeant; idemque eis licitum sit, si altera pars, quae informationem non dedit, docuerit se fuisse legitime impeditam, impedimento huiusmodi saltem a maiori parte iudicum approbato. Nullus autem, qui informationes huiusmodi accepit, se illas habuisse, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, audeat denegare.

§ 27. Cumque causae ipsae camerales, quae multae sunt et de sui natura maximam desiderant celeritatem, nisi certa ratione et ordine propositae fuerint, nimia expeditionis tarditate et partibus et Camerae certum et maximum pariant detrimentum, quod quilibet clericus ex multis causis sibi, vel ex rescripto Pontificis vel ex decreto Camerae, commissis, reique cognitionem habentibus, in qualibet Camera, servato inter eos solito ordine, unam tantum deligat, quae, pro qualitate personarum, rei et temporis (praelatis semper pauperibus et viduis), maiorem postulat celeritatem, et illius seriem facti, unde questio et dubium partibus dandum eliciatur, fideliter proponat. Eodemque dubio dato, quaestionem ipsam ac iura et rationes partium, prius per eum perstricta, in alia Camera breviter referat; mox decanus camerales primum, deinde clericos, ab eis exordiens qui postremo in Camera admissi fuerint, ita ut, secundum literas praefati Eugenii Papae, decanus ipse ultimus respondeat, de ea re omnes interroget; et ad interrogationem illius, camerales scilicet consulendo, clerici vero decidendo, solum Deum illiusque extremum iudicium prae oculis habentes, ex ordine sententias suas dicant.

§ 28. Et ne contingat causas et negotia diutius remanere indecisa, quod, quandocumque vota decisiva fuerint aequaliter divisa, nec de maiori parte ipsorum appareat, tunc illa pars ipsorum, quibus dictus camerarius vel, eo absente, maior pars votorum consultivorum adhaeserit, debeat praevalere, ut hac ratione et quamplures causae brevi expediantur, et partes laboribus et expensis subleventur. Dum vero causae ipsae proponuntur, suffragia rogantur et sententiae dicuntur, omnes magno silentio loquentem audiant, nec quisquam eum interpellare audeat, sed, expleto sermone, si

illum in facto errasse cognoverit, tunc liceat errantem humane benigneque admonere, ut is se ipsum corrigere, et alii post eum dicturi possint eorum opinionem firmiter explicare.

§ 29. Si vero aliquam propositionem gratiam sapientem, vel ad iurisdictionem gubernatoris seu causarum Curiae dictae Camerae auditoris vel illius thesaurarii pertinentem, fieri contigerit, decanus praedictus, propositione audita, si gratiam concernat, Summum Pontificem adeundum respondeat; reliqua vero ad thesaurarium, gubernatorem vel auditorem praefatos, prout suae cuiusque iurisdictionis fuerit, veteri more, non autem ad quempiam clericum, remittat, ut hac ratione partes ab expensis subleventur, et iurisdicatio unicuique conservetur.

§ 30. Cumque nulla maior pestis graviorque pernicies ex collegiis proficiscatur, quam sententias et opiniones aliorum exteris aperire, unde libertas dicendi, quae in iudiciis praevaleret, eripitur, odia gignuntur, et probis consultoribus inimicitiae parantur, quibus humanae societati et ipsi iustitiae, quam profitemur, nihil magis contrarium esse constat, quod quicumque aliorum suffragia vel suam aut aliorum sententiam foris patefecerit et aliqui indicaverit, excommunicationis sententiam ipso facto incurrat, a qua, nisi a nobis aut successore nostro, absolutionis beneficium nequeat obtinere. Et prima, quingentorum; et altera, mille ducatorum dictae Camerae applicandorum; tertia vero vice, aliis gravioribus poenis nostro et successoris nostri puniantur arbitrio.

§ 31. In reliquis autem quoquomodo delinquentes in plena Camera a dicto decano primum moneantur, deinde iocalibus et regalibus Camerae arbitrio mulcentur, aliis poenis specialiter expressis salvis manentibus. Ipse vero decanus et, eo negligente, subsequens clericus in ordine, statim illos nobis vel successori nostro, sub nostrae vel eius indignationis poena, denunciare teneatur, ut inde a nobis vel illo, sicut expediens fuerit, amplius provideatur.

§ 32. Ut autem quisque in dicendis sententiis propriae conscientiae melius satisfacere valeat, et ea, quae dicenda sunt, ab ipsis fontibus potius hauriantur, quam per rivulos consecantur, quod clerici, die propositionis per eos faciendae, acta et scripturas earum causarum, quas praepositi sunt, necnon dicta testium in Camera penes se prompta habeant, quibus controversiae, quae in facto ipso plerumque oriuntur, et facilius dirimantur et causae ipsae celerius expediantur.

§ 33. Et quoniam plerisque necessariae sunt sententiae et conclusiones cameralis, quare varia relatio, cum non aequae a pluribus ac ab uno fieri possit, plerumque controversiam movet, quod uniuscuiusque decisionis argumentum sive substantia, statim atque per Cameram absoluta fuerit, ab ipso clerico proponente in certo ac proprio libro, decisionum cameralium nuncupato, breviter describi, descriptaque legi et ab omnibus comprobari; eundemque librum, una cum alio decretorum ordinariorum, penes mensarium singulo mense custodiri, quo certus ac fidelis ad utrumque recursus omnino habeatur.

§ 34. Eis vero literis patentibus mandatisque cameralibus, quae, nisi prius facto verbo in Camera, expediri prohibemus, cum illa de consensu omnium expediantur, pariter ab omnibus clericis tunc praesentibus subscribatur, sententiis mandatisque pro illarum executione relaxandis dumtaxat exceptis, quae, licet de voto omnium proferantur, tamen a clerico iudice et commissario tantum subscripsi debeant. Quae vero clericorum iurisdictionem ordinariam ac uniuscuiusque clerici propriam, singuli specialiter demandatam, concernunt, ratione guberniorum, quae quotannis inter ipsos clericos distribuuntur, ea ab unoquoque, cuius fuerit ea iurisdicatio, privatim de more expediantur. Quae quidem omnia, cum hucusque per substitutos notariorum, et eos quidem rudes ac imperitos et plerumque literarum ignaros, ad clericos deferri consueverint, quos nec etiam in causis cognoscendis instruere possunt, ab ipsismet notariis principalibus seu a substitutis eorum, per clericos approbandis tantum, qui eosdem clericos de omnibus plene informare valeant, deferantur.

§ 35. Cum autem negotium acceptandi consolidandique rationes, quae in Camera quotidie redduntur, quod per manus clericorum, quorum id est praecipuum munus, non minore labore quam periculo continue versatur, sicut est maximi ponderis atque momenti, ita maiori solito debeat cura et diligentia pertractari. Quod omnes et singuli thesaurarii, depositarii, commissarii et alii quicumque rerum et pecuniarum Camerae administratores et exactores, quovis nomine nuncupentur, de cetero rationes et computa modo et forma infrascriptis in eadem Camera reddere,

eaque vera esse nec habere diversa iurare omnino teneantur, quacumque consuetudine hucusque servata, quae potius corruptela est censenda, non obstante. Nec quispiam, cuiuscumque gradus et conditionis existat, ad rationes praedictas afferendas iurandasque per procuratorem, si praesens in Urbe fuerit, sed per seipsum tantum admittatur. Absentes vero et qui infirmitate aut carceribus seu aliquo legitimo fuerint impedimento detenti, per eorum procuratorem speciale ad id mandatum habentem, eidem iuramento adstringantur. Et nihilominus ad eos sic impeditos, si in Urbe fuerint, notarius Camerae mittatur, qui ab eis quoque simile recipiat iuramentum, de quo etiam coram testibus semper rogetur.

§ 36. Rationes vero illas iuratas notarius ipse rogatus ad calculatores seu computatores rerum Camerae statim deferat, ut inde ab eis ad praesidentem et thesaurarium quamprimum portentur et celeriter discutiantur.

§ 37. Cum vero clericus solidationem computorum, quae in domibus clericorum fieri solent, aggredi voluerit, Camerae commissarium ad interessendum solidationi huiusmodi omnino citari facere teneatur, ac in ipsomet decreto commissionis solidationis post deputationem iudicum expresse addi debeat. Qui, commissario praefato citato et praesente, ad computorum solidationem procedant, et absque dicto commissario, quem omnino semper adesse, sub poena privationis officii, mandamus, non possit ullo modo ullave in causa ad solidationem devenire.

§ 38. Omnes autem rerum Camerae conductores, aliarumque administratores et pecuniarum exactores librum corio vel membrana coopertum habeant, in quo aliquibus ex primis foliis in albis dimissis, facultatum literas, mandata atque rescripta quaecumque, contractus denique ipsos ad verbum, quibus huiusmodi curae et exactioni praepositi administrationem ipsam gesserint, transcribere, et deinde rationes ipsas, modo et forma infrascriptis, conscribere, et conscriptas edere teneantur. Quilibet postmodum a notario Camerae, ut moris est, recipiatur. Et primo albo folio, nominibus administratorum, administrationis genere, rationum qualitate, temporis, quo redduntur, spatio et iurisiurandi substantia, brevioribus verbis inscribantur. Et subsequenter praesidens et thesaurarius, quid per clericos iudices in eis animadvertendum sit, adnotare, et adnotationes ipsas manu eorum propria subscribere debeant.

§ 39. Et ut ipsa rationum redditio faciliori cognitione transigatur, earumque consolidatio semper et ubique iuxta et fidelis appareat, quod huiusmodi rationum iustificationes in eodem, si id commode fieri poterit; sin autem, in alio libro, ab eo, qui illas redditurus est, registrentur, et ad verbum literae ac mandata cameraria quaecumque, fides ac instrumenta et reliquae omnes scripturae ad rem pertinentes transcribantur, et ad earum singulas singulae rationes et particulae seu partitae referantur, adiecto unicuique earum folio, necnon citato eiusdem libri chartarum numero, quo iustificatio quaelibet descripta fuerit. Isque liber, cum altero proferatur, et ab ipsius Camerae computatore legatur, et cum originalibus scripturis, si eas rationem reddens penes se retinere voluerit, diligenter ab eodem conferatur, qui, collatione priusquam in Camera una facta, et scriptura fideli reperta, id attestetur manu propria, his verbis utrobique, in libro videlicet iustificationum quarumlibet ipsarum *cum originali*. In scripturis vero originalibus, et a tergo illarum *cum registro concordat*, eius nomine proprio subscripto.

§ 40. Et nihilominus in ipsa computorum solidatione clerici ad id deputati originalia mandata seu transumpta authentica et scripturas diligenter videre teneantur.

§ 41. Libri quoque praefati rationum eorumque singulae partitae, tam accepti, quam expensi, personas, causas, locum, annum, mensem, diem ac summam adeo claros atque distinctos contineant, ut qualis quantusque sit introitus et exitus omnibus innotescat. Quin etiam fides acceptorum, tam privatas quam publicas, notariumque de eis rogatum, ac nomina debitorum eiusdem Camerae, ac rationem illam spectantium eiusque qualitates pariter comprehendant. Et si ea de re contractus ullus celebratus, aliave scriptura, tam publica quam privata, confecta fuerit, ea omnia in eodem vel altero libro praefato simul cum aliis registrentur, et singulatim, prout ipsa res exegerit, citentur. Et in qualibet exactione commissa praeponatur, etiam taxa deinde scribatur. Et demum residuum pecuniam, quantum id fuerit, et a quibus exigendum adnotetur; per hoc enim

introituum omnium Camerae ratio hucusque in incerto posita et valde obscura reddita, omnibus perspicua fiet, ac negotia huiusmodi cautius expedientur, et clericorum iudicium firmiter atque tutius reddetur.

§ 42. Ipsorum denique computorum solidationes promptae semper omnibus patebunt, cum libros huiusmodi in archivio eiusdem Camerae computatores praefati perpetuo retinere et custodire teneantur.

§ 43. Quod si secus fiat, libri ipsi non admittantur ac omni prorsus fide careant. Administrator etiam, qui rationes confecerit, periurio notetur. Notarius vero pro qualibet vice ducentorum ducatorum poenam incurrat. Et si libris praefatis sub praescripta forma non confectis, clerici iudices ad solidationes computorum processerint, ducatis mille auri, praefatae Camerae applicandis, mulctentur et ad interesse fisci teneantur. Vicecamerarius vero et thesaurarius, praesidens et alii cameralis, si et ipsi in culpa fuerint, nostro et successoris nostri arbitrio puniantur; computator ab officio removeatur. Rationes quoque superinde consolidatae et calculi facti ac inde secuta quaecumque sint nullius roboris vel momenti.

§ 44. Clerici vero iudices, quibus ipsa rationum redditio demandata fuerit, non, ut prius, separatim et alter post alterum rationes ipsas discutiant, sed antiquiorem posterior adeat, qui coniunctim, administratore et computatore praesentibus, citatoque procuratore fisci seu commissario Camerae, cuncta perpendant, ponderent et excutiant, admittenda admittant, reiicienda reiiciant, et dubia parti et fisco disputanda relinquunt, quae cum eisdem mature examinata atque discussa, prout eis iustum videbitur, ab ipsis, facto prius verbo in plena Camera, decidentur et terminentur.

§ 45. Et quia ex tarda rationum redditione omnia in dies obscuriora redduntur, et pleraque mala exinde provenire noscuntur, quae quo longius protrahuntur et inveterascunt, eo impeditiora fiunt et difficilius explicantur, quod administratores omnes rerum cameralium, quocumque nomine nuncupati, qui rationes in Camera quoquomodo reddituri sunt, illas non in fine administrationis eorum, ut prius, sed, si administratio ultra annum duraverit, singulo quoque anno, in fine illius vel sequentis principio, modo praemisso, reddere omnino teneantur. Idque, nisi, iusta interdum suadente causa, ipsi Camerae aliter expedire videatur, in ipso contractu, quem cum eis Camera de cetero inierit, exprimatur, et ille ad id, sub poena mille ducatorum similium, etiam eidem Camerae applicandorum, necnon eiusdem administrationis rationis amissione, quae statim ab eis libere auferri, et aliis concedi possint, omnino adstringatur.

§ 46. Et insuper quod praefatus thesaurarius generalis, de omnibus et singulis rebus et pecuniis ab eo vel deputatis suis in hunc usque diem undecumque et quomodocumque receptis et expensis; ac etiam alius thesaurarius noster secretus, de quibuscumque pecuniis, quas habuit et percepit; necnon magister domus nostrae, accepti hucusque et impensi; ac gubernator Urbis, procurator fiscalis, necnon magistri viarum eiusdem Urbis, et quicumque alii nostri in alma Urbe magistratus et officiales, tam qui de praesenti sunt, quam qui in praeteritum fuerint, cuiuscumque status, gradus vel praeeminentiae sint, de quibuscumque condemnationibus criminalibus seu poenis aut compositionibus, ratione quorumcumque delictorum et quarumcumque causarum, ab eis hactenus factis, aut administratis vel exactis, et ad Cameram Apostolicam spectantibus; deinceps vero thesaurarius ipse generalis, singulo quoque semestri; magister domus autem ac gubernator, thesaurarius secretus et alii omnes praefati, singulo trimestri rationem dictae Camerae in perpetuum reddere teneantur.

§ 47. Proprium autem sit inter cetera dicti commissarii munus, demandatas iudicibus redditiones, rationes omnes, easdemque commissas adnotare et illarum celerem expeditionem procurare, curaque ut id totum, quod perfecto calculo reliquum fuerit eidem Camerae debitum, ad manus depositarii generalis, vel illorum, ad quos spectaverit seu decretum fuerit, quamprimum re ipsa perveniat. Et ut debitores remediis opportunis ad illud, donec omnia integre persoluta fuerint, compellantur, contractuum omnium atque capitulorum, scripturarumque in Camera celebrandorum et discutiendorum exempla singulis clericis et cameralibus per dictos tres dies ante deferantur.

Quod si ab officio sic sibi iniuncto defecisse constiterit, unius mensis salario et iocalium portione, sibi in proxima divisione obventura; et si iterum deficiat, salario semestris integri puniatur; tertia vero vice, officio suo perpetuo privatus existat.

§ 48. Verum, cum magna atque ampla negocia, quae quotidie in Camera geruntur, prae eorum varietate atque multitudine, quaedam ab antecessoribus neglecta, partim in diuturna obscuritate latuerint, partim etiam prorsus evanuerint, unde dicti clerici et camerales, in summa illorum ignoratione versantes, plerumque consilii ancipites, saepissimeque distracti, rem ipsam vel imperfectam relinquunt vel, cum magno eiusdem Camerae detrimento, diversam agunt; fuerintque propterea ab ipsis clericis et praesidentibus computatores Camerae, una cum alio ab eis pro tempore substituto, superioribus mensibus constituti atque praefecti curae conficiendi librum maiorem, in quem omnia ad Camerae quomolibet spectantia in dies singulos ab eis distincte conscriberentur, atque certo ordine congererentur. Nos itaque hoc, non minus necessarium quam utile, harum serie approbantes et innovantes, similiter statuimus et ordinamus quod ipsi deputati et praefecti, omnes et singulos introitus ac exitus eidem Camerae in dies obvenientes, quicumque fuerint, illiusque debitorum et creditorum nomina, undequaque provenientia in hoc ipso libro maiori describant. Concessionum quoque rerum cameralium, omnium contractuum, qui continuo in Camera celebrantur, argumentum atque substantiam, eorumque diem et annum, notariumque inde rogatum quam brevissime perstringant declarentque; Camerae et administratores quoscumque, prout res postulaverit, debitores, eorumque quantitates claras atque distinctas apponant. Nuntios, etiam apostolicos, collectores, subcollectores, thesaurarios, depositarios et commissarios, pecuniarum exactores ac reliquos omnes, qui ad aliquod negotium Camerae expediendum admittentur, breviter conscribant; breviter, literas patentes et facultates ac mandata cameralia quaecumque adnotent; diem et annum, quibus illa expedita fuerint, adiciant, et a quo clerico subscripta, notarioque expedita, et denique ubi registrata sint, compendio explicent; quae quidem omnia et singula incorrupta serventur et integra custodiantur.

Benedetto XIV, costituzione *Apostolicae sedis*, 18 aprile 1746

22. Sarà peso, ed incombenza precisa, e principalmente del Computista Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogn'anno dalli sopra enunciati Libri Mastri non solo il Bilancio generale di *Scrittura* nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744, ma ancora per maggior lume Nostro, e dei Nostri Successori, il Bilancio *di Cassa*: Coticché possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogn'anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriero Generale, e gli avanzi, o disavanzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di *Scrittura*, e di *Cassa*, dovrà il medesimo Computista presentarli a Noi, ed a' nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno susseguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo computista Generale, spirato il detto mese di Giugno, soggiaccia alla gravatoria di scudi dieci d'ora al giorno, e se mai dopo il decorso di un altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non averà con effetto cavati, e presentati i suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un altro. Vogliamo in oltre, che i suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Mastro generale del medesimo anno, chiamasi, come si è detto, il Libro *Mastro di Roma*, con avvertimento al Computista, ed allo Scritturale di detto Libro Mastro generale, e ad ogn'altro di Computisteria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriero Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, ch'egli sia, ancorché per comprenderlo vi bisognasse

speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o disavanzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogn'altro subalterno per un arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, ed altre eziandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriero Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; ed a tal'effetto vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto Libro Mastro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà compiuto, e terminato, debba dal Computista Generale, unitamente colli altri susseguenti, tenersi presso di se chiuso sotto chiave, e ben custodito, e che lo Scritturale del medesimo presti il giuramento del segreto.

23. Ad effetto poi che il Computista Generale possa dare l'enunciato Bilancio dell'anno antecedente nel tempo che sopra determinato; inerendo Noi alli provvedimenti, e disposizioni altre volte date dal prelodato Pio IV Nostro predecessore in detta sua Bolla: *Cum inter coeteras al § 35*, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e singoli Tesorieri delle Province sieno tenuti, ed obbligati dare ogn'anno i loro conti giurati colle opportune, e necessarie giustificazioni nella forma, che oggi si costuma, onninamente dentro il termine di tre mesi dopo spirato ciascun'anno del loro Appalto, e che li altri Appaltatori Camerali, Depositari, Amministratori, o che sotto qualunque altro titolo, o per qualunque altra causa abbiano interesse, o conti con la Camera, sieno tenuti, ed obbligati, dare i loro conti giurati, e giustificazioni nel termine di un mese, similmente dopo spirato l'anno, come sopra, altrimenti, spirato che sia il detto mese rispetto a questi, e spirati i tre mesi rispetto alli suddetti Tesorieri di Province, incorrano tutti, e ciascheduno di essi, che avrà mancato di dare li suoi conti, niuno affatto eccettuato, e tolta qualunque scusa, o purgazione di mora, nelle pene di scudi dieci d'oro il giorno da pagarsi, ed esigersi irremissibilmente manu regia, e more Camerali con gravatorie di Monsignor Tesoriere Generale, fin'a tanto che l'Appaltatore, o Tesoriere di Provincia morosa avrà adempito, e dato il suo conto giurato: qual pena pecuniaria dovrà applicarsi alla nostra Camera, al qual'effetto, e perché questa nostra volontà venga puntualmente eseguita, incarichiamo li due Sollicitatori delle medesime, ciascuno do loro secondo la divisione degli Appalti, e materie Camerali, che si che si dirà in appresso, d'insistere con tutta attenzione, e di spedire la mano regia come sopra per il pronto, ed effettivo pagamento di detta pena, e gravatorie, assegnando a ciascuno di loro in premio della loro diligenza il dieci per cento di tutte le pene contenute nel presente nostro Moto proprio, che a loro istanza resteranno effettivamente incamerate, senza che possa né da Monsignor Tesoriere, ne' da altri qualunque sia rimettersi, e condonarsi; riservata solamente a Noi ed a' Nostri Successori pro tempore la facoltà di rimetterla, e condonarla o in tutto, o in parte, ma però non altrimenti, che con Chirografo segnato di nostra mano.

24. E perché i suddetti Tesorieri delle Province non possino addurre per iscusazione delle loro morosità, come spesso avviene, che la tradizione de' loro conti giurati con le loro rispettive giustificazioni procede da colpa, e ritardi delli loro Subappaltatori, e Ministri subalterni, perciò vogliamo, che i medesimi Subappaltatori, e Ministri subalterni sieno tenuti, ed obbligati dentro il termine di un mese dopo spirato l'anno, rendere ciascuno li suoi conti alli Appaltatori, e Tesorieri di Province principali, altrimenti incorrano nella suddetta pena pecuniaria di scudi dieci d'oro per ciascuna giorno, a qual effetto, e per indennità di essi Appaltatori, e Tesorieri principali di Province, dovrà Monsignor Tesoriere tutte le volte, che li medesimi gliene facciano istanza, concedere le stesse gravatorie contro li medesimi Ministri subalterni, e Subappaltatori, o altri che abbiano causa da loro, da esigersi, ed applicarsi per una metà alla nostra Camera come sopra, e per l'altra in beneficio dei medesimi Appaltatori, e Tesorieri Principali, senza però, che per questa concessione di mano regia, e gravatoria restano i Principali in alcun modo disobbligati.

25. Oltre alli suddetti Tesorieri delle Province, Appaltatori Camerali, Depositari, ed altri di sopra espressi, seguendo similmente le vestigia di detto nostro Antecessore Pio IV nella predetta

sua Costituzione al § 46, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che sieno onninamente tenuti render conto alla nostra Camera, e presentare ogni anno i loro conti giurati dentro il termine di due mesi terminato l'anno, ad effetto di esibirli, ed esaminarli nella Congregazione de' Conti, per averne poscia il saldo, tutti quelli, che tanto in Roma, quanto fuori di Roma esercitano Cariche, ed amministrano denaro in qualsivoglia modo alla medesima appartenente, di qualunque stato, grado, e condizioni che siano, ancorché per comprenderli vi bisognasse speciale, e specialissima menzione; particolarmente (senza però, che questa specialità deroghi alla generalità) il Prefetto dell'Annona, Presidente delle Strade, delle Acque, e delle Dogane: Volendo, e ordinando, che a tal'effetto li Ministri, e specialmente li Computisti addetti al servizio delle referite Cariche sieno tenuti, ed obbligati a tenere con la dovuta esattezza, distinzione, e diligenza li conti alle medesime appartenenti e questi presentare ogni anno la Computisteria Generale dentro il detto termine di due mesi dopo terminato l'anno, ed in caso di trasgressione, ed inosservanza, li Prefetti, e Presidenti incorreranno nella pena della nostra indignazione, ed in altre anche di remozione a nostro arbitrio, e li suddetti Ministri subalterni, e Computisti, a' quali spetta, non solo soggiaceranno, spirato il termine prefisso, alla suddetta gravatoria di scudi dieci d'oro il giorno, da esigersi, ed applicarsi come sopra, ma dovranno inoltre punirsi con la remozione da' loro impieghi, e con altre pene eziandio corporali a proporzione della mancanza, e ritardo, e ad arbitrio nostro, e de' nostri Successori.

26. Anche li Nunzi saranno tenuti ciascheduno, dopo terminata la sua Nunziatura, esibire li conti giurati, conforme sin'ora si è praticato, nella Computisteria de' Spogli, dentro il termine di sei mesi, incaricando specialmente il Tesoriere Generale pro tempore d'invigilare, che quelli sieno effettivamente esibiti, e in caso di mancanza parlarne con Noi, e Nostri Successori, perché possano prendersi gli opportuni provvedimenti. La Computisteria però de' Spogli, e suo Computista pro tempore sarà tenuto presentare ogn'anno nella Computisteria Generale il conto esatto del danaro tanto entrato, che pagato, dentro il termine di due mesi dopo spirato il mese di Dicembre di ciascun anno, sotto pena di dieci scudi d'oro il giorno in caso di ritardo, da esigersi, ed applicarsi come sopra.

27. Così pure la Computisteria, e Computista pro tempore del nostro Palazzo Apostolico sarà tenuto sotto la medesima pena esibire ogn'anno nella suddetta Computisteria Generale della nostra Camera dentro quattro mesi dopo spirato l'anno il Conto giurato della versione del danaro entrato nella Cassa di detto Palazzo, o per conto delle sue Entrate particolari, o per conto dell'annuo assegnamento, che si paga dalla nostra Camera, ad effetto di saldarlo nella Congregazione de' Conti, conforme sin'ora è stato praticato. E perché il medesimo conto resti pienamente giustificato, sarà peso del medesimo Computista del nostro Sagro Palazzo, di ricuperare in fine di ogn'anno dalla Depositeria Generale della nostra Camera tutti li ordini che dal Prefetto di esso Sagro Palazzo saranno stati tratti alla detta Depositeria, in piè de' quali sarà la ricevuta del pagamento, e quelli presentare nella Computisteria Generale della nostra Camera unitamente con suddetto Conto.

28. Non di rado accade, che si danno per varie contingenze commissioni speciali alli Presidenti della Grascia, delle Ripe, delle Chiane, e ad altre Persone, alle quali per tal'effetto si somministra dalla nostra Camera qualche somma ora maggiore, ed ora minore di danaro a proporzione del bisogno; Vogliamo pertanto, e strettamente comandiamo, che qualunque Persona di qualunque stato, grado, e condizione: ancorché Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, e Cardinali di Santa Chiesa, alla quale in avvenire sarà somministrato dalla nostra Camera qualsivoglia somma di danaro in molta, o anche tenue quantità per qualunque commissione, sia tenuta onninamente render conto alla stessa Camera del danaro ricevuto, ed a tal'effetto esibirne il conto giurato con le sue giustificazioni nella Computisteria Generale dentro il termine di due mesi dopo terminata la sua commissione, sotto pena della Nostra indignazione, ed altre a nostro arbitrio, e de' nostri Successori, secondo la qualità della Persona: E quanto alle commissioni date in passato da Noi, o da' Nostri Predecessori, e già terminate, senza che sia stato reso conto del danaro amministrato,

ordiniamo al Computista Generale, che ce ne porti a parte, per prendere gli opportuni provvedimenti.

29. Non parliamo del Tesoriero Generale della nostra Camera, del Commissario dell'Armi, e del Commissario del Mare, poiché li conti appartenenti all'Amministrazione delle loro Cariche tutti passano per la Computisteria Generale, e risaltano dal Bilancio, che questa deve fare in fine di ogni anno; così sarebbe cosa inutile, e superflua l'esigere da loro altri conti: E così pure non parliamo della nostra Dateria, né della nostra Segreteria de' Brevi, perché rispetto a queste, per giuste cause, che degnamente muovono l'animo nostro, daremo altri regolamenti particolari.

30. È stato più volte da Noi osservato, che li suddetti Tesorieri di Provincie, Appaltatori, Amministratori, e altri obligati come sopra a render conto, hanno promosse diverse pretenzioni di sgravi, difalchi, e bonificazioni, e che queste per la loro dubbiezza, ed oscurità, o per altra ragione, sono state lasciate in sospenso della nostra Congregazione de' conti, o con differire la risoluzione, o con il Rescritto: *Feritur in aliis Computis*: Ma come che da questo capo potrebbe nascere notevole impedimento alla Scrittura Camerale, e ritardarsi il Bilancio Generale, quale vogliamo onninamente, che si dia ogn'anno nel tempo di sopra prescritto; perciò, ad effetto di cogliere anche questa occasione di remora, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire sopra li conti giurati, che saranno esibiti in Computisteria, il Computista generale in primo luogo faccia le dovute considerazioni, e rilievi le difficoltà, che in essi s'incontrano, separandole in due Classi, cioè la prima di quelle, che nascono da' calcoli, conteggi, ordini, o giustificazioni mancanti, e di quelle lo stesso Computista ne farà un foglio, e lo darà alla Parte quindici giorni almeno avanti la prima Congregazione de Conti, affinché possa rispondere, e spianare dentro detto tempo le sudette difficoltà, o supplire alle dette mancanze: l'altra Classe sarà di quelle, che nascono da pretenzioni di difalchi, sgravi, o bonificazioni, e nelle quali entra qualche ispezione legale: E di queste dovrà il Computista formarne un altro foglio, e darlo al Commissario Generale della Camera, il quale unitamente con Monsignor Tesoriere dovrà farvi sopra le convenienti riflessioni, dopo le quali, se i medesimi crederanno, che le partite pretese debbono abbonarsi, dovranno in tal caso l'uno, e l'altro approvarle nel margine del medesimo foglio dato dal Computista, e rispettivamente questi, senz'altra disputa, o dilazione bonificarle all'Appaltatore nel suo conto.

31. Se poi il Tesoriero, e Commissario crederanno non dover approvare tali Partite, o alcune di esse; in tal caso il Computista dovrà dar all'Appaltatore il Foglio delle Partite non approvate almeno quindici giorni avanti la Congregazione dei Conti, ad effetto che possa scrivere sopra le medesime partite, e dare la sua Scrittura otto giorni avanti almeno al Commissario della Camera, ad effetto di rispondere o per se stesso, o per mezzo del suo Sostituto, o Sollecitatori; Cosicché possano proporsi le medesime partite con le ragioni dell'una, e l'altra Parte nella Congregazione; quale senz'altro tra dilazione dovrà deciderle, e risolverle, e non mai più rimetterle, come si è praticato sin'ora, alli conti susseguenti, ed in seguito di tale risoluzione il Computista procederà al Saldo del Conto controverso, portando quel tal Appaltatore, o Amministratore, tanto nei Libri, come nel Bilancio, per Creditore, o Debitore, a tenore di detta risoluzione, non ostante che o la Camera, o l'altra Parte domandi, ed ottenga di essere nuovamente udita Volendo Noi, che in avvenire la nuova Udienza, domandata, ed ottenuta dalle Parti, non debba mai ritardare il proseguimento della Scrittura, il Bilancio, ma solamente debba operare, che quando mai la Congregazione nella successiva proposizione receda dalla prima risoluzione: in tal caso il Computista sia tenuto stornare la partita, o partite, che averà come sopra portate nei Libri, e nel Bilancio, a tenore di essa Prima risoluzione, mutandole, e correggendole a tenore dell'ultima.

§ 32. Non avendo il Computista facoltà di ammettere ne' conti altre partite, che quelle ordinate in Tabella, o nell'Istromento d'Appalto, o Tesoreria, o Amministrazione, o quelle, per le quali sia l'ordine, o lettera di ordinazione di Monsignor Tesoriero, o di altro legittimo Superiore, e finalmente i pagamenti fatti in Depositeria Generale, o altrove con ordini parimenti di Monsignor Tesoriero, dopo aver veduto, e considerato li ricapite giustificazioni di ciascheduna; quindi è, che di tutti li conti, che ogn'anno si salderanno nella Congregazione de' Conti, dovrà essere

responsabile, e debitore il medesimo Computista per qualunque errore di calcolo, o bonificazione di partita mancante d'ordine, e giustificazione, e per qualunque altro arbitrio, che il medesimo avesse preso in danno della Camera nel saldare medesimi conti, volendo Noi che la sentenza della Congregazione unicamente vaglia per approvare il Ristretto del conto sottoscritto dal Computista, sulla fede del quale la medesima Congregazione de' Conti pronuncia la Sentenza e non mai per approvare il calcolo per giusto; e le partite di esse per giustificate; e qualora nelli conti, che si saldano, vi saranno state partite controverse, e decisa da detta Congregazione, in tal caso dovrà dirsi la Sentenza: *Viste, e considerate le partite controverse portate in Congregazione de' Conti del Computista, e ammesse quelle da ammettersi, e rigettate quelle da rigettarsi, secondo le risoluzioni prese nei tale, e tal altro giorno, ecc.*

33. La Congregazione de' Conti vogliamo che si aduni, e si tenga quante volte occorre a richiesta del Computista, e ad arbitrio di Monsignor Tesoriero, e quando mai e per la molteplicità, o per la difficoltà delle partite, che in essa si proporranno, non possa la medesima arrivare a deciderle tutte quel giorno, vogliamo, che di nuovo si aduni nel giorno susseguente, o nel primo non impedito, ad effetto di deciderle: nel resto poi, e salve sempre le cose prescritte ed ordinate nella presente nostra Cedola, confermiamo, ed approviamo, e quando ne faccia di bisogno, di nuovo concediamo alla suddetta Congregazione de' Conti tutte, e singole facoltà concedute da' Nostri Predecessori; e specialmente dalla fel. mem. d'Innocenzo XIII nel Moto proprio da lui segnato li 9 gennaio 1723, quale vogliamo, che si osservi, ed eseguisca inviolabilmente, e specialmente nel capo, che riguarda le pretese appellazioni.

34. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, che il detto Computista generale intervenga personalmente in tutte le Congregazioni tanto Camerali, che de' Conti, e de' Residui, com'è stato già praticato da' suoi Antecessori, e che sia presente nelle discussioni delle Cause, che si agiteranno in detta Congregazione de' Conti, e questo non solamente ad effetto di prendere nota delle risoluzioni, per regolare con esse li Conti da saldarsi, ma ancora per qualunque occorrenza di conteggio, notizie, e simili; Anzi perché in avvenire resti sempre la memoria delle cause, che si discuteranno in detta Congregazione de' conti, e loro risoluzioni, sarà tenuto il Computista notare le medesime risoluzioni sopra le posizioni e queste poi alligarle nel conto disputato. Di più dovrà riportare le medesime risoluzioni sopra il conto in margine delle partite controverse, e dovrà sottoscriverle, affinché si raguagliano ne' Libri Maestri, e quando faccia di bisogno potrà ancora tenere un altro Libro a parte, ove si notino di mano in mano le dette risoluzioni con l'opportuna riserva al conto, e posizioni in esso alligate.

35. Così pure vogliamo, che il medesimo Computista sia tenuto notare nel margine di qualunque Istromento d'Appalto, Tesoreria, o Amministrazione, un'*advertantur* a qualunque capitolo di esso Istromento, sul quale nel corso de' presenti, e futuri appalti accaderà, che s'incontri qualche difficoltà, come fu già prescritto dalla fel. mem. di Clemente XII nell'accennata sua Costituzione al § *Cumque etiam*: e che in sequela di ciò, tutte le volte, che dovrà nuovamente concedersi, o rinnovarsi un Appalto, li Capitoli del nuovo Istromento non solo debbano formarsi, e stabilirsi dal Commissario Generale della Camera, coll'intervento di esso Computista, oltre il Sostituto Commissario, e li due Solleccitatori, ma di più, che in tale occasione si debba specialmente provvedere a tutte quelle difficoltà, che saranno state notate, come sopra, dal Computista nel decorso del precedente Appalto, secondo la detta Costituzione di Clemente XII al § *Ipsorum quoque*, e lo Spirito, e mente dell'altra più antica di Pio IV al § X riducendo così li Capitoli del nuovo Appalto alla maggior chiarezza che sia possibile, di modo che non abbia la Camera da esser più soggetta per li medesimi a pretensioni di buonifichi, e sgravi.

36. Compilati, poi dichiarati, e moderati nel modo suddetto li nuovi Capitoli, sarà cura di detto Commissario della Camera comunicarli a Monsignor Tesoriero Generale, per poi esibirli colla sua approvazione negli altri de' Segretari di Camera, come si costuma, nello stesso tempo, che si pubblicheranno le Notificazioni per detti nuovi Appalti, le offerte de' quali, dopo che si saranno aperte nella Congregazione Camerale, vogliamo che si consegnino al Computista, come si è fatto in

passato, per farne i Ristretti, e riferirli nella seguente Congregazione, rilevando le condizioni, e difficoltà, e formando il calcolo opportuno di ciascheduna, affinché possa con facilità apparire quale sia la più utile per la Camera. Seguita poi la deliberazione dell'Appalto, secondo le forme consuete, e secondo le disposizioni di altro Moto proprio sopra ciò da Noi segnato li 23 novembre 1742, quale in tutte, e singole sue parti approviamo di nuovo, e confermiamo, dovrà nella stipolazione intervenire ancora il Computista, com'è stato solito per il passato; ed in caso, che egli sia legittimamente impedito, vogliamo, che in suo luogo intervenga quello Scritturale di Computisteria, che ha l'incombenza del Libro mastro di quell'Appalto.

37. Affinché il Saldo de' Conti di quelli Appaltatori, a' quali sarà terminato l'Appalto, non venga ritardato per causa delle consegne, ordiniamo, e comandiamo, che il Commissario della Camera allo spirare di qualunque Appalto, ed insieme li Sollecitatori della medesima abbiano il peso, e cura, che l'Appaltatore, ch'esce, dia prontamente, e senza indugio al nuovo Appaltatore, ch'entra la consegna di tutti gli Effetti, e Beni, quali secondo la forma del suo Istromento è obbligato a riconsegnare in fine d'Appalto, facendo prefiggere da Monsignor Tesoriero tanto al vecchio, che al nuovo Appaltatore il termine di trenta giorni, per dare, e ricevere detta consegna, spirato il quale, quello di loro, per cui difetto non sarà seguita, cada ipso facto nella pena irremissibile di dieci scudi d'oro per ogni giorno, da applicarsi alla nostra Camera, oltre la rifazione de' danni, ed interessi. Affinché poi le suddette consegne seguano con buon'ordine, se queste si faranno nelle Provincie lontane da Roma, sarà in arbitrio del Tesoriero Generale pro tempore di commettere alli Governatori Locali, o ad altri, come stimerà più opportuno, lo assistere alle medesime, purché non si passi il termine suddetto di trenta giorni. Ma quando le consegne si facciano ne' Luoghi vicini a Roma, potrà assistere alle medesime, oltre il Sostituto Commissario, o uno de' Sollecitatori, ed oltre un Segretario di Camera, o suo Sostituto, anche il detto Computista generale, o in sua vece lo Scritturale del Libro Maestro di quell'Appalto, quale debba portar seco l'Inventario delle cose consegnate all'Appalto, e quello confrontare colla nuova consegna; E quando sotto l'Appalto siano comprese Fabbriche, ed Edifici, Terreni, Fossi, Forme, Piantate, ed altre cose simili, dovranno similmente intervenire l'Architetto, ed Agrimensore, acciò possa procedersi senz'altro ritardo all'atto pubblico della quietanza per il passato Appaltatore, e della consegna per il nuovo, o liberamente, o con quelle preserve, che si stimeranno necessarie farsi in detto atto per indennità della Camera; Con dichiarazione però, che andando il Computista generale o suo Scritturale, non possa dalla Camera pretendere né diarie, né cibarie di sorta alcuna, ne per se, né per il suo Famiglio, o Servitore, come in fatti né dal nominato Francesco Simonetti, né da' passati Soprintendenti, o Computisti sono stati giammai esatte, o pretese.

38. Per buon regolamento della Computisteria vogliamo, che dal Computista non sia lecito spedire ordini di sorta alcuna alla Depositeria, senza ordine o mandato preventivo in scritto, o del Segretario di Stato, o del Tesoriero Generale pro tempore, o di altri, che abbiano da Noi, o Nostri Successori legittima facoltà di ordinare pagamenti: E rispetto alli ordini per Mercanti, ed Artisti (eccettuati solamente quelli, che si spediscono dal Prefetto del Nostro Palazzo Apostolico, sopra i quali dovrà in vigilare il medesimo Prefetto avanti di spedirli) sarà tenuto il Computista avvertire, che vi sia l'ordinazione preventiva delli lavori, o robe contenute nel conto, e che inoltre vi sia giustificazione sufficiente, che le robe siano state ricevute e li lavori fatti, mediante l'approvazione, e sottoscrizione di quel tal Superiore, che averà dato l'ordine per la roba, o lavoro.

39. Similmente vogliamo, che tutti li ordini de' pagamenti diretti alal Depositeria Generale, o ad altri, tutti li ordini di consegnare Robe, Munizioni, Armi, e simili, e generalmente tutte le ordinazioni di qualunque sorta, quali si daranno dal Tesoriero Generale, dal Commissario dell'armi, dal Commissario del Mare, o da altri, come sopra debbono registrarsi in Computisteria, debbano essere sottoscritte dal Computista, ad effetto, che possa tenerle a calcolo in conto di quelli, a quali saranno dirette, o anche ad effetto, che dopo giustificato l'adempimento di tali ordinazioni possa spedirsi l'ordine del pagamento, come altre volte fu prescritto nell'enunciato Chirografo di Urbano VIII Nostro Predecessore; e mancando il suddetto Registro, e sottoscrizione del

Computista, vogliamo, che dette ordinazioni non abbiano alcuna esecuzione, e che le consegne, e pagamenti, che mai si facessero in virtù delle medesime, non debbano essere abbonati, buonificati.

40. Egli è parimente necessario per ben regolare la Scrittura Camerale, che tosto che sieguono traslazioni de' Monti, o attergazioni in favore della Camera, aggiunte, ammissioni, ed altre somiglianti cose, che sono di suo interesse, se ne dia notizia alla Computisteria, ad effetto di registrarle ne' Libri. E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che in avvenire sia peso, e cura dell'Amministratore generale de' Monti di dare prontamente alla Computisteria dentro il termine di otto giorni nota distinta, e copia di tutte le suddette traslazioni, aggiunte, ammissioni, attergazioni, e di ogn'altro atto, che passi per la Segreteria, i cui abbia, e possa avere interesse la nostra Camera, altrimenti cada nella pena di dieci scudi di moneta il giorno, da applicarsi come sopra.

41. Al medesimo fine, seguendo l'orme di Urbano VIII nel detto suo Chirografo, e di Clemente XII in detta sua Costituzione, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che li Segretari di Camera diano onninamente alla Computisteria suddetta le copie di tutti li Chirografi, Istromenti, e ogn'altro contratto, nel quale abbia interesse la Camera, a spese della medesima per la scrittura solamente; drenti il termine di giorni quindici, dopo che saranno emanati, e rispettivamente stipolati; e questo non solo ad effetto di conservarle in Computisteria, ma ancora per regola della scrittura, ed in caso di mancanza, dopo spirato il detto termine vogliamo, che quel Segretario, che avrà mancato, incorra la pena di scudi dieci, da applicarsi come sopra, senza che possa ammettersi alcuna scusa, o purgazione di mora. Così ancora il Sostituto Commissario, e li Sollicitatori della Camera saranno tenuti sotto la medesima pena dare alla Computisteria nota distinta di tutte le risoluzioni, e di tutte le sentenze, quali escono dalla piena Camera in quelle cause, nelle quali la medesima Camera fa figura di Attrice, o di Rea convenuta, immediatamente che saranno risolte, e lo stesso anche di tutte le altre cause di prima istanza avanti il Cardinal Camerlengo, Monsignor Tesoriero, e di qualunque altro Giudice Camerale.

42. Inoltre vogliamo che li medesimi Solleccitatori, dopo stipolati l'istromenti degli Appalti, o Amministrazioni, siano obbligati d'insistere, che gl'Appaltatori, ed Amministratori diano con effetto le sicurezze promesse dentro il termine prescritto de' medesimi Istromenti, riconoscere in Segreteria de' Monti, se l'abbiano effettivamente date, rispettivamente nella Computisteria, se siano alla medesima giunte le note, e copie, delle quali come sopra è stato incaricato l'Amministratore de' Monti, e mancando a questa loro precisa incombenza, siano tenuti ed obbligati, continuamente, ed almeno ogni due giorni portarsi ciascheduno alla Computisteria, si per l'effetto suddetto, come per altri bisogni, che possono giornalmente occorrere, e particolarmente per prender le notizie de' debitori; E finalmente ancor essi vogliamo, che debbano dar nota di tutte le Subaste, traslazioni de' Monti, e stipolazioni di contratti colla Camera, drenti il termine di quindici giorni dopo che quelle saranno seguite, e mancando, incorrino per ogni volta nella pena di scudi dieci, da esigersi, ed applicarsi come sopra.

43. Affinché li due Solleccitatori della Camera possano più facilmente adempire le suddette incombenze, ed uno di essi non possa scaricarsi sopra l'altro, ingiungiamo, ed incarichiamo a Monsignor Tesoriero Generale di fare in iscritto frà di essi una giusta, ed adeguata divisione a suo arbitrio degli Appalti, e delle altre materie Camerali, sopra le quali cadono le riferite incombenze: e secondo tal divisione ognuno di loro dovrà esattamente eseguire quanto gli spetta.

44. Così pure essendo Noi pienamente persuasi quanto sia necessario per la buona Amministrazione del nostro Erario, e regolamento della Scrittura, che si tenga la *Congregazione de' residui* providamente istituita da Clemente XII in detta sua Costituzione nel § *Et ad hoc*, variando solamente in qualche parte della medesima; Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Congregazione debba radunarsi, e tenersi onninamente sei volte l'anno avanti il Tesoriere Generale pro tempore, coll'intervento dell'Avvocato Fiscale, Commissario della Camera, Computista generale, Sostituto Commissario, e li due Solleccitatori, cioè in Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre, drenti li primi dieci giorni di ciascuno di detti mesi, e che sia cura, e peso del Computista di ricordarne a Monsignor Tesoriero l'intimazione. Affinché poi la

medesima si faccia con buon ordine e profitto, ordiniamo in primo luogo, che il Computista sia tenuto qualche giorno prima portare, e lasciare in mano di Monsignor Tesoriero la lista, e nota esatta di tutti i debitori della Camera sino a quel tempo: Che questa stessa nota, e lista debba leggersi in Congregazione, e prendersi sopra ciascuno di essi debitori le risoluzioni, che si stimeranno espedienti per la più sollecita esigenza, e sicurezza della Camera. Che il Sostituto Commissario scriva le suddette risoluzioni, e che queste medesime debbano leggersi nell'altra seguente Congregazione, affinché il Commissario, e gli altri Ministri Camerali diano conto ciascheduno di loro delle incombenze appoggiategli con dette risoluzioni nella Congregazione antecedente, così di mano in mano, e di Congregazione in Congregazione, talmente che in ciascuna Congregazione non solo debbano prendersi le convenienti risoluzioni sopra ciascuno de' debitori, che di tempo in tempo si anderanno facendo, ma inoltre debba esigersi il dovuto conto, se sono state, e come sono state eseguite le precedenti risoluzioni, affinché possano darsi in essa Congregazione, quando bisogni, li ulteriori provvedimenti: Che se mai in qualche Congregazione non si arrivasse a finire tutte le cose suddette, vogliamo, che la medesima si continui nel giorno seguente, o nel primo non impedito, com'è stato di sopra disposto per la Congregazione de' Conti.

45. E perché nella prelodata Costituzione di Clemente XII al § *ad haec* si trova già incaricato il Tesoriere Generale di portare ogni volta al Sommo Pontefice pro tempore la suddetta lista, e nota de' debitori, perciò Noi non solo approviamo, confermiamo, e nuovamente incarichiamo il medesimo Tesoriero, e suoi Successori di portare a Noi, ed a Nostri Successori pro tempore la suddetta nota de' debitori nella prima udienza dopo ciascuna Congregazione, ma di più vogliamo, ed ordiniamo, che il Commissario della Camera similmente ci porti, e ci presenti nella medesima udienza un'altra nota a parte di tutti li debitori litigiosi, e lo stato, nel quale si trovano, e si anderanno di mano in mano trovando le cause de' medesimi in qualunque modo pendenti o nella Congregazione de' Conti, o in altro Tribunale Camerale, e che sia specialmente tenuto riferire se nella detta Congregazione de' Conti siano state decise, e risolte tutte le partite controverse, com'è stato da Noi poco sopra ordinato, ad effetto che non resti per tal causa ritardato il corso della Scrittura, e la formazione del Bilancio generale di ogn'anno nel tempo determinato.

46. Vogliamo in fine, che il Computista debba fare e tenere un esatto Inventario di tutti i Libri, e Scritture della Computisteria col suo Indice, e dimostrazione, che debba esserne fedel custode, come già fu prescritto da Pio IV in detta sua Bolla, e nel Chirografo di Urbano VIII, e che il più volte nominato Francesco Simonetti prosegua incessantemente l'opera già da lui incominciata nel Catasto generale di tutti gli Effetti, Proventi, Dazi, Tasse, Gabelle, ed ogn'altra Entrata, e Capitale, dal quale si forma lo intiero Stato, e Patrimonio della Camera, facendo le notizie, che di mano in mano potrà acquistare colla sua diligenza, siccome fu ordinato in detta Bolla di Clemente XII al § *Postquam igitur*, e da Noi stessi in detto Nostro Chirografo delli 31 dicembre 1746 volendo Noi, che a tal effetto possa egli costringere, ed obbligare ciascuna Persona, che possa avere tali notizie, a somministrargliele prontamente, anche mediante le opportune gravatorie da spedirsi a sua istanza da Monsignor Tesoriero, e suoi Successori, ai quali specialmente diamo la facoltà d'invigilare sopra il Computista, e riferire a Noi, e Nostri Successori, se mai da lui non si adimpissero le incombenze, che se li appoggiano nella presente Cedola in nostro Moto proprio.

47. Con la scorta di questa distinta, e regolata Scrittura, e dal suddetto annuale Bilancio tanto di Scrittura, che di Cassa, speriamo con l'aiuto di Dio che potremo facilmente tanto Noi, che li Nostri Successori distinguere, osservare, e giudicare, se vi saranno cresci menti di spese, diminuzioni di Entrate, contrazioni di nuovi debiti, avvanzi, o disavvanzi considerabili, ed a misura del bisogno prendere i dovuti provvedimenti, per ben regolare l'economia del Principato, e gl'interessi della Camera, promuovere il commercio, ed isgravare, quando sia possibile, i nostri amatissimi Sudditi, ch'è il fine, e l'oggetto, al quale fin'ora sono stati, e saranno sempre diretti tutti i nostri pensieri, e le nostre cure; ed a questo effetto deputeremo una Congregazione particolare composta di alcuni Cardinali, e Prelati, alla quale ingiungeremo il peso, non solo d'invigilare sopra la puntuale esecuzione, ed osservanza di tutte, e singole cose contenute, ed ordinate nella presente Cedola; Ma

inoltre di esaminare, e discutere a capo per capo tanto le spese, quanto l'Entrate della Nostra Camera, quali risultano da detto Bilancio, e suggerire a Noi quelli provvedimenti, che potranno prendersi, per diminuire le dette spese, e migliorare l'Entrate, in vantaggio del nostro Erario, e sgravio de' Sudditi; Poiché così è mente, e volontà Nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola ammettendosi, e registrandosi in Camera, a tenore della Costituzione di Pio IV Nostro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre, ed in ogni futuro tempo il suo plenario effetto, esecuzione, e vigore, colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa in alcun tempo mai opporre di surrezione, orrezione, né di qualcun altro vizio, e difetto della Nostra volontà ed intenzione; e che così, o non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi, definirsi, ed interpretarsi dal Reverendissimo Cardinal Cammerlengo, da Monsignor Tesoriere Generale, eziandio nella Congregazione Camerale e de' Conti rispettivamente, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro Giudice, e Tribunale, ebbenché Collegiato, e composto de' Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, decidere, definire ed interpretare diversamente, dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente affatto nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che scientemente, ignorantemente si facesse in contrario, ancorché non vi siano stati chiamati, citati, né sentiti il Commissario della Nostra Camera, e tutti quelli, che vi avessero, o pretendessero d'avervi interesse. Non ostante, nelle parti contrarie alle sopraddette Nostre disposizioni, l'accennata Bolla di Pio IV, *de Reformatione Camerae*, il Chirografo di Urbano VIII, la suddetta Costituzione di Clemente XII, la Regola della Nostra Cancelleria *de iure quaesito non tollendo*, e qualsivoglia altre Costituzioni, Chirografi, Moti propri, Decreti, ordinazioni, e Sanzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, in qualunque tempo, modo, e forma emanate intorno alle cose contenute, ed espresse nella presente Cedola, Leggi, Statuti, Riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogn'altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto questa volta sola, ed all'effetto predetto, specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Pio VII, costituzione *Post diuturnas*, 30 ottobre 1800

Decreta de publicae oeconomiae administratione, et administratoribus

I. § 5. Sia per l'avvenire proibito di convenire negli istromenti d'affitto, d'appalto, e di qualunque altra concessione di cose pubbliche le così dette regalie, e propine a favore de' pubblici amministratori, de' loro subalterni, o di qualunque altra persona in guisa, che tutto ciò dall'appaltatore, o affittuario per qualsivoglia titolo si corrisponde, ceda d'ora innanzi nella sua piena integrità a favore della cassa, che si amministra.

II. § 6. Dalla congregazione economica deputata si fissi un annuo stabile assegnamento a monsignor tesoriere, ed anche a tutti quegli impiegati, e ministri che dalle propine, e regalie convenute negli istromenti traevano o in tutto o in parte la loro sussistenza.

III. § 7. Sia proibito a tutti i ministeri addetti al servizio di qualunque pubblica amministrazione di assistere in qualità di agenti, procuratori, o con qualunque altro titolo negli affari anche estranei, gli appaltatori, i finanziari, e tutte quelle persone, che hanno un interesse diretto nell'amministrazione alla loro cura affidata, a tenore anche della costituzione di Giulio II del 1506, e con la pena, in caso di aperta, o di occulta trasgressione, della privazione dell'impiego.

IV. § 8. Sia obbligato a dimettere liberamente qualunque consimile assistenza, senza poterla cedere ad altri di sua stretta relazione, chiunque se ne trovasse investito nell'atto della sua assunzione a qualche pubblico ministero.

V. § 9. Siano rigorosamente ripristinate le antiche leggi Romane, e le costituzioni pontificie, che proibiscono a tutti i pubblici rappresentanti di fare acquisti nei luoghi di loro giurisdizione, ai cortigiani del principe, ed ai magistrati di contrattare su i beni del fisco; e sia vietato d'ora innanzi anche ai parenti dei camerali in primo grado, non che a quelli de' cortigiani suddetti nel medesimo grado di far contratti colla camera sotto pena di nullità dei medesimi, e della perdita del capitale, e dei frutti.

VI. § 10. In tutti i contratti, che appartengono all'interesse delle pubbliche tasse, dovranno per l'avvenire non solo sottintendersi sempre le rinunzie degli appaltatori ad ogni defalco, e bonifico, sebbene non siano esplicitamente, o implicitamente stipolate, ma anche considerarsi come una parte della pensione convenuta.

VII. § 11. In tutti i contratti delle comunità si ripristini rigorosamente il sistema della pubblica licitazione con le regole prescritte dalle leggi veglianti, e relativamente ai contratti fiscali, e camerali si osservi strettamente il chirografo Benedettino del 1742 evitando si negli uni, che negli altri contratti in qualunque maniera e sotto qualunque pretesto le cessioni ad un terzo della cosa licitata.

VIII. § 12. Le computisterie dei dipartimenti economici, e segnatamente quella della reverenda camera dovranno ritenere tutt'i libri in corrente, ed in tal modo ordinati, che chi presiede alla pubblica amministrazione possa in ciascun giorno, se vuole, avere un esatto stato dei conti; ed affinché questo provvedimento resti omninamente eseguito, si ordina espressamente al tribunale della piena camera di farsi render conto ogni sei mesi tanto dal capo della computisteria camerale, che dai capi delle altre computisterie dei compartimenti ad essa soggetti della effettiva, e reale esecuzione di questo decreto, multando con sospensione di onorario i ministri subalterni in caso d'inadempimento, finché questi non verificchino l'esecuzione del decreto, ed anche privandoli d'impiego, se lo crederà opportuno: la quale provvidenza si adatti ancora alla computisteria del Buon Governo, la quale dovrà rendere il dovuto conto alla piena congregazione.

IX. § 13. Si accorda ai particolari amministratori di ciaschedun dipartimento il pieno arbitrio di adottare il sistema di ritenere gli architetti, agrimensori, misuratori, e simili professori addetti alle rispettive aziende con soldi fissi, e mensuali, o piuttosto di sceglierli a seconda dell'opportunità, e di soddisfarli adeguatamente compiuta che sia la loro opera.

X. § 14. Siano soggetti alla giurisdizione della consulta e della congregazione del Buon Governo i feudi camerali di ogni genere, tanto quelli, cioè che appartengono a mons. tesoriere e suoi subalterni, tanto quelli spettanti alla piena camera e governati dai chierici di camera a tal ufficio singolarmente deputati.

XI. § 15. Dovrà il card. camerlengo reputarsi, come il privativo ministro della legislazione economica, da cui perciò dovranno in questo punto dipendere, tanto monsignor tesoriere, quanto i particolari dipartimenti, ossia le presidenze de' chierici di camera, niuna eccettuata, ed annullando qualunque privilegio, che alcuno potesse per qualsivoglia titolo affacciare.

XII. § 16. Si conservino per ora, secondo il solito, al card. camerlengo tutte l'altre particolari ingerenze, di cui è specialmente incaricato, sebbene, come si è stabilito nell'antecedente decreto, il ministero della legislazione economica debba essere il suo principale attributo.

XIII. § 17. Nell'esecuzione delle funzioni già determinate dalle leggi tanto monsignor tesoriere, quanto i chierici di camera presidenti saranno liberi ed indipendenti dal card. Camerlengo senza essere obbligati a fargliene relazione.

XIV. § 18. Eccettuata la legislazione, di cui si è parlato, tutto ciò che riguarda sistema di finanze, percezione d'imposte, e che appartiene in una parola all'economia fiscale, dovrà privatamente dipendere da monsignor tesoriere.

XV. § 19. Si rimette all'esame, ed al prudente arbitrio di monsignor tesoriere tanto la diminuzione del numero dei sostituti della camera, restringendo al puro necessario della medesima, quanto la continuazione, o la soppressione della carica d'ispettore delle finanze, al quale però si

tolga assolutamente l'annua prestazione di scudi cinquecento, che oltre una tal qual parte degli utili risultanti dalle casse delle finanze, gli era stata, come per antiparte, assegnata.

XVI. § 20. Siano soppresse le cariche di archivista del tesorerato, ed archivista de' luoghi de' monti, e si rimuovano da ciascun ufficio, e segreteria i soprannumeri aggiunti da cinque anni a questa parte, né mai più se ne ammettevano per l'avvenire, lasciando soltanto all'arbitrio di monsignor tesoriere la ritenzione di tutti i soprannumeri delle porte.

XVII. § 21. Si elegga un segretario fisso e permanente del tesorerato.

XVIII. § 22. Siano soppresse le congregazioni così dette dei conti, e camerale composte di mons. tesoriere, di altri cameralei suoi subalterni e di alcuni chierici di camera a tali ingerenze destinati; e le funzioni dell'una e dell'altra si esercitino dal pieno tribunale della camera colle regole, e direzioni che si descrivono negli appresso decreti.

XIX. § 23. La computisteria camerale presenterà al tribunale della camera dentro il mese di marzo il bilancio generale tanto di scritture, che di cassa dell'anno precedente, annettendovi un parallelo esatto da cui risultino distintamente le varietà, che vi possano essere relativamente all'ultimo precedente bilancio, ed individuando le causali di dette varietà.

XX. § 24. Il tribunale della camera impiegherà il successivo mese in esaminare il bilancio suddetto, e nel principio dell'altro susseguente lo presenterà al sovrano corredato delle sue osservazioni sopra l'inconvenienti occorsi ne' diversi rami dell'amministrazione dell'anno precedente.

XXI. § 25. I rendimenti de' conti di tutti gli appaltatori, affittuari, amministratori, e di qualunque altra persona, o corpo, che per qualunque causa abbia interesse e conti coll'erario dovranno da ora innanzi prima dei 15 di gennaio presentarsi direttamente al tribunale della piena camera, da cui si passeranno a monsignor tesoriere, il quale rilevando in essi col mezzo della computisteria generale ciò, che stimerà più opportuno, li dovrà respingere dentro il mese di marzo unitamente al bilancio generale alla camera medesima, che quanto prima, quanto dopo la detta trasmissione dovrà assumerne l'esame, intese ancora, quando occorra formalmente ed in contradditorio giudizio le parti interessate.

XXII. § 26. Sotto pena di nullità dei contratti in caso di contravvenzione dovranno preventivamente esibirsi da monsig. tesoriere le offerte su gli appalti, ed affitti cameralei al tribunale della camera, affinché su di esse possa dare il suo giudizio a tenore appunto di ciò, che si ordina nella più volte indicata Bolla di Pio IV.

XXIII. § 27. Dovendo il tribunale della camera essere consultato, tanto da monsignor tesoriere, quanto da altri capi di dipartimenti economici in occasione delle spese più forti, e sugli affari più rilevanti, che possono aver rapporto coll'interesse dell'erario, dovranno esibirsi al medesimo, prima che si venga alla formale stipulazione degli istromenti, le minute stesse de' contratti, che occorrerà fare con qualche intraprendente, ed artista.

XXIV. § 28. Siano abolite per modo di legge inviolabile tutte le mancie, alle quali sotto qualsivoglia nome, e pretesto erano in addietro sottoposti gli artisti della camera.

XXV. § 29. I chierici di camera a somiglianza degli uditori di Rota si raduneranno in tribunale due volte alla settimana, e disbrigheranno in ciascheduna di esse tanto cause contenziose in qualunque piccolo numero possono esservi; che tutti gli affari economici, che loro saranno presentati, lasciando la libertà a monsignor decano d'intimare la convocazione del tribunale anche più spesso con intimo particolare, quando la molteplicità, o l'urgenza degli affari sembrasse richiederlo; si eccettua soltanto il tempo delle ferie autunnali, e si conferma il metodo di riferire le rispettive materie secondo le pendenze da estrarsi a sorte, a tenore del lodevole costume, che in esso tribunale si trova in osservanza.

XXVI. § 30. Dovendo secondo le regole prescritte essere la piena camera in continua corrispondenza di biglietti, rilievi, ed avvertenze tanto con mons. tesoriere, quanto cogli altri diversi ministri, e dipartimenti che hanno amministrazione di rendite fiscali, dovrà il presidente

della camera assumere questo incarico, e servire in tale assunto il pieno tribunale, al quale effetto gli si accorda la facoltà di assumere uno, o più amanuensi secondo il bisogno.

XXVII. § 31. Si osservi finalmente il segreto in tutte le risoluzioni degli affari camerale anche economicamente trattati, a somiglianza in tutto e per tutto di quanto si è già prescritto allorché si è discusso del tribunale della camera relativamente alla sua giurisdizione giudiziale.

XXXI. § 35. Essendosi provveduto con uno speciale motu proprio emanato dall'autorità sovrana al nuovo sistema sopra l'annona; [...].

De iurisdictionibus tribunalium civilium, iudiciis, eorumque ministris

X. § 49. Sarà vietato per l'avvenire di proporre in piena camera alcuna causa il cui valore non arrivi alla somma di scudi trecento, ma dovrà essa commettersi ad alcuno de' chierici di camera da deputarsi dal decano del medesimo tribunale, posta però in comune l'utilità della propina, giacché non per altro titolo s'induce una tal variazione, se non per quello di esimere i litiganti da una proposizione più dispendiosa.

XI. § 50. Resta vietato a ciaschedun chierico di camera di votare in quelle cause, nelle quali si ricorre dal suo giudicato, e del suo uditore; ed in caso di parità di voti si ricerchi, immediatamente dopo la prima proposizione, il voto del presidente della camera in luogo del voto camerale composto della maggioranza dei sentimenti dei camerale medesimi, cioè di monsignor commissario della camera, dell'avvocato fiscale, e del procuratore del fisco; il quale voto camerale però seguiti ad aver luogo in mancanza del presidente.

XII. § 51. Il presidente della camera dovrà anch'esso prestare il giuramento *de secreto servando*, e l'osservanza di questo medesimo giuramento, abusivamente decaduta, dovrà onninamente per l'avvenire praticarsi da ciaschedun chierico di camera.

XIII. § 52. Si proibisce di ammettere l'uditore di ciascun chierico di camera all'esercizio del suo impiego, se prima non avrà dato il giuramento di osservare il segreto, e se non sarà stato approvato dal pien tribunale, sebbene abbia altra volta assistito nella medesima qualità un qualche altro chierico promosso, o morto.

XLI. § 80. Si rimette al card. camerlengo qualunque riforma possa convenire alla depositaria urbana, essendo a lui specialmente affidata la cura di quell'ufficio, e riguardo alle depositarie provinciali inclusivamente ai luoghi baronali, se ne cerchi informazione ai capi delle province della congregazione deputata alla esecuzione delle provvidenze appartenenti alla riforma del sistema civile per rilevarne i disordini, e proporre in seguito gli opportuni rimedi.

XLIII. § 82. Essendo non solo di pregiudizio alla estimazione, e buon nome de' privati, ma disdicevole al decoro, e talora anche nociva alla quiete, e tranquillità del principato la licenza, che alcuni difensori di cause abusano nelle loro scritture, ora detraendo alle private, ed ora alle pubbliche cose si interne, che esterne; si avverte, che non si tollererà assolutamente in avvenire un simile abuso, e che se ne darà nel caso un esemplar punizione. Siccome poi le scritture dei difensori suddetti non possono secondo il solito stile, e per natura della cosa medesima andar soggette alla previa revisione della pubblica autorità, s'inculca ai capi dei tribunali medesimi di usare estremo rigore in questo argomento, e di punire non solo colla soppressione dell'ufficio, ma anche con multe pecuniarie a loro arbitrio, e, se occorra, con pene afflittive di corpo i contraventori.

XLIV. § 83. Sia assolutamente inabilitato a comparire, ed attitare in qualunque tribunale di Roma chi dal capo del tribunale rispettivo, premesso un congruo esame sulla di lui condizione, abilità, e contegno, non ne abbia riportato in iscritto l'opportuna licenza da registrarsi nell'elenco de' curiali per lo stesso tribunale approvati: ammettendo soltanto che l'approvazione dell'A.C. debba reputarsi sufficiente per tutti gli altri tribunali, fuorché per quello della sacra Rota.

Pio VII, m.p. *Erectio tribunalis Annonae in civitate Centumcellarum, et leges in eo servandae*, 31 ottobre 1800

§ 1. Pel più esatto adempimento della determinazione già manifestata all'art. XX della Nostra cedola di moto proprio delli 2 settembre scaduto a fine di rendere più semplice, e più spedita l'amministrazione della giustizia nelle cause in qualunque modo relative al commercio de' grani, e di ogni altra specie di granaglie, abbiamo con altra cedola di moto proprio segnata sotto questo stesso giorno prescritti gli opportuni regolamenti, e la precisa norma, a cui la deputazione annonaria dovesse attenersi nel disbrigo delle cause stesse. Avendo Noi però considerato, che ad un maggior favore de' trafficanti, e soprattutto degli esteri che fossero per recarci gli stessi oggetti annonari avrebbe moltissimo contribuito, se in caso di contestazioni, e di liti avessero essi potuto ottenere nel luogo stesso dello sbarco questo comodo di una semplice, e spedita giustizia; perciò siamo venuti nella determinazione di stabilire, come in virtù della presente Nostra cedola, in cui abbiamo per espressa ogni cosa necessaria ad esprimersi, di moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà, stabiliamo nella nostra città di Civitavecchia un tribunale annonario incaricato di ultimare sommariamente, e colle stesse regole contemporaneamente prescritte per la deputazione annonaria di questa nostra capitale tutte le liti, e controversie, che relativamente alle contrattazioni de' grani, e di ogni altra specie di granaglie, come pure rapporto alle rispettive emergenze, potranno ivi non meno, che nei luoghi adjacenti in appresso insorgere, e come più distintamente si trova prescritto negli articoli di Nostro espresso ordine compilati, e del tenore seguente cioè.

I. § 2. Il nuovo tribunale annonario di Civitavecchia sarà composto da monsignor governatore pro tempore, dal capitano del porto, e dal preposto del consolato; ed avrà inoltre un notaro, che servirà da cancelliere, e il quale verrà eletto dal tribunale medesimo.

II. § 3. In caso di malattia, d'assenza, e di altro legittimo impedimento di monsignor governatore, e del capitano del porto, suppliranno alle loro veci il luogotenente del Governo, e quello che eserciterà provvisoriamente le funzioni stesse di capitano del porto, come parimenti essendo legittimamente impedito il preposto del consolato, interverrà in di lui luogo nel tribunale uno degli altri due consoli della mercatura a seconda della anzianità.

III. § 4. Si congregherà il suddetto tribunale nel palazzo apostolico, precisamente nelle stanze di monsignor governatore ogni volta che lo richiederà il bisogno da determinarsi dallo stesso monsignor governatore, e regolarmente due volte in ciascuna settimana, cioè nella mattina di ogni martedì e di ogni venerdì, se non saranno giorni festivi, altrimenti nel giorno immediatamente successivo, ed anche nei tempi nei quali sogliono vacare gli altri tribunali.

IV. § 5. Spetterà al tribunale stesso di riconoscere, e di ultimare tutte le controversie, e tutte le liti, le quali nella suddetta città, e porto, di Civitavecchia potranno insorgere sulle contrattazioni de' grani, granturchi, farine, marzatelli, e di altra qualunque specie di granaglie, e sulle pendenze, che abbiano relazione alle contrattazioni medesime, come sono avaree, pagamenti de' noli dei bastimenti, assicurazioni, accettazioni, protesti, e pagamenti di cambiali, e generalmente qualunque controversia la quale strettamente abbia relazione alle materie annonarie, che in addietro fosse solita a portarsi al tribunale della prefettura dell'Annona.

V. § 6. Spetterà similmente al tribunale medesimo di risolvere, ed ultimare tutte le liti, e le controversie, le quali relativamente alle contrattazioni stesse de' grani, granturchi, e qualunque altra specie di granaglie, come pure rapporto alle indicate rispettive loro dipendenze potessero insorgere in tutti quegli altri luoghi del littorale Pontificio del Mediterraneo, che per la loro ubicazione si trovassero essere più vicini alla predetta città di Civitavecchia, di quello che lo siano a Roma.

VI. § 7. Sino alla somma di scudi *duemila* il giudizio del suddetto tribunale sarà inappellabile, ossia sarà ammesso il solo ricorso in devolutivo alla piena camera, ma oltrepassando la detta

somma di scudi *duemila*, sarà permesso alla parte soccombente l'appellazione in sospensivo alla deputazione annonaria di Roma.

VII. § 8. In tutte le suddette liti, e controversie, che accaderanno agitarsi avanti il predetto tribunale, il giudizio dovrà essere sommario, sommarissimo, cioè *sola facti veritate inspecta*, di modo che omesse tutte le solennità solite praticarsi nei giudizi oridnarj, e avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del commercio, e precisamente dentro il termine *di sei giorni* dalla fatta comparsa, o intimazione.

VIII. § 9. Per facilitare poi al tribunale li mezzi, onde assicurarsi di questa sostanza delle prove, l'attore prima di citare il reo convenuto, dovrà produrre negli atti del cancelliere del tribunale stesso le giustificazioni originali comprovanti la sua petizione.

IX. § 10. Se nella petizione il tribunale conoscerà, che la questione non possa risolversi colla semplice viva voce, e nel contraddittorio delle parti, ordinerà che le ragioni si deducano in iscritto; ma in italiano, e colla maggior possibile brevità, prescrivendo a tale effetto il termine di due giorni all'attore a dedurre le proprie occorrenze, e in seguito accordando altro simile termine al reo convenuto per rispondere; e altri due giorni resteranno, per comodo dei giudici per esaminare le rispettive ragioni dei litiganti, ed anche per interpellare, quando lo credano necessario il parere di uno, o più negozianti, coem anche di qualche giureconsulto.

X. § 11. In questo caso, in cui il tribunale credesse di non poter risolvere la causa al momento, ma che la rimettesse ad un'altra udienza, se avesse fondato sospetto, che il reo convenuto potesse sottrarsi al giudicato, sarà autorizzato il tribunale medesimo di fare apporre sequestro su le robe del reo medesimo, ed anche sopra la nave; un tal sequestro dovrà però liberarsi subito che il reo stesso dia idonea fidejussione di stare a ragione.

XI. § 12. Nei contratti *in scriptis*, dovrà il tribunale strettamente attenersi alla lettera dell'istromento, apoca, o altra qualunque carta da cui risultino li contratti stessi; e ciò tanto rapporto al tempo stabilito alla consegna, e al pagamento, quanto in ordine all'individua specie di moneta convenuta fra i contraenti, come pure rapporto a qualunque altra condizione.

XII. § 13. Anche nei contratti meramente verbali, dovrà il tribunale medesimo attenersi strettamente, e senza dar luogo ad interpretazione alle condizionin convenute, fra i contraenti, procurando di rilevarle dalla deposizione de'n testimoni, che a tale effetto dovranno dal tribunale stesso esaminarsi.

XIII. § 14. Trattandosi di contratti meramente verbali, se accaderà che nel contratto sia intervenuto un solo testimonio, quante volte il testimonio medesimo verifichi l'esposto per parte dell'attore e che sia testimonio mediatore del contratto, ciò basterà perché il reo convenuto resti legittimamente condannato.

XIV. § 15. Se poi il testimonio unico non fosse mediatore del contratto, allora quando altronde l'attore non abbia contro di se alcuna legittima eccezione, si ammetterà al giuramento suppletorio, e questo basterà per formar la prova necessaria alla condanna del reo.

XV. § 16. In qualunque giudizio, tanto se termini col semplice contraddittorio delle parti, quanto se segua in sequela della rispettive scritture esibite dalle parti stesse, la sentenza, che sarà per emanare, dovrà sempre stendersi in iscritto; e venire sottoscritta da tutti e tre li giudici, non meno che dal cancelliere, il quale inoltre alla stessa cedola di sentenza non lascerà giammai di apporre il sigillo del tribunale, che consisterà nello stemma pontificio, intorno a cui vi sarà scritto – *Tribunale annonario di Civitavecchia*.

XVI. § 17. In tutte le cause nelle quali il giudizio sarà inappellabile, cioè in quelle, che non oltrepassano la somma di *scudi duemila*, pronunziata che sia la sentenza si accorderà un giorno per l'esecuzione, o sia per pagare la parte vincitrice, passato il qual termine, e non seguito il pagamento indicato, il tribunale spedirà il mandato, che si eseguirà, o realmente, o personalmente.

XVII. § 18. Se poi accaderà, che l'esecuzione debba farsi fuori di Civitavecchia, allora il mandato del tribunale medesimo dovrà esibirsi al giudicante del luogo, in cui sono situati i beni

della parte soccombente, e il quale subitamente, e senza alcun esame sarà tenuto ad apporvi *l'exequatur*, onde così abbia prontamente il suo effetto il giudicato.

XVIII. § 19. Nelle cause poi, che oltrepassassero la surriferita somma di *scudi duemila*, e nelle quali, come si è detto all'articolo 6, viene premessa l'appellazione in sospensivo alla deputazione annonaria di Roma, la parte, che avrà soccombuto in causa, dovrà il giorno dopo l'emanazione della sentenza interporre una tale appellazione negli atti della stessa cancellaria del tribunale, e dedurla a notizia dell'altra parte per mezzo d'intimazione giudiziale, passato il qual termine, e non interposta l'appellazione medesima, ma la sentenza e il decreto definitivo, s'intenderà passato in *cosa giudicata*.

XIX. § 20. E interposta che sia l'appellazione, dovrà l'appellante dentro il perentorio termine di otto giorni fare il trasporto degli atti alla deputazione annonaria di Roma, produrlo nella cancellaria della deputazione medesima, ed indi promuovere le sue istanze, perché venga esaminato il giudizio di Civitavecchia.

XX. § 21. Per ogni sentenza il tribunale suddetto percepirà a titolo di propina giulj sei, de' quali dovrà farsi una massa da distribuirsi, e dividersi in tante parti eguali fra tutti e tre li giudici. E il cancelliere poi all'occasione di qualunque giudicato, dovrà regolare la sua mercede, e il pagamento delle proprie funzioni onninamente a tenore delle seguenti tasse cioè – Per la sottoscrizione di ogni sentenza bajocchi venti – Per la produzione de' documenti ciascuna volta bajocchi cinque – Per ogni mandato esecutivo bajocchi trenta – Per interporre l'appellazione bajocchi dieci – Per copia pubblica di ogni sentenza bajocchi trenta – E in fine per la copia degli atti da trasportarsi in caso d'appellazione sarà pagato, secondo lo stile solito tenersi in tali incontri dalla curia del governo di Civitavecchia.

§ 22. Volendo Noi pertanto, immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra cedola di moto-proprio si stabilisca nella Nostra città di Civitavecchia l'indicato nuovo tribunale annonario, e che tanto esso, quanto le parti collitiganti, e i loro patrocinatori nelle rispettive loro incombenze si uniformino esattamente in ogni tempo alle disposizioni prescritte coi surriferiti inserti articoli, che tutti, e singoli approviamo; perciò dalla pubblicazione della presente Nostra cedola in avanti dichiariamo abolite, e di nessun vigore tutte le altre costituzioni, leggi statutarie, ed altre consuetudini, e pratiche di qualunque denominazione, ed in qualunque tempo emanate, o ricevute in quanto esse risguardino l'ordine giudiziario civile, o si trovino contrarie al disposto nel presente nuovo regolamento, perché tale è mente e volontà Nostra espressa.

§ 23. Volendo inoltre, e decretando che alla presente Nostra cedola di moto-proprio, benché non esibita, né registrata in camera, e nei suoi libri, non possa mai darsi, né opporsi di surrezione, o orrezione, né di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridici anche di jus quesito, o pregiudizio del terzo possa essere impugnata, moderata, o revocata, ridotta ad *viam juris*; e concedersi contro di essa l'aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia giudice, o tribunale benché collegiale, congregazione anche di reverendissimi cardinali, camerlengo di Santa Chiesa, tesoriere, rota, camera, e quantunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, e d'interpretare in contrario; dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tuttociò che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, ed ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente Nostra cedola di moto-proprio, quale vogliamo, che vaglia e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esclusione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benché non ci siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano persone, o corpi ancorché privilegiati, privilegiatissimi, che avessero, o pretendessero averci interesse, e che per comprenderli fosse bisogno di special menzione.

§ 24. Non ostante la Bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra cancellaria de *jure quaesito nno tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano chirografi, brevi, ordinazioni, e

costituzioni apostoliche Nostre, e de' Nostri predecessori, bandi, ed editti in virtù di esse, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, leggi, statuti, riforme, stili, o consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, singole avendone il tenore qui espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra potestà pontificia ad ogni vizio, o dofetto, quantunque sostanziale, e formale, che ci potesse intervenire per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra cedola di moto-proprio ampiamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo. Dato dal Nostro palazzo apostolico Quirinale questo di trentuno ottobre mille ottocento.

* * *

Pio VII, m.p. *Nova praxis judiciaria in materia annonaria Romae servanda*, 31 ottobre 1800

§ 1. Per un maggior favore del commercio de' grani, e delle altre specie tutte di granaglie necessarie alla pubblica sussistenza nella stessa cedola di moto-proprio delli 2 sett. scaduto con cui abolimmo tutti li vincoli, dai quali nell'antica legislazione restava inceppato il commercio medesimo, ci piacque altresì di ordinare che la deputazione da noi incaricata della esecuzione della nuova legge annonaria e a cui volemmo, che competesse il privativo diritto di decidere, ed ultimare tutte le liti, le quali in appresso insorgessero in materia di annona, dovesse nel disbrigo di dette cause onninamente procedere sommariamente, e senza le consuete formalità de' giudizi. Essendoci pertanto sommamente a cuore, che questa Nostra determinazione si confacente alla speditezza che richiede il ben essere del commercio avesse il suo pronto, e insieme il più stabile effetto, ci siamo in seguito Noi stessi occupati a fissare questa più semplice, e più spedita forma di giudiciale procedura, a cui l'indicata deputazione annonaria dovesse attenersi nei suoi giudicati, con avere inoltre voluto per questo medesimo oggetto del più spedito disbrigo, che alla decisione delle liti suddette (lo che dovrà avr luogo eziandio nelle cause criminali) non dovessero concorrere tutti gl'individui della deputazione stessa, ma bensì alcuni di essi soltanto, come il tutto più diffusamente si ritrova espresso negli articoli di Nostro speciale ordine compilati, e del seguente tenore cioè:

I. § 2. La deputazione annonaria, la quale nella decisione delle cause civili per un più sollecito disbrigo delle cause stesse dovrà esser composta soltanto da monsig. prefetto dell'annona, e da due dei sei cavalieri deputati, da cambiarsi ogni tre mesi, terrà regolarmente le sue udienze nell'abitazione dello stesso monsig. prefetto due volte la settimana, cioè nella mattina di ogni martedì, e di ogni venerdì, se non saranno giorni festivi, altrimenti nel giorno immediatamente appresso, ed anche nei tempi dei quali sogliono vacare gli altri tribunali.

II. § 3. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento di monsig. prefetto, egli sarà che supplisca alle sue veci qualcheduno degli altri prelati chierici di camera; come parimenti essendo legittimamente impedito uno degli anzidetti due cavalieri deputati farà che intervenga in di lui luogo nel tribunale uno degli altri quattro deputati.

III. § 4. Per l'estensione degli atti la deputazione stessa dovrà avere al suo servizio un notaro, il quale servirà da cancelliere, e che verrà nominato dalla medesima, e sarà amovibile a suo piacimento.

IV. § 5. Alla indicata deputazione ristretta come sopra gli enunciati tre giudici spetterà pertanto privatamente a qualunque altro giudice o tribunale di conoscere, e di ultimare tutte le controversie, e tutte le liti le quali potranno insorgere tanto sulle contrattazioni de' grani, granturchi, farine, marzatelli, e di altra qualunque specie di granaglie, quanto sulle pendenze che abbiano relazione alle contrattazioni medesime, come sono avaree, pagamenti de' noli dei

bastimenti, assicurazioni, accettazioni, protesti, e pagamento di cambiali, e generalmente qualunque controversia, la quale strettamente abbia relazione alle materie annonarie, che in addietro fosse solita a portarsi al tribunale della prefettura dell'annona.

V. § 6. Spetterà pure alla deputazione medesima di rivedere, decidere, ed ultimare le cause già giudicate dal nuovo tribunale di Civitavecchia, e che alla cognizione della deputazione stessa potranno portarsi in via di appello.

VI. § 7. E tanto nel caso che le cause vengano portate direttamente alla cognizione della predetta deputazione, quanto nell'altro in cui essa giudichi in seconda istanza, cioè in via di revisione dalle sentenze del predetto tribunale annonario di Civitavecchia, dal suo giudicato non si ammetterà alcuna appellazione in sospensivo, ma soltanto il ricorso in devolutivo al tribunale della piena camera.

VII. § 8. E parimenti tanto in uno, quanto nell'altro dei surriferiti due casi il giudizio dovrà esser sommario, sommarissimo, cioè *sola facti veritate inspecta*, di modo che, omesse tutte le solennità solite praticarsi nei giudizi formali, e avuto riguardo soltanto alla sostanza delle prove, possa la causa ultimarsi colla brevità, che richiede l'interesse del commercio, e precisamente dentro il termine di otto giorni dalla fatta comparsa, o intimazione.

VIII. § 9. Per facilitare poi alla deputazione li mezzi onde assicurarsi di questa sostanza delle prove, l'attore prima di citare il reo convenuto dovrà produrre negli atti del cancelliere della deputazione stessa le giustificazioni originali comprovanti la sua petizione.

IX. § 10. Se nella petizione la deputazione conoscerà che la questione non possa risolversi colla semplice viva voce, e nel contraddittorio delle parti, ordinerà che le ragioni si deducano in iscritto, ma in italiano, e colla maggior possibile brevità, prescrivendo a tale effetto il termine di tre giorni all'attore a dedurre le proprie occorrenze, e in seguito accordando altro simile termine al reo convenuto per rispondere, ed altri due resteranno per comodo de' giudici per esaminare le rispettive ragioni de' litiganti, ed anche per interpellare, quando lo credano necessario il parere di uno, o più negozianti, come anche di qualche giureconsulto.

X. § 11. In questo caso in cui la deputazione credesse di non potere risolvere la causa al momento, ma che la rimettesse ad un'altra udienza, se avesse fondato sospetto, che il reo convenuto potesse sottrarsi al giudicato, sarà autorizzato il tribunale predetto di fare apporre sequestro sulle robe del reo medesimo, il quale però dovrà liberarsi subito, che il reo stesso dia idonea fidejussione di stare a ragione.

XI. § 12. Nei contratti *in scriptis*, dovranno li giudici strettamente attenersi alla lettera dell'istromento, apoca, o alòtra qualunque carta da cui risultino li contratti stessi, e ciò tanto rapporto al tempo stabilito alla consegna, e al pagamento, quanto in ordine all'individua specie di moneta convenuta fra i contraenti, come pure rapporto a qualunque altra condizione.

XII. § 13. Anche nei contratti meramente verbali dovrà il tribunale suddetto attenersi strettamente, e senza dar luogo ad interpretazione alle condizioni convenute fra i contraenti, procurando di rilevarle dalla deputazione de' testimonj, che a tale effetto dovranno dal tribunale stesso esaminarsi, quando non giudicasse di commettere particolarmente un tale esame ad uno dei tre giudici.

XIII. § 14. Trattandosi di contratti meramente verbali, se accaderà che nel contratto sia intervenuto un solo testimonio, quante volte il testimonio medesimo verifichi l'esposto per parte dell'attore, e che inoltre sia testimonio mediatore del contratto, ciò basterà perché il reo convenuto resti legittimamente condannato.

XIV. § 15. Se poi il testimonio unico, non fosse mediatore del contratto, allora quando altronde l'attore non abbia contro di se alcuna legittima eccezione, si ammetterà al giuramento suppletorio, e questo basterà per formare la prova necessaria alla condanna del reo.

§ 16. In qualunque giudizio, tanto se termini col semplice contraddittorio delle parti, quanto se segua in sequela delle rispettive scritture esibite dalle parti stesse, la sentenza, che sarà per emanare, dovrà sempre stendersi in iscritto, ed essere sottoscritta da tutti e tre li giudici, non meno

che dal cancelliere, il quale inoltre alla stessa cedola di sentenza non lascerà giammai di apporre il sigillo del tribunale, che consisterà nello stemma pontificio, intorno a cui vi sarà scritto – *deputazione annonaria*.

XVI. § 17. Pronunziata che sia la sentenza si accorderà un giorno per l'esecuzione, o sia per pagare la parte vincitrice; passato il quale termine, e non seguito il pagamento indicato, il tribunale spedirà il mandato, che si eseguirà o realmente, o personalmente.

XVII. § 18. Se poi accaderà che l'esecuzione debba farsi fuori di Roma, allora il mandato del tribunale medesimo dovrà esibirsi al giudicante del luogo, in cui sono situati i beni della parte soccombente, e il quale subitamente, e senza alcun esame sarà tenuto ad opporvi *l'exequatur*, onde così abbia prontamente il suo effetto il giudicato.

XVIII. § 19. Negli affari urgentissimi, che soltanto con grave pregiudizio di una delle due parti col litiganti potrebbero ammettere di attendere, che in uno dei due giorni stabiliti si adunasse la deputazione, potrà monsig. prefetto dell'annona prendere da se solo l'opportuna provvidenza giudiciale, rendendone però inteso il tribunale nella prima udienza.

XIX. § 20. Allo stesso monsignor prefetto apparterà pure la sottoscrizione delli mandati esecutivi, o mano regie.

XX. § 21. Nella spedizione delle cause, le quali verranno portate al giudizio della riferita deputazione annonaria non percepiranno li giudici alcuna sorte di emolumento, e solo il cancelliere sarà autorizzato ad esigere la mercede, il pagamento delle proprie funzioni onninamente però a tenore delle seguenti tasse, cioè – Per la sottoscrizione di ogni sentenza bajocchi trenta – Per la produzione de' documenti ciascuna volta baj. dieci – Per ogni mandato esecutivo baj. trenta – Per interporre l'appellazione alla piena camera baj. venti – Per copia pubblica di ogni sentenza baj. trenta – E infine per l'estratto degli atti da trasportarsi in caso dell'indicata appellazione sarà pagato secondo le tasse del tribunale della camera.

§ 22. Essendo Noi pertanto pienamente persuasi dell'utile, che dalla sopra descritta più semplice, e più spedita procedura giudiziale sarà per derivare al commercio tanto interno, che esterno di grani, e altra qualsivoglia granaglia; perciò colla presente Nostra cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito il tenore di qualunque cosa necessaria ad esprimersi, di moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra sovrana autorità approviamo, e pienamente confermiamo in tutte le loro parti li surriferiti inserti articoli, riguardanti la procedura da tenersi nella decisione delle cause civili riguardanti le materie annonarie, volendo che incomincino essi ad avere il loro effetto, e vigore immediatamente dopo la pubblicazione di questa stessa Nostra cedola di moto proprio. E perché una tale procedura dovrà essere l'unica norma, a cui l'indicata deputazione annonaria dovrà in appresso attenersi nel disbrigo delle cause civili, riguardanti le materie annonarie, ed alla medesima, dovranno pure esattamente uniformarsi tanto le parti col litiganti, che i loro patrocinatori nelle rispettive loro incombenze; perciò rapporto alle suddette cause civili in materia annonaria, dichiariamo abolite, e di nessun vigore dalla data della presente cedola in avanti tutte le altre costituzioni, leggi statutarie, ed altre consuetudini, e pratiche di qualunque denominazione, ed in qualunque tempo emanate, e ricevute in quanto esse riguardino l'ordine giudiziario civile, o si trovino contrarie al disposto del presente nuovo regolamento, perché tale è mente, e volontà Nostra espressa.

§ 23. Volendo, e decretando, che alla presente Nostra cedola di moto-proprio benché non esibita, ne registrata in camera, e nei suoi libri non possa mai darsi, ne opporsi di surrezione, orrezione, ne di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, ne che mai sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, validissimi, e giuridici, anche di jus quesito, o pregiudizio del terzo possa essere impugnata, moderata, e rievocata, ridotta *ad viam juris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia giudice, o tribunale benché collegiale, congregazione anche di reverendissimi cardinali, camerlengo di S. Chiesa, tesoriere, rota, camera e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà e giurisdizione di definire, et interpretare in contrario; dichiarando Noi

fin d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro tal forma, e disposizione della presente Nostra cedola di moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, o vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benché non vi siano state chiamate, sentite, o citate qualsivoglia persone, e corpi ancorché privilegiati privilegiatissimi, che avessero, o pretendessero averci interesse, e che per comprenderli fosse bisogno di special menzione.

§ 24. Non ostante la Bolla di Pio IV, *de registrandis*, la regola della Nostra cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsivoglia chirografi, brevi, ordinazioni, e costituzioni apostoliche Nostre, e de' Nostri predecessori, bandi, ed editti in virtù di esse, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui espresso e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra potestà pontificia ad ogni vizio, o difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra cedola di moto proprio ampiamente, ed in ogni valida forma deroghiamo. Dato dal Nostro palazzo apostolico Quirinale questo di trentuno ottobre mille ottocento.

Alessandro Lante, Notificazione sul ripristino del Tribunale della camera, 3 ottobre 1814

Per Sovrana determinazione della Santità di Nostro Signore comunicataci per organo della Segreteria di Stato con Biglietto del 23 Settembre prossimo passato, il Pieno Tribunale della Camera, interrotto dalle ben luttuose vicende, è stato ripristinato in tutte le sue Presidenze, Giurisdizioni e Privilegi a norma delle Apostoliche Costituzioni. Ci facciamo pertanto solleciti di prevenirne il Pubblico a sua istruzione per tutti i rapporti sì giudiziari, che estragiudiziali, ed economici.

Dato dalla Camera Apostolica questo di 3 ottobre 1814.

Pio VII, m.p. *Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, 6 luglio 1816

Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente appoggio de' gloriosi Monarchi Alleati ricuperò questa Santa Sede le provincie di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento, e di Ponte Cervo, le quali erano state distaccate dal di lei dominio più lungamente delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nel momento il Governo stabile, a definitivo di esse Provincie, vi stabilimmo col mezzo dell'Editto del Cardinale Nostro Segretario di Stato dei 5 Luglio dello scorso anno un Governo Provvisorio. Meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noi conservammo temporaneamente nelle medesime quell'ordine di cose, che vi trovammo in allora; ma fino da quel momento facemmo sentire, che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro Popolo.

Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare fin d'allora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stato possibile.

Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com'era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'aveano allontanata. Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente difforni, cosicchè rendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall'altro Paese.

Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla verità delle massime sopra enunciate, profittarono di ogni opportunità per richiamare ai principj uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione, e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di servire in parte a queste vedute medesime. La collisione però dei diversi interessi, l'attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi, ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin qui di condurre al compimento dell'opera, che solo potè tentarsi in qualche parte.

Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità, indi sa trarre anche copiosi vantaggi, sembra che abbia disposto, che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi, e l'interrompimento medesimo dell'esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale operazione, allorchè pacificate le cose si desse luogo alla ripristinazione delle legittime Potestà. Noi dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l'opera incominciata.

Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle Provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni, e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull'esempio di altre Nazioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette Provincie di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.

Nell'applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente opposta a quel sistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo Stato riunito sotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall'altra: che se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggiere, e tali, che non tendano a distruggere l'unità del sistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notevole disgusto, o incomodo delle Popolazioni, diviene indispensabile per l'integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima uniformità.

Rivolgendo quindi le Nostre più serie riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de' Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitti i preziosi momenti, che la

Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle Provincie felicemente ricuperate nell'anno scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarij alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecitata; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo stato attuale delle Nostre Provincie, onde servir potessero di lume nella formazione di un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convernir potesse a tutte indistintamente le Provincie della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse possibile onde nel termine dell'anno dall'impianto del Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale messo in attività con tutta questa sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma ben'anche gli immensi vantaggi di esso: finalmente, che si procurasse di conservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poiché né gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi, né la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noi medesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.

A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo facemmo sottoporre all'esame della Congregazione Economica già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregj Soggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e di Governo, e per la consumata esperienza negli affari, e per la integrità, e rettitudine d'intenzioni credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. La Congregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte le parti del Piano sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da Essa prese.

Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte alla pubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj al ben' essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già con li Editti dei 31 Maggio 1814, e dei 5 Luglio 1815 facemmo provare a tutte le Nostre Provincie di prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notevole diminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre nutrito il dolce pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così l'enorme peso de' carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le Provincie componenti il cessato Regno d'Italia per i debiti inerenti al Monte ch'esisteva in Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro Erario già oppresso dai straordinarj, ed inopinati dispendj, a cui lo hanno assoggettato e il Cordone sanitario, e le Sovvenzioni a tante Comunità, che in questa penuriosa stagione mancavano di sussistenza, Ci avesse permesso di fare in tutta la estensione, ciò che l'Animo Nostro era impaziente di fare pei Nostri Popoli! Se però non abbiamo potuto far tutto quello, che volevamo, abbiamo voluto almeno spingere l'amor Nostro fin dove ci è stato possibile, moderando le gravezze de' Nostri Sudditi quanto lo consentivano gli aggravj e gl'impegni, ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far fronte, non dubitando che negli sgravj, che si accordano, troverà il Nostro Stato un giusto

motivo di esser grato alle Nostre Paternali sollecitudini, le quali non lasceranno anche di migliorare la sorte de' Nostri Popoli, subitochè miglioreranno le circostanze del Governo. Animati da tutti questi pensieri, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica, e Sovrana Potestà, ordiniamo:

TITOLO I ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA

Art. 1 – Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in *diecisette Delegazioni*, oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale. Le Delegazioni sono di *tre* classi, come dall'annessa Tabella, e si distingueranno con trattamenti, ed onorificenze particolari.

Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di prima classe un Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo di *Legazione*, ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti gli onori di *Legato*, con quelle speciali prerogative, che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve.

Art. 2 – Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di *primo*, e di *secondo* ordine.

Art. 3 – La suddetta Tabella dimostra l'estensione di ciascuna Delegazione coi rispettivi Governi.

Art. 4 – È stabilita in Roma una Congregazione particolare composta di Monsignor Segretario di Consulta, di un Chierico di Camera, e di Monsignor Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni di Segretario per ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la rettificazione delle rispettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi.

Art. 5 – L'annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito la relazione da sottoporsi all'Oracolo Sovrano.

Art. 6 – Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragion di materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli, che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque.

Art. 7 – Presso ogni Delegato vi saranno *due* Assessori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato si prevarrà pel disbrigo degli affari.

I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dell'Art. 28 del Titolo II, e degli Art. 77, e 79 del Tit. III.

Art. 8 – Presso ogni Delegato esisterà una *Congregazione governativa*, composta di *quattro* Individui, *due* del capo luogo, e *due* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe; di *tre* Individui, *due* del capo luogo, ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe; e di *uno* del capo luogo, e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza.

Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro Individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città.

Art. 9 – Questi Individui da nominarsi dal Sovrano dovranno avere passato l'età di *anni trenta*, essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, o comunicativo, ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni.

Art. 10 – Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno del Delegato richiesti.

Art. 11 – Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi.

Art. 12 – Il loro voto sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, e i motivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai rispettivi Dicasterj di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro.

Art. 13 – Ogni cinque anno si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente.

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza uno soltanto sortirà.

Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del Disposto nell'art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

Art. 14 – Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale*. Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de' registri, e del carteggio.

Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato.

Art. 15 – I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell'esercizio delle loro facultà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25 e 26 del Titolo II.

Art. 16 – Sarà in facultà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

Art. 17 – I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assessori.

Art. 18 – I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere patenti.

Art. 19 – Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle marche, d'Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30 Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro officio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

Sarà in facultà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appreso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

Art. 20 – I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell'Art. 16.

Art. 21 – Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle

funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de' diritti degli stessi Baroni.

Art. 22 – Nel distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

Art. 23 – Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella loro integrità.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI

Art. 24 – Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de' Delegati.

Art. 25 – I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti,

1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione:

4° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj:

5° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri:

6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.

Art. 26 – I giudicati dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di *scudi dieci*, in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi, di contratti nundinali, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo*; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo*.

Art. 27 – Le appellazioni, che s'interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza alla Delegazione.

Art. 28 – Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli.

Art. 29 – Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti, che per la somma di *scudi dieci*. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà giudice competente il Governatore del luogo viciniore, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

Art. 30 – In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di *prima istanza* composto di *cinque* Giudici con *due* Aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di *tre* Giudici con *un* Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe.

Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente*; quelle di *Relatore* si faranno per turno.

Art. 31 – Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero *non minore di tre*.

In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.

Art. 32 – Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la molteplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi, apparterrà al tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.

In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno.

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga.

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.

Art. 33 – Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articoli 26, e 27 in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.

Art. 34 – Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce li difensori delle Parti.

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra.

Il Presidente invigilerà al buon'ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

Art. 35 – Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di *Appellazione*: uno in Bologna per le cause delle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A.C., e quello della Rota.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò siegua di comune consenso.

Art. 36 – Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di *Sette* Individui, e di *due* Aggiunti.

Non potrà giudicare in numero *minore di cinque*.

Art. 37 – Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.

Art. 38 – Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell'art. 34.

Art. 39 – Il Tribunale dell'A.C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma) sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.

Art. 40 – In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A.C. Met, come è stato altra volta.

Art. 41 – Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente.

1° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza:

2° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza:

3° Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300 giudicate in prima istanza da uno de' suoi Colleghi.

Art. 42 – Il Tribunale dell'A.C. giudicherà collegialmente,

1° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato:

2° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti:

3° In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione:

4° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300.

Art. 43 – Quando il Tribunale dell’A.C. procederà in grado di appellazione, o ricorso della sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto di altri due e dall’A.C. Met.

Art. 44 – Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell’A.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

Art. 45 – In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l’A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

Art. 46 – La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825 giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300, e minori di scudi 825 in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quell’A.C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui li giudicati degli altri Tribunali d’appellazione, compreso quello dell’A.C., siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente.

Art. 47 – Il Tribunale della Rota, così meritamente da pertutto rispettato, seguirà ad essere composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onorificenze, preminenze, prerogative, e privilegi, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne’ suoi giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell’Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.

Art. 48 – In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

Art. 49 – In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione.

Art. 50 – Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguirà ad esser composto dello stesso numero di Prelati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de’ quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

La Parte, che ricorre, avrà l’elezione del turno.

Art. 51 – Apparterrà a questo Tribunale privatamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di *citazione*, o di *giurisdizione*, o di *mandato* da esprimersi, e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell’A.C., o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

Art. 52 – Insorgendo questione di competenza de' Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura.

Art. 53 – Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell'art. 48 non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di *restituzione in intiero* per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.

Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche legge, o dall'essersi manifestamente contravvenuto ad una legge vigente,

Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell'A.C., o della Rota, secondo le competenze rispettive in ragione della somma.

Art. 54 – Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

Art. 55 – Con quanto fin qui si è disposto nulla s'innova, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinarij, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza.

Art. 56 – Nelle cause, che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

Art. 57 – Saranno destinati nelle Provincie, riunendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerale, i quali, dentro i confini della giurisdizione loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

Art. 58 – In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerale di prima istanza, cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengato, e l'Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette conteranno un valore non eccedente li scudi 825.

Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli Assessori camerale oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerale, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

Art. 59 – Dai giudicati di prima istanza del Tribunale composto come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell'Uditore di Monsignor Tesoriere, l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

Art. 60 – Il Tribunale della Camera procederà coi metodi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de' quali presiederà il Decano, al secondo il più anziano.

La elezione del turno apparterrà all'appellante.

Art. 61 – Quando vi sarà luogo all'ulteriore appellazione da un giudicato della Camera, questa sarà deferita all'altro turno, che non avrà giudicato.

Art. 62 – Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s'intende fatta alcuna innovazione alla spedizione, ed esecuzione dei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazj, e da risposte dovute all'Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto dagli Assessori camerale, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.

Art. 63 – Non vi saranno in appresso Giudici commissarj, né Giudici privativi.

Art. 64 – In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il disposto nell'Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'Art. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute le giurisdizioni

1° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV:

2° Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona:

3° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione:

4° Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802:

5° Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza:

6° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito:

7° Del Giudice de' mercenarj negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dell'Annona o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della camera; rispetto poi ai giudicati dell'Agricoltura, qualora l'appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al Tribunale dell'A.C., o della Rota, secondo le rispettive loro competenze. Lo stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti.

Art. 65 – Le cause nuove, che o privatamente, o cumulativamente appartenevano a tali tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti.

Art. 66 – Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, e privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de' quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari.

Art. 67 – La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

Art. 68 – Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi ad aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali, e la irrepreensibilità della sua condotta.

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno*, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.

Art. 69 – Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiti; oltre la laurea, e gli altri requisiti dell'onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare di avere lodevolmente atteso all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni.

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, ad eccezione dell'età, che potrà essere sopra gli *anni venticinque*, e della laurea dottorale.

Art. 70 – Sarà determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente preservati. Ai Cursori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando, che possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servizio de' privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati.

Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri, ed ufficiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte.

In caso, che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere, si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.

Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora di prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi uffici nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

Art. 71 – Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera, con cui la esercitano attualmente. All'epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passeranno avanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell'Art. 66.

Art. 72 – Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de' minori, ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contenziosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi de' Tribunali in tutta la estensione delle rispettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

Art. 73 – Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazione si continuerà lo stesso metodo di attitazione, che, si osserva presentemente tanto in Roma, che nei rispettivi luoghi dello Stato.

Art. 74 – Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.

Art. 75 – Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.

LI RENDIMENTI DE' CONTI, CHE DEVONO PRESENTARSI AL TRIBUNALE DELLA CAMERA PER ESSERE SINDACATI

Prescritto all'articolo 219 del titolo VI

1. Tutte le congregazioni, tribunali, e pubblici dicasteri, che ricevono un assegnamento dalla R.C. o mensualmente, o annualmente, o in qualunque siasi scadenza, o che hanno qualunque amministrazione economica di tasse ed imposizioni pubbliche, sono obbligati di esibire al tribunale della camera, e per esso trasmettere a monsignor presidente della medesima non più tardi del primo aprile di ogni anno il conto delle tasse che introitano, dell'erogazione degli assegnamenti che ricevono dalla cassa camerale, e della loro amministrazione: quali conti monsig. presidente a misura che li verrà ricevendo, li rimetterà a nome del tribunale a monsig. tesoriere.

2. Nel caso, in cui per il primo di aprile non siano stati esibiti i predetti conti, ne resteranno responsabili i capi delle rispettive computisterie, o gli agenti delle amministrazioni; e monsig. presidente della camera nella prima sessione camerale ne farà la relazione al pieno tribunale, e prendendo da questo le opportune facoltà, multerà gl'inobbedienti colla sospensione de' loro onorarij fino a tanto che non avranno adempito al loro dovere.

3. Tutti gli amministratori o semplici, o interessati, gli affittuarij, gli enfiteuti, gli appaltatori, e chiunque altro abbia interesse colla camera, dovrà prima del cominciamento del mese di aprile d'ogni anno aver esibito a monsig. tesoriere il rendimento de' conti accompagnato dalle rispettive giustificazioni.

Si procurerà al possibile da monsig. tesoriere, che tutti gli appalti, amministrazioni, aziende di qualunque genere, compiscano il loro anno amministrativo alla fine del dicembre di ciascun anno; ma nel caso che alcuna ve ne sia, alla quale convenga chiuder l'anno in altro mese, i rispettivi amministratori, appaltatori, ed agenti dovranno esibire i loro conti non più tardi di tre mesi dopo terminata l'annualità dell'amministrazione, o appalto.

Sotto pena delle gravatorie stesse, delle quali si parla nell'articolo susseguente, saranno obbligati tutti gli amministratori semplici, o interessati, gli appaltatori, ed affittuarij di esibire alla fine di ogni bimestre il conto di cassa alla computisteria camerale, ed anche ad ogni istante tutte le volte, che lo richieda monsignor tesoriere, il quale potrà farlo verificare a suo piacimento.

4. Nel giorno posteriore al termine prefisso si spediranno da monsignor tesoriere le gravatorie proporzionate all'importanza dell'azienda contro quei, che non avranno adempito l'obbligo ingiunto nell'articolo superiore.

5. Il tesorerato s'applicherà immediatamente all'esame de' conti esibiti, e dentro lo spazio di due mesi farà lo spoglio de' debitori, coartandoli al pagamento senza pregiudizio della somma, che sarà per risultare presso la verifica da farsi in seguito dal tribunale della camera, come si dirà in appresso.

6. Il primo di giugno monsignor tesoriere presenterà al tribunale della camera, e per esso trasmetterà a monsignor presidente il conto generale giustificativo dell'introito e dell'esito dell'anno antecedente. Questo conto sarà accompagnato dai conti subalterni degli amministratori semplici, o interessati, affittuarij, appaltatori, ed enfiteuti colle analoghe annotazioni; sarà munito del bilancio generale di cassa verificato per mezzo dello stato de' debitori e creditori; resterà confrontato cogl'introiti ed esiti portati nella tabella di prevenzione, e rilevato nelle ragioni delle diffidenze ed aberrazioni, che possono passare fra le singole partite della tabella di prevenzione, e del conto, che si presenta.

7. Appena monsignor presidente avrà ricevuto da monsig. tesoriere il conto generale suddetto, ne darà parte al pieno tribunale nella prima sessione, e sottoporrà alla revisione, e sindacato de' chierici di camera revisori i rispettivi conti nel modo, che si stabilisce in appresso.

8. Il tribunale della camera, all'effetto di cui si tratta, sarà diviso in quattro sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre chierici di camera. La prima sezione sarà formata dei tre primi chierici di camera; la seconda del quarto, quinto, e sesto; e così le altre due secondo l'ordine delle rispettive anzianità. Alla relazione, che gliene farà monsignor presidente, i rami di tutta l'azienda sia attiva, sia passiva, saranno dall'e.mo sig. card. camerlengo ripartiti nelle suddette quattro sezioni; e questo riparto sarà variabile in ciascun anno, affinché tutti i chierici di camera indistintamente prendano cognizione dei diversi rami dell'azienda camerale. Si avverta peraltro che

non si dia a rivedere e sindacare alcun conto ad alcuna sezione, nella quale siede il chierico di camera incaricato o in tutto, o in parte dell'amministrazione o attiva, o passiva di quell'azienda, che forma il soggetto del conto medesimo.

Ogni conto avrà il suo ponente nella sezione medesima, dovendo essere ripartite egualmente le pendenze fra i tre chierici di camera della sezione a forma della nota, che ne emetterà in ciascun anno monsig. presidente della camera, dopo che l'e.mo sig. card. camerlengo avrà attribuiti i conti relativi alle rispettive sezioni, come si è detto di sopra.

Per evitare l'inconveniente, che il sindacato de' conti dipenda in gran parte dall'opinione, relazione, e rilievi di una sola persona, ognuno dei singoli chierici di camera destinati all'esame dei medesimi potrà volendo assumere per istruzione dell'animo suo un qualche perito raziocinatore di sua particolare fiducia.

Il ponente del conto lo esaminerà, lo passerà da poi ai due chierici di camera della sua sezione, affinché lo esaminino anche essi; e quindi se ne farà la discussione, e se ne pronuncerà il giudizio dalla sezione suddetta innanzi al pieno tribunale della camera, sebbene gli altri chierici non debbano interloquirci, a similitudine appunto di ciò che si pratica dal tribunale della sacra Rota nelle cause giudiziali.

9. Terminata per tal modo la revisione del conto, sarà incarico del ponente stendere la sentenza sindacatoria del medesimo a norma delle risoluzioni della sezione, e nell'adunanza immediatamente seguente la porterà in tribunale per essere sottoscritta anche dagli altri due suoi corrispondenti, e consegnata nell'atto stesso a monsig. presidente per farne l'uso, di cui si parlerà nell'art. 13.

10. Le diverse sezioni nell'occasione della revisione de' conti potranno chiamare a se tutti coloro, che hanno interesse ne' conti medesimi, e sentirli, come ancora dimandare tutti gli schiarimenti, che crederanno necessarij, tanto a monsig. tesoriere, quanto agli altri tribunali, congregazioni, dicasterj, ec. Il carteggio relativo a tali schiarimenti si eseguisce per mezzo di monsig. presidente della camera.

11. Qualora la parte interessata non si acquieti al giudizio della sezione, che l'ha sentenziata, potrà in tal caso vedersi le sue ragioni giudizialmente, incominciando il suo giudizio in regola nel tribunale camerale di prima istanza, e proseguendo come di ragione, sempre però in devolutivo, e senza ritardare il pagamento dovuto a forma del sindacato già fatto, e della sentenza amministrativa già firmata dalla sezione camerale.

12. Il conto generale del tesorerato sarà poi esaminato dal pieno tribunale della camera, e verrà quindi presentato al sovrano per la sanzione, corredandolo anche degli opportuni rilievi sopra gl'inconvenienti, che potessero esser occorsi nei diversi rami dell'amministrazione.

13. Non più tardi del primo di settembre di ciascun anno il tribunale della camera rimetterà a monsignor presidente il conto generale d'introito e d'esito con tutti i conti annessi, sindacati come sopra, ed unitamente tutte le sue deliberazioni.

14. Siccome fra i conti componenti il conto generale d'introito, e d'esito non possono non esser compresi anche i conti delle rispettive congregazioni, tribunali, e pubblici dicasterj sindacati come sopra; e siccome è necessario, che monsignor tesoriere conosca la sindacazione di questi, anche per darsi carico nella tabella preventiva dell'anno prossimo avvenire degli avanzi, o disavanzi possibili de' medesimi, quindi si avvertirà, che nel rimettersi dal tribunale il conto generale, come all'articolo antecedente, non si manchi di annettervi anche i conti sindacati delle congregazioni, tribunali, e dicasterj suddetti, incaricandosi monsignor tesoriere dopo averne fatto l'uso opportuno di rimetterli esso medesimo nel termine di otto giorni ai capi delle rispettive aziende unitamente alla sentenza, che la camera avrà portata sopra i medesimi.

15. Dentro il bimestre di settembre e ottobre il tesorerato si occuperà di fare al conto generale, che avrà già esibito, un'appendice rilevata, e pienamente conforme ai sindacati, e deliberazioni prese dal tribunale della camera, quale appendice verrà ad essere scritturata nel successivo anno nei libri della computisteria camerale, e si occuperà della tabella preventiva dell'anno futuro.

A tal effetto ciascun dicasterio, che in tutto, o in parte fa fronte ai suoi impegni coi redditi dell'erario, e che oltre gli assegnamenti fissi, ed onorarij, che sono invariabili, soggiace ad altre spese variate ed incerte, siano queste alle volte di primo impianto, siano di qualunque altro genere, trasmetterà a monsignor tesoriere dentro il mese di settembre la sua particolare tabella preventiva del futuro anno, affinché lo stesso monsignor tesoriere possa darsene carico nella tabella generale.

Non sarà vietato a monsignor tesoriere il rappresentare ai rispettivi dicasterj l'eccessività di qualche spesa, che alle volte si proponga, ed invocare la riforma, o la dilazione a misura delle prevedute circostanze dell'erario.

16. Ai primi del mese di novembre il bilancio generale già sindacato dal tribunale della camera con la rispettiva appendice ridotta in buona forma, e sottoscritta dall'e.mo sig. cardinal camerlengo, da monsignor tesoriere, da monsignor decano della camera, e da monsignor presidente della medesima, sarà da monsignor tesoriere presentato a sua Santità unitamente alla tabella preventiva dell'anno futuro.

17. Presso l'approvazione di Sua Santità, e con quelle modificazioni, e riforme, che la stessa Santità Sua crederà opportune, sarà la tabella posta in attività nell'anno successivo.

18. Il tribunale della camera avrà facoltà di fare ispezionare tutte le volte, che lo giudicherà opportuno, le scritture, i libri, e registri dei dicasterj camerali, o che godano di un assegnamento fisso dalla camera, o che suppliscano alle loro spese con le prestazioni, che loro provengono dall'erario pubblico, come pure di tutti gli agenti, ed amministratori semplici o interessati, appaltatori, ed affittuarij tanto in Roma, che nelle provincie, onde conoscere, ed assicurarsi, se le dette scritture siano tenute con regolarità, e lealtà, e se i conti siano in giornata, come saranno tutti obbligati di tenere.

Per tale effetto il tribunale della camera sarà in diritto di prevalersi di chiunque degl'impiegati nella computisteria generale, e negli altri diversi dicasterj camerali; la commissione, e le istruzioni si daranno dal pieno tribunale per organo di monsignor presidente, a cui la persona commissionata farà la sua relazione, che dal presidente verrà in seguito comunicata al tribunale. Adempita che abbia un tal'impiegato la commissione ricercata, cessa ogni sua ingerenza di tal natura, ed il tribunale della camera dovrà sempre venire a nuova destinazione o di quello, o di altro qualsivoglia impiegato camerale per le ulteriori ispezioni, e verificazioni, che gli piacesse di commettere.

19. Affine di conseguire pienamente lo scopo del presente regolamento, in tutte le computisterie delle congregazioni, tribunali, e pubblici dicasterj, che debbono render conto al tribunale della camera, si cercherà di tenere al possibile un metodo uniforme di scritture, di libri, e registri, conformemente alle istruzioni, che per mezzo di monsignor presidente della camera si emaneranno dal predetto tribunale.

20. Vengono richiamati alla osservanza gli articoli 8, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 della costituzione *Post diuturnas tit. de pub. oeconomiae administratione, et administratoribus*.

21. Il presente regolamento avrà luogo per tutti i conti posteriori all'epoca dei 12 maggio 1814, giorno del ripristinamento del governo pontificio, li quali non fossero stati sindacati, e definitivamente sanzionati da monsignor tesoriere con sovrana autorizzazione, bene inteso, che anche simili conti dovranno annettersi al bilancio generale da esibirsi al tribunale della camera per lume, e regola del medesimo. Con apposita circolare di monsignor tesoriere generale peraltro si faranno conoscere i modi, e i termini, nei quali devono essere presentati, e sindacati i conti non sanzionati dei due anni trascorsi fino al dì d'oggi, ai quali non si possono per natura della cosa adattare i dettagli fin qui prescritti, e come si debba procedere rapporto ai conti anteriori a quest'epoca.

Dato questo dì 6 luglio 1816.

Ercole Consalvi, Dichiarazione, 10 settembre 1816

Occupata continuamente la Santità di Nostro Signore del pensiero di togliere tutte quelle dubbiezze, che potrebbero arrestare il sollecito corso di giudizj, ed informata che alcune ne sono insorte in seguito della pubblicazione del Motu Proprio dei 6. Luglio prossimo passato sull'ordine dei giudizj civili inesivamente alla nuova organizzazione dei Tribunali prescritta nel detto Motu Proprio, ci ha ordinato di rendere note le analoghe dichiarazioni. In nome pertanto della Santità Sua ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue, da dover'avere però il suo effetto, e la sua esecuzione fino alla pubblicazione dei nuovi Codici di procedura, e di Legislazione civile.

L'effetto derivante dall'obbligo camerale, che dà il diritto alli contraenti muniti di tale obbligo di portare le cause di un valore superiere alli scudi cento anche in prima istanza avanti il Tribunale dell'A.C., come quello, che riconosce la sua origine dal consenso delle parti approvato dalle leggi finora vigenti, e costituisce un gius quesito alle medesime, su cui una nuova legge non potrebbe esercitare, che una forza retroattiva, si dichiara per ora conservato.

Il privilegio derivante dalla legge *Unic. Cod. Quando Imperator*, come quello, che non costituisce alcun diritto convenzionale, e quesito, e non esige alcuna forza retroattiva della legge, si dichiara abolito.

Sono però eccettuate le cause, nelle quali essendosi già fatto uso di un tal privilegio, si trovi contestato il giudizio.

La giurisdizione contenziosa civile del Tribunale del Governo esercitata tanto per mezzo del Luogotenente, quanto dall'Uditor di Monsignor Governatore, si dichiara interamente soppressa.

La giurisdizione graziosa della Congregazione della Visita rimane conservata. La contenziosa riguardante l'ammissione dei debitori al beneficio della dilazione non verrà esercitata, che da Mons. Governatore come Capo della suddetta Congregazione relativamente alli Debitori di Roma, e da Monsignor Uditore della Camera per li debitori di tutto lo Stato, i quali potranno commettere questo esercizio di giurisdizione ai loro particolari uditori.

Le cessioni dei beni potranno soltanto farsi avanti li competenti Tribunali ordinarj.

La giurisdizione contenziosa dei Presidenti delle Strade, delle Ripe, e di tutti gli altri espressamente non eccettuati nell'articolo 64 del Motu Proprio dei 6 luglio scorso si dichiara abolita.

La esecuzione dei loro ordini amministrativi sarà domandata in caso di renuenza dei rispettivi fiscali avanti li Tribunali camerale, che saranno in vigore a tenore dello stesso Moto-Proprio, secondo le loro rispettive attribuzioni.

Si eccettuano le questioni, le quali sebbene derivino dalle esecuzioni dei loro ordini, e regolamenti, pur tuttavia non avendovi alcuna parte il Fisco, o l'Erario, vertono fra soli particolari, e riguardano il di loro privato interesse. Simili questioni saranno di competenza de' Tribunali ordinarj.

Nei Tribunali collegiali di Roma (ad eccettuazione della Rota, e della Segnatura, nei quali rimane conservato il solito stile colle modificazioni prescritte dal Motu Proprio rispetto a quest'ultimo Tribunale) tutti gli atti ordinatori dovranno farsi avanti il primo giudice, vale a dire il più anziano, che farà le veci di presidente.

Le domande di provisione si promoveranno avanti lo stesso giudice, il quale sarà tenuto rimetterle al pieno Tribunale, rimanendo egli soltanto autorizzato a prendere una istantanea providenza, qualora si trattasse di affare, che non ammettesse dilazione, da aver luogo peraltro fino alla decisione del Tribunale medesimo.

Le sentenze, e decreti de' sudetti Tribunali collegiali saranno sottoscritti da tutti li giudici, che l'avranno pronunciati.

Data dalle stanze del Quirinale li 10 settembre 1816.

Domenico Attanasio, *Regolamenti per il pieno Tribunale Collegiale Camerale*, 4 gennaio 1817

Adesivamente alle disposizioni emanate dalla Santità di Nostro Signore nel Moto Proprio del 6 luglio passato, dovendosi attivare, il Tribunale Collegiale della Reverenda Camera Apostolica ad effetto, che vi sia una norma sicura, sulla quale fondar si possa la buona fede dei giudizi, disponiamo quanto siegue:

1. l'udienza pubblica del Tribunale Collegiale, si terrà una volta la settimana nel giorno di giovedì, purché non sia festa di Precetto, di mattina, alle ore tre prima di mezzo giorno, in una delle sale della Cancelleria apostolica, che servivano per le sedute della così detta Corte d'appello. Li difensori dovranno intervenire in abito lungo;

2. in detta udienza si porteranno una volta le Cause in prima istanza, ed un'altra volta quelle di appello, e ciò perché vi sia il buon ordine necessario;

3. tutte le istanze, che si promuoveranno innanzi il detto Tribunale, dovranno riprodursi presso il notaro un giorno avanti a quello in cui cadono, e nella pubblica udienza saranno lette dal notaro, eccettuate la *Contra jura*, che potrà riprodursi ogni giorno giuridico, e le citazioni in cui a norma dell'attuale sistema suole porsi dal notaro il decreto, ben'inteso però, che queste debbino riprodursi nello stesso giorno, in cui si aduna il detto Tribunale;

4. le citazioni, che si leggeranno innanzi il detto Tribunale saranno rimesse ad una udienza da destinarsi, se meritassero maggior discussione: se all'incontro l'affare non include questioni si terrà il proservato, ad effetto, che quella parte a favore di cui si è manifestato il sentimento, possa rinnovarlo, ed ottenere secondo le solite regole il decreto, o sentenza definitiva, ovvero si potrà rimettere la discussione alla prima udienza, se il Tribunale lo crederà necessario, per la verifica di qualche fatto, o altro motivo: dopo ciò per altro dovrà tenersi il proservato *simpliciter*, come si è sopra espresso;

5. allorché si legge la citazione dovranno i rispettivi difensori esibire al Tribunale le copie di tutti i documenti, de' quali faranno uso, e che sono stati prodotti;

6. le citazioni urgenti di provvisione, e simili si faranno avanti Monsignor Presidente come primo giudice di detto Tribunale, il quale se conoscerà che la provvisione da prendersi è momentanea, sarà in facoltà di decretarla, altrimenti la rimetterà alla prima unione, nella quale sarà decisa, benché fosse prima citazione;

7. tutte le Cause rimesse al giudizio del pieno Tribunale dovranno dalla parte, che ha interesse di proseguirle, farsi iscrivere in un libro, che si terrà da ciascuno dei segretari di Camera, indicandovi il titolo della Causa, il nome, e cognome de' litiganti, e rispettivi difensori, ed il giorno in cui è stata rimessa alla detta piena Adunanza;

8. le Cause antiche pendenti, e restate sospese sia in Roma, sia nelli Tribunali delle Provincie, che a termini dell'articolo 58 del detto Moto Proprio appartengono al detto Tribunale, si riassumeranno innanzi il Tribunale sudetto nello stato, e termini in cui si trovano, in virtù di semplice citazione camerale, se la Causa era pendente fuori di Roma, e nelle consuete forme, se la Causa è pendente in Roma, e per la definizione delle medesime si terrà la regola stabilita al § 3 del presente regolamento;

9. Monsignor Uditore del Camerlengato Presidente destinerà un numero competente di Cause ogni volta, che si adunerà il pieno Tribunale nel giorno già indicato, desumendole dalla iscrizione fattane all'Ufficio; quindici giorni innanzi quello destinato per la detta Unione si affiggerà in ciascun Ufficio di Camera la nota delle Cause, che si anderanno a proporre; dieci giorni prima della loro proposizione il difensore, che ha iscritto dovrà intimare la proposizione all'altro difensore, ed otto giorni avanti dovranno distribuirsi le scritture manoscritte, o stampate qualora le circostanze lo esigessero, alli giudici, lasciandone una di più al prefato Monsignor Presidente per la rispettiva comunicazione delle medesime fra i difensori. Lo stesso dovrà seguire delle risposte, che si dovranno distribuire il sabato sera precedente alla proposizione della Causa;

10. queste Cause verranno discusse in ciascuna settimana dopo definite le citazioni delle Cause nuove, che si disbrigano all'udienza a termini delli §§ 3, e 4 de' presenti regolamenti, e secondo l'ordine della lista affissa;

11. li Difensori parleranno li primi, dopo di che il Tribunale potrà ritirarsi per decidere, e quindi manifesterà il suo sentimento, e decisione, che verrà promulgata dal detto Monsignor Presidente. I Difensori non potranno più replicare, se prima il detto Monsig. Presidente non glielo permetta;

12. quella Parte a favore di cui si terrà il Proservato secondo la pratica vigente, rinnoverà l'Istanza, su cui il Tribunale emanerà il Decreto definitivo, o Sentenza;

13. oltre il Libro per l'iscrizione delle Cause ciascun Notaro dovrà avere un Registro, o sia manuale, su cui riporteranno le Liste delle Cause, che si sono con le sudette formalità proposte, vi aggiungerà ad ogni Causa l'indicazione del Proservato tenuto, ed a favore di chi;

14. la Sottoscrizione delle Sentenze, o Decreti definitivi del pieno Tribunale dovrà esser fatta da tutti li Giudici competenti il Tribunale medesimo, al quale effetto Monsig. Uditore, come Presidente destinerà un giorno in ogni Settimana per adunarsi, e sottoscrivere le Sentenze, o Decreti sudetti. I rispettivi Notari dovranno a tale effetto trovarsi pronti colle Citazioni, su cui si è tenuto il Proservato *simpliciter* per spedirle;

15. non convenendo ammettere alla Giudicatura Camerale Persone, che siano fuori del grembo della Camera, ne convenendo di chiamare un Chierico di Camera ad esser supplente in un Tribunale Camerale inferiore potrà, nei casi d'infermità, o assenza da Roma di alcuno dei tre Giudici componenti il Tribunale Camerale Collegiale, completarsi il numero di tre, con l'intervento, e voto dell'Avvocato de' Poveri, che è uno dei componenti il Tribunale della Camera;

16. dovrà dalli Difensori, o chiunque altro assisterà alle pubbliche Udienze mantenersi il più alto, e rigoroso silenzio, e dovranno i primi contenersi con il dovuto rispetto verso i Giudici, e Colleghi, riserbando di prendere contro li Contraventori le misure corrispondenti, e proporzionate alle loro mancanze.

Dato in Roma. Dalla Nostra Residenza li 4 Gennaio 1817.

Alessandro Lante, Notificazione, 17 gennaio 1817

Adesivamente a quanto rimane nell'Editto declaratorio de l'eminantissimo sig. cardinal segretario di Stato dei 30 scaduto ottobre disposto, relativamente alle cause da proporsi nel Tribunale della Reverenda Camera a commodo e regolamento della Curia e dei difensori, si notifica che nei casi contemplati tanto nel Motu Proprio della Santità di Nostro Signore dei 6 luglio del prossimo passato anno, quanto nel mentovato Editto declaratorio, in cui non compete l'appellazione sospensiva per disposizione di legge, il ricorrente se vorrà inibire dopo il decendio successivo all'intimazione del giudicato l'esecuzione del medesimo, dovrà far uso della citazione speciale prescritta nell'articolo sesto dell'enunciato Editto declaratorio da firmarsi dal Prelato Decano attuale del Tribunale, e da spedirsi per gli atti del Segretario così detto Mensario, onde in seguito di questa o d'ottenere la facoltà di adire il pieno Tribunale in figura di Segnatura per riportare l'appellazione dal giudicato sofferto nelle cause superiori al valore di scudi trecento, o dimandare nelle cause inferiori alla somma suddetta l'appellazione innanzi lo stesso Decano.

Questa citazione nelle cause superiori al valore di scudi tecento dovrà rimanere sempre accompagnata dalla proposta, contenente secondo lo stile già vigente la dimanda del ricorrente, giacché altrimenti sarebbe la medesima inammissibile.

Nella proposta il ricorrente indicherà a piacere suo il turno, in cui intenda commettere l'esperimento di sue ragioni, rimanendo in potere del Tribunale giusta l'antico stile di ammettere, o rigettare la proposta, allorquando verrà letta in Camera, e di nominare il Ponente della Causa nel Turno scelto dal ricorrente. Mancando nella proposta l'indicazione del Truno, il Decano nel decreto, con cui rimetterà la proposta al pieno Tribunale, destinerà il Turno, riservata sempre al Tribunale la destinazione del Ponente.

La citazione suddetta speciale in tutte le cause, o superiori, od inferiori alla somma dei scudi trecento verrà letta nella udienza, per cui sarà rilasciata dal Decano, o suo Uditore, quale nelle cause superiori al valore di scudi trecento tanto nel decreto corrispondente alla medesima, quanto negli atti successivi all'ammissione della proposta fatta dal Tribunale, e preparatorj alla proposizione della Causa in figura di Segnatura, dovrà procedere a termini dell'articolo quarto dell'Editto mentovato declaratorio.

Nelle cause devolute al Pineo Tribunale, nelle quali compete l'appellazione per disposizione di legge, la parte, che dopo l'atto intimato di appello vorrà procedere innanzi in Causa, dovrà trasmettere la proposta, in cui accennando l'atto di Appello interposto, domanderà in conseguenza del medesimo al pieno Tribunale la destinazione del Ponente, quale il Tribunale sceglierà sempre nel Turno indicato nella stessa proposta.

Il Turno, ed il Ponente scelto, o destinato per la proposizione della Causa nel Tribunale in figura di Segnatura, continuerà ad esserlo nella proposizione successiva della Causa in figura di Tribunale di Appellazione.

La proposta suddetta nelle cause, che si presenteranno al Tribunale in figura di Segnatura, dovrà impreteribilmente stamparsi in fronte del sommario.

La proposizione della Causa dovrà poi intimarsi secondo lo stile dieci giorni innanzi la proposizione medesima, e dovrà riprodursi nel giorno successivo presso l'anzidetto Mensario. Sarà in libertà dell'uno, o dell'altro dei collitiganti di trasmettere, e riprodurre simile intimazione.

Il Tribunale rimandando diviso ora in due Turni, e mancando uno, o due del Turno, in cui debba proporsi la Causa, rimarrà questa nulla ostante discussa, e definita dagli altri Chierici sedenti nello stesso Turno.

Nel caso di mancanza, o di assenza di più di due nel Turno, in cui abbia a proporsi la Causa, quello, e quelli, che siedono ultimi nell'altro Turno, dovranno supplire sempre in luogo del Chierico, o Chierici mancanti nel Turno della discussione della Causa, fino almeno a completare in questo il numero di quattro suffraganti necessarj alla definizione della Causa.

Nel frontespizio delle scritture dovrà sempre premettersi l'indicazione del Turno, e del Ponente.

Nelle Cause precedentemente contestate d'innanzi il Tribunale od in figura di Segnatura, od in grado di Appello, in cui trovisi già destinato il Ponente, il Turno dovrà esser quello, nel quale sieda il Ponente di già destinato.

Affinché il Tribunale possa essere certo per il numero delle Cause da proporsi nella riunione sua, si rammenta ai defensori, che la distribuzione delle scritture dovrà in tutte le Cause eseguirsi nei giorni consueti irremissibilmente prima dell'ora di notte, giusta lo stile già vigente, a tutti i Chierici componenti il Tribunale, e suffraganti in entrambi i Turni. Scorsa l'ora sudetta non si riceveranno più le scritture, e le Cause si considereranno come contumaciali.

Sono le anzidette le provvidenze, che il Tribunale crede di dovere rendere a notizia della Curia, quali è certo il medesimo, che la Curia con la esattezza, quale l'ha sempre distinta nell'osservanza dei prescritti regolamenti, si darà tutta la premura di eseguire, onde contribuire in tal guisa alla retta e regolare amministrazione della giustizia.

Dato dalla nostra solita residenza a S. Eustachio questo dì 17 gennaio 1817.

Pio VII, Codice di procedura civile, 22 novembre 1817

LIBRO QUARTO

Della procedura nei tribunali conservati in Roma

TITOLO IV

Della competenza, e procedura nelle cause riguardanti l'interesse dell'erario, in quelle riguardanti la materia annonaria, che sono di pertinenza del Tribunale dell'annona, e delle mano regie.

CAPITOLO I

Della competenza, e procedura nelle cause d'interesse dell'erario.

§ 66. 834. La giurisdizione del Tribunale della Camera si estende a tutte le cause, in cui la Camera ha, o può avere interesse.

835. Nelle delegazioni le sudette cause saranno giudicate dagli assessori camerale, quando il loro valore non superi li scudi 200.

836. Il Tribunale della Camera in Roma è formato da due giudici singolari, da un Tribunale Collegiale, e dalla Piena Camera.

837. Li due giudici singolari sono monsig. Uditore del Camerlengato, e l'Uditore di monsig. Tesoriere.

838. Questi giudicheranno cumulativamente in prima istanza in tutte le cause di Roma, e della Comarca non eccedenti il valore di scudi 825.

839. Il Tribunale Collegiale camerale è formato dalli due suddetti giudici, e da monsig. presidente della Camera.

840. Questo Tribunale giudica in prima istanza tutte le cause di Roma, e della sua Comarca, superiori al valore di sc. 825.

841. Giudica parimenti in prima istanza tutte le cause delle delegazioni dello Stato eccedenti la somma di scudi 200.

842. In grado di appello si deferiscono a questo Tribunale le cause giudicate in prima istanza dagli assessori camerale.

843. Si deferiscono egualmente a questo Tribunale le cause giudicate in prima istanza da monsig. Uditore del Camerlengato, o dall'uditore di monsig. Tesoriere, le quali non superino il valore di scudi 500.

844. In questo caso dovendosi astenere quello, che avrà giudicato in prima istanza, come pure nell'altro caso d'impedimento di uno dei tre giudici, sarà chiamato a supplirne le veci l'avvocato de' poveri, come quello, che non ha parte nella difesa dei diritti camerale.

845. Il Tribunale della Camera è formato dalli dodici chierici di Camera colla presenza del così detto presidente non avente ordinariamente voto decisivo. È diviso in due turni.

846. Giudica tanto in grado di appello sul merito, quanto in figura di Segnatura. In figura di Segnatura accorda le appellazioni, e giudica dalla competenza, e dalla circoscrizione quando la questione di pertinenza insorge solamente fra gli stessi giudici, e tribunali camerale, ed in quelle di circoscrizione, quando si tratta di decreti, sentenze, ed atti fatti avanti li detti giudici, e tribunali camerale, eccettuata la Piena Camera.

Se però la questione di pertinenza si eleverà fra giudici, e tribunali camerale, ed altri giudici, e tribunali, come pure, se si tratterà di circoscrizione di atti, e sentenze della Piena Camera, la definizione apparterrà al Tribunale della Segnatura di giustizia.

847. In figura di Segnatura giudicherà sulle appellazioni, o sospensive, o devolutive in tutte le cause sommarie, ed esecutive superiori alli scudi duecento.

848. Giudica in grado di appello tutte le cause giudicate in prima istanza da monsignor Uditore del Camerlengato, o dall'Uditore di monsig. Tesoriere, superiori alli scudi 300.

849. Giudica parimenti in appello tutte le cause giudicate in prima istanza dal Tribunale Collegiale.

850. Finalmente giudica in grado di ulteriore appellazione in cause, in cui il giudizio del Tribunale Collegiale sia difforme da quello dell'assessore, o dei due giudici singolari.

851. Qualora il giudicato della Piena Camera in appello sia difforme da quello pronunciato in prima istanza, o dal Tribunale Collegiale, o da uno dei giudici singolari sopra la somma di scudi 300, l'ulteriore appellazione si deferirà all'altro turno.

Nel raro caso, in cui dopo avere interloquito anbedue i turni, siavi luogo a nuova revisione, la causa verrà giudicata a turni riuniti.

852. Avanti li giudici singolari, ed il Tribunale Collegiale tanto in prima istanza, che in appello si procederà colle stesse regole, e forme, che sono state prescritte per il Tribunale dell'A.C.

853. Le regole prescritte per il Tribunale della Segnatura si osserveranno nel Tribunale della Camera quando procede in figura di Segnatura secondo il prescritto nell'art. 846 a riserva della destinazione del ponente, la quale dovrà cadere in uno dei giudici del turno, che potrà scegliere il ricorrente.

Domandandosi la restituzione in intero dopo le due conformi a tenore dell'art. 53 del Motu-proprio dei 6 luglio 1816 dovrà la Piena Camera in figura di segnatura procedere a turni riuniti.

854. Monsignor Decano, ed il cardinale Camerlengo eserciteranno le stesse funzioni, che si esercitano da monsig. Uditore, e dal cardinale Prefetto della Segnatura.

855. Chiamandosi direttamente in giudizio la Camera apostolica dovrà la citazione da presentarsi essere precedentemente visata da monsignor commissario della Camera, il quale però ordinariamente non potrà negare di visarla, e negandolo, il giudice a cui si ricorrerà dovrà ordinare, che la citazione possa presentarsi senza essere visata, qualora no gli si faccia da monsignor commissario costare evidentemente, che la citazione medesima è proibita dalle leggi.

856. Nelle cause ordinarie avanti la Piena Camera, tolto il metodo delle proposte, che rimane abolito, si dovrà interporre l'appello colle regole stabilite nel lib. IV.

857. Nelle suddette cause competerà all'appellante la scelta del turno, e del ponente. Questa scelta dovrà farla nell'atto medesimo della interposizione dell'appello, e non facendola potrà farsi dall'altra parte.

858. Nelle cause sommarie, ed esecutive, in cui si ricorre alla Piena Camera in figura di Segnatura perché dichiarati, se l'appellazione competa in sospensivo, o in devolutivo, dovrà il ricorrente iscrivere la causa in rollo, osservando le stesse regole prescritte per il Tribunale della Segnatura di giustizia.

859. Nello stesso atto della iscrizione il ricorrente sceglierà il turno, ed il ponente, e dopo che il Tribunale avrà interloquito in figura di Segnatura, sarà conservata in appello la destinazione dello stesso ponente.

860. La iscrizione in rollo non avrà luogo nelle cause, che si deferiranno al Tribunale in grado di appello, ma dal ponente si destinerà la proporzione della causa, osservandosi nel rimanente i metodi, che sono già in uso analoghi anche a quelli della Rota.

861. Le regole già stabilite sulle dispute, che insorgono relativamente alli così detti affidati nelli trasporti delle greggi, e degli armenti ai pascoli estivi, e d'inverno, e viceversa, essendo d'interesse camerale, ed anche d'interesse pubblico per l'importantissimo oggetto della pastorizia, sono conservate.

862. Le attribuzioni dell'Uditore del Camerlengo, e del presidente della Grascia sono tassativamente limitate secondo l'articolo 64 del motu-proprio alle questioni, che insorgono nell'atto dei rispettivi mercati, e che esigono una istantanea definizione.

863. L'Uditore del Camerlengo, ed il presidente della Grascia procederanno economicamente, salvo l'appello al Tribunale Collegiale della Camera, o alla Piena Camera, secondo le rispettive competenze nel solo devolutivo.

864. Al presidente della Grascia non compete altra giurisdizione contenziosa civile, fuori che la espressa di sopra.

CAPITOLO II

Del Tribunale dell'Annona di Roma.

§ 67. 865. Il Tribunale dell'Annona nelle controversie civili, che nascono in Roma, e nelle provincie di sua competenza esercita la giurisdizione contenziosa:

1. sulle contrattazioni de' grani, granturchi, farine, e di altra qualunque specie di cereali, o siano granaglie;
2. sulla libera circolazione e trasporto delle medesime;
3. sul pagamento del prezzo di tali generi, benché convertito in cambiali, purché portino l'espressa valuta di prezzo di grano, o granaglie, e sia l'azione diretta contro il traente;
4. sull'esercizio de' pubblici forni di pan venale, e sulla vendita, e pagamento del prezzo del pane medesimo;
5. sulla ampliamento dell'agricoltura frumentaria;
6. sull'esercizio de' pubblici molini a grano o granturco di Roma;
7. sul nolo de' bastimenti noleggiati al solo oggetto di caricare grani, o granaglie;
8. e finalmente sopra tutte le questioni, ove abbia interesse l'amministrazione della stessa annona.

866. Monsignor prefetto dell'Annona giudicherà in prima istanza tutte le sudette questioni, che insorgeranno in Roma, e nella Comarca, e nelle delegazioni di Civitavecchia, Viterbo, Sabina, e Frosinone, considerate come già costituenti le provincie annonarie.

Se per altro non oltrepasseranno il valore di sc. cento saranno giudicate in prima istanza dai governatori, ed assessori in figura di delegati del Tribunale dell'Annona.

867. Nelle delegazioni più lontane le cause anzidette si giudicheranno in prima istanza dai governatori, ed assessori, e rispettivamente dai tribunali di prima istanza secondo la rispettiva competenza in ragione di somma.

868. L'appello dai giudizj di monsignor Prefetto in prima istanza si deferirà o al Tribunale Collegiale camerale, o a quello della Camera, secondo le rispettive loro competenze.

Dai giudicati dei governatori, ed assessori si ricorrerà in appello a monsignor prefetto.

Da quelli dei tribunali delle delegazioni si deferirà l'appellazione alli rispettivi tribunali di appello.

869. Nella difformità dei due giudicati, nelle cause definite in prima istanza dai governatori ed assessori, la ulteriore appellazione si deferirà al Tribunale Collegiale camerale.

870. Siccome nelle materie annonarie si deve procedere colla possibile celerità, perciò giudicandosi in prima istanza la causa da monsignor prefetto, se il reo convenuto sarà domiciliato in Roma, la citazione dovrà essere a comparire per la prima udienza dopo il giorno che segue la presentazione.

871. Se sarà domiciliato fuori di Roma, dovrà farsi per la prima udienza dopo il termine di dieci giorni.

872. Potrà citarsi anche ad urgenza, ed in questo caso la citazione dovrà farsi per la prima udienza dopo il termine accordato dalla legge per la distanza.

873. La citazione si produrrà in udienza avanti monsignor prefetto dell'Annona, alla quale dovrà il citato comparire, altrimenti si procederà in di lui contumacia.

874. Comparendo il citato, dovrà monsignor prefetto dell'Annona differire la decisione ed altra udienza non più lontana delli otto giorni.

875. Nella udienza destinata o potrà decidere la causa definitivamente, o se, attese l'eccezioni del reo, crederà che la questione meriti un maggiore esame, potrà differirla ad altra udienza, purché la causa venga ultimata nel termine di trenta giorni.

876. Se occorresse ordinare l'esame dei testimonj, o altra ispezione dovrà procedersi sommariamente, e come si è prescritto nelle cause di competenza dei governatori.

877. Le stesse regole si osserveranno avanti gli altri giudici, e tribunali di prima istanza.

878. In quelle di appello si osserveranno le regole prescritte per li tribunali di appellazione nei giudizj sommarj.

879. Nelle cause superiori alli scudi cento della Comarca, e delle quattro sopraccennate delegazioni di Civitavecchia, Viterbo, Sabina e Frosinone nei casi d'istantanea urgenza, sono autorizzati li governatori, ed assessori della rappresentanza di delegati del Tribunale a prendere quelli istantanei provvedimenti, che saranno necessarj, e che interinamente verranno eseguiti, rimettendone peraltro la definitiva risoluzione allo stesso monsignor prefetto dell'Annona unitamente al merito principale.

880. Nelle cause sommarie, ed esecutive giudicate in prima istanza non potrà sospendersi la esecuzione del giudicato, che mediante una citazione speciale da sottoscriversi da monsignor Decano della Camera, o dall'Uditore dell'eminentissimo Camerlengo.

881. Per la spedizione di questa speciale competerà lo stesso termine, e si osserveranno le stesse regole prescritte nelle speciali avanti il Tribunale della segnatura.

CAPITOLO III

Della mano regia.

§ 68. 882. La mano regia compete solo alla Camera, ed agli aventi direttamente causa dalla medesima per l'esigenza delle imposizioni, e dei diritti, e crediti competenti all'erario pubblico, salvo il disposto in appresso relativamente alle comunità.

Ogni altro privilegio di mano regia è cessato.

883. Esigendo l'ordine pubblico, e la regolare amministrazione di ciò che riguarda l'erario misure di percezione più spedite delle comuni, tanto nella ordinatoria, che nella esecutoria, perciò in ordine alla mano regia si osserveranno le seguenti particolari disposizioni.

884. Monsig. Tesoriere nominerà quel numero di cursori speciali che crederà necessario in ciascuna delegazione.

Questi esclusivamente ad ogni altro eseguiranno le procedure contro i debitori morosi dell'erario.

Non potranno assumere l'ufficio di cursori innanzi altri tribunali senza il previo permesso in iscritto di monsig. tesoriere.

Saranno sempre, per ciò che riguarda l'ufficio di cursori speciali, sotto la giurisdizione immediata di monsig. tesoriere, e sotto la dipendenza degli amministratori camerale, i quali potranno provvisoriamente anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni in caso di mancanza in officio, con farne immediatamente rapporto a monsig. Tesoriere, da cui dipenderà prendere su di loro quella risoluzione definitiva, che crederà conveniente.

Goderanno degli emolumenti regolati dalla tassa, oltre lo stipendio fisso determinato da monsig. Tesoriere.

885. Volendosi esercitare il diritto della mano regia, se si tratterà contro molti debitori per lo stesso titolo, potrà procedersi con una sola intimazione per affissione complessiva di tutti li debitori, nella quale si esprimerà, che non compendosi il pagamento nel termine di cinque giorni, si procederà alla spedizione, ed esecuzione del madato di mano regia.

Questa intimazione dovrà essere affissa alle porte della cancellaria, e nella piazza pubblica del luogo, ove sono domiciliati li debitori, e trattandosi di dativa, o altri dazj inerenti ai fondi, nel solo luogo, ove esistono li beni.

Nella intimazione non solo si esprimeranno i nomi dei debitori, ma anche s'indicheranno le rispettive somme, ed il titolo pel loro debito.

L'originale della sudetta intimazione dovrà prodursi nella cancellaria del luogo, ove siegue l'affissione.

886. Contemporaneamente si estrarrà una nota di tutti li debitori compresi nella intimazione, la quale senza assumere cognizione di causa sarà sottoscritta o dall'assessore, o dal giudice locale.

Nel segnare questa nota il giudice, o l'assessore ordinerà, che scorso il termine dei cinque giorni computabili da quello della affissione, e non eseguito il pagamento, si potrà procedere alla esecuzione contro i singoli debitori in forza della stessa nota, senza altro mandato.

Tanto gli originali, e le copie delle intimazioni, quanto le note estratte dalle medesime non saranno soggette al bollo, quando non contengano alcun debitore di una somma maggiore di scudi cinque.

Non saranno soggette al registro quando contengano debitori individualmente minori alli scudi cinquanta.

I soli originali delle intimazioni, che saranno prodotti nelle cancellerie soggiaceranno al diritto fisso di registro di baj. venti per ciascun debitore di scudi cinquanta, o al di sopra.

887. Per l'esigenza della dativa essendo egualmente tenuti i coloni, affittuarj, livellarj, ed altri possessori dei fondi, salvo ad essi il diritto di rivalsa potranno questi essere intimati, e compresi nelle note indicate ne' precedenti articoli 885 e 886.

Se questi nel termine di tre giorni da computarsi da quello dell'affissione, o rispettiva intimazione non giustificheranno avanti il giudice di non dovere cosa alcuna al proprietario saranno considerati come semplice o veri debitori, e soggetti alle stesse procedure.

888. Se qualcuno si gravasse della somma a lui addebitata nella intimazione, non potrà impedire la spedizione, ed esecuzione speciale ad urgenza firmata all'uditore di monsig. Tesoriere.

La suddetta speciale dovrà rilasciarsi in vista de' documenti atti a provare la inesistenza, o la minore quantità del credito. In qualunque dubbio, o questione si rilascerà soltanto in devolutivo.

889. In Roma non si potrà procedere con intimazione per affissione, ma dovrà l'intimazione contenente il nome del debitore, la somma ed il titolo del di lui debito esser presentata alla persona, o domicilio.

Si potranno però unire più debitori già intimati come sopra in una sola nota, la quale sottoscritta dall'Uditore di monsig. Tesoriere nella forma indicata nell'art. 886 sarà esecutoria senza altra formalità.

890. Lo stesso dovrà osservarsi nei luoghi fuori di Roma, quando li debitori per la stessa causa non superino il numero di dieci, e la nota in questo caso sarà firmata dall'assessore, o giudice locale.

891. Il cursore nel fare l'esecuzione stenderà un atto, il quale conterrà il nome dell'amministratore camerale, o del suo esattore, a cui istanza si è fatta, quello del debitore, la somma del debito, il titolo, ed un'esatta descrizione degli effetti oppignorati.

Se il debitore nell'atto della esecuzione presenterà uno, o più testimonj non potrà il cursore ricusarsi, che questi si sottoscrivano all'atto medesimo.

L'atto sarà in carta semplice, se la somma del debito nella totalità non superi li scudi cinque. Se sarà di somma maggiore verrà steso in carta bollata.

892. Sarà soggetto al diritto di registro fisso di baj. venti quando il debito giunga alli scudi cinquanta, e dovrà farsi registrare dal cursore nel termine di giorni cinque, se nel luogo esiste l'ufficio di registrazione, diversamente nello spazio di giorni quindici.

893. Se la mano regia sarà stata eseguita sopra cose mobili potrà procedersi alla subasta e delibera delle medesime, premessa sotto l'affissione degli avvisi, nei quali s'indicherà il giorno, l'ora, ed il luogo ove sarà effettuata la vendita dopo lo spazio di giorni cinque da computarsi da quello dell'affissione sudetta.

L'originale di questa affissione verrà prodotto nella cancelleria locale, ed una copia ne verrà trasmessa cinque giorni innanzi alla persona, o domicilio del debitore.

894. In caso di assenza del debitore la intimazione e copia dell'atto di esecuzione verrà rimessa al gonfaloniere, o al di lui domicilio.

895. Nel detto termine di giorni cinque il debitore potrà redimere gli effetti eseguiti coll'effettivo pagamento del debito, e delle spese.

896. Scorso il detto termine, e non effettuato il pagamento, si procederà alla vendita degli effetti eseguiti nel giorno, ed ora indicata negli avvisi.

897. La vendita dovrà effettuarsi all'incanto alla presenza del direttore della depositaria, o depositario, e dell'ufficiale di polizia, o altra persona destinata a sorvegliare al buon ordine delle delibere.

898. Se il depositario, o altra persona destinata come sopra si ricusasse d'intervenire all'incanto, il cursore dovrà stendere atto di una tale ricusa, e permessa la denuncia al giudice del luogo, potrà procedere all'incanto senza la loro assistenza.

Qualora il depositario non esibisse all'incanto gli effetti eseguiti, il giudice dovrà rilasciare ordine in iscritto, con il quale permetterà di aprire la porte del luogo, ove esistono gli effetti suddetti, ad oggetto di esporli al pubblico incanto. Dovrà però il cursore pria che incominci l'incanto confrontare coll'atto della esecuzione gli oggetti eseguiti, e qualora ne ritrovasse qualcuno mancante, farne menzione nell'atto di confronto, che dovrà redigere in scritto.

899. L'incanto si effettuerà senza altra formalità a riserva di quelle prescritte nelli art. 1346 e 1347, né potrà essere ritardato da veruna inibizione.

900. Il cursore dovrà stendere atto della delibera, nel quale esprimerà il pegno, o pegni deliberati, il nome del deliberatario, e la somma, che n'è stata ritratta.

Quest'atto dovrà registrarsi nel termine di cinque giorni, se nel luogo della delibera esisterà l'ufficio della registrazione, altrimenti nel termine di giorni quindici.

901. Il medesimo unito all'atto della esecuzione dovrà dal cursore prodursi nella cancellaria del luogo, ove è eseguita la delibera nel termine di cinque giorni computabili da quello della registrazione.

902. Se l'esecuzione sarà seguita sopra immobili, dovrà nell'atto della esecuzione indicarsi dal cursore la qualità del fondo, o fondi, che si pongono sotto l'esecuzione, la contrada, ed almeno due confini di ciascun fondo.

Se questi non saranno a sua cognizione, potrà supplire con quelli descritti nel pubblico censimento, o in altri registri, relativi al medesimo.

903. La delibera si effettuerà colle stesse regole stabilite di sopra per gli effetti mobili a riserva del termine, che dovrà prefigersi negli avvisi, il quale non potrà esser minore dei giorni quindici.

In questo termine potranno esibirsi le offerte in iscritto presso la pubblica Depositeria, o presso il depositario.

Nel giorno destinato alla vendita essendovi le offerte si aprirà l'incanto sopra la maggiore delle medesime.

Non essendovi alcuna offerta in iscritto l'incanto verrà aperto sopra le altre offerte che verranno date nell'atto dell'incanto medesimo.

904. Tanto nella vendita dei mobili, quanto nell'altra degli stabili, non trovandosi alcun offerente o precedentemente o nell'atto dell'incanto medesimo, dovrà il cursore stendere atto della non vendita per mancanza di oblatori, e trattandosi di effetti mobili dichiarerà nell'atto medesimo, che dopo tre giorni si procederà a nuovo incanto.

905. Se poi si trattasse di stabili dovrà dichiarare, che si procederà a nuovo incanto colla nuova affissione degli avvisi.

906. Queto giorno non potrà esser più prossimo di giorni dieci computabili da quello dell'affissione.

907. Nei termini prefissi al secondo incanto sarà a carico del cursore far seguire la stima dei pegni, o fondi eseguiti per mezzo di pubblico perito, ed in iscritto, e qualora nel giorno del secondo incanto non si trovasse alcun oblatore, il cursore aggiudicherà gli effetti esposti all'incanto in favore dell'amministratore camerale per un terzo meno del valore risultante dalla perizia, la quale dovrà inserirsi nell'atto di aggiudicazione.

Questo atto dovrà depositarsi dal cursore in cancellaria a tenore del disposto nell'artic. 901.

908. Tutte le spese occorse per l'esecuzione, e rispettiva delibera, o aggiudicazione saranno a carico del debitore.

LIBRO SESTO

Del Tribunale della Segnatura, e dell'Uditore del Papa

TITOLO II

Degli atti innanzi monsig. Uditore, e l'E.mo Prefetto.

§ 77. 1034. Volendosi ricorrere al Tribunale della Segnatura in tutte le sopraenunciate questioni che sono di sua attribuzione dovrà ottenersi una citazione speciale, la quale dovrà essere rilasciata, e sottoscritta da monsig. Uditore, o dall'Uditore dell'E.mo Prefetto.

1035. La citazione speciale dovrà contenere l'intero tenore della domanda, e li motivi sulli quali è fondata.

1036. Se la domanda comprenderà l'appellazione sospensiva, dovrà contenere la sostanza del giudicato, da cui reclama, e la indicazione del giorno, mese, ed anno del medesimo.

1037. La citazione speciale dovrà esprimere il termine a comparire, che è stato stabilito in tutte le altre citazioni, e dovrà concepirsi nelli stessi modi, e con le stesse forme prescritte negli art. 48, 49, 50 e 51 mantenuto peraltro l'uso della lingua latina.

1038. La sudetta citazione dovrà essere eseguita alla persona, o domicilio della parte, ne dovrà leggersi in udienza, ma si produrrà presso il cancelliere.

1039. Nel termine della sudetta citazione dovrà il citato comparire, come è stabilito per gli altri tribunali.

1040. Se il citato non comparirà nel sudetto termine dovrà l'istante rinnovare la citazione da eseguirsi parimenti alla persona, o domicilio del citato, aggiungendo nella medesima, che non comparendo si procederà alla emanazione del decreto in di lui contumacia, ed occorrendo, agli atti ulteriori per affissione.

1041. Questa seconda citazione si farà per la prima udienza dopo il termine della speciale con atto semplice senza che vi sia bisogno di rinnovare la speciale sudetta. La medesima si leggerà nell'udienza avanti monsig. Uditore, e, non comparendo il citato, potrà interpersi il decreto, o differirsi ad altra udienza, ordinando intanto, che occorrendo gli atti ulteriori possano farsi per affissione.

1042. Se la citazione speciale portante inibizione non sarà prodotta nella cancellaria entro il termine stabilito nella citazione medesima, non rimarrà più inibito il corso del giudizio, e degli atti esecutorj, benché si ottenesse altra speciale munita della inibizione, fino a tanto che la inibizione stessa non siasi ordinata con decreto da monsignor Uditore, o dall'Uditore dell'E.mo sig. card. Prefetto.

1043. Se il citato sarà comparso mediante la costituzione del procuratore, dovrà il ricorrente entro tre giorni computabili dall'ultimo giorno dal termine della speciale, citare il procuratore costituito, avanti monsignor Uditore per la prima prossima udienza, rinnovando la istanza contenuta nella speciale medesima. Potrà in questa circostanza ampliare, o riformare la domanda, purché non contenga un oggetto diverso.

1044. La sudetta istanza analoga alla speciale potrà sempre promuoversi, ma se non verrà promossa entro i tre giorni dopo il termine della speciale, rimarrà in facoltà dell'altra parte proseguire il corso del giudizio, e degli atti esecutorj.

1045. La citazione speciale per l'appellazione sospensiva da un solo giudicato in materia esecutiva, e sommaria si rilascerà da monsig. Uditore o dall'Uditore dell'E.mo Prefetto colla inibizione, e dal giorno, che sarà stata presentata non potrà farsi innovazione.

1046. Nelle questioni di competenza la citazione speciale si rilascerà dai medesimi parimenti colla inibizione.

1047. In tali questioni, se si tratterà di una causa superiore alli scudi duecento sarà tenuto l'istante nel termine di tre giorni computabili dal giorno della produzione della speciale depositare presso il cancelliere la somma di scudi dieci da applicarsi alla Congregazione di s. Ivo nel caso di soccombenza. Il deposito sarà restituito nel caso contrario.

1048. Nelle cause inferiori alli scudi duecento dovrà depositarsi la somma di scudi quattro da applicarsi, o restituirsi come all'articolo precedente.

1049. Domandandosi la circoscrizione di un giudicato emanato in prima istanza nelle cause sommarie, ed esecutive, o di un decreto avente forza di definitivo, potrà contemporaneamente domandarsi l'appellazione sospensiva, ed in questo caso la citazione speciale si rilascerà colla inibizione.

1050. Se unitamente alla circoscrizione non sarà stata richiesta l'appellazione, non potrà la medesima più domandarsi, e competerà soltanto in devolutivo.

1051. Se si domanderà la sola circoscrizione degli atti, pria che sia emanato decreto definitivo, o avente forza di definitivo, la citazione speciale non potrà rilasciarsi colla inibizione, e la medesima non sospenderà il corso del giudizio, finché la inibizione non sia stata espressamente decretata da monsig. Uditore, o dall'Uditore dell'E.mo sig. cardinal Prefetto.

1052. Nel caso contemplato nel precedente articolo, in cui la citazione speciale dovrà rilasciarsi senza inibizione, come pure nei casi, in cui siasi ricorso alla Segnatura per atto semplice di citazione, senza la spedizione della speciale, la inibizione dovrà essere espressamente ordinata con decreto, altrimenti benché la definizione venisse differita ad altra udienza non s'indurrà veruna inibizione.

1053. Monsig. Uditore della Segnatura, come pure l'Uditore dell'E.mo Prefetto in grado di revisione decideranno in tutte le cause, le quali non superano il valore dei scudi duecento.

1054. Le suddette cause non potranno deferirsi al Pieno Tribunale, salvo il caso della difformità dei decreti, in cui se si tratterà di una causa superiore alli scudi 50 potrà adirsi il Pieno Tribunale, altrimenti avrà esecuzione il decreto dell'E.mo Prefetto: se la citazione non sarà stata precedentemente firmata dal di lui Uditore.

1055. Dai decreti di monsig. Uditore nelle cause, che non superano il valore dei scudi venti sarà vietato il ricorso all'E.mo Prefetto, e qualunque citazione benché firmata dal di lui Uditore non sarà attendibile né vi si potrà interporre decreto.

TITOLO III

Del modo di procedere avanti la Piena Segnatura

1056. Nelle cause superiori alli scudi 200 tanto monsig. Uditore, quanto l'Uditore dell'E.mo Prefetto non potranno interporre decreto ma dovranno rimetterne la decisione al Pieno Tribunale, destinando la quarta Segnatura, a riserva dei decreti provisionali, come si dirà in appresso.

1057. Potranno però ordinare in tali cause, che intanto rimanga inibita qualunque innovazione, qualora la inibizione non siasi già ottenuta nella citazione speciale, nel qual caso non vi sarà bisogno di altri decreti portanti inibizione.

1058. Monsig. Uditore, o l'Uditore dell'E.mo Prefetto nella remissione della causa al Tribunale, non potrà accordare la suddetta inibizione se non dopo che avrà conosciuto, che la istanza abbia un qualche solido fondamento.

1059. Dopo la destinazione della quarta Segnatura non potrà accordarsi altra proroga a veruna delle parti.

1060. Se si promovesse una istanza, la quale fosse vietata dalla legge, dovrà tanto monsig. Uditore, quanto l'Uditore dell'E.mo Prefetto negare il permesso di adire il Pieno Tribunale.

1061. In questo caso dovrà il decreto essere motivato, allegando la legge, la quale proibisce di adire il Pieno Tribunale.

1062. Nonostante però un tal decreto sarà permesso al soccombente nella prima Segnatura dopo la emanazione del decreto, se vi sarà il termine delli otto giorni per la distribuzione, altrimenti nella Segnatura seguente, distribuire un memoriale, in cui esponendo li fatti, e dando copia del decreto proibitivo potrà domandare, che nonostante il medesimo gli si accordi la facoltà di adire il Pieno Tribunale.

1063. Ad oggetto però che venga sospesa la esecuzione del decreto di monsig. Uditore, o dell'Uditore dell'E.mo Prefetto dovrà il ricorrente nello stesso giorno, che sarà emanato il suddetto decreto, dichiarare negli atti, che intende ricorrere nella maniera di sopra indicata al Pieno Tribunale nella prossima Segnatura. In questo caso dovrà scegliere il turno, ed il ponente.

1064. Questa dichiarazione potrà emettersi nel broliardo dal procuratore.

1065. Contestualmente, e nel giorno medesimo dovrà il ricorrente depositare presso lo stesso monsig. Uditore la somma di scudi quattro, li quali in caso di soccombenza saranno applicabili alla pia Congregazione di s. Ivo.

1066. Dovrà notificare alla parte tanto la suddetta dichiarazione, quanto il contemporaneo deposito.

1067. Nel giorno medesimo, che distribuirà il memoriale alli giudici dovrà comunicarne copia alla parte, la quale sarà in facoltà di rispondervi.

1068. Se il permesso sarà negato, oltre la perdita del deposito, sarà il ricorrente condannato in favore dell'altra parte alla rifazione di tutte le spese. Se sarà accordato, rimarrà destinata la quarta Segnatura, ed il ricorrente non avrà diritto che alla ricupera della somma depositata.

1069. Nelle cause, che saranno rimesse alla decisione del tribunale, se si tratterà di un affare, in cui senza prendersi un qualche provvedimento non possa soprassedersi fino alla risoluzione del tribunale medesimo, sarà in facoltà tanto di monsignor Uditore, quanto dell'Uditore dell'E.mo Prefetto di ordinare una provizione, rimettendone la definitiva risoluzione allo stesso tribunale.

1070. Dopo la remissione della causa al Pieno Tribunale, e la destinazione della quarta Segnatura, dovrà il ricorrente nel termine di cinque giorni computabili dal giorno del decreto di remissione iscrivere la causa in rollo scegliendo il turno, ed il ponente.

1071. Nel caso contemplato nell'articolo 1062 essendo già seguita la scelta dovrà il ricorrente nello stesso termine computabile dal giorno della risoluzione fare la iscrizione nel rollo conservando il turno, ed il ponente già scelto.

1072. La iscrizione entro lo stesso termine di cinque giorni dovrà notificarla all'altra parte.

1073. La notifica dovrà produrla entro tre giorni dal giorno della presentazione presso il cancelliere, o sostituto, il quale sarà tenuto farne annotazione nella iscrizione medesima.

1074. La iscrizione, e notifica ancorché non fatta nel termine di sopra prescritto potrà farsi anche in appresso, ma in questo caso, scorso il sudetto termine, sarà permesso all'altra parte di proseguire il corso del giudizio, o degli atti esecutorj finché il Pieno Tribunale non decida diversamente.

1075. Se dentro i tre giorni non avrà prodotta presso il cancelliere, o il sostituto la notifica, la causa sarà cancellata dal rollo, ed il decreto di remissione si avrà come non emanato.

1076. Monsig. Uditore, e l'Uditore dell'E.mo Prefetto potranno ad istanza della parte nuovamente rimettere la causa al Pieno Tribunale, senza però veruna sospensione degli atti esecutorj, come al precedente articolo 1074.

1077. Si manterrà l'uso del così detto *Proponam* consistente in un foglio, ove si noterà il titolo della causa, ed il nome de' litiganti. Il prelato ponente sottoscriverà questo foglio notando insieme il giorno, in cui proporrà la causa in tribunale.

1078. Il sudetto *Proponam* potrà prendersi tanto dal ricorrente, quanto dall'altra parte, e dovrà prodursi presso il cancelliere, o il di lui sostituto quindici giorni prima della proposizione della causa. Non producendosi da veruna delle parti nel divisato termine, la causa sarà tolta dal rollo e volendosi nuovamente iscrivere da una delle parti, non sarà permesso che previa l'intimazione da farsene all'altra. In questo caso non conserverà l'antica anteriorità, ma sarà iscritta come causa

nuova, salvo peraltro il diritto alli clienti di ricorrere all'E.mo sig. card. Prefetto economicamente contro li rispettivi difensori per l'emenda di tutti, e singoli danni, ed interessi.

1079. Il cancelliere dopo che avrà notata la produzione del *Proponam* nel libro delle iscrizioni, dovrà consegnarlo a monsignor Uditore.

1080. Monsig. Uditore dovrà per ciascuna Segnatura preliminarmente notare in un foglio tutte le cause, che si proporranno in quella Segnatura, desumendole dal rolo secondo l'antiorità delle iscrizioni, quando non manchi il *Proponam*.

1081. Venendone omessa qualcuna, e preferita una posteriore, potrà quella parte, la di cui causa fu indebitamente tralasciata, ricorrere all'E.mo Prefetto, o al suo Uditore, il quale osservato il libro delle iscrizioni, ordinerà, che venga posta in foglio.

1082. Nel caso, in cui per l'eccessivo numero delle cause precedentemente iscritte fosse trascorsa la quarta Segnatura senza essersi potuta porre in foglio una qualche causa, e l'ulteriore ritardo fosse di notevole pregiudizio, sarà in facoltà dell'E.mo Prefetto di ordinare che la suddetta causa venga posta in foglio, benché secondo l'ordine delle iscrizioni non potesse in quella Segnatura proporsi. Lo farà però con suo speciale rescritto rimettendone l'esecuzione a monsig. Uditore.

1083. Il foglio dovrà essere affisso nella cancellaria dieci giorni prima della proposizione della causa.

1084. Il ricorrente, che intende rinunciare alla propria istanza; o pure il citato, che voglia ammettere quella promossa dal ricorrente, dovrà farne dichiarazione in broliardo quindici giorni prima della Segnatura destinata.

1085. Una tale dichiarazione potrà farsi dal procuratore, e dovrà notificarsi all'altra parte, producendo presso il cancelliere l'intimazione entro tre giorni, computabili dal giorno della dichiarazione.

1086. Facendosi la suddetta dichiarazione posteriormente all'enunciato termine di giorni quindici la medesima rimarrà sempre irretrattabile, ed il rinunciante, oltre la rifazione delle spese, danni, ed interessi, sarà soggetto alla multa di scudi dieci.

1087. Dodici giorni prima della Segnatura destinata dovrà intimarsi la proposizione della causa, ed essendovi documenti da esibirsi al tribunale dovranno contemporaneamente prodursi in cancellaria.

1088. La notifica della proposizione della causa potrà farsi dall'una e l'altra parte, e dovrà prodursi presso il cancelliere, o sostituto nel giorno immediatamente seguente.

1089. Non venendo la causa intimata da veruna delle parti, o non essendo prodotta l'intimazione, la causa verrà radiata dal rolo, e non potrà esservi nuovamente iscritta che nei termini enunciati nel precedente articolo 1074.

1090. Domandandosi la circoscrizione degli atti dovrà il ricorrente dodici giorni prima della Segnatura destinata, produrne l'intero estratto autentico. Il cancelliere, da cui sarà rilasciato, dovrà dichiarare, che l'estratto contiene tutti, e singoli gli atti fatti in causa.

1091. Se si domanderà la circoscrizione del solo giudicato o l'appellazione, sarà sufficiente produrre negli atti l'estratto autentico del giudicato medesimo.

1092. Le allegazioni dovranno distribuirsi tanto all'E.mo Prefetto, e a monsignor Uditore, quanto alli votanti del turno, e al rispettivo ponente sei giorni prima della proposizione della causa.

1093. Li rispettivi difensori dovranno rilasciare al ponente due copie della loro allegazione ad oggetto, che una delle medesime possa comunicarsi vicendevolmente.

1094. Non distribuendosi l'allegazione all'E.mo Prefetto, o a monsig. Uditore, o a qualunque dei votanti del turno, o al ponente, il procuratore sarà condannato ad una multa di scudi quattro. Se la mancanza sarà accaduta a qualcuno dei votanti potrà il medesimo o votare, qualora si creda in istato di farlo, o astenersi, se non si crederà bastantemente istruito, ed in questo caso la causa potrà essere decisa dalli altri votanti, ovvero rimessa alla prossima Segnatura.

1095. Presso l'allegazione, o in fronte del sommario, dovrà il ricorrente stampare l'istanza, che avrà promosso avanti monsig. Uditore, e che fu rimessa al Pieno Tribunale, la quale sarà in luogo della commissione, che rimane abolita.

1096. Se avrà domandato la circoscrizione degli atti, dovrà presso l'istanza riportare gli atti medesimi, che pretende infetti di nullità. Se l'istanza di circoscrizione sarà limitata al solo giudicato, basterà riportarne il tenore per intero presso la istanza medesima.

1097. Nelle questioni di competenza dovrà il ricorrente riportare gli atti introduttivi del giudizio, che pretende fatti avanti il giudice, o tribunale incompetente.

1098. Nelle domande di riunione di cause dovrà riportare gli atti sostanziali fatti avanti diversi giudici, o tribunali, e che egli pretende far rimettere ad un solo.

1099. Finalmente nelle questioni di appellazione, o restituzione in intero dovrà riportare il giudicato, o giudicati, che sono emanati in causa.

1100. Nei rispettivi casi di sopra espressi tralasciando il ricorrente di riportare il tenore degli atti, o dei giudicati, il procuratore sarà condannato ad una multa di scudi dieci da applicarsi alla pia Congregazione di S. Ivo, oltre la rifazione delle spese. La causa sarà rimessa alla Segnatura seguente colla legge al procuratore di dover supplire alla mancanza colla distribuzione di un'addizionale tre giorni prima della proposizione, e ciò non facendosi, l'istanza sarà rigettata.

1101. Nel quarto giorno precedente alla proposizione della causa li votanti, ed il ponente dovranno sentire in voce li rispettivi difensori, palesando alli medesimi le difficoltà, che ritrovano nella causa per riceverne gli opportuni schiarimenti.

1102. Volendosi dai difensori rispondere alle rispettive allegazioni dovrà la risposta distribuirsi all'E.mo Prefetto, a monsig. Uditore, ed alli votanti, e Ponente due giorni prima della proposizione della causa.

1103. La risposta dovrà comunicarsi come la proposta, ma non sarà permesso di replicare a veruno dei difensori, se pria non avrà ottenuto la facoltà in scritto o da monsig. Decano, se la causa sarà nel primo turno, o da quello, che presiederà in di lui vece, essendo la causa nell'altro turno.

1104. Le allegazioni non potranno eccedere il numero di tre fogli di stampa. Le risposte non potranno superare un foglio.

1105. Se la molteplicità dei fatti, o la dubbiezza della questione non permettesse di restringere la difesa a soli tre fogli, come pure se non fosse sufficiente per la risposta un solo foglio, sarà in facoltà di monsignor Decano di accordare il permesso di stampare e distribuire un numero di fogli maggiore non eccedente li cinque.

1106. Questo permesso dovrà accordarsi in iscritto, e notificarsi all'altra parte, acciò possa prevalersene, se crede. Dovrà inoltre stamparsi nel sommario di quello, che lo avrà ottenuto.

1107. L'E.mo Prefetto potrà intervenire in ogni Segnatura, e dare il voto i tutte quelle cause, che crederà, di ambedue li turni. Potrà anche astenersene, e soltanto presiedere al buon ordine del tribunale.

1108. Monsig. Uditore dovrà assistere in ambedue li turni i quali si radunano nel luogo medesimo, e dovrà notare le risoluzioni, che emaneranno.

1109. Se nella prima proposizione della causa una delle parti si renderà contumace, e la risoluzione emanerà in favore dell'altra, competerà al contumace la licenza di ritornare contro la risoluzione.

1110. Il contumace però, in qualunque siasi caso, sarà condannato alla rifazione delle spese della proposizione contumaciale.

1111. La sudetta licenza di ritornare non potrà similmente negarsi contro la prima risoluzione, benché emanata in contradizione della parte, quando il soccombente abbia avuto in suo favore uno, o più voti.

1112. La clausula «*non concedatur*» che soleva apporsi nella discrepanza del voto del Ponente, il quale deferiva per stile alla commissione, non avendo questo stile ora più luogo, rimane abolita.

1113. Tanto monsignor Uditore, quanto monsignor Ponente dovranno notare in ciascuna causa li voti diversi della risoluzione senza indicazione di persone. Queste annotazioni saranno ostensibili alle parti.

1114. Se anche nella prima proposizione fosse emanata contraddittoriamente la risoluzione a voti unanimi, e senza veruna scissura di sentimenti, vi si apporrà la clausula «*amplius*».

1115. La stessa clausula dovrà apporsi nelle risoluzioni confermatorie delle precedenti, benché una delle medesime, o ambedue fossero emanate in contumacia di una delle parti. Se la seconda risoluzione varierà in qualche parte dalla precedente, la clausula «*amplius*» s'intenderà apposta in quella parte in cui le due risoluzioni sono conformi, benché non siasi espresso.

1116. Non potrà accordarsi la licenza di ritornare contro le risoluzioni munite della clausula «*amplius*». Sopravvenendo però un qualche nuovo documento potrà l'E.mo Prefetto farne intesi li votanti di quel turno che avranno emanata la risoluzione, e qualora concorra la pluralità de' voti per la riproposizione della causa potrà accordare la richiesta licenza di ritornare.

1117. Nella parità de' voti, o nella discrepanza, che impedisca la risoluzione, qualora il tribunale non creda d'implorare, secondo la pratica finora osservata, il voto dell'E.mo Prefetto, si deferirà la decisione all'intero tribunale a turni riuniti.

1118. Le risoluzioni della Piena Segnatura dovranno essere riportate in un registro dal notaro, o sostituto del rispettivo turno, oltre il repertorio, che suol tenersi da monsig. Uditore della Segnatura.

1119. Nascendo questione sull'intelligenza di una risoluzione del tribunale, dovrà attendersi la dichiarazione, che ne farà monsig. Uditore, qualora a lui costi della mente dei giudici. In caso, che non sia in grado di fare tale dichiarazione, potrà rimettere le parti allo stesso tribunale per via di semplice memoriale, che egli riferirà.

1120. Se una delle parti si gravasse dalla spiegazione del rescritto data dall'Uditore, potrà ricorrere all'E.mo Prefetto, il quale ponderata la natura, e l'importanza della dichiarazione confrontata colle parole del rescritto, potrà accordare al ricorrente la facoltà di chiederla al tribunale medesimo per via di semplice memoriale.

1121. Le condanne alle multe dovranno essere espresse nei rescritti della Segnatura ancorché dilatorj, e non rimarranno prescritte, che dopo il lasso di dieci anni.

1122. Il cancelliere, o sostituto nel riportare al libro i rescritti dovrà in un registro a parte notare tutte le condanne alle multe, esprimendo la qualità, il nome della persona multata, ed il giorno del rescritto.

1123. Ad ogni richiesta renderà ostensibile il rescritto alle persone incaricate dalla Congregazione di s. Ivo, e richiedendola ne darà nota.

1124. Nelle cause di circoscrizione, o competenza sarà tenuto il soccombente alla rifazione delle spese. Queste verranno tassate, e liquidate da monsignor Uditore, o in grado di ricorso dall'Uditore dell'E.mo Prefetto.

1125. Nelle altre cause saranno parimenti rifattibili le spese, ma le medesime si tasseranno unitamente alle altre in merito secondo le regole stabilite negli art. 1152 e segg.

1126. Volendosi ritornare in Segnatura contro la prima risoluzione nei casi, in cui compete una tal facoltà, dovrà il soccombente nel termine di tre giorni dal giorno dell'ottenuta licenza fare un deposito di scudi dieci, ed intimarlo alla parte contraria. Non facendosi un tale deposito, e non intimandosi nel termine suddivisato rimarrà in libertà dell'altra parte di proseguire il corso del giudizio, e degli atti esecutorj, e si considererà la licenza come se non fosse stata accordata. Non sarà però vietato a monsignor Uditore, o all'Eminentissimo Prefetto, o suo Uditore di accordare nuovamente la sudetta licenza di ritornare, ma in questo caso dovrà quella parte, che ne promuoverà la istanza, premettere il deposito di scudi dieci, altrimenti non potrà interpersi decreto, e dal giorno soltanto del decreto s'indurrà nuovamente la inibizione.

Se la risoluzione sarà in tutto confermata, si applicherà il deposito alla pia Congregazione di S. Ivo; in caso contrario sarà restituito al deponente.

Nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla SANTITÀ SUA la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggiore istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all'ordine giudiziario, e per l'altra alla più facile, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima santità sua sopra l'uno, e l'altro oggetto disposto con il Motu-proprio dei 6 Luglio 1816, e con il consecutivo Codice di Procedura Civile. Volendo pertanto il S. PADRE, che quanto si è a questo proposito, d'appresso il più maturo esame, da Lui determinato, e sanzionato conseguisca sollecitamente il suo effetto, e compimento, CI ha con oracolo di viva VOCE comandato di promulgare IN SUO NOME il coerente *Regolamento*, il quale vuole la SANTITÀ SUA, che sia inviolabilmente osservato, secondo la forma, e tenore delle specifiche disposizioni in esso contenute, ed espresse, e che sono le seguenti.

REGISTRI DA TENERSI DAI CANCELLIERI
DE' TRIBUNALI DI ROMA

§ III

Dei Cancellieri

54. Dovranno li Cancellieri tenere aperte le Cancellarie per lo spazio di otto ore continue da destinarsi dai Presidenti in tutti li giorni, eccettuati i festivi di precetto.

55. Se a qualcuno occorresse di fare aprire la Cancellaria, o prima, o dopo le ore sudette, non potrà il Cancelliere ricusarlo. In questo caso percepirà per l'accesso baj. 30, e dovendosi trattenerne oltre lo spazio di un'ora percepirà per ciascun'ora altri najocchi 30.

56. Tutti gl'Individui addetti alla Cancellaria dovranno essere subordinati al Cancelliere in Capo, a cui apparterrà l'invigilare, che vengano eseguiti gli ordini del Giudice, o Tribunale, e che ciascuno adempia alle proprie incombenze, e non vengano ritardati gli atti, che devono farsi o per officio, o a richiesta delle Parti.

57. Mancando i Cancellieri dei Governatori, ed Assessori all'esatto adempimento dei loro doveri saranno acutamente ammoniti dai sudetti loro Superiori. In caso di recidiva saranno condannati ad una multa non maggiore di scudi quattro da applicarsi all'Erario. Rendendosi più ostinatamente inobedienti potranno essere sospesi a tempo dall'esercizio della loro carica, surrogandosi altro Esercente interino. A proporzione della gravità, e della frequenza delle mancanze, potranno anche essere dimessi. Essendo condannati alla multa, o alla sospensione, non avranno altro ricorso, se non che in devolutivo al Tribunale della Delegazione. La destituzione non potrà prescriversi dal Governatore, o dall'Assessore, ma dovrà ad istanza di questi ordinarsi dal Tribunale sudetto, previo l'esame delle mancanze commesse.

58. Commettendosi mancanze dai Cancellieri dei Tribunali Collegiali, i Presidenti, e i Capi dei medesimi procederanno alle opportune ammonizioni. Rendendosi recidivi, i Tribunali rispettivi fuori di Roma potranno imporre loro una multa non maggiore di scudi otto, ed anche ordinare la sospensione a tempo con provvedere interinamente all'esercizio della Cancellaria, né contro queste condanne pronunciate dai Tribunali si darà appellazione. Nel caso però di mancanze più gravi, o di più ostinata insordescenza, potranno anche essere privati dell'ufficio, ma in questo caso il giudizio del Tribunale non sarà eseguibile, se non venga confermato con cognizione di causa dai rispettivi Legati, o Delegati nelle loro Congregazioni Governative.

59. In Roma i Capi dei Tribunali, e l'E.mo Prefetto della Segnatura avranno le facoltà di ordinare le Multe, e le sospensioni per le mancanze dei Cancellieri; trattandosi però di privazione, non potranno ordinarla, se non che previa l'intelligenza, ed assenso della Segretaria di Stato.

60. Per ciò poi, che spetta ai Sostituti, ed altri Giovani addetti alle Cancellarie, il Cancelliere in capo avrà la facoltà di ammonirli, ed anche di sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni previa l'intelligenza, ed assenso del Presidente, o Capo del Tribunale. Non potrà però destituirli, quando non siano di libera sua nomina, essendo riservata la pena della destituzione al solo Tribunale fuori di Roma, ed ai Capi de' Tribunali in Roma.

61. Le produzioni, dichiarazioni, proteste, ed altri simili atti, che solevano trascriversi nel così detto *Brolardo*, a cui ora è sostituito il Registro delle produzioni, come si dirà in appresso, dovranno dai rispettivi Cancellieri, Sostituti, o altri Commessi trascriversi nell'atto medesimo a dettatura delle Parti, o de' rispettivi Procuratori, e non sarà loro permesso di riceverle in foglio volante, per quindi riportarle in Registro a loro comodo.

62. Li Documenti, ed altre Carte, che verranno prodotte, dovrà il Producente inserirle in un foglio bianco, e formarne un Fascicolo. Quello, che fra gl'Individui addetti alla Cancellaria è in obbligo di trascrivere nel Registro la Produzione, dovrà nel foglio bianco contenente li documenti, e carte prodotte, notare il Giudice, o Tribunale, ed il nome tanto di quello, a di cui istanza, quanto dell'altro contro il quale è fatta la produzione. Li sudetti fascicoli saranno numerati progressivamente, ed il numero di ciascun fascicolo dovrà riportarsi nel Registro.

63. Nel foglio, in cui è involuppato ciascun fascicolo si noterà il numero de' Documenti, e delle Carte prodotte, cadauna delle quali verrà marcata colla firma di quell'Individuo addetto alla Cancellaria, che avrà trascritto la produzione.

64. Li fascicoli collocati per serie progressiva di numeri saranno conservati in filze, le quali si riuoveranno di mese in mese nelle Cancellarie, ove ve ne sia una quantità abbondante.

65. Li Cancellieri saranno tenuti a render conto de' Documenti, e Scritture prodotte, e dovranno sotto la più stretta loro responsabilità invigilare, che non vengano sottratte.

66. Li Documenti, o Scritture prodotte non potranno comunicarsi all'altra Parte.

67. Potranno restituirsi al Producente previo il permesso del Presidente, o Capo del Tribunale, ed in questo caso nel luogo medesimo, ove esistevano gli originali, dovrà lasciarsi la copia collazionata, notandovi la restituzione seguita con il detto permesso del Presidente.

68. A richiesta delle Parti, o dei rispettivi Procuratori ciascun Cancelliere dovrà dare le copie o pubbliche, o semplici, conforme si richiederanno, di tutti gli Atti, Decreti, e Sentenze, come pure de' Documenti, e Scritture prodotte, invigilando, che vengano tali copie effettuate da quel Commesso della Cancellaria, a cui apparterrà questo ufficio senza ritardo, altrimenti sarà Egli tenuto del proprio all'emenda di tutti li pregiudizj, che per essersi ritardata la copia fossero derivati alla Parte, che l'aveva richiesta.

69. Le Citazioni dovranno parimenti conservarsi nelle filze, ed essere notate e poste in serie numerica, con richiamarsi in ciascuna delle medesime il foglio del Registro, in cui si trovano riportate.

70. Le dichiarazioni, o altri atti, in cui si richiede la comparsa personale della Parte, non potranno riceversi dal Cancelliere, o dal di lui Sostituto, o altro addetto alla Cancellaria, se non gli sarà cognita la Persona.

71. Gli sarà permesso di ricevere l'atto, qualora la Persona sia cognita ad un Testimonio a lui cognito, il quale si sottoscriva all'atto, e deponga della identità.

72. Non sarà permesso ai Cancellieri, Sostituti, ed altre Persone addette alla Cancellaria di esercitare le funzioni di Procuratore, o Agente nelle Cause contenziose. In caso di contravvenzione non solo non potranno pretendere in ragione delle loro funzioni alcun emolumento, ma saranno dimessi dall'Ufficio.

Del Tribunale della Camera

89. Li Segretarj di Camera assisteranno tutti li Giudici, e Tribunali della Camera secondo la divisione, di cui si farà menzione in appresso.

90. Li Sostituti, e Novizj di queste Cancellarie disimpegneranno le rispettive incombenze, e percepiranno gli emolumenti stabiliti sulla Tassa coerentemente a quello, che si è praticato finora.

91. Appartiene all'E.mo Camerlengo di dare quegli ordini, che crederà opportuni tanto sulla destinazione personale dei Segretarj ai rispettivi Tribunali, quanto sulli Individui addetti alla Cancelleria, e sopra tutt'altro, che sarà conducente al buon ordine, e regolamento della medesima.

§ IV

Dei Registri da tenersi nelle Cancellarie

96. Li Registri dovranno tenersi dai Cancellieri colla maggior esattezza. Le pagine dovranno essere numerate, e ciascuna pagina sarà contrassegnata dal Giudice singolare, e nei Tribunali Collegiali da uno dei Giudici o col proprio nome, o con una cifra annotando in fine della ultima pagina di proprio carattere il numero delle pagine, delle quali è formato l'intero registro. La scrittura de' sudetti registri dovrà essere continuata per serie dei giorni dalla prima all'ultima pagina, senza che rimanga alcuna lacuna, o sia spazio in bianco, sia tra l'una, e l'altra annotazione dello stesso giorno, sia da una giornata all'altra.

Registri da tenersi dai Cancellieri dei Giudici, e Tribunali nelle Delegazioni

97. Li Cancellieri de Governatori, ed Assessori dovranno ritenere:

1. il registro di udienza. In questo registro si trascriverà il tenore della istanza, che si sarà letta in udienza, e quindi il decreto interlocutorio, che verrà emanato dal Giudice.

Questo registro, che equivale all'antico *Manuale*, dovrà essere in carta non bollata;

2. il registro delle sentenze, ove si riporterà per esteso il tenore di tutti li decreti definitivi, o sentenze.

Questo registro dei decreti definitivi, o sentenze potrà ritenersi in carta non bollata, come si dichiarerà nell'art. seguente;

3. il registro ove si scriveranno secondo le prescrizioni contenute negli articoli 356, e seg., e 470 del Codice di procedura li esami de' testimoni, e gli atti degli accessi.

Questo dovrà ritenersi in carta bollata;

4. il registro delle produzioni, dichiarazioni, proteste, ed altri simili atti.

Questo registro essendo sostituito a quello chiamato il *Broliaro* dovrà ritenersi in carta non bollata.

Gli atti volontarj, come pure quelli, che per loro natura sono soggetti al dazio del registro, come sono le disdette, le allegazioni dei requisiti Castrensi, e tutti gli altri, in cui si richiede la comparsa della parte avanti il Cancelliere, o una procura speciale dovranno farsi separatamente in foglio bollato, e dopo che saranno stati registrati eseguirsene la produzione del registro sudetto.

98. Li Cancellieri de' Tribunali di prima istanza delle Delegazioni dovranno tenere:

1. il registro, in cui trascriveranno le produzioni delle citazioni, e le rispettive comparse;

2. il registro, in cui si trascriveranno tutte le produzioni, dichiarazioni, proteste, ed altri atti simili come si è prescritto per le Cancellarie dei Governatori, ed Assessori.

Questi due registri essendo sostituiti all'antico *Broliaro* dovranno ritenersi in carta non bollata;

3. due registri contenenti li rispettivi ruolli delle cause ordinarie, e delle sommarie, ed esecutive.

Questi registri devono ritenersi in carta non bollata;

4. il registro, in cui dovrà riportarsi il tenore di tutte le citazioni, e dei decreti, che nelle cause sommarie, ed esecutive senza iscriversi in ruollo emaneranno in udienza.

Se peraltro emanerà un decreto definitivo, dovrà il decreto riportarsi nell'altro registro delle sentenze, o decreti definitivi.

Questo registro essendo sotituito all'antico *Manuale* potrà ritenersi in carta non bollata;

5. altro registro di udienza delle cause iscritte in rollo, ove nell'atto della udienza medesima si scriverà tutto ciò, che verrà dettato dal Presidente.

Questo registro dovrà essere in carta bollata;

6. il registro, in cui si trascriveranno tutte le sentenze, o decreti definitivi desunti dai loro originali.

Trovandosi tutte le dette sentenze e decreti definitivi già nell'originale in carta bollata, questo registro dovrà ritenersi in carta bollata;

7. il registro, ove si scriveranno gli esami de' testimonj, e gli accessi in conformità del disposto nel precedente art. 97.

Questo registro dovrà ritenersi in carta bollata;

8. il registro, ove si noteranno le cessioni de' beni, con la rispettiva tabella contenente li nomi di quelli, che hanno ceduto in conformità del disposto nell'articolo 1446 del Codice di Procedura.

Questo registro dovrà essere in carta bollata;

9. il registro dei decreti, o siano ordinanze del Presidente.

Questo parimenti dovrà essere in carta bollata;

10. il registro delle produzioni, ed altri atti per affissione.

Questo registro dovrà essere in carta non bollata;

11. il registro delle elezioni di domicilio.

Questo dovrà essere in carta bollata.

99. Li Cancellieri de' Tribunali di appello dovranno ritenere gli stessi registri, che sono prescritti ai Tribunali di prima istanza a riserva del registro contenente il ruollo, il quale sarà uno solo tanto per le cause ordinarie, quanto per le sommarie, ed esecutive.

Registri da tenersi dai Cancellieri de' Tribunali di Roma

I

Dal Cancelliere della Segnatura

100. Il Cancelliere della Segnatura dovrà ritenere:

1. il registro delle produzioni delle citazioni *speciali*, e rispettive comparse;

2. il registro, in cui si trascriveranno tutte le dichiarazioni, proteste, ed altri simili in conformità del precedente articolo 97;

3. altro registro per le cause vertenti avanti le Congregazioni, che non hanno Cancelliere proprio;

4. il registro ove dovrà riportare tutte le citazioni, e decreti di udienza avanti Monsignor Uditore;

5. altro simile, in cui saranno trascritte le citazioni, e decreti avanti l'E.mo Prefetto;

6. altro simile, in cui si trascriveranno le citazioni, e decreti avanti le sopradette Congregazioni;

7. li registri contenenti il ruollo delle cause l'uno del primo, l'altro del secondo turno, ove si trascriveranno anche le produzioni delli *Proponam*, e delle rispettive intimazioni;

8. il registro dei rescritti;

9. il registro dei depositi.

Tutti li sudetti registri ad eccezione di quello dei rescritti si potranno tenere in carta non bollata.

II

Da quelli dell'A.C.

101. Li due Cancellieri del Tribunale Collegiale riterranno li stessi registri, che sono prescritti alli Tribunali di prima istanza delle Delegazioni, a riserva del registro delle cessioni de' Beni come pure delle elezioni di domicilio, quali si terranno soltanto dal Cancelliere del Tribunale Collegiale in prima istanza.

Li Cancellieri dei tre Assessori terranno:

1. il registro, in cui si producono le prime citazioni e rispettive compare;
2. li registri contenenti li rolli;
3. li registri, in cui devono riportare li decreti di udienza;
4. il registro delle produzioni, dichiarazioni, e proteste;
5. il registro dei decreti definitivi, e sentenze;
6. il registro, in cui si riportano gli esami de' testimonj, e gli accessi;
7. il registro degli atti per affissione.

IV

Dai Cancellieri della Camera

106. Uno de' Segretarj di Camera sarà il Cancelliere nelle cause vertenti avanti Monsignor Tesoriere, e Monsignor Uditore dell'E.mo Camerlengo tanto in prima istanza, che in appello.

107. Questo dovrà ritenere quei registri, che sono prescritti per li assessori dell'A.C.

108. L'altro Segretario sarà il Cancelliere del Tribunale Collegiale tanto in prima istanza, che in appello. Questo dovrà ritenere li registri, che sono prescritti per il Cancelliere del Tribunale Collegiale dell'A.C.

Lo stesso Cancelliere sarà il Cancelliere di Monsignor Prefetto dell'Annona, di Monsignor Presidente della Grascia, e di Monsignor Uditore del Camerlengo nelle materie di loro rispettiva attribuzione.

109. L'altro Segretario sarà il Cancelliere nelle cause vertenti avanti la Piena Camera tanto in figura di Segnatura, quanto in grado di appellazione. In figura di Segnatura riterrà li registri indicati di sopra per il Tribunale della Segnatura di Giustizia. Nelle cause in grado di appellazione riterrà quei registri, che si sono ritenuti in passato, non essendosi fatta sulla procedura in Piena Camera alcuna innovazione.

* * *

Bartolomeo Pacca, Notificazione sulla sistemazione degli uffici dei notai segretari e cancellieri di Camera, 27 giugno 1818

Appartenendo a noi di provvedere al buon ordine, e regolamento dei Tribunali civili camerali con la relativa sistemazione degli officj de' segretarj, e cancellieri della Rev. Camera, perché le

leggi, e le discipline ordinate dalla Santità di Nostro Signore siano diligentemente osservate, e la giustizia abbia il suo regolato, e spedito corso, per autorità del nostro Ufficio di Camerlengato, e per le più speciali facultà accordateci dalla Santità Sua nell'udienza dei 13 maggio prossimo passato vogliamo, e comandiamo:

1. Il Tribunale della piena Camera terrà le sue adunanze secondo la tabella solita a stamparsi in cadaun anno;

2. Il Tribunale Collegiale Camerale terrà udienza alternativamente per le Cause di prima istanza, e di Appello in tutti i giovedì dell'anno, nelle forme indicate dalla nota stampata, che dovrà rinnovarsi annualmente;

3. Monsig. Uditore del Camerlengato terrà udienza il martedì, e venerdì;

4. La Deputazione annonaria terrà udienza nel martedì, e venerdì, e l'Uditore di Monsig. Prefetto dell'Annona nel lunedì, e venerdì di cadauna settimana;

5. L'Uditore del Tesorierato terrà udienza nel mercoledì, e sabato;

6. Il Decano del Tribunale della Piena Camera, ed il nostro Uditore per le Cause contemplate dall'art. 854 del Codice di Procedura, terranno udienza, il primo nel lunedì, ed il secondo nel venerdì di cadauna settimana;

7. Il Tribunale della Piena Camera, il Tribunale Collegiale Camerale, e i Tribunali singolari dovranno decidere le Cause per tutte quelle materie, che vengono ai medesimi attribuite dal Moto Proprio del 6 luglio 1816, e dal Codice di Procedura Civile;

8. I procuratori, che compariranno negli stessi Tribunali, vi si presenteranno con tutta quella decenza, che si conviene alla dignità di essi;

9. Avendo Sua Santità riconosciuto superfluo nella presente sistemazione da darsi agli ufficj de' segretarj, e cancellieri della Reverenda camera, mantenendo il numero di tre segretarj, e cancellieri, ha ordinato la soppressione di uno degli uffici, riducendoli a due.

Adesivamente a questo sovrano volere dichiariamo, che a datare dal primo luglio prossimo, due saranno gli ufficj, l'uno de' quali porterà il nome di Ufficio Nardi, ed il secondo di Ufficio Mauri, sostituto al Salvatori, sopprimendo quello del Toschi, che vi resta riunito.

Ambedue i segretarj e cancellieri Salvatori e Toschi restano giubilati;

10. L'Ufficio Nardi sarà composto dell'attuale segretario, e cancelliere Nardi, di due sostituti, un giovane, ed un novizio. Quest'Ufficio sarà considerato negli atti civili per Cancelleria di Monsig. Prefetto dell'annona, tanto in prima istanza, che in appello;

11. L'Ufficio Mauri avrà parimenti il segretario di Camera in persona del medesimo Mauri, tre sostituti, e un novizio. Quest'Ufficio sarà considerato negli atti civili per Cancelleria del pieno Tribunale della Reverenda Camera, tanto in figura di Segnatura, che di Appello, del Tribunale Collegiale Camerale in prima istanza ed in appello, e finalmente dei Monsig. Presidente della grascia, e Presidente delle zecche;

12. I due segretarj, e cancellieri di Camera soprintenderanno al buon ordine degli ufficj, invigileranno scrupolosamente, perché gli atti siano inseriti nei registri con esattezza e diligenza, incasseranno le somme, che si ritraggono per conto del Pubblico Erario, renderanno ragione di esse a Monsig. Tesoriere generale secondo gli attuali regolamenti, ed esigeranno da' subalterni il più fedele, e rigoroso disimpegno del publico servizio;

13. Il primo sostituto dell'Ufficio Nardi assisterà in vece del cancelliere presso Monsignor Uditore del Camerlengato, e l'Uditore del Tesorierato, e disimpegnerà come per lo passato gli affari economici ed estragiudiziali del Camerlengato, e Tesorierato.

Il secondo sostituto assisterà in pari modo come cancelliere Monsignor Prefetto dell'annona e deputazione annonaria anche nelle materie economiche ed estragiudiziali, riterrà il Libro dei censi camerali, ed avrà la facultà di spedire il privilegio dei dodici figlj, cumulativamente all'altro sostituto dell'Ufficio Mauri.

Il giovane dovrà essere l'ajuto alternativo delli due sostituti;

14. Il primo sostituto dell'Ufficio Mauri sosterrà le veci di cancelliere del Tribunale Collegiale Camerale, e disimpegnerà come in passato gli affari economici, ed estragiudiziali del Camerlengato, e Tesorierato;

Il secondo sostituto nella stessa rappresentanza agirà per le materie contenziose, economiche, ed estragiudiziali della Dataria apostolica.

Il terzo sostituto assisterà in vece del Cancelliere il pieno Tribunale della Camera tanto in figura di Segnatura, che d'Appello, eserciterà le materie economiche della Prefettura degli archivj, della Presidenza della grascia e della Presidenza delle zecche, farà gli ordini camerale di pagamento, che da noi si spediscono mensilmente, riterrà il Libro de' censi camerale, e si occuperà infine del privilegio dei codici figlj, promiscuamente all'altro sostituto dell'Ufficio Nardi.

I novizj apriranno e chiuderanno gli Ufficj; terranno in corrente i registri di qualunque specie, presteranno l'opera loro in ajuto dei sostituti tutte le volte, che occorre, e faranno tutte le copie pubbliche, e semplici, dichiarando però, che una delle copie, che sogliono farsi per i ministri camerale, debba essere a vantaggio del primo soprannumero;

15. I soprannumero conservati secondo l'art. 20, dovranno essere l'ajuto dei sostituti, del giovane, e novizj, perché il pubblico servizio non venga per modo alcuno defraudato;

16. Il Libro dei censi camerale del soppresso Ufficio Toschi sarà ripartito fra il sostituto del Tribunale della Piena camera ecc., e quello di Monsignor Prefetto dell'annona;

17. Gli uffici di Camera si apriranno nel mattino al suono della campana di Monte Citorio, e si chiuderanno al mezzo giorno. Saranno indi riaperti alle ore venti e mezzo, e si chiuderanno alle ore ventiquattro;

18. Gli uffici di Camera saranno aperti tutti i giorni, eccettuate le feste di precetto, quelle sopresse, e conservate di devozione (quando però non suona la campana di Monte Citorio), il dopo pranzo dei giorni di Carnevale, il Giovedì grasso, e l'ultimo giorno del Carnevale, la mattina delle Ceneri, il dopo pranzo della Vigilia de' gloriosi apostoli ss. Pietro, e Paolo, e dell'ottava del *Corpus Domini*, dal mercoledì dopo pranzo fino alla mattina del sabato inclusivamente della Settimana Santa, il giorno della Creazione, e Coronazione, e della partenza, e ritorno del SS. Pontefice, e quello della promozione di Monsignor Tesoriere generale alla Sagra Porpora, e finalmente negli altri giorni, che, previo il nostro permesso, sarà accordata la vacanza;

19. Volendo poi conservato il diritto della vetusta disciplina dell'azione negli ufficj di Camera, ed in pari tempo costantemente provveduto, che i più abili abbiano passaggio ai posti superiori, richiamiamo alla più rigorosa osservanza l'Editto pubblicato dal nostro predecessore li 15 aprile 1791 relativamente agli ordinati esami, inculcando sotto la più stretta responsabilità degli esaminatori, che con la massima imparzialità, e lungi ogni privato riguardo, si giudichi del merito delle persone, onde si abbiano ministri capaci, e gl'ignoranti, sebbene per anzianità poziori in diritto, ottengano una pena condegna dell'inerzia, e dappocagine loro. Dichiariamo inoltre, che quegli individui, ai quali per anzianità presentemente compete di passare a posti superiori, vacanti per la soppressione di uno degli ufficj, dovranno soggiacere agli esami prescritti nel suddetto Editto, riserbando di pubblicare anche più severi regolamenti intorno agli voluti esami per i passaggj, tutte le volte che con le norme dettate dal citato Editto non si giungesse allo scopo prefissoci;

20. Restano confermati in posto gli attuali soprannumeri ed apprendisti, presentemente esercenti. Vogliamo però che per il tratto successivo non possano giammai ammettersi nuovi soprannumeri ed apprendisti;

21. Qualunque individuo che debba entrare negli ufficj, non vi sarà ammesso, se non vi concorra la nostra approvazione, e di Monsig. Tesoriere generale, e non siano state osservate le formalità, ed i regolamenti prescritti nel mentovato Editto.

Ci riserbiamo poi di prendere le opportune disposizioni, perché i giudici costituenti i Tribunali singolari si radunino in un solo locale da destinarsi a publico comodo, come pure di dare gli opportuni provvedimenti per le giubilazioni, che dovranno aver luogo, attesa la soppressione

dell'Ufficio Toschi, e per stabilire dei congrui, e sufficienti assegnamenti a favore degli esercenti impiegati degli ufficj, avendo riguardo agli attuali sistemi, ed alle loro molteplici incombenze. Avverta pertanto ciascuno di esattamente conformarsi alle presenti disposizioni, le quali pubblicate che siano nei soliti luoghi di Roma, avranno forza e vigore di legge, come se a ciascuno fossero personalmente intimate.

Dato in Camera apostolica li 27 giugno 1818.

* * *

Leone XII, m.p. *Reformatio tribunalium status Ecclesiastici, codicis judicarii, et praxeos, cum praefinitione novarum taxarum judicialium*, 5 ottobre 1824

Riforma del sistema dell'amministrazione pubblica

TITOLO II

Organizzazione dei tribunali civili.

53. Rimangono soppressi nelle delegazioni tutti gli assessori camerale. Rimane similmente soppresso in Roma il Tribunale così detto Collegiale camerale.

54. Nelle delegazioni i luogotenenti, governatori ed assessori saranno giudici di prima istanza per tutte le cause riguardanti l'interesse della Camera non superiori al valore di scudi trecento.

55. Nelle stesse cause di Roma e Comarca, come in tutte le altre superiori al valore di sc. 300 e fino a qualunque somma saranno cumulativamente in prima istanza giudici competenti gli uditori del Camerlengato e del Tesorierato.

56. Ad uno de' medesimi in grado d'appellazione, se e come potrà aver luogo, saranno deferiti i giudicati de' sopradetti luogotenenti, governatori, assessori. Nel caso di difformità il terzo giudice sarà l'altro de' suddetti uditori.

57. Dalle sentenze in prima istanza proferite da uno degli uditori fino alla somma di sc. 825 avrà luogo l'appello all'altro de' medesimi. Se questi giudicati fossero difformi, sarà la causa in terza istanza deferita al Prelato Decano della Piena Camera.

Se il valore della causa sorpasserà il valore di sc. 825 ne apparterrà la cognizione e definizione al Pieno Tribunale della Camera.

58. Sarà questo composto di solo sette chierici, compreso il Decano. Non sarà più diviso in turni. Tutti, premessa la prestazione del giuramento «*de secreto servando*» dovranno conoscere e giudicare tutte le cause. E se per legittimo impedimento o mancanza di alcuno per parità di voti non nascesse risoluzione, nella Camera immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il prelado Presidente della medesima, al quale in tal caso viene data la facoltà di dare il voto decisivo.

59. Il Tribunale della Piena Camera dovrà egualmente, che la Rota riunirsi indeclinabilmente due volte la settimana ed in tutti i giorni notati nella tabella, ancorché non vi fossero materie a discutersi, all'eccezione delle ferie autunnali, e delle altre consuete vacanze.

In questo Tribunale rimane conservata la sua particolare Segnatura.

60. Lo stesso Tribunale, non più diviso in sezioni, ma riunito esaminerà e sindacherà i conti riguardanti gl'interessi della Camera apostolica astenendosi sempre dall'esame e sindacazione suddetta quel chierico di Camera, della di cui amministrazione si tratta.

64. In materia contenziosa rimane soppressa la giurisdizione del tribunale dell'Annona.

66. Le cause del tribunale dell'Annona, ferma restando presso il prelato prefetto della medesima la giurisdizione amministrativa, ed economica, saranno deferite ai tribunali ordinarj anche camerale, e di commercio secondo le competenze.

67. Oltre le giurisdizioni del cardinal decano in Ostia e Velletri, e del prefetto de' sagri palazzi apostolici (dei quali si è trattato all'art. 18) sono mantenute le giurisdizioni:

1° Della congregazione de' vescovi, e Regolari.

2° Della congregazione del Buon Governo a forma della costituzione di Benedetto XIV.

3° Del tribunale della Dateria apostolica.

4° Del tribunale della Fabbrica di s. Pietro.

5° Dell'uditore del camerlengato negli affari riguardanti li mercati di piazza Navona.

6° Del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione.

7° Del giudice de' mercenarj.

75. La nomina dei giudici in tutti i tribunali è riservata immediatamente al sovrano.

LIBRO IV

Dei tribunali di Roma

TITOLO IV

Della competenza, e procedura nelle cause riguardanti l'interesse dell'erario.

433. La giurisdizione dei giudici e Tribunali camerale è limitata a tutte le cause, in cui la Camera *hao può avere interesse*.

434. Questa giurisdizione nelle delegazioni si esercita in prima istanza da tutt'i governatori, assessori, luogotenenti e pretori limitatamente però alla somma di scudi 300. In Roma dagli uditori del Camerlengato e Tesorierato come giudici singolari in prima istanza in tutte le cause camerale per qualunque somma. Ai medesimi due Uditori saranno deferite in grado d'appello, se, e come di ragione, tutte le cause fino agli scudi 300 giudicate nelle delegazioni.

435. Il Tribunale della Camera formato di sette Chierici e di un Prelato Presidente giudica tanto in grado d'appello sul merito, quanto in figura di Segnatura. In figura di Segnatura accorda le appellazioni, e giudica della competenza e della circoscrizione, quando la questione di pertinenza insorge solamente fra gli stessi Giudici e Tribunali Camerale: ed in quella di circoscrizione, quando si tratta di decreti, sentenze ed atti fattivanti li detti Giudici e Tribunali Camerale, eccettuata la Piena Camera.

436. Se però la questione di pertinenza avrà luogo fra Giudici e Tribunali Camerale, ed altri Giudici e Tribunali, come pure se si tratterà di circoscrizione di atti e sentenze della Piena Camera, la definizione apparterrà al Tribunale della Segnatura di Giustizia.

437. In figura di Segnatura giudicherà sulle appellazioni o sospensive, o devolutive in tutte le cause sommarie ed esecutive superiori agli scudi 300, e nelle cause inferiori giudicheranno in figura di Segnatura Monsignor Sotto-Decano, e Monsignor Decano, e nel solo caso di difformità il Cardinal Camerlengo.

438. Avanti li *Giudici singolari* tanto in prima istanza che in appello si procederà colle stesse regole e forme, che sono state prescritte per il Tribunale dell'A.C.

439. Le regole prescritte per il Tribunale della Segnatura si osserveranno nel Tribunale della Camera, quando procede in figura di Segnatura a riserva della destinazione del Ponente, la quale dovrà cadere in uno de' Chierici dello stesso Tribunale, che potrà scegliersi dal ricorrente.

440. Chiamandosi direttamente in giudizio la Camera, dovrà la citazione da presentarsi esser precedentemente visata da Monsig. Commissario.

441. Nelle cause ordinarie avanti la Piena Camera, tolto il metodo delle *Proposte*, che rimane abolito, si dovrà interporre l'appello colle regole stabilite in appresso.

442. Nelle suddette cause competerà all'appellante la scelta del Ponente, e questa scelta la quale dovrà farsi nell'atto medesimo dell'interposizione dell'appello.

443. Nelle cause sommarie ed esecutive, in cui si ricorre alla Piena Camera in figura di Segnatura, perché dichiarati, se l'appellazione compete in sospensivo, o in devolutivo, dovrà il ricorrente iscrivere la causa in Ruolo osservando le stesse regole prescritte per il Tribunale della Segnatura di Giustizia.

446. L'Uditore del Camerlengo, ed il Presidente della Grascia relativamente alle questioni che insorgono nell'atto de' rispettivi mercati, e che esigono istantanea provvidenza procederanno economicamente, salvo l'appello, secondo le rispettive competenze, nel solo devolutivo.

447. Al Presidente della Grascia non compete altra giurisdizione contenziosa civile, fuori che l'espressa di sopra.

Volendo e decretando ecc.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico del Vaticano nel giorno anniversario della Nostra Coronazione 5 ottobre 1824.

* * *

Tommaso Bernetti, *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, 31 ottobre 1831

REGOLAMENTO PER LE CAUSE DEL FISCO E DELLA R.C.A.

Dei giudizi di prima istanza.

§ 1. Le cause, nelle quali ha interesse la Reverenda Camera, si conoscono e si decidono per qualunque somma in primo grado di giurisdizione dai Tribunali civili delle provincie.

Le cause di Roma e sua Comarca si conoscono e si decidono dalla Congregazione civile dell'A.C.

§ 2. Appartengono agli stessi Tribunali le controversie sulla esecuzione della mano regia: saranno esse regolate da forme più brevi e più spedite nel codice di procedura.

I decreti o sentenze da emanarsi in tali controversie non saranno appellabili che al solo effetto devolutivo.

Dei giudizi di appellazione.

§ 3. Dai giudicati dei Tribunali civili delle provincie e della Congregazione dell'A.C. si appella, se e come di ragione, al Tribunale della Piena Camera residente in Roma.

§ 4. Se la sentenza proferita dal Tribunale della Piena Camera in secondo grado di giurisdizione è difforme da quella di prima istanza, si ricorre alla Rota romana in terzo ed ultimo grado.

§ 5. Le cause maggiori di cinquecento scudi romani si propongono in Piena Camera con le solite formole dei dubbj: il Tribunale darà i motivi di decidere, che si chiamano voti camerali.

Nelle altre cause si osserveranno le prescrizioni contenute nel § 51 del contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile, in ordine alle cause rotali.

§ 6. Le cause di restituzione in intero, quando tale rimedio può aver luogo, si conoscono e si decidono dal Tribunale della Rota romana.

§ 7. Nel Tribunale della Piena Camera è conservato l'uso della lingua latina.

Dei ricorsi in via di Segnatura.

§ 8. Nelle cause fiscali si ricorre al Tribunale supremo della Segnatura, come nelle altre cause civili.

§ 9. Non v'è distinzione fra cause maggiori e minori: tutt'i ricorsi nelle cause di qualunque somma o valore, si discutono innanzi il Pieno Tribunale.

Nondimeno le cause minori di dugento scudi si propongono e si decidono sopra semplici istanze o memorie delle parti.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 10. Il contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile è comune alle cause del fisco in tuttociò che non si oppone alle cose superiormente stabilite.

§ 11. Le cause pendenti innanz'i giudici camerale di Roma in prima istanza, od in grado d'appello saranno riassunte e decise dalla Congregazione civile dell'A.C., dal Tribunale della Piena Camera, o dalla Rota romana, secondo le rispettive competenze.

Quelle pendenti innanz'i giudici delle provincie saranno riassunte e decise dai Tribunali civili.

§ 12. Le cause pendenti nel Tribunale della Piena Camera o innanzi gli altri giudici camerale in via di Segnatura saranno riassunte e decise dal Pieno Tribunale di questo nome, qualunque sia la somma o valore delle medesime, a forma del § 9.

Per le cause indecise sull'osservanza degli appelli, si osserverà dalla Piena Segnatura il disposto nel § 86 del suddetto contemporaneo regolamento.

[...]

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 31 ottobre 1831.

Appendice II

Le presenti schede sono frutto del lavoro di spoglio e analisi compiuto sulle fonti manoscritte che si conservano presso la biblioteca dell'ASRm, finalizzato all'individuazione di documentazione utile a ricostruire il quadro giudiziario camerale. Al termine del lavoro, sono stati individuati i seguenti manoscritti.

Narrativa di fatto, [Roma, sec. XVIII-XIX], cart.

ASRm, Bibl., 216

Il titolo del manoscritto non corrisponde al contenuto. Infatti, eccetto il primo fascicolo intitolato *Narrativa di fatto*, la restante opera è la prima parte del ms. 220 sui tribunali della camera. Sono presenti i seguenti capitoli: cap. II, *De E.mo Card. Camerario eiusque Tribunali*; cap. III, *De Tribunali Camerae*; cap. IV, *De Iurisdictione et privilegijs Clericorum Camerae*; cap. V, *De Thesaurario generali*; cap. VI, *De Praefecto Annonae*; cap. VII, *De Praeside rei Alimentariae*; cap. VIII, *De Praeside et Tribunali Viarum*; cap. IX, *De Praeside Riparum*; cap. X, *De Praeside Rei Nummarie*; cap. XI, *De Praefecto Archivorum*; cap. XII, *De Praeside Carcerum*; cap. XIII, *De Praeside Teloniorum*; cap. XIV, *De Praefecto sive Commissario rei maritimae*; cap. XV, *De Commissario Armorum*; cap. XVI, *De Decano Camerae*; cap. XVII, *De Segretario Collegii Clericorum Camerae, aliisque officialibus ejusdem Collegii*; cap. XVIII, *De Judicibus Cameralibus per provincias*; cap. XIX, *De Commissario Camerae et Substitutis*; cap. XX, *De*

Advocato Camerae et Fisci, et generali Fisci Procuratore; cap. XXI, *De Advocato Pauperum*; cap. XXII, *De Tabellionibus et Secretariis Rev. Camerae*.

[*Scritti sulla Camera apostolica*], [Roma, sec. XVIII], cart.

ASRm, Bibl., 219

Il manoscritto contiene la trascrizione dichirografi, brevi, *constitutiones*, lettere, editti, notificazioni e di qualche m.p. sulla Camera apostolica. Si tratta, in particolare, dei privilegi dei chierici di camera, ma non mancano tematiche diverse. Difatti, è riportato un chirografo di Benedetto XIV sul trasporto della Depositeria generale della camera presso il Monte di pietà di Roma (cc. 117-132).

[Nicolai, Nicola Maria], *De tribunali Camerae*, [Roma, sec. XVIII-XIX], cart.

ASRm, Bibl., 220

Il manoscritto contiene capitoli di un'opera sui tribunali della camera apostolica, attribuibile a Nicola Maria Nicolai. La parte iniziale è conservata nel ms. 216. Della prima parte si conservano: cap. III, *De Tribunali Camerae* (c. 1-20); cap. V, *De Thesaurio Generali* (cc. 39-74); cap. IX, *De iurisdictione, et Attributionibus criminalibus Tribunalium Camerae* (cc. 75-112). Della seconda parte, invece, intitolata *Pars Secunda Ordo judiciorum*, sono pervenuti: cap. I, *De in ius vocando, Actione et Litis contestatione* (cc. 113-146); cap. III, *De promulgatione Sententiae* (cc. 147-169); cap. V, *De Appellatione petenda, et modo inhibendi* (cc. 170-202); cap. VIII, *De exequutione rei iudicatae* (cc. 203-214); cap. IX, *Praenotiones Causarum Criminalium* (cc. 215-228); cap. X, *De modo procedendi in Causis Criminalibus primae Instantiae* (cc. 229-244); cap. XI, *De agendis Causis Criminalibus in gradu Appellationis* (cc. 245-260). Della terza parte, *Pars Tertia Oeconomica*: cap. I, *De bonis Rev. Camerae et prohibita eorum alienazione* (cc. 261-272); cap. II, *De Administratione in Locatione Bonorum Reveredae Camerae* (cc. 273-284); cap. III, *De Publicanis* (cc. 285-300); cap. IV, *De Vectiglibus et Tributis* (cc. 301-318); cap. V, *De Spoliis Clericorum aliisque proventibus ad Romanam Ecclesiam pertinentibus* (cc. 319-344); cap. VI, *De Locis Montium eorumque administratione, deque Officiis vacabilibus* (cc. 345-384); cap. VII, *De Depositaria generali, ac de Aede Sacra Pietatis et Depositorum* (cc. 385-408); cap. VIII, *De rationatoribus aliisque Ministris Oeconomicis Rev. Camerae Apostolicae* (cc. 409-428); cap. X, *De Chirigraphis et Mandatis Pontificiis ad res Camerales pertinentibus* (cc. 429-446); cap. XI, *De privilegiis Rev. Camerae Apostolicae* (cc. 459-470); cap. XII, *De immunitatibus* (cc. 471-488). A chiusura, *Index Capitum Pars Prima* (cc. 491-492); *Appendix primae partis* (cc. 493-496); *Pars secunda* (c. 497); *Appendix secundae partis* (cc. 498-499); *Pars tertia* (c. 502); *Appendix tertiae partis* (cc. 503-504).

Breve e succinta Pratica di Roma per un'idea de suoi Tribunali, modo d'agire, [Roma, sec. XIX], cart.

ASRm, Bibl., 403

Il manoscritto fornisce una descrizione sui tribunali pontifici, riunendo informazioni sparse desunte da autori e opere varie che, in tempi diversi, hanno affrontato la questione giudiziaria. I tribunali attivi in Roma vengono suddivisi e descritti per tipologia di giudizio. In via sommaria, sia in campo civile che penale, giudicano il tribunale dell'AC, il tribunale di campidoglio, il tribunale del governatore ed il tribunale del cardinal vicario. In grado d'appello, vi è il tribunale della rota. Vi sono, poi, tribunali che esercitano la giurisdizione privativa in alcune particolari materie: tribunale della camera, tribunale del buon governo, tribunale dell'annona, tribunale dell'agricoltura, congregazione delle acque, tribunale della consulta, congregazione dei vescovi e regolari, congregazione del concilio, congregazione dell'immunità, congregazione del s. officio, congregazione di propaganda, congregazione dell'indice, tribunale della fabbrica di s. Pietro,

tribunale del maggiordomo, tribunale della dataria apostolica, tribunale del cardinal decano, congregazione lauretana, congregazione fermana, congregazione di Avignone, congregazione dei riti, congregazione della visita, congregazione delle indulgenze, la segreteria dei brevi, segreteria dei memoriali. Sono, invece, tribunali superiori il tribunale della segnatura di giustizia, quello della segnatura di grazia e il tribunale dell'uditore del papa.

Appendice III

Quest'appendice nasce dall'indagine compiuta su un cospicuo numero di buste di cui si compone la *Collezione dei bandi* presente presso la biblioteca dell'ASRm per gli anni 1814-1831. Qui si elencano soltanto le fonti normative, in particolare le notificazioni, gli editti e i regolamenti in forma di bando emessi tra il 1814 e il 1818, la cui individuazione si è rivelata di fondamentale importanza per ricostruire le tappe istituzionali che hanno segnato il ristabilimento del tribunale della camera dopo la soppressione napoleonica.

b. 159, 1814, parte I

Editto del cardinale Agostino Rivarola del 13 maggio 1814 sull'abolizione della codificazione napoleonica ed il ripristino dell'antica legislazione pontificia.

Notificazione del detto Rivarola sul governo provvisorio e la sua composizione, 14 maggio 1814.

Notificazione di mons. Stanislao Sanseverino sul ripristino del tribunale delle ripe e acque, del 20 maggio 1814.

Notificazione del detto Sanseverino sul ripristino del tribunale delle strade, 21 maggio 1814.

Notificazione del cavalier Giacomo Giustiniani sul ripristino del tribunale del governatore, 18 giugno 1814.

Notificazione del conte Francesco Saverio Parisani sul ripristino dei tribunali dell'annona e della grascia con le rispettive deputazioni, 25 maggio 1814.

b. 160, 1814, parte II

Editto di privativa del cardinal Bartolomeo Pacca, sulla ristampa dell'opera intitolata *Prattica della Curia Romana*, 16 dicembre 1814.

Notificazione di Luigi Petrorsi sul ripristino del tribunale della visita apostolica, 16 luglio 1814.

Notificazione del detto Pacca sul ripristino del tribunale del camerlengato, 19 agosto 1814.

Notificazione di mons. Alessandro Lante sul ripristino del «Pieno Tribunale della Camera», 3 ottobre 1814.

b. 161, 1815, parte I

*Tabella Curialium, et litigantium commoditati. Dies, in quibus sit Camera*¹, relativa al calendario delle udienze del tribunale della piena camera, 9 gennaio 1815.

Notificazione di mons. Francesco Cesarei-Leoni contenente l'elenco dei procuratori rotali, 12 settembre 1815.

b. 164, 1816, parte II

Regolamento per li rendimenti dei conti del cardinal Ercole Consalvi sulla funzione di revisione e controllo contabile spettante al Tribunale della piena camera, 6 luglio 1816.

b. 165, 1817, parte I

Notificazione del detto Consalvi sulla proroga fissata all'1 novembre 1816 per l'installazione dei riformati tribunali, 23 agosto 1816.

b. 166, 1817, parte I

Notificazione del detto Lante sulle cause da proporre al tribunale della piena camera, 17 gennaio 1817.

b. 167, 1817, parte II

Notificazione del detto Lante sulla distribuzione delle scritture da parte dei difensori ai membri del tribunale della piena camera, 6 giugno 1817.

b. 168, 1817, parte IV

Notificazione del detto Consalvi sull'avvertimento dell'entrata in vigore delle disposizioni del c.p.c. a partire dall'1 gennaio 1818, 24 dicembre 1817.

Notificazione di mons. Viviano Orfini sulla variazione della composizione dei turni del tribunale della piena camera, 13 novembre 1817².

b. 172, 1818, parte II

Notificazione del detto Pacca sulla riforma degli uffici notarili, 27 giugno 1818.

b. 173, 1818, parte IV

¹ Questo documento veniva stampato ad ogni inizio d'anno. Lo stesso per l'elenco dei procuratori di Collegio e dei procuratori rotali.

² Si tratta di un documento emesso ogniqualvolta veniva introdotta una variazione nel numero o nel nome dei componenti il Tribunale.

Notificazione di mons. Belisario Cristaldi di raccomandazione al rispetto dei giorni d'udienza fissati per ciascun tribunale, 26 settembre 1818.

Appendice IV

Si ripropone quanto emerso dallo studio della documentazione del fondo *Commissione per la compilazione dei codici legislativi*, conservato presso l'ASRm, in riferimento alle riforme del 1817 e del 1824. Grazie a questo lavoro di analisi è stato possibile approfondire le problematiche che stanno alla base dei testi legislativi emessi da Pio VII e Leone XII con i quali, tra gli altri aspetti, vengono rispettivamente organizzati e riorganizzati i tribunali civili camerali.

L'iter formativo del c.p.c. del 22 novembre 1817

ASR, *Commissione per la compilazione dei codici legislativi*, b. 1, fasc. 1-8 (1816-1819).

Con il m.p. 6 luglio 1816 prende avvio nello Stato della Chiesa il processo di codificazione generale del diritto. La consapevolezza della difficoltà, se non impossibilità, di ritornare al precedente ordine, è confermata dalle iniziative prese da Pio VII che afferma nel preambolo del m.p.: «Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede».

All'art. 75 si prevede la nomina di tre commissioni, «composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi [...]. Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale».

La prima commissione, quella per la codificazione civile, riceve l'ordine di iniziare i lavori dal c.p.c. in quanto – come si legge nel preambolo del m.p. 22 nov. 1817 – «esige una sollecitudine tanto maggiore, quanto la nuova organizzazione dei Tribunali, e la mancanza di un sistema regolare, e preciso corrispondente alla medesima, esige per togliere ogni titubazione nel corso dei giudizi, e per far sparire qualunque incertezza, ed ambiguità, provvedimenti più accelerati e più pronti». Il codice sarebbe stato l'unica fonte alla quale avrebbero attinto «tutti gli atti della tela giudiziaria nelle materie civili». Avrebbe dovuto garantire «la maggiore possibile uniformità dei metodi da osservarsi nell'ordine giudiziario; la maggiore brevità e semplicità conciliabile con la maturità dei giudizi; l'allontanamento di tutte le formalità inutili, ed abusive; la più facile intelligenza degli atti giudiziari, onde i Litiganti possino senza il velo di clausole espresse in un linguaggio, per lo più ad essi ignoto, conoscere lo stato, e l'andamento dei loro affari; la esclusione di quei privilegj, che lasciando in libertà di una delle Parti la scelta dei Giudici, e dei Tribunali intralciano, e confondono la regolarità dei giudizi; la soppressione di quelle sottigliezze forensi, che aprono la strada agli artefici dei Difensori delle parti, onde prolungare, ed avviluppare i giudizi, e ritardare a danno dell'altra l'adempimento delle obbligazioni, ed il conseguimento dei suoi diritti;

finalmente la certezza la più positiva di forme, che senza violentare la coscienza dei Giudici, restringano al possibile il loro arbitrio, e secondino la gran massima, che dichiara ottime quelle leggi, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio ai Giudici, ed ottimi quei Giudici, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio a loro stessi».

Su queste premesse la commissione, presieduta da Vincenzo Bartolucci³, si riunisce nel settembre 1816. Vengono subito sottoposti all'attenzione una quindicina di «articoli, ai quali la Commissione de' codici civili dovrà dare le analoghe risposte»⁴. Nell'adunanza del 18 settembre 1817, il progetto del codice di procedura civile viene presentato alla congregazione economica⁵, e per essa al suo segretario Nicola Maria Nicolai, incaricata di leggerlo ed esaminarlo prima di trasmettere il tutto alla segreteria di Stato⁶.

Dai lavori della congregazione, che si riunisce il 25 settembre, emergono soprattutto tre critiche di carattere generale al lavoro svolto dalla commissione: inserimento di articoli ripetitivi, che generano soltanto confusione e appesantiscono inutilmente la lettura⁷; disciplina delle tasse per le cancellerie delle legazioni e delle delegazioni, e per gli uffici dei tribunali di Roma, degli emolumenti dei cursori e difensori; snellimento della disciplina giudiziaria sia sul modo di tenere le udienze, sia sul regolamento degli attuari⁸. A queste critiche, il Nicolai ne affianca altre due di particolare rilievo, che insieme alle precedenti definisce «massime generali»: innanzitutto, la mancanza di spiegazioni e motivazioni che hanno reso necessaria la formulazione di nuove leggi giudiziarie; poi, l'inserimento nel testo di istituti giuridici propriamente francesi, dal metodo, alle

³ Cfr. la voce *Bartolucci Vincenzo*, in *DBI*, cit., vol. 5 (1965), pp. 4-5; Notari, *Il "Codice Bartolucci" del 1817*, cit., pp. 203-221.

⁴ Nella minuta, datata settembre 1816, presentata al presidente Vincenzo Bartolucci, vengono sottoposti all'esame della commissione i seguenti «articoli»: art. I, sulla continuità o meno dell'uso del latino presso il tribunale della camera e il tribunale della segnatura, ed eventualità di prescrivere delle formule simili per entrambi, avendo il primo la segnatura in ventre; art. II, presso il tribunale collegiale proporre e decidere la causa in primo grado sulla semplice domanda o conclusione delle parti, ovvero procedere con la formula del dubbio contenente la sostanza della questione; art. III, attuare presso il tribunale dell'AC la stessa procedura del tribunale collegiale, quando giudica collegialmente; art. IV, in caso di ricorso in appello al tribunale della camera, trattenere la pratica negli atti preparatori, ovvero individuarne una più spedita e uniforme; art. V, fare gli atti preparatori davanti al decano oppure al sottodecano, dato che l'art. 60 del m.p. divide il tribunale della camera in due turni, uno presieduto dal decano e l'altro dal più anziano per età, il sottodecano, con scelta del turno spettante all'appellante; art. VI, stabilire un metodo in modo per evitare che si verifichi parità di voti nei due turni; art. VII, individuare il metodo da seguire per presentare appello, venendo meno il ricorso al tribunale della segnatura; art. VIII, nei casi in cui il tribunale d'appello o di revisione sia stabilito ordinariamente per legge, siano necessarie le commissioni; art. IX, il metodo osservare, considerato che l'art. 50 del m.p. divide la segnatura in due turni a scelta del ricorrente; art. X, continuare ad applicare, presso il tribunale della segnatura, in tutto o in parte le clausole dei rescritti, anche quando devono essere motivati; art. XI, prevedere o meno il ricorso per suddelegazione; art. XII, individuare una procedura più semplice e veloce per presentare ricorso in segnatura; art. XIII, individuare la procedura per regolare gli emolumenti dei notai e dei rispettivi sostituti; art. XIV, discutere gli articoli in commissione in più sedute, ma in maniera tale che il tutto venga trasmesso in tempo alla segreteria di Stato, «per sottoporsi alle sovrane determinazioni, onde rendere più agevole il corso del giudizio nell'apertura de nuovi tribunali»; art. XV, proporre la norma giusta e precisa per garantire l'esecuzione dell'art. 206 del m.p., sull'individuazione degli atti giudiziari soggetti a registrazione; cfr. ASRm, *Commissione*, b. 1, fasc. 1, doc. 1, cc. 1-6.

⁵ *Moto proprio*, 6 luglio 1816, cit., art. 75: «[...] terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno».

⁶ ASRm, *Commissione*, cit., b. 1, fasc. 2, doc. 1.

⁷ Per esempio, la maggior parte degli articoli del titolo *Della competenza de' Governatori*, relativi alle prove, alla verifica dei documenti, agli accessi, all'esame dei testimoni, alla deputazione dei periti, contengono disposizioni simili a quelli del titolo *De' giudizi sommari, ed esecutivi*; cfr. ASRm, *Commissione*, cit., b. 1, fasc. 2, doc. 2, c. 2v.

⁸ Sui singoli articoli del codice, ciascun membro della commissione esprime il proprio parere; cfr. ASRm, *Commissione*, cit., b. 1, fasc. 4, doc. 1, cc. 1-73.

prescrizioni, alle formule, ai termini⁹. In riferimento a quest'ultima critica – come si evince dal parere del Nicolai – ammettendo che i popoli si fossero assuefatti all'organizzazione giudiziaria introdotta durante l'occupazione francese, «sarebbe desiderabile depennare tutte le parole, frasi dell'estinto Governo, sostituendo le nostre italiane giuste ed adattate». Ancora una volta si coglie l'influenza del modello transalpino. La stessa composizione delle commissioni legislative è indicativa di quest'aspetto: vi fanno parte, infatti, due personalità di rilievo come Vincenzo Bartolucci, che era stato presidente della Corte d'appello nella Roma napoleonica e poiconsigliere di Stato di Parigi, e Carlo Armellini¹⁰, già giudice della corte d'appello di Roma durante il periodo napoleonico. Quindi, entrambi profondi conoscitori del diritto francese.

Il parere della congregazione viene trasmesso alla segreteria di Stato e successivamente a Pio VII per il tramite del segretario Consalvi. Valutando le critiche mosse dalla congregazione, il pontefice rimette il testo nuovamente all'attenzione della commissione con «ordine di prenderle in diligente e maturo esame, di adottare tutti quelli cambiamenti, che potessero rendere migliore il Codice da pubblicarsi, e di esporre le ragioni per le quali non si credesse opportuno di adottarne taluni»¹¹; dopo averlo esaminato per la seconda volta e non ritenendo opportuno farvi ulteriori riflessioni, Pio VII ordina che il codice sia dato alla stampa «e venga pubblicato, trasmettendo a V. S. Ill.ma, nonche agli altri Componenti Copia dei fogli responsivi alle osservazioni fatte sul detto Codice, acciò Ella, e gli altri Componenti la Congregazione siano informati di tutti i cambiamenti fatti a tenore delle loro osservazioni, e dei motivi per i quali taluna di esse non ha potuto adottarsi»¹².

Il c.p.c. e il *Regolamento generale sulle tasse dei giudizi*, ad esso annesso, viene pubblicato il 22 novembre 1817 con entrata in vigore dall'1 gennaio. Analizzandone brevemente la struttura, il c.p.c. si presenta costituito da 1810 articoli, ripartiti in sette libri, ciascuno dei quali suddiviso in titoli:

- libro primo, *Disposizioni Generali* (tit. I-VII);
- libro secondo, *Dei giudizi di competenza dei Governatori, e degli Assessori* (tit. I-VII);
- libro terzo, *Del modo di procedere avanti li Tribunali di prima istanza delle Delegazioni* (tit. I-XIII);
- libro quarto, *Della procedura nei Tribunali conservati in Roma* (tit. I-VII);
- libro quinto, *Del modo di procedere nelle Cause di Appellazione* (tit. I-III);
- libro sesto, *Del Tribunale della Segnatura, e dell'Uditore del Papa* (tit. I-IV);
- libro settimo, *Dei giudizi, che sono seguela dei giudicati degli atti esecutori, e de' giudizi di concorso* (tit. I-XVI);
- libro ottavo, *Procedure diverse* (tit. I-XIV).

A chiusura, vi sono le *Disposizioni per l'attivazione del presente Codice* (art. 1803).

Il 27 gennaio 1818, in aggiunta alle disposizioni contenute nel c.p.c. e per garantire una più celere esecuzione della giustizia, viene promulgato il *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*.

L'elaborazione del testo di riforma promosso da Leone XII nel 1824

ASRm, *Commissione per la compilazione dei codici legislativi*, b. 2, fasc. 9-10 (1824-1825).

L'ascesa al soglio pontificio Leone XII, favorita dal partito degli zelanti, accresce notevolmente le critiche al m.p. di Pio VII del 1816. Vengono sollevate osservazioni e proposte tendenti da una

⁹ ASRm, *Commissione*, cit., b. 2, fasc. 2, doc. 1, c. 2v.

¹⁰ R. De Felice, *Armellini Carlo*, in *DBI*, cit., vol. 4 (1962), pp. 228-229.

¹¹ ASRm, *Commissione*, cit., b. 1, fasc. 5, doc. 1, c. 1v.

¹² *Ivi*, c. 2r.

parte ad evidenziare gli inconvenienti e i difetti dei tit. II, III e IV del citato m.p., dall'altra parte a presentare progetti e metodi per correggerli e modificarli.

In una riflessione sul m.p. del 1816 si legge: «Io non dirò che sia una cosa da disprezzarsi, ma sostanzialmente è una copia dei sistemi francesi; volendoli amalgamare coi nostri, è venuto un mostro. Ed è tanto ciò vero, che ogni articolo ha avuto bisogno di dichiarazione, e tante dichiarazioni tra loro collidono, perché il caso non è stato rappresentato sempre come si doveva»¹³. Più volte si sottolinea la volontà di ritornare alle disposizioni giudiziarie della *Post diuturnas* del 1800, dal momento che il m.p. e il c.p.c. non avevano fatto altro che accrescere la confusione e la spese giudiziarie con l'intento di accelerare il decorso delle cause.

Pertanto, Leone XII nomina una commissione di esperti giureconsulti incaricata di esaminare i tit. II-IV del m.p. del 1816. Essi possono avvalersi, in qualsiasi momento, dei pareri dell'uditore di camera, dell'uditore del papa e di quello della segnatura. Presieduta dal cardinale Fabrizio Turiozzi, la commissione è composta da nove membri tra prelati, avvocati e procuratori: Francesco Tiberi e Giovanni Francesco Marco y Catalan, uditori di rota; Anton Domenico Gamberini, segretario della Congregazione del concilio; Teodoro Fusconi, avvocato concistoriale; Francesco Isola, avvocato e primo collaterale di Campidoglio; Filippo Baffi, Carlo Serafini e Francesco Fanci, procuratori di collegio, infine Fabrizio Gasparri¹⁴, uditore civile del tesoriere.

La commissione deve riferire per iscritto «se nelle indicate tre parti dell'attuale legislazione si contengano disposizioni che meritino di essere emendate o riformate, quali siano tali disposizioni, e quali i motivi per cui si giudicano meritevoli di riforma; e quindi dovrà proporre i relativi provvedimenti, e le maniere migliori, e più acconce a porli in esecuzione»¹⁵. Obiettivo dei suoi lavori dovranno essere l'amministrazione celere della giustizia, l'imparzialità e per quanto possibile l'uniformità di metodo in tutte le province dello Stato, il minor dispendio dei sudditi e la riduzione della spesa dell'erario pontificio. Dovrà esaminare il disposto del c.p.c. tenendo presente i reclami e i progetti di correzione proposti. Qualora dovesse ritenerlo opportuno, potrà anche esaminare il *Regolamento generale sulle tasse dei giudizi* annesso al citato codice. Inoltre, la commissione dovrà anche indagare sulla «eccessività degli interessi, e sulle molteplici e palliate convenzioni usuraie, donde deriva il difetto, e la riuna di tante famiglie»¹⁶, suggerendo qualche rimedio per ridurre il fenomeno delle usure sia per i contratti esistenti sia per quelli che sarebbero stati stipulati in futuro.

Durante i lavori di revisione, emerge subito la necessità di dover esaminare anche il tit. I, *Sulla divisione territoriale*; l'esclusione di quest'aspetto sarebbe stata ulteriore causa di confusione, con forti ripercussioni a livello giudiziario.

Negli atti della commissione si possono leggere le trascrizioni degli articoli del c.p.c. e le variazioni annotate a margine, in maniera tale da poter confrontare la riforma con il testo originale¹⁷.

¹³ ASRm, *Commissione*, cit., b. 2, fasc. 9, doc. 11, c. 8v.

¹⁴ In una comunicazione inviata dal cardinale Giulio Maria Della Somaglia il 9 dicembre 1823, si comunica al Gasparri la volontà del papa di non corrispondergli il compenso mensile per l'esecuzione dell'incarico affidatogli, riservandosi di farlo a lavoro compiuto; cfr. *Ivi*, fasc. 10, doc. 2.

¹⁵ *Ivi*, doc. 1, c. 2v.

¹⁶ *Ivi*, doc. 1, c. 3v.

¹⁷ *Ivi*, b. 2, fasc. 17.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Manoscritti

De Iurisdictione et privilegiis [...] clericorum R. Camerae Apostolicae, sec. XVIII, cart., c. 168 (ASRm, Bibl., ms. 111).

Bullarum collectio, [sec. XVIII], cart., c. 164 (ASRm, Bibl., ms. 107).

Camera Apostolica Bolle, [sec. XVIII], cart., c. 139 (ASRm, Bibl., ms. 141).

[*Scritti sulla Camera apostolica*], [Roma, sec. XVIII], cart. (ASRm, Bibl., ms. 219).

[Nicolai, Nicola Maria], *De tribunali Camerae*, [Roma, sec. XVIII-XIX], cart. (ASRm, Bibl., ms. 220).

Narrativa di fatto, [Roma, sec. XVIII-XIX], cart. (ASRm, Bibl., ms. 216).

Breve e succinta Pratica di Roma per un'idea de suoi Tribunali, modo d'agire, [Roma, sec. XIX], cart. (ASRm, Bibl., ms. 403).

Trattati e collezioni a stampa

ASRm, Bibl.

Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati romani, 22 vol., Roma, Luigi Perego Salvioni Stampatore, 1809-1810.

Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, et Gregorii XVI. Constitutiones, literas in forma brevis epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII. Andreas Advocatus Barbèri; additis summariis, adnotationibus, indicibus, opera, et studio comitis Alexandri Spetia (dal vol. 6: opera, et studio Rainaldi Segreti), 19 vol., Roma, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1835-1857.

Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum, opera et studio Caroli Cocquelines, Romae, typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronymi Mainardi, 1739-1756.

Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio: collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum

actorumque S. Sedis a s. Leone Magno usque ad praensens, 24 vol., Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 1857-1872.

Bullarium sive nova collectio plurimarum Constitutionum Apostolicarum Diversorum Romanorum Pont. Laerti Cherubini de Nursia civis romani et in Urbe praestantissimi advocati, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1617-1657.

Collezione dei bandi, bb. 159-202, 1814-1831.

Collezione di carte pubbliche, editti, ragionamenti, ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana, 5 vol., Roma, Luigi Perego Salvioni, 1798-1799.

Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del motu proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica, 5 vol., Roma, Stamperia della RCA, 1816-1822.

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio settimo in data de' 6 luglio 1816. Sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di Camera nel dì 14 del mese ed anno suddetto, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore RCA, [1816].

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 22 novembre 1817. Sul nuovo codice di procedura civile esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore RCA, [1817].

Motu proprio della Santità di N.S. Papa Leone XII. In data 5. ottobre 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei giudici esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30. del mese ed anno suddetto, Roma, Stamperia della RCA, [1824].

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, [23?] vol., Roma, Stamperia della RCA, 1834-1871.

Regolamento di disciplina per i tribunali civili, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore, 1818.

Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, 10 vol., Venetiis, Bartholomaei Occhi, 1777-1784.

[Villetti, Alessandro], *Pratica della curia romana. Che comprende la Giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato; e l'Ordine Giudiziario, che in essi si osserva, Con raccolta di Costituzioni, Editti, Riforme, Regiudicate, Decreti*, In Roma MDCCXV.

Bibl.AI.

De Luca, Giovanni Battista, *Theatrum veritatis, et iustitiae Liber decimusquintus Par. 1. De iudiciis, et de praxi Curiae Romanae. Par. 2. Relatio Romanae Curiae forensis, eiusquetribunalium, et congregationum*, Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1734.

Lunadoro, Girolamo, *Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoimagistrati & offitij, con la loro distinta giurisdittione. Del Sig. Cav. Girolamo Lunadoro*, in Padova, per P. Frambotto 1650.

Fondi archivistici

ASRm

Camerale II, Camerlengato e Tesorierato, bb. 4-5.

Commissioni per la compilazione dei codici legislativi (1816-1867), 9 bb.

Computisteria generale, Bilanci (1816-1870), 553 bb.

Congregazione camerale (1692-1766), 98 vol.

Congregazione civile dell'Auditor Camerae (1831-1847), 2581 bb., 64 prott. e 53 rubr. (1847-1871).

Congregazione dei conti (1671-1795), 96 bb.

Congregazione della piena Camera (1677-1766), vol. 61.

Congregazione deputata per la revisione dei conti di appaltatori e amministratori camerali (1804-1808), 3 vol.

Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati al 1848, 6 bb.

Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione (1828-1847), 210 bb., 30 vol.

Congregazione economica, vol. I-II (1815-1816).

Congregazioni diverse, b. 1.

Consulta straordinaria per gli Stati Romani, 40 bb., 25 reg., 1 vol.

Miscellanea camerale per materia, Archivio della Camera apostolica, b. 4.

Miscellanea della Soprintendenza, b. 10.

Miscellanea della Soprintendenza, cass. 15/4 e 23/1.

Notai segretari e cancellieri della Camera apostolica, 2148 vol., 13 rubr. e 12 rep.

Tribunale collegiale camerale (1818-1824), 17 regg., 28 bb.

Tribunale del decano e sottodecano (1818-1831), 6 bb.

Tribunale civile dell'Annona. Prefetto e Deputazione annonaria (1818-1824), 12 regg., 6 bb., 1 vol.

Tribunale dell'uditore del tesoriere (1818-1831), 25 regg., 31 bb.

Tribunale dell'uditore del camerlengo (1818-1831), 8 regg., 6 bb.

Tribunale della camera apostolica, 1261 vol., 868 bb. (1440, 1510-1809, 1814-1817).

Tribunale della piena camera in figura di segnatura e giudici delegati (1818-1831), 6 regg., 15 bb., 1 vol.

Tribunale della piena camera per la revisione dei conti (1814-1828), 10 bb.

Bibliografia

Ago, Renata, *Sovrano Pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nellaseconda metà del XVII secolo*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVI-XIX siècle)*, a cura di Maria Antonietta Visceglia e Catherine Brice, Roma, École française de Rome, 1997, pp. 223-238.

Ajello, Raffaele, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976.

Alvazzi Del Frate, Paolo, *Le istituzioni giudiziarie degli «Stati Romani» nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma, Euroma La Goliardica, 1990.

Id., *Riforme giudiziarie e Rivoluzione francese. Nota bibliografica sulla più recente storiografia*, «Rivista di storia del diritto italiano», 63 (1990), pp. 459-469.

Id., *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, «Rivista di storia del diritto italiano», 64 (1991), pp. 217-232.

Id., *Droit commun pontifical et droit codifié. La tradition juridique romaine et l'influence de la domination française*, «Mediterranées», 1 (1994), pp. 79-89.

Id., *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di Anna Lia Bonella, Augusto Pompeo e Manola Ida Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 55-61.

Id., *Cultura giuridica e dominazione francese nello Stato pontificio (1798-1814)*, in *Roma negli anni di influenza e dominio francese. 1798-1814*, a cura di Philippe Boutry, Francesco Pitocco, Carlo Maria Travaglini, Napoli, E.S.I., 2000, pp. 339-348.

Id., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, in *A Ennio Cortese*, a cura di Italo Biocchi, Mario Caravale, Emanuele Conte e Ugo Petronio, vol. 1, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2001, pp. 1-14.

Aquarone, Alberto, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, «Archivio della Società romana di storia patria», 78 (1955), pp. 119-188.

Archivio di Stato di Roma, a cura di Maria Antonietta Quesada e Luisa Salvatori, coordinamento scientifico Anna Pia Bidolli, [Viterbo], Betagamma, 2009.

Armando, David - Cattaneo, Massimo, *Una rivoluzione difficile. La Repubblica Romana del 1798-1799*, Pisa - Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000.

Ascheri, Mario, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989.

Auréas, Henri, *Un général de Napoléon: Miollis*, Paris, Les Belles Lettres, 1961.

Barone, Nicola, *La carta bollata: contributo alla storia di essa*, Nola, Tipografia ed. Basilicata, 1913.

Battaglini, Mario, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Milano, Giuffrè, 1971.

Bartoccini, Fiorella, *Lo Stato Pontificio*, Firenze, Olschki, 1972.

Id., *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica romana del 1798-1799*, Milano, Giuffrè, 1998.

Bellabarba, Marco, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Benedetto XIV (Prospero Lambertini), 2 vol., Cento, Centro Studi G. Barufaldi, 1982.

Birocchi, Italo, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002.

Boutry, Philippe, *Traditions et trahisons. Le retour de Pie VII à Rome (19 mars-24 mai 1814)*, in *La fin de l'Europe napoléonienne. 1814 la vacance du pouvoir*, sous la direction de Yves-Marie Bercé, Paris, Veyrier, 1990, pp. 203-218.

Brambilla, Elena, *Società ecclesiastica e società civile: aspetti della formazione del clero dal Cinquecento alla Restaurazione*, in *Società e Storia*, 4 (1981), pp. 299-366.

Calasso, Francesco, *Introduzione al diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1970.

Calzolari, Monica - Grantaliano, Elvira, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, ASR, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 2003.

Canaletti Gaudenti, Alberto, *La politica agraria ed annonaria dello Stato pontificio da Benedetto XIV a Pio VII*, Roma, Istituto di Studi Romani Editore, 1947.

Cappelli, Adriano, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*, Milano, Editore Ulrico Hoepli, 2011.

Caravale, Mario - Caracciolo, Alberto, *Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. 14, Torino, UTET, 1978.

Carbasse, Jean-Marie, *Introduction historique au droit*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.

Carocci, Giampiero, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961.

Carpanetto, Dino - Ricuperati, Giuseppe, *L'Italia del Settecento: crisi, trasformazioni, lumi*, Roma-Bari, Laterza, 1986.

Caroselli, Maria Raffaella, *La campagna romana e la sua agricoltura in età moderna e contemporanea*, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1979.

Carucci, Paola - Guercio, Mariella, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2009.

Cassese, Sabino, *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, Donzelli, 2009.

Cecchi, Domenico, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-1823)*, Macerata, Tipografia Biemmegraf, 1978.

Cencetti, Giorgio, *Sull'archivio come «universitas rerum»*, «Archivi», 4 (1937), pp. 7-13, poi in Id., *Scritti archivistici*, Roma, Il Centro di ricerca, 1970, pp. 47-55.

Ciabatta, Filippo, *De Reverenda Camera Apostolica et SS. Pontificum principatu civili monumenta etiam inedita libri duo*, Roma, Stamperia della RCA, [1869].

Consalvi, Ercole, *Memorie*, a cura di Mario Nasalli Rocca di Corneliano, Roma, Tipografia Istituto Grafico Tiberino, 1950.

Conti, Ottavio Pio, *Origine, fasti e privilegi degli avvocati concistoriali. Memorie storiche*, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1898.

Colapietra, Raffaele, *La politica economica della Restaurazione romana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1966.

Dal Pane, Luigi, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1959.

Dalla Torre, Paolo, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, in *Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa*, vol. 2, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1948, pp. 29-121.

Dani, Alessandro, *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 125-148.

Del Re, Niccolò, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma, Ed. Storia e Letteratura, 1970.

Demarco, Domenico, *Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Torino, Einaudi, 1949.

Di Simone, Maria Rosa, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, Giappichelli, 1999.

Di Sivo, Michele, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, a cura di Monica Calzolari, Michele Di Sivo, Elvira Grantaliano, Roma, Gangemi, 2002, pp. 13-35.

Ead., *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti

del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 11-28.

Dizionario biografico degli italiani, 77 vol. (A-M), a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1960-2009.

Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico, compilato dal cavalier Gaetano Moroni romano, 97 vol., Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1860.

Ellis, John Tracy, *Cardinal Consalvi and anglo-papal relations 1814-1824*, Washington, D.C., Catholic University of America Press, 1942.

Fantappiè, Carlo, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1999.

Farini, Luigi Carlo, *Lo Stato romano dal 1815 al 1850*, 4 vol., Firenze, Le Monnier, 1850-1853.

Felici, Guglielmo, *La Reverenda Camera Apostolica: studio storico-giuridico*, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1940.

Felisini, Daniela, *Le finanze pontificie e i Rothschild, 1830-1870*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990.

Fiorani, Luigi - Rocciolo, Domenico, *Chiesa romana e Rivoluzione francese 1798-1799*, Roma, École française de Rome, 2004.

Formica, Marina, *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994.

Ead., *Transizioni. La giustizia romana tra governo pontificio e l'età rivoluzionaria*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 67-86.

Fosi, Irene, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Ead., *La giustizia e i suoi riti a Roma in età moderna*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 39-50.

Francescangeli, Laura - Rispoli, Oriana, *La memoria dei mercati: fondi e documenti sulla storia dell'Annona e dei mercati di Roma*, Roma, Nuove Tendenze, 2006.

Francois, Achille, *Elenco di notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, Roma, Tipografia Della Pace di Filippo Cuggiani, 1886.

Galasso, Giuseppe, *L'Italia una e diversa nel sistema degli stati europei*, in *Storia d'Italia*, vol. 19, Torino, Einaudi, 1998, pp. 3-492.

Ghisalberti, Carlo, *Le costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano, Giuffrè, 1957.

Giuntella, Vittorio Emanuele, *La giacobina repubblica romana (1798-1799). Aspetti e Momenti*, «Archivio della Società romana di storia patria», 73 (1950), n. 1/4, pp. 1-213.

Grosse Wiffeld, Franz, *Justizreformen in Kirchensaat in den Jahren der Restauration (1814-1816)*, Paderborn, Schöningh, 1932.

Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi sive summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque 1922, Monastero dei frati minori, Sant'Antonio da Padova, [Padova], 9 vol., 1913-2002.

Hilaire, Jean, *Historie des institutions judiciaires*, 2 vol., Paris, Les Court de Droit, 1990-1991.

Hoberg, Hermann, *Inventario dell'archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV-XIX)*, a cura di Josef Metzler, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1994.

L'opposizione popolare al «giacobinismo» a Roma e nello Stato pontificio, in *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, a cura di Anna Maria Rao, Roma, Carocci, 1999, pp. 255-290.

La giustizia dello Stato pontificio in età moderna, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011.

La Mantia, Vito, *Storia della legislazione italiana: Roma e Stato romano*, vol. 1, Torino, Bocca, 1884.

Lacchè, Luigi, *Magistrati e giuristi nel XIX secolo. Spunti per una riflessione sulla giustizia pontificia e sulla sua dimensione "costituzionale"*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa De Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 167-201.

Leoni, Francesco - Palazzini, Pietro - Sparisci, Emo, *Il pontificato di Leone XII: Annibale della Genga*, Atti del convegno, Genga, 24 marzo 1990, a cura di Galliano Crinella, Urbino, Ed. Quattro Venti-Fabriano, Centro Studi don Giuseppe Riganelli, 1992.

Lodolini, Armando, *L'Archivio di Stato in Roma e l'Archivio del Regno d'Italia*, Roma, Annales Istitutorum, 1932.

Id., *L'Archivio di Stato di Roma. Epitome di una guida degli archivi dell'amministrazione centrale dello Stato pontificio*, Roma, Istituto di studi romani, 1960.

Lodolini, Elio, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956.

Id., *La formazione dell'Archivio di Stato di Roma*, «Archivio della Società romana di storia patria», 99 (1976), pp. 237-332.

Id., *Giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di archivi (secc. XVI-XVIII)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 42 (gen.-apr. 1982), n. 1, pp. 7-33.

Id., *Gli Istituti archivistici romani*, in *L'Archivio di Stato di Roma*, a cura di Lucio Lume, con la collaborazione di Eugenio Lo Sardo e Patrizia Melella, Firenze, Nardini, 1992, pp. 19-37.

Londei, Luigi, *La funzione giudiziaria nello Stato Pontificio di antico regime, in Protribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 13-29.

Londei, Luigi, *L'ordinamento della Segreteria di Stato tra antico regime ed età della Restaurazione*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», t. 110, 1998, 2, pp. 461-473.

Madelin, Louis, *La Rome de Napoleon. La nomination française à Rome de 1800 à 1814*, 2 vol., Paris, 1927 [4^a ed.].

Melis, Guido, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996.

Menestrina, Francesco, *Il processo civile nello Stato pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino, Bocca, 1908.

Miniero, Alessandro, *Il «Monitore di Roma»: un giornale giacobino?*, «Rassegna storica del Risorgimento», 71 (apr.-giu. 1984), n. 2, pp. 132-169.

Ministero del tesoro, Ragioneria centrale dello Stato, *Istituzioni finanziarie, contabili e di controllo dello Stato pontificio dalle origini al 1870*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1961.

Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 vol., dir. Piero D'Angiolini, Claudio Pavone, Roma, Le Monnier, 1981-1994.

Mombelli Castracane, Mirella, *Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, vol. 4.2, Lecce, Conte, 1995, pp. 1501-1536.

Ead., *Dalla Post Diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione*, «Le carte e la storia», 3 (1997), n. 1, pp. 146-161.

Monsagrati, Giuseppe, *Il peccato dell'erudizione. Gaetano Moroni e la cultura romana della Restaurazione*, in *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di Anna Lia Bonella - Augusto Pompeo - Manola Ida Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 649-663.

Moscarini, Mario, *La Restaurazione pontificia nelle province di "prima ricupera" (maggio 1814-marzo 1815)*, Roma, Società romana di storia patria, 1933.

Nada, Narciso, *La Restaurazione in Europa*, in *La storia: l'età contemporanea. 3. Dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. 8, Milano, Garzanti Editore, 1993.

Nardi, Carla, *Napoleone a Roma. La politica della Consulta romana*, Roma, École française de Rome, Palais Farnèse, 1989.

Ead., *Consulta Straordinaria per gli Stati Romani*, Roma, ASR, 1990.

Nel I centenario dalla morte del card. Ercole Consalvi: 24 gennaio MDCCCXXIV-MDMXXIV, Roma, Tipi Vaticani, 1924.

Notari, Sandro, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 203-221.

Panella, Antonio, *L'ordinamento storico e la formazione di un archivio generale in una relazione inedita di Francesco Bonaini*, «Archivi. Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi», 3 (1936), n. 1, pp. 37-39, ora in Id., *Scritti archivistici*, Roma, Ministero dell'Interno, 1955, pp. 215-218.

Pastura Ruggiero, Maria Grazia, *L'archivio della Computisteria generale della Camera apostolica dopo la riforma di Benedetto XIV (1744): ipotesi di ricerca*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981.

Ead., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), con contributi di Paolo Cherubini, Luigi Londei, Marina Morena e Daniela Sinisi*, Archivio di Stato di Roma, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 1984.

Pásztor, Lajos, *Ercole Consalvi prosegretario del conclave di Venezia*, «Archivio della Società romana di storia patria», 73 (1950), pp. 99-187.

Id., *La Segreteria di Stato di Pio IX durante il triennio 1848-1850*, «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 3 (1966), n. 2, pp. 308-365.

Id., *La Segreteria di Stato e il suo archivio (1814-1833)*, vol. I, Stuttgart, A. Hiersemann, 1984.

Pavone, Claudio, *L'archivio di una poco nota magistratura pontificia: la Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848*, «Notizie degli Archivi di Stato», 10 (1950), n. 1/2, pp. 87-90.

Id., *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 30 (1970), n. 1, pp. 145-149 ora in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di Isabella Zanni Rosiello, Roma, Ministero Beni e Attività Culturali, 2004, pp. 71-75.

Petrocchi, Massimo, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze, Felice Le Monnier, 1941.

Piazza, Carlo Bartolomeo, *Eusevologio romano ovvero delle opere pie di Roma*, Roma, Cesaretti e Paribeni, 1968.

Prodi, Paolo, *Il sovrano pontefice: un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996.

Id., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000.

Id., *Cristianesimo e potere*, Bologna, Il Mulino, 2012.

Quesada, Maria Antonietta, *Notai degli uffici della Curia Romana*, in *Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall'elenco di Achille Francois*, a cura di Romina De Vizio, Roma, Fondazione Marco Besso, 2011, pp. XVII-XXIV.

Regoli, Roberto, *Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa*, Roma, Ed. Pontificia Università Gregoriana, 2006.

Id., *Cardinale Ercole Consalvi, 250 anni dalla nascita. Atti del Convegno di Roma 8 giugno 2007*, «Neoclassico», 30 (2006), pp. 1-157.

Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall'elenco di Achille Francois, a cura di Romina De Vizio, Roma, Fondazione Marco Besso, 2011.

Riall, Lucy, *Rivoluzione, repubblicanesimo e Risorgimento: Roma e i suoi storici, 1798-99 e 1849*, «Roma moderna e contemporanea», 9 (2001), n. 1/3, pp. 285-306.

Roveri, Alessandro, *La missione Consalvi e il Congresso di Vienna*, 3 vol., Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1970-1973.

Sande, Anton van de, *La Curie Romaine au début de la restauration: le problème de continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie, 1814-1817*, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979.

Santoncini, Gabriella, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, Torino, Giappichelli Editore, 1996.

Spizzichino, Jader, *Magistrature dello stato pontificio (476-1870)*, Lanciano, G. Carabba editore, 1930.

Strangio, Donatella, *Crisi alimentari e politica annonaria a Roma nel Settecento*, Roma, Istituto nazionale di studi romani, 1999.

Tabacchi, Stefano, *Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 33 (2004), n. 1, pp. 43-65.

Id., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007.

Tamblé, Donato, *Esercito ed economia militare nello Stato Pontificio (secoli XVIII-XIX). Profilo storico e fonti nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Storia economica della Guerra*, a cura di Catia Eliana Gentilucci, Atti del Convegno Varallo, 21-22 settembre 2007, Roma, Società Italiana di Storia Militare, 2008, pp. 217-236.

Taruffo, Michele, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980.

Valenti, Filippo, *Parliamo ancora di archivistica*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 45-81.

Ventrone, Alfonso, *L'amministrazione dello Stato pontificio dal 1814 al 1870*, Roma, Edizioni Universitarie, 1942.

Wichterich, Richard, *Napoleone fu il suo destino. Vita e tempi del Card. Segretario di Stato Ercole Consalvi (1757-1824)*, [Roma], Edizioni Paoline, [1954].